

N. 15940/03 R.G.N.Reato
N. 5086/08 R. G. Dibattimento

N. 16316 /13 R.Sent.

TRIBUNALE DI NAPOLI

APPELLO/RICORSO

Il _____

Da _____

Comunicato _____

DE POSITATA IN CANCELLERIA

01 - 02 - 2014

IL FUNZIONARIO
CARMELA SCARABELLA

Avviso deposito PG _____

Avviso deposito imputato _____

SENTENZA IRREVOCABILE IL _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
V SEZIONE PENALE

Dott.ssa SCARAMELLA Maria Adele.

Presidente est.

Dott. SASSONE Giuseppe

Giudice est.

Dott.ssa NAPOLITANO TAFURI Antonia

Giudice est.

Alla pubblica udienza del 4/11/2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

ROMITI PIER GIORGIO nt. ROMA 10/06/1951

Libero assente

ACAMPORA SALVATORE nt. AGEROLA 09/06/1956

Libero contumace

ANGELINO ELPIDIO nt. SANT'ARPINO (CE) 13/03/1971	<i>Libero contumace</i>
ARAZZINI SETTIMIO GIANCARLO nt. GENOVA 09/05/1947	<i>Libero assente</i>
ASPRONE SERGIO nt. NAPOLI 26.12.1954	<i>Libero contumace</i>
ASTRONOMO SILVIO nt. CASERTA 07.09.1972	<i>Libero assente</i>
BASSOLINO ANTONIO nt. AFRAGOLA 20.03.1947	<i>Libero contumace</i>
CATTANEO ARMANDO nt. ROMA 21.11.1946	<i>Libero contumace</i>
DE BIASIO CLAUDIO nt. CALVI RISORTA (CE) 02.09.1964	<i>Libero assente</i>
DE LAURENTIIS GIOVANNI nt. ROMA 20.03.1957	<i>Libero assente</i>
DI GIACOMO ALESSANDRO nt. NAPOLI 09.01.1969	<i>Libero assente</i>
FACCHI GIULIO nt. COSTA VOLPINO (BG) 24.08.1955	<i>Libero assente</i>
FERRARIS ROBERTO nt. GENOVA 25.09.1942	<i>Libero assente</i>
FIMIANI VITO nt. NAPOLI 15.11.1969	<i>Libero assente</i>
GAMBATO ROBERTO nt. MILANO 24.11.1942	<i>Libero contumace</i>
GARBARINO GABRIELLA nt. GENOVA 09.02.1961	<i>Libero assente</i>
MOGAVERO BRUNO nt. LA SPEZIA 02.12.1943	<i>Libero assente</i>
MONACO ORAZIO ANDREA nt. NAPOLI 22.10.1973	<i>Libero assente</i>
MOSCHELLA PASQUALE nt. AVELLINO 14.06.1968	<i>Libero assente</i>

PELLICCIA ANGELO nt. SUBIACO (ROMA) 16.12.1954	<i>Libero assente</i>
PISAPIA UMBERTO nt. CARACAS 22.05.1959	<i>Libero assente</i>
POMPILI ANTONIO nt. FARINDOLA (PE) 01.11.1946	<i>Libero assente</i>
RALLO FILIPPO nt. TRIPOLI 20.08.1955	<i>Libero assente</i>
ROMITI PAOLO nt. MILANO 08.12.1960	<i>Libero contumace</i>
RUGGIERO DOMENICO nt. SARNO (SA) 17.03.1977	<i>Libero assente</i>
URCIUOLI VINCENZO nt. MONFALCONE (GO) 16.10.1950	<i>Libero contumace</i>
VANOLI RAFFAELE nt. LIVORNO 01.03.1942	<i>Libero assente</i>
IMPREGILO SPA	<i>Contumace</i>
FIBE SPA	<i>Contumace</i>
FIBE CAMPANIA SPA	<i>Contumace</i>
FISIA ITALIMPIANTI SPA	<i>Contumace</i>
GESTIONE NAPOLI in liquidazione SPA	<i>Contumace</i>

I M P U T A T I

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, POMPILI ANTONIO, PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO, DE LAURENTIIS GIOVANNI, RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, GARBARINO GABRIELLA, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE, PISAPIA UMBERTO, FACCHI GIULIO, GAMBATO ROBERTO

 Delitto di cui all'art 110, 81 cpv 40 comma II, 356 cp perché, in concorso tra loro e nelle qualità e con le condotte specificamente appresso descritte per ognuno di essi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001, stipulati, a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998, che prevedevano, in uno con le ordinanze e disposizioni richiamate e comunque applicabili:

obbligo di edificare sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (art. 2 del contratto);

obbligo di edificare due impianti per la termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti nel pieno rispetto delle normative in materia (art. 2 e 29 del contratto);

gestione degli stessi nella osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa di settore richiamata nel contratto (arti. 2 e 7 del contratto) e negli elaborati progettuali facenti parte integrante del contratto stesso (ex art 109 DPR 21 dicembre 1999, n 554) con l'obbligo di ricevere i rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania e di produrre le seguenti frazioni di rifiuto nel rispetto dei seguenti dati quantitativi e qualitativi:

produzione di CDR nel rispetto delle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e con un dato ponderale di circa il 32 % rispetto al RSU conferito;

produzione di Compost idoneo a recupero ambientale con un dato ponderale di circa il 33 % rispetto al RSU conferito;

produzione di scarti con un dato ponderale di circa il 14 % rispetto al RSU conferito;

produzione di scarti ferrosi con un dato ponderale di circa il 3 % rispetto al RSU conferito;

obbligo di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico mediante conferimento del CDR in impianti esistenti;

divieto di subappalto del servizio e quindi: 1) divieto di subappalto dell'attività di trasporto dei materiali prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR; 2) divieto di subappalto della attività di gestione delle discariche di servizio.

assicurare il servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani anche in caso di fermo degli impianti e per qualsiasi altra causa garantendo comunque lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 29 del contratto),

commettevano frode e inadempimento nella esecuzione dei contratti in parola con le seguenti modalità:


produzione di CDR con valore qualitativo difforme dalle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e, in particolare, con un potere calorifico inferiore al di sotto del limite di 15.000 kj/kg, con una percentuale di umidità superiore al 25 %, con valori, tra gli altri, di piombo, cromo, arsenico e cloro superiori ai limiti previsti;

produzione di compost inidoneo ad essere utilizzato per recuperi ambientali, non rispettando i parametri della vigente delibera interministeriale 27 luglio 1984 che prevede, tra gli altri, un limite del 3% massimo di inerti (quali i vetri) e metalli pesanti e ciò anche in considerazione del mancato utilizzo del macchinario della raffinazione granulometrica installato presso gli impianti, e comunque non rispettando neanche i parametri delle ordinanze commissariali 382 e 383 del 2001, per l'eventuale utilizzo, quale copertura infrastrato delle discariche, della frazione organica, segnatamente indice respirometrico statico inferiore a 600 mg O₂/kg SS vh, e umidità ricompresa tra il 30 e 60%;

mancato rispetto dei parametri quantitativi progettuali riguardanti il cd bilancio di massa, in relazione alle percentuali previste di CDR, compost, sovralli, perdite di lavorazione, metalli;

violazione dell'obbligo di garantire in ogni caso la ricezione dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania provvedendo contestualmente al relativo smaltimento, avendo in numerose circostanze rifiutato e anche fortemente ritardato il conferimento dei rifiuti solidi urbani trasportati con i camion delle aziende di raccolta, in maniera tale da indurre il Commissario Straordinario di Governo e i Sindaci dei Comuni rispettivamente ad assicurare l'imballaggio del rifiuto tal quale e il trasporto dello stesso in Italia e all'estero e adottare autorizzazioni di siti di trasferimento e di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani;

effettuazione del subappalto dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate presso gli impianti di CDR verso i siti di smaltimento e stoccaggio, nonché gestione in regime di subappalto delle discariche di servizio realizzate;



mancata effettuazione del recupero energetico delle balle di CDR in attesa della realizzazione dei previsti termovalorizzatori;

il tutto attraverso le seguenti specifiche condotte soggettive, anche omissive in relazione agli obblighi nascenti dalle rispettive qualità, di seguito analiticamente riportate:

ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di IMPREGILO SPA e membro del comitato esecutivo della società medesima, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi, avendo cura di impartire direttive generali esclusivamente tese a presentare all'esterno una corretta gestione del servizio, nonché ad assicurare il profitto della cattiva gestione dello stesso; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative;

ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti SPA e dirigente di Impregilo SPA, rappresentava la ATI affidataria nella fase di gara, concorreva nella decisioni prese nella fase esecutiva, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, sollecitando interventi tesi a salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative.

GAMBATO Roberto, in un primo momento nella qualità di amministratore delegato di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, e in un secondo momento direttore generale di IMPREGILO SPA, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche predisponendo la offerta di gara con le indicazioni delle tariffe offerte, nonché presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

CATTANEO Armando, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, amministratore delegato nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, consentendo la gestione da parte di terzi delle discariche di servizio e del servizio di trasporto del materiale a valle del processo di lavorazione, gestendo in maniera inefficace il trasporto di tutti i rifiuti, anche in relazione all'inadempimento dell'obbligo di ricevere comunque i rifiuti raccolti in Campania e di smaltirli, omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti, dissimulando e negando

AR 5 6

le violazioni contrattuali, anche riconducendole ad altrui responsabilità; tra l'altro ribadendo costantemente, in maniera mendace, nei rapporti esterni il rispetto del contratto da parte della ATI affidataria, come, tra l'altro, in occasione della redazione della nota datata 18 dicembre 2001 (cfr fal 40, pag. 530 all. a nota GDF 7287 del 24/2/06) e di quella datata 8 agosto 2002, nelle quali attestava che dai report di prova il CDR mediamente rispettava i parametri principali del DM 5.2.98; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; così sottacendo la inadeguatezza degli impianti ad osservare le prestazioni contrattuali, la cattiva gestione degli stessi e quindi l'inadempimento del contratto.


URCIUOLI Vincenzo, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, presidente del Consiglio di Amministrazione nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compresi, tra l'altro, il divieto di subappalto del servizio.

FERRARIS Roberto: nella qualità di membro del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA e legale rappresentante di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

ARAZZINI SETTIMIO nella qualità di responsabile della gestione impianti di FISIA Italimpianti SPA, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; in tale qualità, tra l'altro, impartendo direttive, anche di prelievo, campionamento e analisi di rifiuti, approvando dati e relazioni di analisi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

POMPILI Antonio, direttore operativo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, poi responsabile della gestione degli impianti di FISIA Italimpianti SPA, nonché presidente di GESTIONE NAPOLI SPA, società addetta alla gestione operativa dei tre impianti di CDR della provincia di Napoli, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva e cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, nonché eseguendo le disposizioni impartite dagli organi sovraordinati; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

PELLICCIA ANGELO: in qualità di direttore generale di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, nonché coordinatore della progettazione e direttore tecnico, dirigeva e sovrintendeva la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi e non impediva e comunque cagionava



la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro attuando le direttive di CATTANEO Armando e degli altri organi sovraordinati, emanando disposizioni operative per la gestione dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, verificando e sottoscrivendo relazioni relative al rapporto prove di capacità e caratterizzazione del CDR e del Compost inerenti agli impianti di produzione di CDR - relazioni già evidenzianti il mancato rispetto delle specifiche tecniche contrattuali previste per i materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani - chiedendo autorizzazioni al commissario di Governo per lo smaltimento e lo stoccaggio dei materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla gestione dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate anche mediante ricorso al subappalto e consentendo la gestione delle discariche di servizio a mezzo di terzi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, alle dipendenze di FISIA Italimpianti SPA, responsabili rispettivamente dei tre impianti di produzione di CDR della Provincia di Napoli e dei quattro impianti di produzione di CDR delle altre Province della Campania, sovrintendevano al concreto funzionamento e alla cura degli impianti e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive tecnico operative sulla gestione degli impianti di produzione di CDR, avendo riguardo alla attività di ricezione, lavorazione dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio all'interno degli impianti dei rifiuti prodotti, attribuzione mendace dei codici CER; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, sovrintendevano alla gestione del singolo impianto di riferimento in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall'ATI affidataria e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro impartendo direttive al personale dell'impianto e attribuendo falsamente i codici CER al rifiuto in uscita; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

GARBARINO Gabriella, nella qualità di responsabile del laboratorio di FISIA Italimpianti SPA di Genova, sovrintendeva e assicurava la cura e gestione del laboratorio medesimo, ove venivano analizzate le frazioni di rifiuto prodotto negli impianti di CDR della Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, redigeva certificati di analisi dei rifiuti prodotti negli impianti di CDR nonché relazioni illustrative dei risultati di analisi non corrispondenti ai dati emergenti dalle analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati; impartiva disposizioni per prelevare campioni non rappresentativi del reale processo di lavorazione degli impianti, e comunque emetteva certificati di analisi non descrittivi della reale situazione lavorativa in corso presso gli impianti.

BASSOLINO Antonio, nella qualità di commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania - in carica fino al febbraio 2004 - in base alla ordinanza 2425 del 18 marzo 1996 e succ. ordd. che individuava il commissario nel presidente della Giunta Regionale pro tempore e gli attribuiva i relativi poteri di cui all'art. 1 comma 1 e successive integrazioni e modifiche, sovrintendeva e assicurava la cura e l'attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; emanando ordinanze (382, 383 del 2001) che consentivano la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre

compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie; infine commissionando a FACCHI e sottoscrivendo la relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con il FACCHI a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.

VANOLI Raffaele, nella qualità di vice commissario per l'emergenza rifiuti nominato con ordinanza n. 3 del 1999, sovrintendeva e assicurava la cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando e concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (382, 383 del 2001) che consentivano la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione della ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nella provincia di Napoli, preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, coadiuvava direttamente, anche assumendo direttamente rapporti esterni, il vice commissario Vanoli medesimo in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (382, 383 del 2001) che consentivano la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione della ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai



limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

PISAPIA Umberto, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nelle province campane diverse da Napoli e responsabile del procedimento, in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro adottando provvedimenti e pareri con cui consentiva la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati, per parti incidenti sulla adeguata funzionalità degli stessi; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie


FACCHI Giulio, nella qualità di subcommissario per l'emergenza rifiuti, consentiva la violazione dell'obbligo contrattuale da parte della ATI affidataria di produrre compost e cdr secondo le prescrizioni contrattuali mediante la adozione di ordinanza n. 19390/CD del 12 agosto 2003 con la quale autorizzava FIBE FISIA a derogare alle caratteristiche tecniche in uscita, e, in particolare della FOS, nonché mediante nota n. 8244/CD del 9 aprile 2003 con cui autorizzava il conferimento di sovrullo proveniente dalla "lavorazione del sacco multimateriale della raccolta differenziata" operata dalla società Ambiente, consentiva alla ATI affidataria di ricevere rifiuti speciali in assenza di apposita autorizzazione al loro smaltimento; nonché predisponeva e redigeva la cd relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - sottoscritta in data 20 dicembre 2004, prot. nr 1082/UDCP/GAB da BASSOLINO Antonio e inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con BASSOLINO Antonio a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.

In Napoli e altrove in Campania fino al 15 dicembre 2005 (data della risoluzione ex d.l. 245/05 dei contratti)

ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO, DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO

Il delitto di cui agli artt. 110, 355 cp perché, in concorso tra loro e nelle medesime qualità di cui al capo che precede, in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001, stipulati, a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998, successivamente alla sottoscrizione, da parte delle società affidatarie del servizio di cui sopra, del cd atto di sottomissione, del 25 febbraio 2005, con il quale le predette società si obbligavano "...per il periodo intermedio necessario a dar luogo all'adempimento delle prescrizioni loro impartite, ad eseguire tutti gli interventi strutturali e gestionali previsti.. nonché a limitare la lavorazione degli impianti alla sola tritovagliatura dei RSU senza produzione di CDR e FOS come da contratto.. nonché quanto prescritto e previsto nell'istanza che verrà presentata dal commissario delegato alla procura della Repubblica per consentire il dissequestro degli impianti..." omettevano di adempiere alla prestazione contrattuale di cui all'art. 29 dei contratti di servizio nella parte in cui imponeva la permanenza dell'obbligo di ricezione dei rifiuti solidi urbani raccolti nella regione Campania.

In Napoli e altrove in Campania dal mese di Marzo 2005 al 1 dicembre 2005



ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, GAMBATO ROBERTO URCIUOLI VINCENZO, POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO, DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, GARBARINO GABRIELLA, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE PISAPIA UMBERTO, FACCHI GIULIO

☒ Delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv 640 comma I e II n. 1) cp perché, in concorso tra loro e con le condotte descritte appresso, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001 stipulati a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998 che prevedevano i seguenti obblighi:

- a) obbligo di edificare sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (art. 2 dei contratti);
- b) obbligo di edificare due impianti per la termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti nel pieno rispetto delle normative in materia (art. 2 e 29 dei contratti);
- c) gestione degli stessi nella osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa di settore richiamata nei contratti (artt. 2 e 7 dei contratti) e negli elaborati progettuali facenti parte integrante dei contratti stessi (ex art 110 DPR 21 dicembre 1999, n. 554) con l'obbligo di ricevere i rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania e di produrre le seguenti frazioni di rifiuto nel rispetto dei seguenti dati quantitativi e qualitativi:
 - I. produzione di CDR nel rispetto delle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e con un dato ponderale di circa il 32 % rispetto al RSU conferito;
 - II. produzione di Compost idoneo a recupero ambientale con un dato ponderale di circa il 33 % rispetto al RSU conferito;
 - III. produzione di scarti con un dato ponderale di circa il 14 % rispetto al RSU conferito;
 - IV. produzione di scarti ferrosi con un dato ponderale di circa il 3 % rispetto al RSU conferito;
- d) obbligo di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico mediante conferimento del CDR in impianti esistenti;
- e) divieto di subappalto del servizio e quindi: 1) divieto di subappalto dell'attività di trasporto dei materiali prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR; 2) divieto di subappalto della attività di gestione delle discariche di servizio.
- f) assicurare il servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani anche in caso di fermo degli impianti e per qualsiasi altra causa garantendo comunque lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 29 dei contratti).

Ponevano in essere artifici e raggiri consistiti in: a) rappresentare falsamente la produzione di compost idoneo a recuperi ambientali così come dichiarato nel progetto vincente la gara pubblica, e successivamente presentare come corrispondente agli obblighi contrattuali la produzione di compost "fuori specifica" con codice CER 190503 - in concorso con gli organi commissariali - e il tutto producendo in realtà un rifiuto del tutto difforme dagli obblighi contrattuali nonché da quanto comunque rappresentato con i codici CER 190503 utilizzati; b) rappresentare falsamente la produzione di CDR conforme alle specifiche contrattuali di cui al DM 5 febbraio 1998 sia all'atto della partecipazione alla gara che successivamente nel corso della esecuzione del contratto, ciò anche mediante il costante utilizzo di codici CER non rappresentativi delle reali caratteristiche del rifiuto "secco" e la successiva produzione di analisi alterate o comunque parziali, frutto di attività di prelievo e campionamento non rappresentative del reale processo di lavorazione, né tantomeno di tutte le tipologie di rifiuto secco prodotto (cd CDR 2 oltre che CDR 1), peraltro compiuta anche previo ricorso a procedure di additivazione con rifiuto speciale non autorizzate; c) rappresentare falsamente di adempiere all'obbligo di assicurare il recupero energetico nelle more della realizzazione degli impianti di CDR in Campania, sia all'atto di partecipazione alla gara, mediante espressa garanzia resa per iscritto, che

 10 

successivamente mediante allocazione in apposite piazzole delle balle di "CDR" prodotto, in luogo dell'immediato conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti; d) rappresentare falsamente la corretta attività di gestione degli impianti: il tutto così contribuendo a costituire una apparenza, anche mediante silenzio serbato, di un corretto e regolare adempimento del servizio oggetto dei contratti, ciò nonostante la inidoneità tecnica degli impianti stessi e la disorganizzazione gestionale; così inducendo in errore la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organismo preposto, ex art. 1 L. 24 febbraio 1992 n. 225, al Servizio nazionale della protezione civile, in persona del suo rappresentante p.t., il Ministro dell'Interno e il Dipartimento della protezione civile in persona dei legali rappresentanti p.t. - che procedevano, ignorando la situazione di inadempimento contrattuale in corso, alla emanazione di numerose OPCM ed Ordinanze Ministeriali dirette a fronteggiare la dichiarata situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, senza adottare alcuna iniziativa e impartire disposizioni dirette a far cessare e contestare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla predetta Ati e dai suoi organi e rappresentanti - e così procurando alle società componenti la ATI affidataria del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani nella regione Campania l'ingiusto profitto consistente nel mantenimento dei contratti di appalto, nella edificazione degli impianti di produzione di CDR e del termovalorizzatore di Acerra, nonché nella ordinaria prosecuzione - nonostante gli inadempimenti contrattuali - della attività di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania con conseguente incameramento della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani conferiti, dell'adeguamento biennale della tariffa di conferimento (cfr. art. 4 ult. comma dei contratti) attribuitasi in violazione dei contratti, della percentuale prevista per l'attività di riscossione delle somme dovute dai comuni, e di tutte le somme percepite a vario titolo in ragione dell'attività svolta e non girate ai comuni e comunque di tutti gli interessi maturati - o in ogni caso nella maturazione di crediti certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico per la attività di ricezione dei rifiuti solidi urbani, e per ogni altra funzione connessa-, nella acquisizione e comunque nella mancata restituzione dell'importo di € 53 milioni erogati dal Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania per la costruzione degli impianti di produzione di CDR nelle province diverse da quella di Napoli, e infine di ogni risparmio a vario titolo determinato da altre violazioni contrattuali, quali la mancata ricezione di tutti i rifiuti e mancata effettuazione del loro relativo smaltimento (con conseguente impegno di spesa aggiuntivo e non previsto per i Comuni e per il Commissario di seguito menzionato) e la mancata e integrale corresponsione delle spese connesse per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte a valle della lavorazione e contestualmente cagionando i seguenti danni: a) rallentamenti e interruzioni del servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani da parte degli impianti di produzione di CDR con conseguente accumulo degli stessi in strada, ovvero presso siti di trasferimento e stoccaggio approntati dai Sindaci ovvero autorizzati dal commissario di governo per l'emergenza rifiuti con conseguenti spese per il loro allestimento e gestione, e con relativo trasporto - a spese del Commissario di governo - presso siti di smaltimento, anche ubicati all'estero, del rifiuto solido urbano non ricevuto dalla ATI affidataria, nonché corresponsione o comunque assunzione dell'onere da parte del commissariato stesso di finanziare almeno parte delle spese per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte a valle della lavorazione; b) necessità per l'amministrazione appaltante di sostenere un dispendio di uomini e mezzi per contestare - anche in via di autotutela - all'ATI affidataria gli inadempimenti contrattuali, per pretendere le prestazioni dovute, per effettuare una nuova gara al fine di affidare ad altro soggetto la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani raccolti in Campania; c) danno al territorio derivante dalla creazione di discariche composte da balle di rifiuto secco, falsamente qualificato come CDR, con deterioramento di risorse naturali; d) danno per gli enti comunali in ragione della corresponsione di una tariffa parametrata a un servizio non adempiuto; e) danno rispettivamente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Commissariato di Governo per l'emergenza Rifiuti in Campania - e per i comuni per la mancata restituzione delle somme anticipate per la edificazione degli impianti nelle province campane diverse da quella di Napoli nonché di tutte le somme a qualsiasi titolo assicurate e per l'omessa corresponsione delle royalties e delle somme comunque dovute siccome indicate nel contratto e nelle relative integrazioni; il tutto con la partecipazione attiva ed omissiva di BASSOLINO Antonio, VANOLI Raffaele, ACAMPORA Salvatore, FACCHI Giulio, PISAPIA Umberto i quali, nella qualità e con le condotte di seguito esposte, ed avendo assunto l'obbligo di sovrintendere e assicurare la corretta gestione del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani, consentivano e non impedivano che la ATI affidataria potesse in essere gli artifizii e raggiri sopra indicati, senza che la presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri organismi pubblici richiamati acquisissero piena cognizione dell'inadempimento contrattuale della ATI affidataria.



Fatti commessi sulla base delle seguenti condotte soggettive:


ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di IMPREGILO SPA e membro del comitato esecutivo della società medesima, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi, avendo cura di impartire direttive generali esclusivamente tese a presentare all'esterno una corretta gestione del servizio, nonché ad assicurare il profitto della cattiva gestione dello stesso; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative;

ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti SPA e dirigente di Impregilo SPA, rappresentava la ATI affidataria nella fase di gara, concorreva nella decisioni prese nella fase esecutiva, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative.

CATTANEO Armando, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, amministratore delegato nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, consentendo la gestione da parte di terzi delle discariche di servizio e del servizio di trasporto del materiale a valle del processo di lavorazione, gestendo in maniera inefficace il trasporto di tutti i rifiuti, anche in relazione all'inadempimento dell'obbligo di ricevere comunque i rifiuti raccolti in Campania e di smaltirli, omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti, dissimulando e negando le violazioni contrattuali, anche riconducendole ad altrui responsabilità; tra l'altro ribadendo costantemente, in maniera mendace, nei rapporti esterni il rispetto del contratto da parte della ATI affidataria, come, tra l'altro, in occasione della redazione della nota datata 18 dicembre 2001 (cfr fal 40, pag. 530 all. a nota GDF 7287 del 24/2/06) e di quella datata 8 agosto 2002, nelle quali attestava che dai report di prova il CDR mediamente rispettava i parametri principali del DM 5.2.98; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; così sottacendo la inadeguatezza degli impianti ad osservare le prestazioni contrattuali, la cattiva gestione degli stessi e quindi l'inadempimento del contratto.

URCIUOLI Vincenzo, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, presidente del Consiglio di Amministrazione nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compresi, tra l'altro, il divieto di subappalto del servizio.

GAMBATO Roberto, in un primo momento nella qualità di amministratore delegato di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, e in un secondo

 12 


momento direttore generale di IMPREGILO SPA, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche predisponendo la offerta di gara con le indicazioni delle tariffe offerte, nonché presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

FERRARIS Roberto: nella qualità di membro del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA e legale rappresentante di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria – nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

ARAZZINI SETTIMIO nella qualità di responsabile della gestione impianti di FISIA Italimpianti SPA, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; in tale qualità, tra l'altro, impartendo direttive, anche di prelievo, campionamento e analisi di rifiuti, approvando dati e relazioni di analisi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

POMPILI Antonio, direttore operativo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, poi responsabile della gestione degli impianti di FISIA Italimpianti SPA, nonché presidente di GESTIONE NAPOLI SPA, società addetta alla gestione operativa dei tre impianti di CDR della provincia di Napoli, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva e cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, nonché eseguendo le disposizioni impartite dagli organi sovraordinati; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

PELLICCIA ANGELO: in qualità di direttore generale di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, nonché coordinatore della progettazione e direttore tecnico, sovrintendeva e dirigeva alla gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro attuando le direttive di CATTANEO Armando e degli altri organi sovraordinati, emanando disposizioni operative per la gestione dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, verificando e sottoscrivendo relazioni relative al rapporto prove di capacità e caratterizzazione CDR e Compost inerenti agli im-

 13

pianti di produzione di CDR – relazioni già evidenzianti il mancato rispetto delle specifiche tecniche contrattuali previste per i materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani - chiedendo autorizzazioni al commissario di Governo per lo smaltimento e lo stoccaggio dei materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla gestione dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate anche mediante ricorso al subappalto e consentendo la gestione delle discariche di servizio a mezzo di terzi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, alle dipendenze di FISIA Italimpianti SPA, responsabili rispettivamente dei tre impianti di produzione di CDR della Provincia di Napoli e dei quattro impianti di produzione di CDR delle altre Province della Campania, sovrintendevano al concreto funzionamento e alla cura degli impianti e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive tecnico operative sulla gestione degli impianti di produzione di CDR, avendo riguardo alla attività di ricezione, lavorazione dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio all'interno degli impianti dei rifiuti prodotti, attribuzione mendace dei codici CER; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI Vito, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, sovrintendevano alla gestione del singolo impianto di riferimento in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall'ATI affidataria e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro impartendo direttive al personale dell'impianto e attribuendo falsamente i codici CER al rifiuto in uscita; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

GARBARINO Gabriella, nella qualità di responsabile del laboratorio di FISIA Italimpianti SPA di Genova, sovrintendeva e assicurava la cura e gestione del laboratorio medesimo, ove venivano analizzate le frazioni di rifiuto prodotto negli impianti di CDR della Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, redigeva certificati di analisi dei rifiuti prodotti negli impianti di CDR nonché relazioni illustrative dei risultati di analisi non corrispondenti ai dati emergenti dalle analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati; impartiva disposizioni per prelevare campioni non rappresentativi del reale processo di lavorazione degli impianti, e comunque emetteva certificati di analisi non descrittivi della reale situazione lavorativa in corso presso gli impianti.

BASSOLINO Antonio, nella qualità di commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania - in carica fino al febbraio 2004 - in base alla ordinanza 2425 del 18 marzo 1996 e succ. ordd. che individuava il commissario nel presidente della Giunta Regionale pro tempore e gli attribuiva i relativi poteri di cui all'art. 1 comma 1 e successive integrazioni e modifiche, sovrintendeva e assicurava la cura e l'attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; emanando ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accer-

 14

tate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie; infine commissionando a FACCHI e sottoscrivendo la relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con il FACCHI a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.

VANOLI Raffaele, nella qualità di vice commissario per l'emergenza rifiuti nominato con ordinanza n. 3 del 1999, sovrintendeva e assicurava la cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando e concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; adottando la ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nella provincia di Napoli, preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, coadiuvava direttamente, anche assumendo direttamente rapporti esterni, il vice commissario Vanoli medesimo in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione la ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

PISAPIA Umberto, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nelle province campane diverse da Napoli e responsabile del procedimento, in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smalti-



mento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro adottando provvedimenti e pareri con cui consentiva la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati, per parti incidenti sulla adeguata funzionalità degli stessi; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

FACCHI Giulio, avvalendosi della esperienza di subcommissario per l'emergenza rifiuti, predisponendo e redigeva la cd relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - sottoscritta in data 20 dicembre 2004, prot. nr 1082/UDCP/GAB da BASSOLINO Antonio e inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con BASSOLINO Antonio a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti ai danni dei Comuni ubicati in Regione Campania, dello Stato, in particolare della presidenza del Consiglio dei Ministri che, quale organo di Protezione Civile, disponeva, avvalendosi del commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, l'effettuazione di una gara pubblica per l'affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani; di avere commesso i fatti nella qualità rispettivamente di incaricati di pubblico servizio (tutti i soggetti incardinati nelle società) e di pubblici ufficiali (con riferimento ai soggetti incardinati nella struttura commissariale); di avere cagionato un danno di particolare gravità.

In Napoli fino al 15 dicembre 2005.

CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, GAMBATO ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI, RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

Reato di cui agli artt. 110, 40 cpv, 81 cpv 331 comma I e II cp perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitando - nelle rispettive qualità - il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo del relativo obbligo di ricezione ai sensi dell'art. 29 dei contratti indicati al capo a) - secondo cui nel caso di fermo degli impianti e in qualsiasi altra causa l'affidataria non potrà, in nessun caso, sospendere il servizio di conferimento dei rifiuti agli impianti di produzione di CDR e rimarrà comunque a suo carico lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della legislazione vigente -, sia interrompevano il servizio in parola, rifiutando in alcuni giorni il completo conferimento dei rifiuti da parte degli autocompattatori delle aziende e società di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia sospendevano lo stesso, creando lunghe file di attesa anche per numerose ore della giornata, così da turbare la regolarità del servizio medesimo consentendo in altre giornate solo in limitati intervalli di tempo, rispetto alla normale fascia di conferimento, lo scarico dei rifiuti solidi urbani; il tutto con il contributo omissivo di BASSOLINO Antonio, VANOLI Raffaele, ACAMPORA Salvatore che, a fronte della interruzione dei conferimenti, anche documentata da note e segnalazioni trasmesse da Sindaci e legali rappresentanti delle aziende di conferimento, non contestavano l'inadempimento della prestazione sopra indicata e non pretendevano contestualmente dalla ATI affidataria il rispetto della clausola contrattuale di cui all'art. 29 menzionato.

Con l'aggravante per CATTANEO Armando, FERRARIS Roberto, URCIUOLI Vincenzo, POMPILI Antonio PELLICCIA ANGELO di avere commesso i fatti con la funzione di capi

In Napoli e altrove in Campania, fino al 15 dicembre 2005 per CATTANEO Armando, FERRARIS Roberto, GAMBATO Roberto URCIUOLI Vincenzo, POMPILI Antonio PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI Vito, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO;

*fino al febbraio 2004 per BASSOLINO Antonio;
fino al maggio 2004 per VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore.*

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, URCIUOLI VINCENZO, GAMBATO ROBERTO, FERRARIS ROBERTO, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE E ACAMPORA SALVATORE

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, GAMBATO ROBERTO URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO, VANOLI RAFFAELE E ACAMPORA SALVATORE

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, GAMBATO ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO, URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO, URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE, FACCHI GIULIO, PISAPIA UMBERTO

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE (SORACE GIUSEPPE stralciato)



 (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO CATTANEO ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO.

 (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

VANOLI RAFFAELE

 (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

(SORACE GIUSEPPE posizione stralciata all'udienza del 22/9/2010), DE BIASIO CLAUDIO,

 reato di cui all'art. 110 479 cp, perché in concorso tra loro, quali responsabili unici del procedimento, in servizio presso il Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, redigevano nota denominata "Certificazione" nella quale attestavano che gli esiti della campagna di monitoraggio effettuata dalla società Laboratori Gruppo Acea SpA nel periodo dal 8.11.04 al 7.12.04 presso l'impianto di produzione di CDR di Battipaglia gestito dalla società FIBE CAMPANIA SpA ha "esitato valori di indice respirometrico statico della FOS stabilizzata compresi tra 240 e 322... tali da far ritenere i prodotti da conferire nel sito di Basso dell'Olmo pienamente conforme alla disciplina normativa posta a base del sistema integrato di smaltimento di rifiuti in Campania nonché alle previsioni contrattuali disciplinanti il rapporto tra il commissario.. e l'affidataria del Servizio FIBE CAMPANIA SPA"; circostanze non conformi al vero, atteso che il parametro dell'umidità non rientrava nei limiti previsti dalla ordinanza commissariale 383 del 2001 e che il dettato contrattuale disponeva la produzione di compost per recuperi ambientali, e non di mera frazione organica da conferire in discarica.

In Napoli, il 9.2.2005

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO CATTANEO ARMANDO, ASPRONE SERGIO, DE BIASIO CLAUDIO, (SORACE GIUSEPPE posizione stralciata all'udienza del 22/9/2010), MOGAVERO BRUNO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO

 del reato p. e p. dagli artt. 110 61 N. 2) 323 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, quali pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento delle loro funzioni e del servizio affidato, CATTANEO e ASPRONE, predisponendo ed avanzando istanze dirette ad ottenere autorizzazioni alla "messa in riserva" di rifiuto avente codice Cer 19.12.12 per l'invio a recupero all'erigendo termovalorizzatore di Acerra ovvero agli impianti di CDR Campania per la relativa "rilavorazione" - forma di "recupero" giuridicamente e contrattualmente non consentita e concretamente irrealizzata -, FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, ROMITI Pier Giorgio amministratore delegato di Impregilo spa, ROMITI Paolo, quale direttore commerciale di Fisia Italimpianti e dirigente di Impregilo SPA tutti interessati e beneficiari del provvedimento, DE BIASIO, SORACE e MOGAVERO rispettivamente i primi due RUP e il terzo sub commissario per l'emergenza rifiuti, adottando provvedimenti e atti (nota del 26.2.05, senza protocollo, a firma dei Rup Sorace e De Biasio recante intestazione "UFFICIO dei rup", provvedimento con n. prot non indicato del 27 febbraio 2005 a firma del rup Sorace e ordinanza commissariale n. 001 del 7.3.05) in violazione di legge (artt. 6 lett. L in relazione all'Allegato C punto R13, 27 e 28



dell'allora vigente D. Lgs. 22/97, art. 5 L. 225/92, art. 13 D Lgs 22/97), e in violazione dell'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, autorizzavano la "messa in riserva" di balle di rifiuto "secco" aventi codice Cer 19.12.12 presso piazzole site in Villa Literno (CE) per il futuro e non consentito invio a recupero energetico nell'erigendo termovalorizzatore di Acerra; così intenzionalmente procuravano alle società componenti la ATI affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi in Campania un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel mancato inoltro delle citate balle a smaltimento o nella mancata messa in riserva delle citate balle per un recupero attuale, effettivo e consentito presso siti e impianti diversi dall'erigendo termovalorizzatore di Acerra, ovvero a recupero presso siti e impianti altrui, con risparmio di ingenti spese per tali attività, e nella conservazione delle stesse in siti appositamente già locati, in vista di un'auspicata eliminazione degli ostacoli esistenti per l'inoltro nel termovalorizzatore di Acerra, con conseguente produzione di energia elettrica da vendere, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi seguenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli, dal 26, 27 febbraio 2005, e dal 7 marzo 2005.

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)


VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO CATTANEO ARMANDO ASPRONE SERGIO, DE BIASIO CLAUDIO, (SORACE GIUSEPPE stralciato), MOGAVERO BRUNO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO

☒ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, GAMBATO ROBERTO URCIUOLI VINCENZO, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the number '19'.

■ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)


ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO GAMBATO ROBERTO CATTANEO ARMANDO, FERRARIS
ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO ACAMPORA SALVATORE E VANOLI RAFFAELE

■ (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO GAMBATO ROBERTO CATTANEO ARMANDO FERRARIS
ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO PELLICCIA ANGELO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

■ reato p. e p. dagli artt. 110, 323 c.p., perché, in concorso tra loro, VANOLI Raffaele, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Romiti Pier Giorgio quale legale rapp. pt di Impregilo SPA, Romiti Paolo quale dirigente di Impregilo SPA, Gambato Roberto, quale amministratore delegato di Fisia Italimpianti SPA in un primo momento e direttore generale di Impregilo SPA in un secondo momento, Cattaneo Armando, quale amministratore delegato della concessionaria FIBE S.p.a., FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli e di preposto all'ufficio tecnico del vice commissario di governo nonché capo ufficio di segreteria del vice commissario, - successivamente a nota FIBE/N/01/1905 del 22 novembre 2001 indirizzata al Commissario delegato di Governo e alla c.a. dell'ing. Acampora con cui il direttore generale PELLICCIA Angelo chiedeva la autorizzazione ex art 31 del DPR 25.1.2000 n 34 a stipulare un contratto di subappalto per il trasporto di materiali prodotti a valle dell'impianto di CDR di Caivano - dopo aver richiesto all'avv. Enrico Soprano un parere circa il dovere del commissariato di rilasciare la autorizzazione richiesta, dopo che il citato avvocato con parere del 4.12.01 precisava che "... l'autorizzazione richiesta dalla FIBE SPA non può trovare accoglimento ostandovi il chiaro disposto di cui al II comma dell'art. 12 del contratto di appalto, che, conformemente alle corrispondenti previsioni sul punto dell'art 10 del capitolato d'onori, vieta espressamente la cessione anche parziale a terzi della gestione del servizio oggetto dell'affidamento", emanavano sia la nota n. 38528 del 12 dicembre 2001, con cui dichiaravano falsamente che la tematica del subappalto del servizio di trasporto non trovava disciplina né nell'art 10 del capitolato d'onori né nell'art. 12 del contratto di appalto, sia tenevano comportamenti con cui, pur a fronte della violazione contrattuale, consentivano la effettuazione dei citati subappalti alle società FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, così consentendo una violazione del dettato normativo nonché contrattuale disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, secondo cui, al contrario, la società affidataria del servizio non poteva subappaltare la gestione del servizio, comprensiva anche della attività di trasporto sopra descritta, e così violando l'art. 18 D.L. 17.3.1995 n.157 in rel. all'art. 18 L. 19.3.1990 n. 55 relativi al divieto di sub appalto senza autorizzazione, l'art. 25 della L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato costituente ex lege parte integrante del contratto, gli artt. 3 e segg. del d. lgs. 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperienza di nuova gara pubblica - l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento; con ciò procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società concessionarie il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, legato al risparmio derivante dal non dover approntare una apposita e propria organizzazione di uomini e mezzi, con relative iscrizioni, tra l'altro, in conformità dell'allora vigente art. 30 del d. lgs. 22/97 nell'apposito albo dei trasportatori, nonché nel poter proseguire nella esecuzione del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania anche in presenza di tale violazione contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa.

In Napoli fino al maggio 2004

 20

VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

 (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)


CATTANEO ARMANDO

 (OMISSIS: capo definito con sentenza 23/4/2012)

BASSOLINO ANTONIO e FACCHI GIULIO

 reato di cui all'art 110, 479 cp perché in concorso materiale e morale tra loro, BASSOLINO Antonio nella qualità di Presidente della regione Campania e di Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti uscente, FACCHI Giulio già nella qualità di sub-commissario di Governo, nonché quale estensore del cd relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 -sottoscritta in data 20 dicembre 2004, prot. -nr. 1082/UDCP/GAB da BASSOLINO Antonio e inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, attestavano falsamente fatti e circostanze non corrispondenti al vero relativamente alla gestione degli appalti intercorsi tra il Commissariato di Governo e FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA: in particolare dichiaravano che, per quanto riguarda il CDR, "... in sede di gara e negli atti successivi... fu previsto che nella fase... intercorrente tra l'avvio degli impianti di produzione e quelli di recupero del CDR lo stesso potesse essere stoccato e/o posto in riserva per poi essere avviato a combustione, una volta, appunto, avviati gli impianti relegati a tale attività", ed a conforto di ciò richiama la ordinanza 3100 del 2000, come modificata dall'art 1 comma 1 della OCPM 3286 del 2003 attribuita del potere di autorizzare, in deroga agli artt 27 e 28 del DLGS 22/97, siti di stoccaggio del CDR, laddove, invece, da una parte, nel bando di gara, nelle lettere di invito e nei ripetuti richiami fatti anche nel capitolato d'oneri e nel contratto alla OPCM 2774/1998 veniva previsto che gli appaltatori dovessero, nelle more della ultimazione dei termovalorizzatori, assicurare comunque il recupero energetico del CDR prodotto inviandolo in impianti esistenti, e, dall'altra, il commissario straordinario non disponeva, in concomitanza della gara e dell'inizio della esecuzione del contratto, del predetto potere di autorizzare siti di stoccaggio, in relazione alla gestione del ciclo dei RSU prodotti in Campania e affidato alle società FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA; dichiaravano che "... non era stato regolamentato a monte il possibile utilizzo della frazione organica stabilizzata (con relativa indicazione delle caratteristiche tecnico scientifiche...)", con ciò omettendo di affermare che, sulla base della procedura di gara e di tutti gli atti conseguenti e connessi, compresi i progetti presentati dalla ATI vincitrice delle due gare relative alla gestione degli RSU prodotti in Campania e le ordinanze di approvazione degli stessi progetti, gli appaltatori avrebbero dovuto produrre "compost" idoneo a recuperi ambientali; affermavano che gli impianti di produzione di CDR avevano lavorato in condizione di sovraccarico laddove, invece, non risulta né risultava all'epoca della citata relazione che gli impianti avessero lavorato in condizioni di sovraccarico; dichiaravano che il predetto sovraccarico aveva inciso "in modo significativo sulla quantità e qualità dei rifiuti in uscita dagli impianti stessi", con ciò omettendo di rappresentare: a) la cattiva gestione degli impianti; b) la assenza di macchinari in grado di assicurare la qualità delle frazioni prodotte a valle degli impianti; c) la correlativa incidenza sul corretto adempimento del contratto stipulato con le ATI della citata cattiva qualità dei rifiuti, siccome non integranti il CDR e il compost dovuti per contratto e della differente quantità degli stessi rispetto a quanto garantito e dovuto; infine rappresentavano, tra gli oneri affrontati dal commissariato, le spese per trasferire in regione e fuori regione i RSU non conferiti negli impianti di produzione di CDR, nonché i materiali prodotti a valle di tale impianti non smaltiti nelle discariche delle ATI, omettendo di dichiarare che costituiva un preciso obbligo contrattuale delle ATI medesime - con relativi oneri e spese a loro carico - lo smaltimento comunque dei rifiuti, anche in caso di fermo impianto.

In Napoli il 20 dicembre 2004




IMPREGILO S.p.a., FIBE S.p.a., FIBE CAMPANIA S.p.a., FISIA Italimpianti S.p.a., GESTIONE NAPOLI S.p.a. in liquidazione


[REDACTED] di cui all'art. 24 d lvo 8 giugno 2001, n 231 in relazione alla commissione del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv 640 comma I e II n. 1) cp consumato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con le condotte descritte appresso e poste in essere in concorso tra ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di Impregilo SPA, società controllante FISIA Italimpianti SPA, FIBE SPA, FIBE CAMPANIA SPA, GESTIONE NAPOLI SPA, ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti e dirigente di Impregilo SPA, CATTANEO Armando e URCIUOLI Vincenzo rispettivamente amministratore delegato e presidente del CDA di FIBE SPA, FIBE CAMPANIA SpA, GAMBATO Roberto Amministratore delegato di FISIA Italimpianti SPA e poi direttore generale di IMPREGILO SPA, FERRARIS Roberto legale rapp.te di FISIA Italimpianti spa, POMPILI Antonio prima dirigente FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA poi di FISIA Italimpianti SPA e legale rapp.te di GESTIONE Napoli SPA, PELLICCIA Angelo direttore generale di FIBE e FIBE Campania SPA, ARAZZINI Settimio dirigente di FISIA Italimpianti SPA, DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, dipendenti di FISIA Italimpianti SPA e responsabili degli impianti rispettivamente della provincia di Napoli e delle altre province campane, MONACO Orazio, FIMIANI Vito, ANGELINO Elpidio, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO Alessandro, MOSCHELLA Pasquale, RUGGIERO Domenico, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di-Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, GARBARINO Gabriella responsabile del laboratorio di analisi di FISIA Italimpianti SPA,

in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001 stipulati a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998 che prevedevano i seguenti obblighi:

- a) obbligo di edificare sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (art. 2 dei contratti);
- b) obbligo di edificare due impianti per la termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti nel pieno rispetto delle normative in materia (art. 2 e 29 dei contratti);
- c) gestione degli stessi nella osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa di settore richiamata nei contratti (artt. 2 e 7 dei contratti) e negli elaborati progettuali facenti parte integrante dei contratti stessi (ex art 110 DPR 21 dicembre 1999, n. 554) con l'obbligo di ricevere i rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania e di produrre le seguenti frazioni di rifiuto nel rispetto dei seguenti dati quantitativi e qualitativi:
 - I. produzione di CDR nel rispetto delle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e con un dato ponderale di circa il 32 % rispetto al RSU conferito;
 - II. produzione di Compost idoneo a recupero ambientale con un dato ponderale di circa il 33 % rispetto al RSU conferito;
 - III. produzione di scarti con un dato ponderale di circa il 14 % rispetto al RSU conferito;
 - IV. produzione di scarti ferrosi con un dato ponderale di circa il 3 % rispetto al RSU conferito;
- d) obbligo di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico mediante conferimento del CDR in impianti esistenti;
- e) divieto di subappalto del servizio e quindi: 1) divieto di subappalto dell'attività di trasporto dei materiali prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR; 2) divieto di subappalto della attività di gestione delle discariche di servizio.
- f) assicurare il servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani anche in caso di fermo degli impianti e per qualsiasi altra causa garantendo comunque lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 29 dei contratti).

 22

condotte consistite nel porre in essere artifici e raggiri diretti a: a) rappresentare falsamente la produzione di compost idoneo a recuperi ambientali così come dichiarato nel progetto vincente la gara pubblica, e successivamente presentare come corrispondente agli obblighi contrattuali la produzione di compost "fuori specifica" con codice CER 190503 - in concorso con gli organi commissariali - e il tutto producendo in realtà un rifiuto del tutto difforme dagli obblighi contrattuali nonché da quanto comunque rappresentato con i codici CER 190503 utilizzati; b) rappresentare falsamente la produzione di CDR conforme alle specifiche contrattuali di cui al DM 5 febbraio 1998 sia all'atto della partecipazione alla gara che successivamente nel corso della esecuzione del contratto, ciò anche mediante il costante utilizzo di codici CER non rappresentativi delle reali caratteristiche del rifiuto "secco" e la successiva produzione di analisi alterate o comunque parziali, frutto di attività di prelievo e campionamento non rappresentative del reale processo di lavorazione, né tantomeno di tutte le tipologie di rifiuto secco prodotto (cd CDR 2 oltre che CDR 1), peraltro compiuta anche previo ricorso a procedure di additivazione con rifiuto speciale non autorizzate; c) rappresentare falsamente di adempiere all'obbligo di assicurare il recupero energetico nelle more della realizzazione degli impianti di CDR in Campania, sia all'atto di partecipazione alla gara, mediante espressa garanzia resa per iscritto, che successivamente mediante allocazione in apposite piazzole delle balle di "CDR" prodotto, in luogo dell'immediato conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti; d) rappresentare falsamente la corretta attività di gestione degli impianti: il tutto così contribuendo a costituire una apparenza, anche mediante silenzio serbato, di un corretto e regolare adempimento del servizio oggetto dei contratti, ciò nonostante la inidoneità tecnica degli impianti stessi e la disorganizzazione gestionale; così inducendo in errore la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organismo preposto, ex art. 1 L. 24 febbraio 1992 n. 225, al Servizio nazionale della protezione civile, in persona del suo rappresentante p.t., il Ministro dell'Interno e il Dipartimento della protezione civile in persona dei legali rappresentanti p.t. - che procedevano, ignorando la situazione di inadempimento contrattuale in corso, alla emanazione di numerose OPCM ed Ordinanze Ministeriali dirette a fronteggiare la dichiarata situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, senza adottare alcuna iniziativa e impartire disposizioni dirette a far cessare e contestare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla predetta Ati e dai suoi organi e rappresentanti - e così procurando alle società componenti la ATI affidataria del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani nella regione Campania l'ingiusto profitto consistente nel mantenimento dei contratti di appalto, nella edificazione degli impianti di produzione di CDR e del termovalorizzatore di Acerra, nonché nella ordinaria prosecuzione - nonostante gli inadempimenti contrattuali - della attività di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania con conseguente incameramento della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani conferiti, dell'adeguamento biennale della tariffa di conferimento (cfr. art 4 ult. comma dei contratti) attribuitasi in violazione dei contratti, della percentuale prevista per l'attività di riscossione delle somme dovute dai comuni, e di tutte le somme percepite a vario titolo in ragione dell'attività svolta e non girate ai comuni e comunque di tutti gli interessi maturati - o in ogni caso nella maturazione di crediti certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico per la attività di ricezione dei rifiuti solidi urbani, e per ogni altra funzione connessa -, nella acquisizione e comunque nella mancata restituzione dell'importo di € 53 milioni erogati dal Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania per la costruzione degli impianti di produzione di CDR nelle province diverse da quella di Napoli, e infine di ogni risparmio a vario titolo determinato da altre violazioni contrattuali, quali la mancata ricezione di tutti i rifiuti e mancata effettuazione del loro relativo smaltimento (con conseguente impegno di spesa aggiuntivo e non previsto per i Comuni e per il Commissario di seguito menzionato) e la mancata e integrale corresponsione delle spese connesse per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte a valle della lavorazione e contestualmente cagionando i seguenti danni: a) rallentamenti e interruzioni del servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani da parte degli impianti di produzione di CDR con conseguente accumulo degli stessi in strada, ovvero presso siti di trasferimento e stoccaggio approntati dai Sindaci ovvero autorizzati dal commissario di governo per l'emergenza rifiuti con conseguenti spese per il loro allestimento e gestione, e con relativo trasporto - a spese del Commissario di governo - presso siti di smaltimento, anche ubicati all'estero, del rifiuto solido urbano non ricevuto dalla ATI affidataria, nonché corresponsione o comunque assunzione dell'onere da parte del commissariato stesso di finanziare almeno parte delle spese per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte a valle della lavorazione; b) necessità per l'amministrazione appaltante di sostenere un dispendio di uomini e mezzi per contestare - anche in via di autotutela - all'ATI affidataria gli inadempimenti contrattuali, per pretendere le prestazioni dovute, per effettuare una nuova gara al fine di affidare ad altro soggetto la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani raccolti in Campa-

nia; c) danno al territorio derivante dalla creazione di discariche composte da balle di rifiuto secco, falsamente qualificato come CDR, con deterioramento di risorse naturali; d) danno per gli enti comunali in ragione della corresponsione di una tariffa parametrata a un servizio non adempiuto; e) danno rispettivamente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania - e per i comuni per la mancata restituzione delle somme anticipate per la edificazione degli impianti nelle province campane diverse da quella di Napoli nonché di tutte le somme a qualsiasi titolo assicurate e per l'omessa corresponsione delle royalties e delle somme comunque dovute siccome indicate nel contratto e nelle relative integrazioni; il tutto con la partecipazione attiva ed omissiva di BASSOLINO Antonio, VANOLI Raffaele, ACAMPORA Salvatore, PISAPIA Umberto, i quali, nella qualità e con le condotte di seguito esposte, ed avendo assunto l'obbligo di sovrintendere e assicurare la corretta gestione del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani, consentivano e non impedivano che la ATI affidataria ponesse in essere gli artifizii e raggiri sopra indicati, senza che la presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri organismi pubblici richiamati acquisissero piena cognizione dell'inadempimento contrattuale della ATI affidataria.

Fatti commessi sulla base delle seguenti condotte soggettive:

ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di IMPREGILO SPA e membro del comitato esecutivo della società medesima, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi, avendo cura di impartire direttive generali esclusivamente tese a presentare all'esterno una corretta gestione del servizio, nonché ad assicurare il profitto della cattiva gestione dello stesso; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative;

ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti SPA e dirigente di Impregilo SPA, rappresentava la ATI affidataria nella fase di gara, concorreva nella decisioni prese nella fase esecutiva, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative.

CATTANEO Armando, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, amministratore delegato nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, consentendo la gestione da parte di terzi delle discariche di servizio e del servizio di trasporto del materiale a valle del processo di lavorazione, gestendo in maniera inefficace il trasporto di tutti i rifiuti, anche in relazione all'inadempimento dell'obbligo di ricevere comunque i rifiuti raccolti in Campania e di smaltirli, omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti, dissimulando e negando le violazioni contrattuali, anche riconducendole ad altrui responsabilità; tra l'altro ribadendo costantemente, in maniera mendace, nei rapporti esterni il rispetto del contratto da parte della ATI affidataria, come, tra l'altro, in occasione della redazione della nota datata 18 dicembre 2001 (cfr fal 40, pag. 530 all. a nota GDF 7287 del 24/2/06) e di quella datata 8 agosto 2002, nelle quali attestava che dai report di prova il CDR mediamente rispettava i parametri principali del DM 5.2.98; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; così sottacendo la inadeguatezza degli impianti ad osservare le prestazioni contrattuali, la cattiva gestione degli stessi e quindi l'inadempimento del contratto.

 24


URCIUOLI Vincenzo, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, presidente del Consiglio di Amministrazione nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compresi, tra l'altro, il divieto di subappalto del servizio.

GAMBATO Roberto, in un primo momento nella qualità di amministratore delegato di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria – nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, e in un secondo momento direttore generale di IMPREGILO SPA, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche predisponendo la offerta di gara con le indicazioni delle tariffe offerte, nonché presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

FERRARIS Roberto: nella qualità di membro del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA e legale rappresentante di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria – nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

ARAZZINI SETTIMIO nella qualità di responsabile della gestione impianti di FISIA Italimpianti SPA, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; in tale qualità, tra l'altro, impartendo direttive, anche di prelievo, campionamento e analisi di rifiuti, approvando dati e relazioni di analisi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

POMPILI Antonio, direttore operativo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, poi responsabile della gestione degli impianti di FISIA Italimpianti SPA, nonché presidente di GESTIONE NAPOLI SPA, società addetta alla gestione

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'POMPILI' followed by some initials.

operativa dei tre impianti di CDR della provincia di Napoli, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva e cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, nonché eseguendo le disposizioni impartite dagli organi sovraordinati; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

PELLICCIA ANGELO: in qualità di direttore generale di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, nonché coordinatore della progettazione e direttore tecnico, sovrintendeva e dirigeva alla gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro attuando le direttive di CATTANEO Armando e degli altri organi sovraordinati, emanando disposizioni operative per la gestione dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, verificando e sottoscrivendo relazioni relative al rapporto prove di capacità e caratterizzazione CDR e Compost inerenti agli impianti di produzione di CDR - relazioni già evidenzianti il mancato rispetto delle specifiche tecniche contrattuali previste per i materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani - chiedendo autorizzazioni al commissario di Governo per lo smaltimento e lo stoccaggio dei materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla gestione dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate anche mediante ricorso al subappalto e consentendo la gestione delle discariche di servizio a mezzo di terzi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, alle dipendenze di FISIA Italimpianti SPA, responsabili rispettivamente dei tre impianti di produzione di CDR della Provincia di Napoli e dei quattro impianti di produzione di CDR delle altre Province della Campania, sovrintendevano al concreto funzionamento e alla cura degli impianti e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive tecnico operative sulla gestione degli impianti di produzione di CDR, avendo riguardo alla attività di ricezione, lavorazione dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio all'interno degli impianti dei rifiuti prodotti, attribuzione mendace dei codici CER; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI Vito, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, sovrintendevano alla gestione del singolo impianto di riferimento in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall'ATI affidataria e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro impartendo direttive al personale dell'impianto e attribuendo falsamente i codici CER al rifiuto in uscita; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

GARBARINO Gabriella, nella qualità di responsabile del laboratorio di FISIA Italimpianti SPA di Genova, sovrintendeva e assicurava la cura e gestione del laboratorio medesimo, ove venivano analizzate le frazioni di rifiuto prodotto negli impianti di CDR della Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, redigeva certificati di analisi dei rifiuti prodotti negli impianti di CDR nonché relazioni illustrative dei risultati di analisi non corrispondenti ai dati emergenti dalle analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati; impartiva disposizioni per prelevare campioni non rappresentativi del reale processo di lavorazione degli impianti, e comunque emetteva certificati di analisi non descrittivi della reale situazione lavorativa in corso presso gli impianti.

BASSOLINO Antonio, nella qualità di commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania - in carica fino al febbraio 2004 - in base alla ordinanza 2425 del 18 marzo 1996 e succ. ordd. che individuava il commissario nel presidente della Giunta Regionale pro tempore e gli attribuiva i relativi poteri di cui all'art. 1 comma 1 e successive integrazioni e modifiche, sovrintendeva e assicurava la cura e l'attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei

 26

rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; emanando ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie; infine commissionando a FACCHI e sottoscrivendo la relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con il FACCHI a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.

VANOLI Raffaele, nella qualità di vice commissario per l'emergenza rifiuti nominato con ordinanza n. 3 del 1999, sovrintendeva e assicurava la cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando e concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; adottando la ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nella provincia di Napoli, preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, coadiuvava direttamente, anche assumendo direttamente rapporti esterni, il vice commissario Vanoli medesimo in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espres-

samente richiamato l'art. 29 del contratto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione la ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

PISAPIA Umberto, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nelle province campane diverse da Napoli e responsabile del procedimento, in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro adottando provvedimenti e pareri con cui consentiva la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati, per parti incidenti sulla adeguata funzionalità degli stessi; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

FACCHI Giulio, avvalendosi della esperienza di subcommissario per l'emergenza rifiuti, predisponendo e redigeva la cd relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - sottoscritta in data 20 dicembre 2004, prot. nr 1082/UDCP/GAB da BASSOLINO Antonio e inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con BASSOLINO Antonio a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo

Con l'aggravante di avere commesso i fatti ai danni dei Comuni ubicati in Regione Campania, dello Stato, in particolare della presidenza del Consiglio dei Ministri che, quale organo di Protezione Civile, disponeva, avvalendosi del commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, l'effettuazione di una gara pubblica per l'affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani; di avere commesso i fatti nella qualità rispettivamente di incaricati di pubblico servizio (tutti i soggetti incardinati nelle società) e di pubblici ufficiali (con riferimento ai soggetti incardinati nella struttura commissariale); di avere cagionato un danno di particolare gravità.

Fatti tutti commessi da soggetti apicali e da soggetti sottoposti alla altrui direzione nell'ambito delle suindicate società, nell'interesse e a vantaggio delle società medesime e in assenza delle condizioni impeditive di cui agli artt 6 e 7 del dlgs 231/01, atteso che le società non adottavano tempestivamente e prima della commissione del reato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato commesso dai soggetti incardinati, non adottavano comunque modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, non attuavano efficacemente i predetti modelli tardivamente approntati, non vigilavano - mediante gli organi di controllo - sul rispetto dei modelli, nonché - piuttosto che esercitare poteri di controllo e vigilanza sui sottoposti diretti a evitare la consumazione del reato - impartivano, attraverso gli organi apicali, indirizzi diretti a realizzare il reato stesso.

In Napoli fino al 15 dicembre 2005.

~~Commissario di Governo~~ **TUTTI** TRANNE MOGAVERO, DE BIASIO

in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110 cp, 53bis dlgs 22/97 ora 260 dlgs 152/06 perché, in concorso tra loro e con le qualità di seguito indicate

  28 

al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente nel mantenimento dei contratti di appalto, nella edificazione degli impianti di produzione di CDR e del termovalorizzatore di Acerra, nonché nella ordinaria prosecuzione – nonostante gli inadempimenti contrattuali - della attività di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania con conseguente incameramento della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani conferiti, dell'adeguamento biennale della tariffa di conferimento (cfr. art 4 ult. comma dei contratti) attribuitasi in violazione dei contratti, della percentuale prevista per l'attività di riscossione delle somme dovute dai comuni, e di tutte le somme percepite a vario titolo in ragione dell'attività svolta e non girate ai comuni e comunque di tutti gli interessi maturati – o in ogni caso nella maturazione di crediti certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei comuni e di ogni altro soggetto pubblico per la attività di ricezione dei rifiuti solidi urbani, e per ogni altra funzione connessa -, nella acquisizione e comunque nella mancata restituzione dell'importo di € 53 milioni erogati dal Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania per la costruzione degli impianti di produzione di CDR nelle province diverse da quella di Napoli, e infine di ogni risparmio a vario titolo determinato da altre violazioni contrattuali, quali la mancata ricezione di tutti i rifiuti e mancata effettuazione del loro relativo smaltimento (con conseguente impegno di spesa aggiuntivo e non previsto per i Comuni e per il Commissario di seguito menzionato) e la mancata e integrale corresponsione delle spese connesse per lo smaltimento delle frazioni di rifiuto prodotte a valle della lavorazione

quanto ai soggetti pubblici del sistema di gestione, vantaggi consistiti nel garantirsi – a fronte di prestazioni non conformi a quelle dovute - le retribuzioni connesse alle attività svolte all'interno del commissariato, nonché nel salvaguardare la permanenza nelle proprie funzioni, nel proprio ruolo, in uno con la possibilità di rivendicare l'apparente corretta gestione dei rifiuti e quindi la malintesa "fedeltà" alla struttura commissariale e ai suoi malintesi scopi per futuri avanzamenti in carriera;

- in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001, stipulati, a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998, che prevedevano, in uno con le ordinanze e disposizioni richiamate e comunque applicabili, le seguenti prestazioni:

obbligo di edificare sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (art. 2 del contratto);

obbligo di edificare due impianti per la termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti nel pieno rispetto delle normative in materia (art. 2 e 29 del contratto);

gestione degli stessi nella osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa di settore richiamata nel contratto (artt. 2 e 7 del contratto) e negli elaborati progettuali facenti parte integrante del contratto stesso (ex art 109 DPR 21 dicembre 1999, n 554) con l'obbligo di ricevere i rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania e di produrre le seguenti frazioni di rifiuto nel rispetto dei seguenti dati quantitativi e qualitativi:

produzione di CDR nel rispetto delle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e con un dato ponderale di circa il 32 % rispetto al RSU conferito;

produzione di Compost idoneo a recupero ambientale con un dato ponderale di circa il 33 % rispetto al RSU conferito;

produzione di scarti con un dato ponderale di circa il 14 % rispetto al RSU conferito;

produzione di scarti ferrosi con un dato ponderale di circa il 3 % rispetto al RSU conferito

con più operazioni consistenti nella selezione del rifiuto solido urbano codice CER 20.03.01 prodotto nella regione Campania e conferito dai comuni presso gli impianti di selezione di Tufino, Giuliano, Caivano, Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Pianodardine, Casalduni, nella successiva produzione di rifiuti speciali denominati: CDR codice 19. 12. 10, compost idoneo a recuperi ambientali, scarto di lavorazione codice 19. 12. 12, rottami ferrosi codice 19. 02. 12, nel successivo trasporto mediante ditte individuate dalle società FIBE S.p.A. e FIBE Campania S.p.A., nel conferimento dei rifiuti presso i siti di stoccaggio realizzati e gestiti dalle società medesime, e presso le discariche, tra cui quella di Cava Giuliani, Settecainati, Ariano Irpino, Basso dell'Olmo, Resit, alcune delle quali realizzate e gestite dalle società FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, nella effettuazione di prelievi e analisi di campioni di rifiuto,

 29

la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (RSU prodotti nella regione Campania, per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005) in violazione delle norme di legge vigenti in materia ambientale, nonché delle previsioni di cui agli appalti sopra riportati e succ. modifiche e con le seguenti modalità:

a) produzione di falso CDR, siccome non rientrante nei parametri del DM 5.2.98 richiamato negli atti di gara;

b) produzione, in luogo di compost per recuperi ambientali, di FOS da destinare in discarica, peraltro non rispondente alle OM 382 e 383 del 2001 che avevano fissato dei parametri per l'utilizzo quale copertura infrastrato e comunque non stabilizzata come da progetto;

c) attribuzione dei codici CER non conformi al reale processo di lavorazione dei rifiuti;

d) redazione, attraverso gli addetti degli impianti, di formulari identificativi di rifiuto dal contenuto mendace quanto ai codici CER nonché redazione da parte dei coordinatori degli impianti di falsi MUD;

e) predisposizione e allegazione ai FIR relativi ai rifiuti destinati a operazioni di smaltimento di analisi false redatte dal chimico Garbarino;

f) trasporto dei rifiuti non conformi rispetto a quanto indicato sui formulari, nonché fittizio trasporto di rifiuti mediante predisposizione di FIR attestanti avvenuto trasporto di rifiuti in uscita dagli impianti;

g) ricezione, negli impianti, di rifiuti speciali (plastiche, gomme, sovralli della raccolta differenziata);


h) conferimento e trasporto dei rifiuti in siti di smaltimento non autorizzati alla ricezione dei rifiuti effettivamente prodotti dagli impianti di selezione

il tutto con le seguenti condotte attive ed omissive

ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di IMPREGILO SPA e membro del comitato esecutivo della società medesima, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi, avendo cura di impartire direttive generali esclusivamente tese a presentare all'esterno una corretta gestione del servizio, nonché ad assicurare il profitto della cattiva gestione dello stesso; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative;

ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti SPA e dirigente di Impregilo SPA, rappresentava la ATI affidataria nella fase di gara, concorreva nella decisioni prese nella fase esecutiva, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, sollecitando interventi tesi a salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative.

GAMBATO Roberto, in un primo momento nella qualità di amministratore delegato di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, e in un secondo momento direttore generale di IMPREGILO SPA, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche predisponendo la offerta di gara con le indicazioni delle tariffe offerte, nonché presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali;

 30

emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

CATTANEO Armando, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, amministratore delegato nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, consentendo la gestione da parte di terzi delle discariche di servizio e del servizio di trasporto del materiale a valle del processo di lavorazione, gestendo in maniera inefficace il trasporto di tutti i rifiuti, anche in relazione all'inadempimento dell'obbligo di ricevere comunque i rifiuti raccolti in Campania e di smaltirli, omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti, dissimulando e negando le violazioni contrattuali, anche riconducendole ad altrui responsabilità; tra l'altro ribadendo costantemente, in maniera mendace, nei rapporti esterni il rispetto del contratto da parte della ATI affidataria, come, tra l'altro, in occasione della redazione della nota datata 18 dicembre 2001 (cfr fal 40, pag. 530 all. a nota GDF 7287 del 24/2/06) e di quella datata 8 agosto 2002, nelle quali attestava che dai report di prova il CDR mediamente rispettava i parametri principali del DM 5.2.98; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; così sottacendo la inadeguatezza degli impianti ad osservare le prestazioni contrattuali, la cattiva gestione degli stessi e quindi l'inadempimento del contratto.

URCIUOLI Vincenzo, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, presidente del Consiglio di Amministrazione nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compresi, tra l'altro, il divieto di subappalto del servizio.

FERRARIS Roberto: nella qualità di membro del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA e legale rappresentante di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.



31

ARAZZINI SETTIMIO nella qualità di responsabile della gestione impianti di FISIA Italimpianti SPA, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; in tale qualità, tra l'altro, impartendo direttive, anche di prelievo, campionamento e analisi di rifiuti, approvando dati e relazioni di analisi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.


POMPILI Antonio, direttore operativo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, poi responsabile della gestione degli impianti di FISIA Italimpianti SPA, nonché presidente di GESTIONE NAPOLI SPA, società addetta alla gestione operativa dei tre impianti di CDR della provincia di Napoli, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva e cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, nonché eseguendo le disposizioni impartite dagli organi sovraordinati; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

PELLICCIA ANGELO: in qualità di direttore generale di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, nonché coordinatore della progettazione e direttore tecnico, dirigeva e sovrintendeva la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro attuando le direttive di CATTANEO Armando e degli altri organi sovraordinati, emanando disposizioni operative per la gestione dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, verificando e sottoscrivendo relazioni relative al rapporto prove di capacità e caratterizzazione del CDR e del Compost inerenti agli impianti di produzione di CDR – relazioni già evidenzianti il mancato rispetto delle specifiche tecniche contrattuali previste per i materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani - chiedendo autorizzazioni al commissario di Governo per lo smaltimento e lo stoccaggio dei materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla gestione dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate anche mediante ricorso al subappalto e consentendo la gestione delle discariche di servizio a mezzo di terzi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

DE LAURENTIS Giovanni e *RALLO Filippo*, alle dipendenze di FISIA Italimpianti SPA, responsabili rispettivamente dei tre impianti di produzione di CDR della Provincia di Napoli e dei quattro impianti di produzione di CDR delle altre Province della Campania, sovrintendevano al concreto funzionamento e alla cura degli impianti e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive tecnico operative sulla gestione degli impianti di produzione di CDR, avendo riguardo alla attività di ricezione, lavorazione dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio all'interno degli impianti dei rifiuti prodotti, attribuzione mendace dei codici CER; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

MONACO ORAZIO ANDREA, *FIMIANI Vito*, *ANGELINO ELPIDIO*, *ASTRONOMO Silvio*, *DI GIACOMO ALESSANDRO*, *MOSCHELLA PASQUALE*, *RUGGIERO DOMENICO*, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, sovrintendevano alla gestione del singolo impianto di riferimento in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall'ATI affidataria e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro impartendo direttive al personale dell'impianto e attribuendo falsamente i codici CER al rifiuto in uscita; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

GARBARINO Gabriella, nella qualità di responsabile del laboratorio di FISIA Italimpianti SPA di Genova, sovrintendeva e assicurava la cura e gestione del laboratorio medesimo, ove venivano analizzate le frazioni di rifiuto prodotto negli impianti di CDR della Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, redigeva certificati di analisi dei rifiuti prodotti negli impianti di CDR nonché relazioni illustrative dei risultati di analisi non corrispondenti ai dati



emergenti dalle analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati; impartiva disposizioni per prelevare campioni non rappresentativi del reale processo di lavorazione degli impianti, e comunque emetteva certificati di analisi non descrittivi della reale situazione lavorativa in corso presso gli impianti.

BASSOLINO Antonio, nella qualità di commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania - in carica fino al febbraio 2004 - in base alla ordinanza 2425 del 18 marzo 1996 e succ. ordd. che individuava il commissario nel presidente della Giunta Regionale pro tempore e gli attribuiva i relativi poteri di cui all'art. 1 comma 1 e successive integrazioni e modifiche, sovrintendeva e assicurava la cura e l'attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; emanando ordinanze (382, 383 del 2001) che consentivano la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie; infine commissionando a FACCHI e sottoscrivendo la relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con il FACCHI a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.

VANOLI Raffaele, nella qualità di vice commissario per l'emergenza rifiuti nominato con ordinanza n. 3 del 1999, sovrintendeva e assicurava la cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando e concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (382, 383 del 2001) che consentivano la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione della ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nella provincia di Napoli, preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice



commissario, coadiuvava direttamente, anche assumendo direttamente rapporti esterni, il vice commissario Vanoli medesimo in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (382, 383 del 2001) che consentivano la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione della ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

PISAPIA Umberto, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nelle province campane diverse da Napoli e responsabile del procedimento, in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro adottando provvedimenti e pareri con cui consentiva la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati, per parti incidenti sulla adeguata-funzionalità degli stessi; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie

FACCHI Giulio, nella qualità di subcommissario per l'emergenza rifiuti, consentiva la violazione dell'obbligo contrattuale da parte della ATI affidataria di produrre compost e cdr secondo le prescrizioni contrattuali mediante la adozione di ordinanza n. 19390/CD del 12 agosto 2003 con la quale autorizzava FIBE FISIA a derogare alle caratteristiche tecniche in uscita, e, in particolare della FOS, nonché mediante nota n. 8244/CD del 9 aprile 2003 con cui autorizzava il conferimento di sovrallo proveniente dalla "lavorazione del sacco multimateriale della raccolta differenziata" operata dalla società Ambiente, consentiva alla ATI affidataria di ricevere rifiuti speciali in assenza di apposita autorizzazione al loro smaltimento; nonché predisponeva e redigeva la cd relazione conclusiva - di cui all'art 1, comma II della OPCM 3343 del 12 marzo 2004 - sottoscritta in data 20 dicembre 2004, prot. nr 1082/UDCP/GAB da BASSOLINO Antonio e inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, Gabinetto del Ministro, con la quale, attraverso le false dichiarazioni di cui al capo ee), contribuiva, in concorso con BASSOLINO Antonio a dissimulare i gravi e reiterati inadempimenti dell'ATI affidataria e la compartecipazione di taluni esponenti del Commissariato di Governo.

In Napoli e altrove in Campania fino al 15 dicembre 2005 (data della risoluzione ex d.l. 245/05 dei contratti)

CONCLUSIONI

  34 

Il PM: per ROMITI Piergiorgio, dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, b), c) fino al 1 marzo 2005, q), bb), ff) fino al 1 marzo 2005 e per l'effetto condannarsi alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa per il reato di cui al capo b); prescrizione per gli altri reati; assoluzione per i capi a), c), ff) per le condotte successive a tale data perchè il fatto non sussiste;

per ROMITI Paolo, affermarsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino all'anno 2002, c) fino all'anno 2002, ff) fino all'anno 2002; dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile; assoluzione per i capi a), b), c), ff) per le condotte successive alla data menzionata per non aver commesso il fatto;

CATTANEO Armando, affermarsi la responsabilità per i reati di cui al capo a) fino al 1 marzo 2005; d), q), bb), ff) fino al 1 marzo 2005. Riconosciuta la continuazione tra i capi b) e d) e ritenuto più grave il reato di cui al capo d) condannarsi alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 3500 di multa; prescrizione per gli altri reati ; assoluzione per i capi a), c), ff) per le condotte successive alla data del fino al 1 marzo 2005

FERRARIS Roberto dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, bb), ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione dei reati medesimi disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perchè il fatto non sussiste e per i restanti reati per non avere commesso il fatto;

URCIUOLI Vincenzo dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, b), c) fino al 1 marzo 2005, d), q) bb), ed ff) fino al 1 marzo 2005 riconosciuta la continuazione tra i capi b) e d) e ritenuto più grave il reato di cui al capo d) per l'effetto condannarsi alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 3500 di multa dichiararsi la prescrizione per gli altri reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perchè il fatto non sussiste;

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left, a smaller signature in the middle, and a circled number '6' on the right.

POMPILI Antonio dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, d) fino al giugno del 2004, bb), ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione dei reati medesimi disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste e per i restanti reati per non avere commesso il fatto;

PELLICCIA Angelo dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, b), c) fino al 1 marzo 2005, d), q) bb), ed ff) fino al 1 marzo 2005 riconosciuta la continuazione tra i capi b) e d) e ritenuto più grave il reato di cui al capo d) per l'effetto condannarsi alla pena di anni tre mesi uno di reclusione ed euro 3100 di multa dichiararsi la prescrizione per gli altri reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste;

ARAZZINI Settimio Giancarlo dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al giugno 2004, c) fino al giugno 2004 ed ff) fino al giugno 2004 dichiararsi la prescrizione dei reati medesimi disporsi la assoluzione per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

DE LAURENTIIS Giovanni dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005 ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste e per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

RALLO Filippo nato dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste e per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

MONACO Orazio Andrea dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, ed ff) fino al 1

Handwritten signatures and the number 36.

marzo 2005 dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste e per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

FIMIANI Vito dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste e per gli altri capi per non avere commesso il fatto; ANGELINO Elpidio dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste e per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

ASTRONOMO Silvio dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste e per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

DI GIACOMO Alessandro dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste e per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

MOSCHELLA Pasquale dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla da-

 37

ta menzionata perché il fatto non sussiste e per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

RUGGIERO Domenico dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste e per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

GARBARINO Gabriella dichiararsi la responsabilità per i reati di cui ai capi a) fino al 1 marzo 2005, c) fino al 1 marzo 2005, ed ff) fino al 1 marzo 2005 dichiararsi la prescrizione per i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per i capi a) c) ed ff) per le condotte successive alla data menzionata perché il fatto non sussiste e per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

BASSOLINO Antonio, dichiararsi la responsabilità per i reati a lui attribuiti con contestuale dichiarazione di prescrizione per gli stessi;

VANOLI Raffaele dichiararsi la responsabilità per i reati a lui attribuiti con contestuale dichiarazione di prescrizione per gli stessi;

ACAMPORA Salvatore chiede dichiararsi lo responsabilità per i reati a lui attribuiti con dichiarazione di prescrizione per gli stessi; PISAPIA Umberto dichiararsi la responsabilità per i reati a lui attribuiti con dichiarazione di prescrizione per gli stessi;

DE BIASIO Claudio, dichiararsi la responsabilità per i reati a lui attribuiti con contestuale dichiarazione di prescrizione;

MOGAVERO Bruno disporsi l'assoluzione per non avere commesso il fatto;

ASPRONE Sergio dichiararsi la responsabilità per il reato di cui al capo q) con contestuale dichiarazione di prescrizione l'assoluzione per il capo ff) per non avere commesso il fatto;

GAMBATO Roberto dichiararsi la responsabilità per il reato di cui ai capi a fino al settembre 2003, c) fino al settembre 2003 e ff) fino al

 38

settembre 2003 dichiararsi la prescrizione i reati di cui è responsabile disporsi la assoluzione per gli altri capi per non avere commesso il fatto;

FACCHI Giulio dichiararsi responsabile per i reati a lui addebitati con contestuale dichiarazione di prescrizione degli stessi;

IMPREGILO Spa in persona del legale rapp.te pt dichiararsi la responsabilità per l'illecito a lei contestato e per l'effetto condannarla alla pena del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nel settore ambientale per anni due, e della multa di cinquecento quote da 1500 euro ciascuna (tot 750.000 euro);

FIBE SpA in persona del legale rapp.te pt, dichiararsi la responsabilità per l'illecito a lei contestato e per l'effetto condannarla alla pena del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nel settore ambientale per anni uno mesi sei, e della multa di quattrocento quote da 1500 euro ciascuna (tot 600.000 euro);

FIBE CAMPANIA SpA in persona del legale rapp.te pt, dichiararsi la responsabilità per l'illecito o lei contestato e per l'effetto condannarla alla pena del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nel settore ambientale per anni uno mesi sei, e della multa di quattrocento quote da 1500 euro ciascuna (tot 600.000 euro);

FISIA Italimpianti SpA in persona del legale rapp.te pt, dichiararsi la responsabilità l'illecito o lei contestato e per l'effetto condannarla alla pena del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nel settore ambientale per anni due, e della multa di cinquecento quote da 1500 euro ciascuna (tot 750.000 euro);

GESTIONE NAPOLI SPA in persona del commissario liquidatore pt condannarla alla pena del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nel settore ambientale per anni uno mesi sei, e della multa di quattrocento quote da 1500 euro ciascuna (tot 600.000 euro)

Le difese: tutte le difese degli imputati hanno concluso per l'assoluzione ai sensi del primo comma dell'art 530 o in subordine ai sensi del secondo comma, in ogni caso con prevalenza sulla declaratoria di prescrizione .

 39

Le parti civili 1.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento della Protezione Civile, in persona del Ministro p.t., nonché COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, nonché MINISTERO DELL'AMBIENTE in persona del legale rappresentante p.t.,

2.REGIONE CAMPANIA

4.Provincia di Salerno

5.Provincia di Benevento

Comuni campani di

6.ACERRA

7.AFRAGOLA

8.AIELLO DEL SABATO

9.ALIFE

10.ANACAPRI

11.ARIANO IRPINO

12.ATRIPALDA

13.AVELLINO

14.AVERSA

15.BACOLI

16.BELLONA

17.BONITO

18.BRACIGLIANO

19.BRUSCIANO

20.CAIVANO

21.CAMPAGNA

22.CAMPOSANO

23.CANCELLO ARNONE


24.CAPRI

25.CAPUA


26.CARBONARA DI NOLA

27.CARDITO

28.CARINOLA



29.CASAL DI PRINCIPE
30.CASAMARCIANO
31.CASALDUNI
32.CASALNUOVO
33.CASALUCE
34.CASAMICCIOLA TERME
35.CASANDRINO
36.CASAPESENNA
37.CASAPULLA
38.CASERTA
39.CASORIA
40.CASTELMORRONE
41.CASTELVOLTURNO
42.CASTELLAMMARE STABIA
43. CAVA DEI
44.CESA
45.CESINALI
46.CHIUSANO DI SAN DOMENICO
47.CICCIANO
48.CIMITILE
49.CIORLANO
50.COMIZIANO
51.CONTRADA
52.CRISPANO
53.ERCOLANO
54.FORINO
55.FORIO
56.FORMICOLA
57.FRAGNETO MONFORTE
58.FRANCOLISE
59.FRIGNANO
60.GALLO MATESE

 41

- 61.GIOIA SANNITICA
- 62.GIUGLIANO
- 63.GRAGNANO
- 64.GRECI
- 65.GRICIGNANO DI AVERSA
- 66.GROTTOLELLA
- 67.GRUMO NEVANO
- 68.ISCHIA
- 69.LACCO AMENO
- 70.LETTERE
- 71.LIBERI
- 72.LIVERI
- 73.LUSCIANO
- 74.MACERATA CAMPANA
- 75.MADDALONI
- 76.MARANO
- 77.MARCIANISE
- 78.MARIGLIANELLA
- 79.MELITO DI NAPOLI
80. MERCOGLIANO
- 81.MIGNANO MONTELUONGO
- 82.MOIANO
83. MONDRAGONE
- 84.MONTECORVINO PUGLIANO
- 85.MONTEFORTE IRPINO
- 86.MONTEFREDANE
- 87.MONTEMARANO
- 88.MONTORO SUPERIORE
- 89.MUGNANO DI NAPOLI
- 90.NAPOLI
- 91.NOLA
- 92.ORTA DI ATELLA

93.PAGANI
94.PALMA CAMPANIA
95.PARETE
96.PAROLISE
97.PASTORANO
98.PIANA DI MONTEVERNA
99.PIEDIMONTE MATESE
100.PIETRAMELARA
101.PIETRAVAIRANO
102.PIGNATARO MAGGIORE
103.POGGIOMARINO
104.POLLENA TROCCHIA
105.PONTELATONE
106.PORTICI
107.POZZUOLI
108.PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
109.PROCIDA
110.QUALIANO
111.QUARTO
112.QUINDICI
113.RECALE
114.ROCCARAINOLA
115.ROCCAROMANA
116.RUVIANO
117.SAN CIPRIANO D'AVERSA
118.SAN FELICE A CANCELLO
119.SAN GENNARO VESUVIANO
120.SAN GIORGIO DEL SANNIO
21.SAN GIUSEPPE VESUVIANO
122.SAN MARCELLINO
123.SAN PIETRO
124.SAN PRISCO

- 125.SANTA MARIA A VICO
- 126.SANTA MARIA CAPUA VETERE
- 127.SANTA MARIA LA FOSSA
- 128.SANT'ANTIMO
- 129.SAN ANTONIO
- 130.SANT'ARPINO
- 131.SAN VITALIANO
- 132.SAVIGNANO
- 133.SCISCIANO
- 134.SERINO
- 135.SESSA CILENTO
- 136.SOLOFRA
- 137.SOMMA VESUVIANA
- 138.SORBO SERPICO
- 139.SPARANISE
- 140.STRIANO
- 141.SUCCIVO
- 142.SUMMONTE
- 143.TELESE TERME
- 144.TERZIGNO
- 145.TEVEROLA
- 146.TRECASE
- 147.TRENTOLA DUCENTA
- 148.TUFO
- 149.VALLE AGRICOLA
- 150.VILLA DI BRIANO
- 151.VILLARICCA
- 152.VISCIANO
- 153.VOLLA
- 154.VOLTURARA IRPINA
- Associazioni e persone fisiche
- 155.Associazione AN.PA.NA onlus

- 156.Associazione L.I.D.A. onlus
157.Associazione L.A.C.
158.Associazione L.A.V
159.LA CASA DEL CONSUMATORE
160.CODACONS CAMPANIA
161. 1.TONZIELLO Stefano, 2.PASCARELLA Vincenzo, 3.CELATO Raffaele, 4.LIBERTI Mario, 5. RANIERI Anna Margherita, 6.BOVE Mario, 7.DI CHIARA Alessandro, 8.VERDE Vincenzo
162. FEDERCONSUMATORI
163. CODACONS NAZIONALE ONLUS
164. MOVIMENTO CONSUMATORI
165.COLDIRETTI CAMPANIA, LEGAMBIENTE CAMPANIA
166.LEGAMBIENTE NAZIONALE 1
167.COMITATO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE E COMITATO QUARTIERE MARIGLIANO
168.COMUNITÀ MONTANA ALTO TAMMARO
169.Associazione "WWF Italia" in proprio e in sostituzione delle Amministrazioni Provinciali campane
170.Associazione "ITALIA NOSTRA"
171.Associazione "Verdi Ambiente e Società"
172. ADICONSUM
173.Associazione "OXIGENO"
174.Laezza Francesco, Laezza Vincenzo, Laezza Mario e Laezza Giuseppe
175.Perrotta Angelo
176.Castaldo Francesca
177.Cannavacciuolo Sabatino, Cannavacciuolo Maddalena, Cannavacciuolo Enzo e Cannavacciuolo Orsola
178. EXCELSIOR ISCHIA SRL, GRAND HOTEL IL MORESCO SRL, "CONTINENTAL TERME" "CONTINENTAL MARE SRL"
179 venditori ambulanti:1)POLISI ANIELLO;2)DURACCIO VINCENZO;3)ACUNZO ANTONIO;4)BOCCIA SANTOLO;5)ANNUNZIATA PASQUA-

LE;6)MARRAZZO GIUSEPPINA;7)OLIVA FRANCESCO;8)NAPPO GENNA-
RO;9)CASILLO MICHELE;10)PRISCO GIUSEPPE;11)CAVALLARO LUIGI;12)DI
COSTANZO SALVATORE;13)CRISPO ANIELLO;14)NIGRO LOREN-
ZO;15)CASILLO RAFFAELE;16)MASSA PASQUALE;17)DE VITO SALVATO-
RE;18)FOGLIA ALESSANDRO;19)ZELANTE LUIGI;20)AMBROSIO SALVATO-
RE;21)DE SIMONE VINCENZO;22)TOSCANO CIRO;23)BOCCIA VINCENZO

180. COLANGELO Nicola e BOZZA Angela Maria e CECERE Virgilio

181. Consorzio Operatori turistici dell' isola di Ischia

182.ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E UTENTI REGIONE CAMPANIA

183.COMITATO DIFESA SALUTE E AMBIENTE DI S. ARCANGELO TRI-
MONTE

184. CANNAVACCIUOLO MARIO

si sono riportate alle rispettive conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO


Con decreto del 29 febbraio 2008 gli odierni imputati venivano
tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui alla rubrica dinanzi al Collegio
C della 5^a sezione penale di questo Tribunale per l'udienza del 14/5/2008.

All'udienza del 2/7/2008, a seguito di dichiarazione di astensione del
collegio C, il processo veniva assegnato al Collegio A della medesima sezio-
ne, che si insediava.

All'udienza del 7/7/2008 le parti sollevavano talune eccezioni sulle
quali il Tribunale provvedeva come da ordinanze dibattimentali allegate al
verbale di udienza, e, in presenza di richieste di alcune parti civili di cita-
zione del responsabile civile, rinviava all'udienza del 24\9\2008, emanando il
decreto per le richieste citazioni.

All'udienza del 24\9\2008 venivano effettuate ulteriori richieste di
citazione del responsabile civile, da parte di altre parti civili, che in
quell'udienza si erano costituite, con richiesta di alcune altre già autorizza-
te di concessione di termine ulteriore per perfezionare le notifiche già ef-
fettuate.

All'udienza del 12\11\2008 il Collegio, con ordinanza letta in udien-
za, statuiva che le uniche parti civili tempestivamente costituite erano

 46

quelle, numerosissime, che avevano formalizzato la propria costituzione per l'udienza del 2 luglio.

Nelle udienze del 19\11\2008, del 26\11\2008 e del 3\12\2008 venivano avanzate tutte le eccezioni preliminari, sulle quali il Collegio decideva, con ordinanza letta all'udienza del 17 dicembre 2008, nella quale dichiarava aperto il dibattimento.

Questo è progredito secondo la seguente scansione:

14/1/2009	Formulazione delle richieste istruttorie delle parti	
28/1/2009	Astensione avvocati	Sospensione della prescrizione
4/2/2009	Richiesta rinvio delle difese	Sospensione della prescrizione
14/2/2009	Questioni delle parti sulle rispettive richieste istruttorie	
18/2/2009	Richiesta di rinvio difesa Impregilo	Sospensione della prescrizione
25/2/2009	Ammissione delle prove	
4/3/2009	Conferimento di incarico peritale. Esame testi: TALIEN-TO, POLINELLI,	
11/3/2009	Controesame POLINELLI. Esame teste SODANO	
18/3/2009	Controesame SODANO. Acquisito il certificato di morte di AURISICCHIO e quindi le sue dichiarazioni ex art 512 cpp POMODORO, SCALABRINI,	
1/4/2009	Sciopero avvocati	Sospensione della prescrizione
8/4/2009	Riprendeva l'esame di POMODORO	
22/4/2009	Teste SIGILLO. Inizio dell'esame del CTPM RABITTI	
29/4/2009	Prosecuzione esame RABITTI	
6/5/2009	Prosecuzione esame RABITTI	
20/5/2009	Udienza calendarizzata ma poi differita per impedimento della difesa	Sospensione della prescrizione
27/5/2009	Controesame RABITTI	Richiesta di differimento dell'avvocato Ponti: sospensione della prescrizione
3/6/2009	Prosecuzione controesame RABITTI	
10/6/2004	Udienza calendarizzata ma poi differita per impedimento della difesa	Sospensione della prescrizione
17/6/2009	Udienza calendarizzata ma poi differita per impedimento della difesa	Sospensione della prescrizione
24/6/2009	Udienza calendarizzata ma poi differita per impedimento della difesa	Sospensione della prescrizione
1/7/2009	Prosecuzione controesame RABITTI	
8/7/2009	Udienza differita su richiesta difese	Sospensione della prescrizione
15/7/2009	Teste FAVOINO	

  47

23/9/2009	Teste BARNI e URCIUOLO	
30/9/2009	Udienza differita su richiesta difese	Sospensione della prescrizione
4/11/2009	Udienza differita su richiesta difese	Sospensione della prescrizione
11/11/2009	Esame CTPM SANNA e FALLENI	
18/11/2009	Acquisizione dei verbali s.i.t. di PARILLO, GUARINO, D'ARGENIO, BOVI, NUNZIANTE, ZARRELLA, DINARDO e controesame degli stessi da parte delle difese	
25/11/2009	Udienza differita su richiesta difese	Sospensione della prescrizione
9/12/2009	Testi URCIUOLI, NUNZIANTE, AVALLONE (197bis),	
16/12/2009	Testi IAVAZZO (197bis), D'ALISA, MARRO	
13/1/2010	Testi GRECO (197bis pol, nel corso dell'esame, 210), AGRICOLA	
20/1/2010	Testi ROSSI, MURARO	
27/1/2010	Udienza differita su richiesta difese	Sospensione della prescrizione
10/2/2010	Ancora teste MURARO, CATENACCI Giuseppe, SABATINO, GROSSO (acquisite s.i.t.)	
24/2/2010	Udienza differita su richiesta difese	Sospensione prescrizione
10/3/2010	Astensione avvocati	Sospensione della prescrizione
17/3/2010	Testi TURIELLO, MORABITO,	
24/3/2010	Testi TEMERANI, ROCCHI, MENNA, ARCUCCI	
31/3/2010	Udienza differita su richiesta difese	Sospensione della prescrizione
14/4/2010	Testi DEMI, ARLACCHI, MANETTI, TAGLIALATELA	
21/4/2010	Testi URZOMANTI, FAZIO	
12/5/2010	Testi DI MAGGIO (consenso all'acquisizione delle s.i.t. di MONTELLA)	
19/5/2010	Teste DE MARTINO	
16/6/2010	Ordinanza su alcune questioni documentali. Inizio ed immediata sospensione dell'esame del teste CATENACCI. PELLICCIA rendeva spontanee dichiarazioni	
14/7/2010	Testi AIELLO, MUSONE, EVANGELISTA, D'ARIENZO RUSCIANO.	
21/10/2010	Esame 210 BERTOLASO (che si avvale della facoltà di non rispondere)	
22/9/2010	Disposto lo stralcio della posizione di SORACE Giuseppe, si procedeva all'esame del teste CATENACCI Corrado	
29/9/2010	Udienza differita su richiesta difese	Sospensione della prescrizione
6/10/2010	Testi MANDIA, MESSINA	
13/10/2010	Teste CATENACCI Corrado	
20/10/2010	Teste PRICIPALE	

27/10/2010	Udienza differita su richiesta difese	Sospensione della prescrizione
10/11/2010	Testi PRINCIPALE, VOLPE	
17/11/2010	Teste VOLPE	
24/11/2010	Teste BUONOCORE	
1/12/2010	Teste BUONOCORE	
15/12/2010	Testi BUONOCORE, MARANTA, SPECCHIO	
26/1/2011	Teste VIDANO	
9/2/2011	Testi D'ANTONIO (210 che si avvale della facoltà di non rispondere), PAOLUCCI	
23/2/2011	Testi AURIEMMA, MUSONE	
9/3/2011	Teste ADANI	
23/3/2011	Questione risolta con ordinanza del tribunale sulla deposizione dei testi IACUCCI e SANNA, che viene esclusa	
6/4/2011	Esame testi Parti civili che rinunciano a quelli previsti per questa udienza	
13/4/2011	Prosegue esame testi parti civili: DEL GAUDIO ; le Parti civili rinunciano a quelli ulteriori previsti per questa udienza	
20/4/2011	Prosegue esame testi parti civili: RANDO, LAEZZA, PERROTTA, LO SAPIO, MARFELLA, CIRILLO, BUON- DONNO	
4/5/2011	Prosegue esame testi parti civili: IANNOTTA, UNGARO, PERLINGIERI, ZEOLI	
11/5/2011	Esame imputati (dichiarati acquisibili i verbali di dichiarazioni rese in altro procedimento): POMPILI Antonio: che si avvale della facoltà di non rispondere. GARBARINO Gabriella: che si avvale della facoltà di non rispondere. FERRARIS Roberto: che si avvale della facoltà di non rispondere. PELLICCIA Angelo: che si avvale della facoltà di non rispondere. DE BIASIO Claudio. Risponde.	
15/6/2011	Imputati contestavano un nuovo capo di imputazione ed il tribunale disponeva la notificazione del verbale a tutti gli imputati contumaci o assenti.	
20/7/2011	si prendeva atto di alcuni problemi di notifica.	
28/9/2011	Testi difesa: BOTTONI, CIAVOLINO, RUSSO JERVOLINO, DI GENNARO, FALCO, ROSANIA, MEROLLA, MAGLIULO, D'ONOFRIO, CHIANESE, CERETO, BERTINI, D'ALESSANDRO, LAMURA.	
5/10/2011	Testi difesa; SALVATO, CATAPANO, D'OCCHIO.	

12/10/2011	Testi difesa MIELE, PASSERO, SIRIGNANO, PETRELLA, DELLA GRECA.	
26/10/2011	Testi difesa FIGLIOLIA, MAROTTA, SCHILARDI.	
2/11/2011	Testi difesa LOSCO, SOTTILE, IPPOLITO, D'AMBROSI, AVALLONE,	
9/11/2011	Testi difesa PECORARO, D'OFFIZI, LAUDANNA esame CT Difesa GIUFFRE'	
16/11/2011	Udienza originariamente in calendario poi revocata per la dichiarata adesione degli avvocati all'astensione proclamata per quella data	Sospensione della prescrizione
14/12/2011	Esame teste difesa FERRIGNO, poi prosegue esame GIUFFRE'	
11/1/2012	Esame teste difesa ROMANO, poi prosegue esame GIUFFRE'	
18/1/2012	Prosegue esame GIUFFRE'	
25/1/2012	Prosegue controesame GIUFFRE'	
8/2/2012	Testi difesa MORMONE, PALAZZO, DELLA GATTA, AMITRANO, PETTINATI.	
22/2/2012	Testi difesa LOSCO, DE IESU, DE FALCO	
7/3/2012	Esame CT difesa CENTOLA	
21/3/2012	Udienza originariamente in calendario poi revocata per la dichiarata adesione degli avvocati all'astensione proclamata per quella data	Sospensione della prescrizione
28/3/2012	Esame CT difesa CENTOLA	
16/4/2012	Esame CT difesa CENTOLA	
23/4/2012	Esame CT difesa CECCHETTI. In quella stessa udienza, il Tribunale rilevava il possibile verificarsi di una estinzione del reato per i capi E, F, G, H, I, L, M, N, O, R, S, T, U, V, Z, AA, CC, DD (il PM produce atto interruttivo sul capo di cui alla contestazione suppletiva) ed invitava le parti a concludere sul punto. A tanto le stesse ottemperavano come in epigrafe ed il Tribunale decideva dando lettura del dispositivo	
14/5/2012	Si conferisce a Camilla FANKEBERG incarico peritale di trascrizione degli atti in lingua tedesca (assegnano il termine di gg 60) e prosegue l'esame del CT CECCHETTI	
28/5/2012	Prosegue l'esame del CT CECCHETTI	
4/6/2012	Veniva completato l'esame del CT CECCHETTI e si procedeva all'esame del CT ZINGALES	
11/6/2012	Continua l'esame del CT ZINGALES	
17/9/2012	Sciopero avvocati	Sospensione della prescrizione

24/9/2012	Escussi i testi della difesa: DE MAIO, GUARDASCIONE, MANCINI, MONTEFUSCO, TREZZA, GAROFALO, MANZO	
15/10/2012	Esame testi PECORARO SCANIO, CUPPONE (quest'ultimo CT della difesa)	
5/11/2012	Esame CT difesa SCIARELLI, il teste LETTA, il CT della difesa LIUZZO	
10/12/2012	Continua l'esame del CT LIUZZO	
17/12/2012	Ancora esame LIUZZO	
14/1/2013	Ancora esame LIUZZO	
28/1/2013	Ancora esame LIUZZO	
18/2/2013	Ancora esame LIUZZO	
25/2/2013	Controesame LIUZZO; esame teste MIGLIACCA	
4/3/2013	Esame teste MIGLIACCA. All'esito rendono spontanee dichiarazioni gli imputati: FACCHI Giulio; DE LAURENTIIS Giovanni;	
18/3/2013	Esame testi PIERMATTEI, OLIVA, VIDANO, MANENTE, CIARAVOLA, SCALIA, SAMMARTINO, DI BATTISTA(210). Rendono spontanee dichiarazioni: GARBARINO Gabriella POMPILI Antonio	Per impedimenti delle difese dichiarata sospensione dei termini dal 25/3/2013 all'8/4/2013
8/4/2013	Rendono spontanee dichiarazioni: ROMITI Piergiorgio PISAPIA Umberto VANOLI Raffaele Escusso teste NAPOLI	
27/5/2013	Discussione PM	
3/6/2013	Discussione PM	
10/6/2013	Discussione PM	
17/6/2013	Discussione Parti civili	
24/6/2013	Discussione difese	
1/7/2013	Discussione difese	
8/7/2013	Discussione difese	
15/7/2013	Sciopero avvocati	Sospensione della prescrizione
16/9/2013	Sciopero avvocati	Sospensione della prescrizione
23/9/2013	Discussione difese	
30/9/2013	Discussione difese	
14/10/2013	Discussione difese	
21/10/2013	Discussione difese	

4/11/2013	Replliche	
-----------	-----------	--

In quest'ultima udienza, il Tribunale, ritiratosi in Camera di Consiglio, decideva dando lettura del dispositivo.


Tutte le udienze sopra indicate sono state dedicate esclusivamente alla trattazione del presente processo e si sono protratte, di regola, oltre le sei ore.

Le acquisizioni documentali intervenute nel corso del processo sono tali da non potere essere contenute negli ordinari locali della Cancelleria di questa sezione e pertanto se ne è prevista la straordinaria allocazione presso i locali contigui all'aula Ticino 1 del carcere di Poggioreale, dove occupano circa otto stanze.

Tutto ciò per dar preventivamente conto della dimensione e quindi della durata del processo, trattato con cadenza quasi settimanale mentre la sezione continuava ad avere (salvo un brevissimo periodo iniziale) ordinarie sopravvenienze di processi anche con imputati detenuti.

A completamento della ricostruzione dello svolgimento del processo e prima di passare alla ricostruzione degli elementi probatori emersi nel corso del dibattimento, giova preliminarmente osservare che il processo ha subito i rinvii imputabili alle difese e, conseguentemente, le sospensioni della prescrizione come di seguito schematizzate.

A tal fine giova ricordare che il corso della prescrizione del reato è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore (Cass SSUU n. 47289 del 24/09/2003; Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004), che la sospensione della prescrizione, collegata al rinvio od alla sospensione del dibattimento disposti nei casi previsti dalla legge, va commisurata alla effettiva durata del rinvio dell'udienza disposto dal giudice: quindi nel caso di impedimento a comparire del difensore, motivato dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, l'effetto sospensivo deve essere determinato non in base alla durata dello sciopero, ma al tempo resosi di conseguenza necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell'ordinario corso della giustizia, atteso che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'or-



dinato andamento del processo, nel corretto bilanciamento tra garanzia dei diritti di difesa e funzionalità del processo penale (cfr Cass. n. 16022 del 05/03/2004), che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., non necessita di un formale provvedimento di sospensione e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore (cfr Cass. n. 12453 del 23/02/2005) e che in tema di sospensione e interruzione della prescrizione, l'estensione dell'effetto al reato connesso ed agli altri coimputati si produce a condizione che la causa della interruzione o sospensione del termine si sia verificata dopo la riunione dei procedimenti. Ed invero, l'effetto estensivo si determina quando per più reati connessi si procede "congiuntamente", in quanto il giudice, prima di disporre il rinvio, deve interpellare anche i difensori degli imputati di reati connessi i quali potrebbero chiedere lo stralcio del procedimento a loro carico e la trattazione immediata (cfr Cass. n. 38078 del 05/04/2005).

Alla luce di tali principi deve dirsi che nel caso di specie il decorso della prescrizione ha subito le seguenti sospensioni:

periodi di sospensione	causa	n giorni
data inizio	28-01-09v. sopra	
data fine	14-02-09	17
data inizio	18-02-09v. sopra	
data fine	25-02-09	7
data inizio	01-04-09v. sopra	
data fine	08-04-09	7
data inizio	20-05-09v. sopra	
data fine	03-06-09	14
data inizio	10-06-09v. sopra	
data fine	01-07-09	21

data inizio	08-07-09v. sopra	
data fine	15-07-09	7
data inizio	30-09-09v. sopra	
data fine	11-11-09	42
data inizio	25-11-09v. sopra	
data fine	09-12-09	14
data inizio	27-01-10v. sopra	
data fine	10-02-10	7
data inizio	03-02-10v. sopra	
data fine	10-02-10	7
data inizio	24-02-10v. sopra	
data fine	17-03-10	21
data inizio	31-03-10v. sopra	
data fine	14-04-10	14
data inizio	29-09-10v. sopra	
data fine	06-10-10	7
data inizio	27-10-10v. sopra	
data fine	10-11-10	14
data inizio	16-11-11v. sopra	
data fine	14-12-11	28
data inizio	21-03-12v. sopra	
data fine	28-03-12	7
data inizio	17-09-12v. sopra	
data fine	24-09-12	7
data inizio	25-03-13v. sopra	
data fine	08-04-13	14
data inizio	15-07-13v. sopra	
data fine	23-09-13	70

TOTALEgg. 325

Tale termine andrà quindi sommato a quello massimo di ciascun reato come di seguito determinato sulla base della originaria contestazione senza tener conto, allo stato, della modifica in senso più favorevole ad alcuni imputati contenuta nelle conclusioni del Pubblico Ministero sopra riportate:

capo Prescriz. massima con l'aggiunta delle sospensioni

a	15-06-13	06-05-14
b	01-06-13	22-04-14
c	15-06-13	06-05-14
d	15-06-13	06-05-14
p	09-08-12	30-06-13
q	07-09-12	29-07-13
bb	30-11-11	20-10-12
ee	15-06-13	06-05-14
Cont suppletiva	15-06-13	06-05-14

Passando all'esame del merito, l'odierna vicenda è nata da un esposto presentato in data 10/2/2003 ai Carabinieri di Cisterna.

Per una migliore intelligibilità di tale denuncia, peraltro, è opportuno dapprima procedere ad una necessariamente schematica ricostruzione della storia dell'emergenza rifiuti in Campania e delle vicende della gara e del contratto per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Si procederà, quindi a ricostruire sul piano il più possibile documentale la complessa e lunga vicenda storica in cui si sono svolti i fatti rilevanti del presente processo.

Seguirà l'esame delle deposizioni testimoniali e tecniche e con le quali le parti hanno inteso chiarire, nelle diverse prospettazioni, le complesse questioni da affrontare nell'iter decisionale. I fatti verranno, poi, analizzati criticamente nei loro aspetti controversi e problematici nell'esame dei singoli capi di imputazione.

Non può fin da subito non evidenziarsi l'enorme complessità della vicenda e del materiale confluito nel fascicolo processuale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, fu dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania sino al 30 aprile 1994, termine poi più volte prorogato.

La causa principale del collasso del sistema rifiuti era conseguenza della saturazione di alcune discariche che avevano fino a quel momento ricevuto rifiuti urbani, con conseguente loro chiusura.

All'epoca (1994) venne individuato dal Ministero dell'Interno nella figura del Prefetto, l'organo di Governo in grado di sostituirsi, a livello territo-

riale, a tutti gli altri enti locali coinvolti a vario titolo nella gestione del problema rifiuti. I Prefetti delle Province Campane vennero quindi preposti ad esercitare i poteri commissariali straordinari per l'emergenza che si andava delineando ed in alcuni siti già cogente.

Data la situazione di aggravamento del problema dello smaltimento, con OPCM 18 marzo 1996 il Governo allora in carica intervenne nuovamente nella gestione commissariale: la gestione del servizio di raccolta rimase affidata ai Prefetti campani, mentre al Presidente della Regione pro tempore (all'epoca Rastrelli) venne affidato sia il compito di predisporre un "*Piano Regionale per i rifiuti*", sia la competenza per gli interventi urgenti in tema di smaltimento, la cui prima definitiva stesura si ebbe tra il dicembre 1996 ed il giugno 1997 e che venne pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nel luglio 1997.

Il 2 febbraio 1997 entrò in vigore il cd Decreto Ronchi (dl.g.vo n 22/97) che dettava una organica disciplina in materia ambientale.

Lo stato di emergenza portò, altresì, ad un accordo di programma firmato in bozza da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e dell'Enel nel 1997.

Con questa bozza di programma l'Enel si impegnavava a realizzare per la provincia di Napoli 3 impianti di cdr ed un inceneritore a Giugliano, a ritirare gratuitamente i rifiuti ed a bruciare nelle more nelle proprie centrali elettriche il cdr raccolto nella provincia di Napoli medio tempore della realizzazione dell'inceneritore.

A fronte di questa bozza il Ministero dell'Ambiente ritenne, invece, di dover espletare una gara comunitaria.

Intervennero, quindi, l'Ordinanza Ministero dell'Interno, delegato al coordinamento della Protezione civile, n. 2774/98 che indicava l'obiettivo della promozione della raccolta differenziata (fissando gli obiettivi del 20% minimo entro il 31/12/1998 e del 35% minimo entro i successivi due anni) e dava incarico al Commissario di espletare una gara di appalto per creare il sistema di smaltimento dei rifiuti. Essa prevedeva altresì che dal CDR si sarebbe dovuto effettuare recupero energetico.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. One signature is a large, stylized scribble, and the other is a smaller signature with the number '56' written below it.

Il Presidente della Regione avrebbe dovuto stipulare un contratto della durata massima di dieci anni con imprese che avessero assunto i relativi obblighi (ritiro rifiuti, realizzazione impianti, produzione cdr e produrre energia, provvedendo medio tempore alla distruzione del cdr).

Disponeva, infatti, l'articolo 1 comma 5 dell'OM 2774: *"Il commissario delegato - Presidente della regione Campania, stipula entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di dieci anni di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Campania, con operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1998, ad utilizzare detto combustibile in impianti esistenti nonché, a realizzare impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000 assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto. La stipula dei contratti per l'utilizzo del combustibile derivato da rifiuti è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma tra operatori industriali, il commissario delegato - Presidente della regione Campania - il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato".*

Ed il successivo comma 6. *"Il Ministro dell'industria e l'autorità dell'energia per quanto di competenza autorizzano l'ENEL a stipulare convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, con operatori industriali che sottoscrivano gli accordi di programma e stipolino con il commissario delegato - presidente della regione Campania - i contratti di cui al precedente comma 5 .Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione del C.D.R. ottenuto trattando fino al 50 per cento in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilabili".*



Da questa Ordinanza derivava, quindi, che l'Aggiudicatario in sede di gara avrebbe assunto l'onere di smaltire il cdr prodotto medio tempore e che gli incentivi cip 6 erano fino al massimo del 50% del peso degli rsu trattati. Ciò all'evidente fine di evitare che chi avesse vinto, avrebbe spinto a bruciare tutto e quindi non avrebbe incentivato la raccolta differenziata.


Con Decreti Commissariali nn 58 e 59 del 12/6/1998 vennero quindi predisposti il bando di gara Commissariale per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti mediante realizzazione degli impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e dell'impianto dedicato di produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato da rifiuti nella Provincia di Napoli (il n 58) e le altre quattro province di Benevento, Avellino, Caserta e Salerno (il n 59).

Tali decreti avviavano procedure ristrette, da svolgersi in due fasi, la prima di verifica delle qualifiche degli interessati, che si concludeva con l'invito a presentare offerta, e la seconda di presentazione e verifica delle offerte presentate dagli interessati.

Il bando imponeva un termine stretto – meno di 30 giorni dalla pubblicazione del 3 luglio 1998 – entro il quale gli interessati avrebbero dovuto presentare richiesta di invito alla gara.

Esso richiamava quale allegato tecnico il Piano Regionale dei rifiuti e prevedeva, facendo propri i risultati finali di questo, tra l'altro, la costruzione e gestione di 7 impianti di CDR, da realizzarsi, per trattare rifiuti a valle della raccolta differenziata e di due termovalorizzatori atti alla combustione del Combustibile Derivato da Rifiuti prodotto nei 7 impianti predetti.

Più precisamente, per la provincia di Napoli si prevedeva la realizzazione di: *"n.3 impianti di preparazione combustibile derivato dai rifiuti (C.d.R.); n.1impianto dedicato di produzione energia mediante termovalorizzazione di C.d.R.;"* gli impianti di CDR dovevano essere realizzati: in ASI Caivano; presso la discarica RSU di Tufino; in ASI Giugliano, mentre il termovalorizzatore doveva essere costruito *"in area destinata ad insediamenti produttivi in provincia di Napoli di proprietà e/o immediata disponibilità del partecipante"*.



Per le altre province della Campania gli impianti da realizzare erano 4 impianti di CDR, rispettivamente in: ASI Battipaglia; presso la discarica RSU di Piano Borea; presso l'impianto di compostaggio di S. Maria C.V.; in Salza Irpina. Il termovalorizzatore doveva essere realizzato *"in area destinata ad insediamenti produttivi nelle province di Avellino, Benevento, Caserta o Salerno di proprietà e/o immediata disponibilità del partecipante"*.

I bandi prevedevano, per quel che qui maggiormente rileva, altresì, che: la durata del "servizio" era di dieci anni, salvo rinnovo alla scadenza; la realizzazione doveva avvenire con mezzi finanziari dei partecipanti, salva la concessione di contributiva parte del Commissario Delegato; il concorrente doveva realizzare l'impianto di termovalorizzazione entro il 31.12.2000, *"assicurando nelle more della messa in esercizio di detto impianto il recupero energetico del combustibile prodotto"*, possedere e/o disporre immediatamente di sito per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione.

Può fin d'ora evidenziarsi che vi era una contraddizione tra il bando ed il decreto Ronchi. Il primo chiedeva che gli impianti di cdr fossero commisurati sull'esistente (e quindi senza tener conto della raccolta differenziata), mentre il decreto prevedeva degli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

Per l'aggiudicazione dell'appalto si prevedeva che l'offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stata determinata sulla base di: tariffa smaltimento; tempi realizzazione e messa in esercizio; merito tecnico dell'impresa; valore tecnico delle opere.

Tra coloro che risposero al bando ci fu anche FISIA ITALIMPIANTI spa, quale mandataria dell'ATI con BABCOCK COMMUNAL GmbH, DEUTSCHE BABCOCK ANLAGEN GmbH, EVO OBERHAUSEN Ag, IMPREGILO Spa, che pertanto ricevette la lettera di invito.

La lettera d'invito alla gara d'appalto è del successivo 5 agosto 1998.

Questa richiamava il bando e il capitolato d'oneri "contenente le norme e le condizioni per l'espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata", nonché il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti.

Prevedeva che, ai fini della preselezione, l'offerta dovesse essere suddivisa in quattro plichi:

Plico A: documenti per l'ammissione alla gara;

Plico B: merito tecnico

Plico C: relazione sul valore tecnico degli impianti e del servizio

Plico D: offerta economica e tempi di realizzazione.

Quest'ultimo in particolare avrebbe dovuto contenere, tra l'altro, una dichiarazione in bollo sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante dell'Impresa o dell'ATI nella quale doveva risultare: il tempo di realizzazione e messa in esercizio degli impianti di produzione di CDR; l'impegno a realizzare e porre in esercizio l'impianto dedicato alla produzione di energia elettrica mediante la termovalorizzazione di CDR entro e non oltre il 31 dicembre 2000 *"assicurando nelle more dell'entrata in esercizio di detto impianto il recupero energetico del combustibile prodotto"*.

Come si vede, il bando e la lettera d'invito chiedevano referenze solo in relazione all'impianto di incenerimento (i partecipanti dovevano averne realizzato uno per almeno 1500 t/giorno) ed alla produzione di energia (era necessario aver gestito un impianto di produzione di energia di almeno 30 MW elettrici). Non venivano richieste referenze per gli impianti di produzione del CDR.

Del capitolato d'oneri giova porre in evidenza che:

All'articolo 2 chiariva che l'oggetto era un contratto di servizio.

All'articolo 5 indicava quale normativa applicabile – oltre al capitolato stesso-, tra le altre, il decreto Ronchi (dlgv 22/97), l'OM 2774/98.

Non il DM 5/2/1998. Specificava che *"nella gestione del rapporto contrattuale il Commissario Delegato si riserva la facoltà di avvalersi delle prerogative e delle deroghe alla legislazione vigente"* come conferite dalle ordinanze istitutive.

All'articolo 15 stabiliva che *"I lavori dovranno essere eseguiti in conformità ai progetti presentati e nei tempi dichiarati in sede di offerta e convenuti in Contratto. Il Commissario delegato si riserva tuttavia ogni più am-*



pia facoltà di apportare e/o richiedere variazioni alle opere da eseguire che non comportino modifiche sostanziali ai progetti definitivi approvati".

L'articolo 22 indicava gli obblighi a carico dell'aggiudicatario prevedendo, tra l'altro, che questi con mezzi finanziari propri dovesse provvedere a tutte le attività, preliminari, progettuali, esecutive e di realizzazione degli impianti; che fosse tenuto a stipulare l'Accordo di Programma con il Commissario Delegato, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell'Industria come previsto dall'art 1 comma 5 dell'OM 2774/98.

Era, inoltre, previsto l'obbligo di smaltimento dei sovralli solidi e reflui liquidi prodotti sia dagli impianti di produzione del CDR che da quelli di termovalorizzazione; la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata *"compresa l'utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti, nelle more della messa in esercizio dell'impianto dedicato di produzione di energia elettrica, assicurando il recupero energetico del combustibile prodotto"*, nonché il trasporto del CDR dagli impianti di produzione a quelli di termovalorizzazione.

E' importante sottolineare che all'articolo 24 si specificava che gli impianti sarebbero stati realizzati non in procedura semplificata, ma ordinaria.

Nel dettare le caratteristiche tecniche degli impianti, l'articolo 27 stabiliva che alla produzione del CDR potessero concorrere anche rifiuti speciali compatibili secondo le normative adottate dal Ministero dell'Ambiente, che gli impianti avrebbero dovuto rispettare la maggiore protezione ambientale e la massima economicità di gestione in conformità all'art 1 comma 5 OM 2774/98 e rispettare le normative in materia emanate ed emanande con eventuale necessità di adeguamento. Seguiva un elenco di disposizioni, definito dal Capitolato *"esemplificativo e non esaustivo"*, nel quale erano indicati, oltre al Decreto Ronchi (22/97), sia il DM 5/2/1998 che il Piano regionale dei rifiuti.

Si precisava, altresì, che l'impianto di termovalorizzazione per la provincia di Napoli avrebbe dovuto avere una potenzialità pari almeno a quella necessaria per il trattamento del CDR derivante dai rifiuti urbani prodotti



nella provincia di Napoli e che in questo si sarebbe potuto valorizzare qualsiasi altro tipo di rifiuto nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione vigente; che nei periodi di fermo impianto l'onere di smaltimento dei rifiuti sarebbe comunque rimasto a carico dell'Affidatario.

L'impianto di temovalorizzazione - a differenza di quelli di produzione di CDR- al termine della vigenza del contratto sarebbe rimasto di esclusiva proprietà dell'affidatario.

Quanto alle caratteristiche merceologiche e chimico fisiche dei rifiuti, il finale art.28 riportava i dati demografici e quelli relativi al conferimento in discarica dei rifiuti tal quali negli anni 1996/7 come emergenti dal Piano Regionale dei Rifiuti, avvertendo che su di essi nessuna influenza risultava dalla raccolta differenziata appena iniziata e che comunque i dati erano meramente indicativi e non impegnativi.

Il Capitolato era allegato alla lettera di invito e conteneva delle previsioni di conferimento al giorno di rsu per ogni impianto di CDR. Il totale era di circa 1.500.000 tonnellate all'anno.

Nelle more dell'espletamento della gara avvennero alcuni scambi di comunicazioni importanti.

In primo luogo, infatti, il Ministro Ronchi il 12/10/1998 scriveva al Commissario Rastrelli che il capitolato d'oneri non era coerente con l'ordinanza 2774 perché il dimensionamento degli impianti era parametrato sulla totalità dei rsu della regione senza tener conto degli obiettivi previsti di raccolta differenziata e che non si era previsto l'obbligo di realizzare il compost ed era illegittimo il procedimento adottato. Concludeva che il dimensionamento dell'inceneritore avrebbe potuto portare disagi ed ostilità delle comunità locali.

Un secondo scambio parte da una lettera del 21/9/1998 con la quale FISIA poneva alcuni quesiti prima di formulare la propria offerta di gara. Tra questi vi era quello volto a sapere se nelle more della realizzazione dell'impianto l'impresa affidataria fosse libera di recuperare l'energia come voleva.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive name. The signature on the right is also cursive and includes the number '62' written below it.

A questa rispondeva con nota del 30/9/1998 il Vice Commissario d'Elia inoltrando una nota del Responsabile del Procedimento (Sergio Ferrari) nella quale si sosteneva - sul punto - che il quesito atteneva a "*problematiche la cui valutazione è di stretta competenza delle ditte partecipanti alla gara*".

Un terzo scambio di comunicazioni importante è quello che intervenne tra l'ABI ed il commissariato.

Esso si spiega in virtù del fatto che il meccanismo disegnato in fase di pre-gara prevedeva la realizzazione di onerosi impianti con mezzi finanziari propri dei partecipanti alla gara con il conseguente ricorso al *project financing* di imminente approvazione (lo sarà con legge 11/11/1998 n 415, cd Merloni ter) che vedeva inevitabilmente coinvolto ed interessato il sistema bancario, chiunque fosse stato il vincitore della gara.

Esso, infatti, è un prestito di scopo per il quale il finanziatore è garantito dal reddito che deriva dall'affare oggetto di finanziamento.

Il Project Financing richiede che tutto il finanziamento sia concentrato in una Società di progetto che ha come unico scopo sociale la gestione dell'affare finanziato e non può, quindi, utilizzare i ricavi per altre attività.

A tal fine le imprese oggi imputate si costituirono in ATI FISIA Italimpianti S.p.A. che costituirà, poi, quali società di progetto, FIBE e FIBE Campania.

La Società di progetto fa sì che tutti i rischi di gestione dell'affare ricadano su soggetti terzi, con contratti "chiavi in mano", così da assicurare alla stessa un margine certo (dato che i rischi sono trasferiti) da utilizzare per restituire il finanziamento.

Il Project richiede, infine, che il finanziatore abbia la possibilità di controllare tutti i contratti e tutte le attività, in modo da verificare che tutto proceda secondo le previsioni del "Piano Economico Finanziario", che giustifica la possibilità del finanziato di incassare quanto occorre a restituirne il finanziamento.

Per questa ragione l'ABI inviava al Presidente della Regione Campania, Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, (Rastrelli) una nota in cui




esponendo alcune ritenute criticità del Capitolato d'Oneri. Queste andavano dalla inadeguatezza della previsione di una separazione, alla scadenza del contratto, della proprietà degli impianti per la produzione di CDR (che passavano al Commissariato) da quella dell'impianto di termovalorizzazione (che rimaneva all'affidatario), alla necessità di condizionare la perentorietà del termine alla realizzazione di condizioni che non rientravano nella disponibilità dell'affidatario (concessione delle necessarie autorizzazioni, stipula dell'Accordo di programma ecc.).

La lettera formulava precise richieste: prevedere quantità minime di rifiuti conferiti, secondo un meccanismo (chiamato *deliver or pay*), attraverso il quale, nel caso in cui i comuni non avessero conferito la quantità minima di rifiuti fissata, sarebbero stati obbligati a pagare anche per la quantità non apportata; prevedere che il recupero energetico del CDR prodotto nel periodo precedente l'entrata in funzione dell'inceneritore non dovesse essere necessariamente effettuato in altri impianti; prevedere la concessione del contributo CIP6 per l'intera potenza dell'inceneritore e quindi sull'incenerimento del CDR producibile trattando l'intera produzione di rifiuti della regione Campania.

La questione che qui maggiormente rileva è quella indicata nella lettera sub C) e relativa all'art. 6 del Capitolato. Con questa si chiedeva che venisse prevista la possibilità di bruciare il CDR prodotto nelle more della costruzione dell'impianto di termovalorizzazione entro la scadenza dell'affidamento e non nelle more della realizzazione di tale impianto.

Le ragioni di tale richiesta sono molto chiare: il profitto dell'Affidatario era in larga parte basato sulla termovalorizzazione in virtù del beneficio della tariffa CIP6 che veniva riconosciuta per la trasformazione in energia elettrica del CDR mediante combustione. Il CDR prodotto medio tempore era, quindi, suscettibile di trasformazione economica ed imporre una termovalorizzazione altrove sarebbe stata una perdita di risorse per l'affidatario.

Il Commissario rispondeva con nota del 24/10/1998 rilevando che lo stato di avanzamento delle procedure concorsuali non consentiva modifiche al Capitolato d'Oneri, mentre dopo la gara, attraverso i successivi strumenti



di definizione dei rapporti (Accordo di programma, stipula dei contratti) sarebbe stato possibile prendere posizione sulle questioni sollevate con la nota, *"aderendo fin da questo momento sull'opportunità di integrazioni e garanzie utili al conseguimento operativo degli obiettivi"*.

Questo problema sorto nelle more, indubbiamente condizionava le offerte dei concorrenti.

Ed invero, in data 30/10/1998, le Società imputate (raggruppate nell'ATI FISIA Italimpianti S.p.A.), presentavano l'offerta.


Sul punto in esame, l'offerta non era formulata nel tenore esatto richiesto dalla lettera di invito; in essa, infatti, FISIA dichiarava *"... assicurando il recupero energetico del combustibile prodotto nelle more dell'entrata in esercizio di detto impianto"*.

E' sottile ma importante la differenza tra un impegno siffatto con quello diverso richiesto di *"assicurare nelle more"* il recupero energetico del combustibile.

Inoltre, l'offerta stessa era qualificata con la seguente formula: *"quanto sopra è formulato nell'assunto della positiva soluzione delle tematiche esposte nella nota ABI del 13/10/1998 a Voi indirizzata e da Voi riscontrata con nota n. 5343/CD del 24/10/1998 in cui aderite alla opportunità di integrazioni e garanzie utili al conseguimento operativo degli obiettivi"*.

Come più sopra ricordato, l'ABI aveva in effetti chiesto che *"il recupero energetico del CDR prodotto quando il termovalorizzatore non era ancora in funzione, possa essere effettuato entro la scadenza dell'affidamento e non necessariamente nelle more dell'entrata in esercizio del termovalorizzatore."*

Negli atti di offerta si precisava che l'offerente avrebbe provveduto a stoccare il combustibile prodotto prima della disponibilità del termovalorizzatore dedicato e che avrebbe successivamente provveduto al *"recupero energetico mediante combustione dello stesso nel Termovalorizzatore dedicato"*. In particolare: nel Plico "C", Relazione sul valore tecnico degli impianti e del servizio - Punto "a" di cui alla lettera di invito, l'ATI FISIA Italimpianti S.p.A. specifica a p. 6 che *"durante il tempo della costruzione dell'impianto di termovalorizzazione, quando gli impianti di produzione CDR saranno già in e-*



servizio, il combustibile prodotto verrà pressato ed imballato in fogli di materia plastica e stoccato in un deposito intermedio". Nel medesimo Plico C, punto a, al paragrafo 1.3.8 "Schema di flusso quantificato" della Relazione Tecnica, p. 56 (offerta per Napoli), è precisato che "il termovalorizzatore è stato sovradimensionato al fine di garantirne la flessibilità nell'esercizio e per poter termovalorizzare il CDR prodotto dagli altri impianti di produzione CDR quando il termovalorizzatore stesso è ancora in fase di costruzione".

Anche gli altri partecipanti alla gara prendevano posizioni sottilmente ambigue, discostandosi sul punto dalla lettera di invito.

L'ATI Foster Wheeler Italiana S.p.A. per la gara per affidamento del servizio nella provincia di Napoli e l'ATI ANSALDO ENERGIA S.p.A. e l'ATI Elettroambiente S.p.A. per la gara per l'affidamento del servizio nelle altre province della Campania – presentavano offerta, difatti, nei termini che seguono.

L'ATI ANSALDO ENERGIA S.p.A. nei propri documenti di offerta (doc. 9) spiegava, in relazione al plico C "*Merito tecnico delle opere*" che il CDR prodotto nelle more dell'entrata in esercizio del TMV sarebbe stato imballato (pag. 4 capitolo 3.5) e conservato in uno stoccaggio provvisorio dimensionato per contenere 1.100.000 metri cubi di CDR che sarebbero stati poi termovalorizzati successivamente nel termovalorizzatore appositamente sovradimensionato rispetto alle necessità di smaltimento di CDR prodotto a regime (pag. 5 capitolo 3.5).

Inoltre nel Plico D, lett. a) della lettera di invito dichiara "*l'impegno a realizzare e porre in esercizio l'impianto dedicato alla produzione di energia mediante termovalorizzazione del C.d.R., entro e non oltre il 31 Dicembre 2000, assicurando nelle more dell'entrata in esercizio di detto impianto, il recupero energetico del combustibile prodotto*", ma specificava, nell'ambito della formulazione dell'offerta economica, che la tariffa offerta comprende, tra l'altro, gli oneri "*(...) dello stoccaggio provvisorio del CDR ai fini della sua termovalorizzazione (...)*".

... L'ATI FOSTER WHEELER S.p.A. dichiarava nei propri documenti di offerta (doc. 11 e 12) e, segnatamente, nella dichiarazione relativa al Plico D

  66 

lett. a) di cui alla lettera di invito, di impegnarsi "a realizzare e porre in esercizio l'impianto dedicato alla produzione di energia mediante termovalorizzazione del C.d.R., entro e non oltre il 31 dicembre 2000, assicurando nelle more dell'entrata in esercizio di detto impianto il recupero energetico del combustibile prodotto".

L'ATI precisava, peraltro, al punto 2.1 del documento B.1 che "i rifiuti che verranno smaltiti in discarica saranno: residui di lavorazione; la F.O.S. (Frazione Organica Stabilizzata); il CDR (durante i periodi di fermo impianto e nel periodo transitorio per le quantità non riutilizzabili presso le centrali termoelettriche ENEL); le scorie e le ceneri prodotte dall'impianto di termovalorizzazione" e che "nel periodo intercorrente tra l'attivazione degli impianti di produzione e il termine della costruzione ed attivazione del termovalorizzatore il CDR prodotto sarà destinato a recupero energetico per il quantitativo richiesto. L'eccedenza tra il quantitativo richiesto ed il quantitativo prodotto verrà conferito in idoneo impianto di smaltimento (discarica)". Peraltro tale discarica era dimensionata per ricevere un 1.350.000 ton. di CDR "durante i periodi di fermo impianto e nel periodo transitorio per le quantità non riutilizzabili presso le centrali termoelettriche ENEL".

A tal proposito, deve peraltro evidenziarsi che dall'offerta medesima, e segnatamente da quanto ancora illustrato nella relazione tecnica al par. 2.1, si evince agevolmente che l'ATI in parola prevedeva in verità di smaltire in discarica la maggior parte del CDR prodotto nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione.

D'altra parte, dalle comunicazioni dell'Ing. Pomodoro, tecnico Impregilo che fungeva da interfaccia di MWH, società di consulenza in campo ambientale e dei rifiuti che curava gli interessi delle Banche finanziatrici, emergeva che nemmeno utilizzando e adattando tutte le centrali a carbone si sarebbe coperto il fabbisogno della Campania. Egli aveva, infatti, calcolato, e comunicato con un fax del 3/9/1998, che su base italiana si poteva bruciare max 1.500.000 t/d di CDR e quindi suggeriva lo stoccaggio in discarica, oppure l'accantonamento per 14 mesi (data presumibile di realizzazione del termovalorizzatore).



Nella stessa documentazione ("Basi della offerta") veniva, infine, precisato che *"le dichiarazioni di cui alle voci a) e b) del plico D "Offerta economica e tempi di realizzazione" tengono conto di quanto contenuto nel documento (...) (qui di seguito CONSIDERAZIONI) predisposto dall'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI) e consegnato per le vie ufficiali al Commissario di Governo (...). Le CONSIDERAZIONI sono state riscontrate dal Commissario di Governo con lettera prot. 5343 del 24.10.98 (...) e lettera prot. 5366 del 27.10.98 (...)"* (doc. 12 cit.).

Per quel che concerne l'offerta presentata dall'ATI Elettroambiente S.p.A., le dichiarazioni e le soluzioni formulate erano di identico tenore a quelle appena riportate dell'ATI FOSTER WHEELER.

In sede di gara, l'ATI FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. offriva, altresì, per quel che qui rileva:

"l'effettuazione del servizio di smaltimento di rifiuti urbani, a valle della raccolta differenziata, mediante la realizzazione (per la provincia di Napoli, ma analoga offerta riguardava la gara per le altre provincie) di tre impianti di produzione di CDR e di un impianto dedicato alla produzione di energia elettrica mediante termovalorizzazione del CDR e delle relative scariche di servizio. Il tutto al prezzo della tariffa di conferimento di £ 83 per ogni Kg di rifiuto conferito e precisava "quanto sopra è stato formulato nell'assunto di una positiva soluzione delle tematiche esposte nella nota ABI del 13/10/1998 a Voi indirizzata e da Voi riscontrata con nota n 5343/CD del 24/1/1998 in cui aderite alla opportunità di integrazioni e garanzie utili al conseguimento operativo degli obiettivi";

la realizzazione e la messa in esercizio in 300 giorni naturali consecutivi degli impianti di CDR e del termovalorizzatore entro il 31/12/2000 "assicurando - come già rilevato sopra - il recupero energetico del combustibile prodotto nelle more dell'entrata in esercizio di detto impianto".

Nell'offerta era, infatti, esplicitato che "durante il tempo della costruzione dell'impianto di termovalorizzazione, quando gli impianti di produzione CDR saranno già in esercizio, il combustibile prodotto verrà pressato ed imballato in fogli di materia plastica e stoccato in un deposito intermedio".

Quanto alla descrizione tecnica degli impianti (plico C), va evidenziato – in questa sede ci si limiterà, ovviamente, a porre in evidenza quegli aspetti che sono emersi come rilevanti all'interno del processo – che era previsto l'utilizzo di un *"separatore aeraulico, caratterizzato da elevate rese per l'ultima fase di raffinazione del sopravaglio della seconda vagliatura"*. Si precisava anche in questa sede che *"dopo la messa in esercizio dell'impianto di termovalorizzazione, il CDR a stoccaggio sarà progressivamente prelevato ed utilizzato per la produzione di energia"*. Si specificava, inoltre, che il termovalorizzatore era stato sovradimensionato al fine di garantire la flessibilità nell'esercizio per poter termovalorizzare il CDR prodotto dagli altri impianti quanto il termovalorizzatore stesso era ancora in costruzione.

Nell'offerta si prevedeva, altresì, (pag. 7 della "relazione sul valore tecnico") che la FOS (definita anche compost al par. 1.2.3) sarebbe stata utilizzata per il risanamento di cave e discariche dismesse.

Il 7.12.98 venivano aperte le buste con le offerte.

L'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Kawasaki-Termomeccanica non presentava l'offerta, *«ritenendo la gara stessa viziata da irregolarità formali e sostanziali rispetto alla normativa vigente in materia di pubblici appalti»*.

Presentavano, invece, l'offerta due Associazioni Temporanee di Impresa:

1) Fisia Italimpianti (con Deutsche Babcock Anlagen, Impregilo, Deutsche Babcock Kommunal e EVO Oberhausen)

2) Forster Wheeler (con Enel, Elettroambiente, Forster Wheeler Power System, Gesenu, Cecchini e Cogeco).

La commissione giudicatrice era così composta:

Presidente:

Professor Raimondo Pasquino, preside della Facoltà di Ingegneria, poi rettore dell'Università di Salerno, ingegnere aeronautico, ordinario di Tecnologia meccanica.

Membri:



Professor Umberto Arena, ingegnere chimico, professore associato Impianti di Trattamento egl Effluenti Inquinanti presso la Seconda Università di Napoli, Corso di Laurea in Scienze Ambientali, dal '97-98. Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università di Napoli dal 1998 al 2001; responsabile scientifico di convenzioni universitarie con il Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania dal 1996, per l'elaborazione della la parte impiantistica del Piano di Smaltimento Rifiuti della Regione Campania;

Professor Renato Mele, laureato in economia, docente di Economia e Gestione delle imprese di servizi presso la Facoltà di Economia della Luiss. Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Salerno dal 1995 al 2000;

Dottor Gerardo Rescigno, laureato in Economia e Commercio, consigliere e membro del C.E. di Meliorbanca, vice presidente di Gallo&C., presidente Sis.Pa., consigliere di Meliorfactor;

Professor Paolo Togni, presidente dell'associazione ambientalista Kronos 1991; inseguito di Waste Italia quindi nel 2001 capo di gabinetto al Ministero dell'Ambiente, retto da Altero Matteoli.

I parametri di valutazione delle offerte erano:

- a) Prezzo: $P_a = 45$
- b) Tempi di realizzazione e messa in esercizio $P_b = 35$
- e) Merito tecnico impresa: $P_c = 10$
- d) Valore tecnico delle opere: $P_d = 10$

La formula di attribuzione dei punteggi era la seguente:

$$E_v = (A \times P_a) + (B \times P_b) + P_c + P_d$$

$$A = (1 - \text{Prezzo } i / \text{Prezzo max})$$

$$B = (1 - \text{Tempo } i / \text{Tempo max}).$$

Il risultato dei punteggi è quello di cui alla seguente tabella tratta dalla relazione del CTPM Rabitti:

PARAMETRI GARA						
fferte	C rezzo PA	empo PB	m erito tec. PC	val ore tec PD		PUNTI
	/kg	orni			xPa	xPb
						EV

	E			8,	8,		
NEL FW	10	95		6	6		17,2
	F			7,	7,		
ISIA	3	00		4	2	1,04	,41
							31

Il consulente rilevava, e ciò appare corretto, che anche con un merito tecnico pari a zero, gli altri parametri offerti da FIBE avrebbero comunque garantito l'aggiudicazione rispetto all'ATI ENEL - FW.

In virtù di tale risultato FISIA risultava aggiudicatrice in sede di gara soprattutto in considerazione della economicità della sua offerta.

In data 24 aprile 1999 venivano emanate le Ordinanze commissariali nn 16 e 17 con le quali si dichiarava l'Aggiudicazione provvisoria del Servizio di smaltimento dei rifiuti nella provincia di Napoli e nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno all'ATI di cui FISIA Italimpianti spa era mandataria.

Questa redigeva e presentava nel successivo mese di giugno i progetti dei sette impianti di produzione CDR e dei due impianti di termovalorizzazione.

Detti progetti venivano inviati al Ministero dell'Ambiente che li sottoponeva all'esame della commissione VIA per la valutazione di impatto ambientale.

In data 3/11/1999, dopo alcuni provvedimenti interlocutori, il Ministro dell'Ambiente comunicava che la Commissione VIA aveva ritenuto soddisfacenti le condizioni degli impianti di Tufino, Caivano e Giugliano, mentre in data 20/12/1999 la Commissione, pur avanzando riserve sulla lacunosità della documentazione trasmessa, dichiarava che non si rilevavano significativi elementi di incompatibilità ambientale e territoriale connessi alla costruzione dell'impianto di Acerra.

L'aggiudicazione definitiva avveniva con Ordinanze Commissariali n 54 del 20 marzo 2000 (Napoli) e 309 del 19 giugno 2001 (Province).

Le aree nelle quali gli impianti dovevano essere realizzati venivano consegnate secondo il seguente calendario:

30/3/2000 impianto di Giugliano;

10/4/2000 impianto di Caivano;

14/4/2000 impianto di Tufino;
30/3/2000 impianto di Avellino;
15/4/2009 impianto di S. Maria C.V.

L'Accordo di Programma veniva abrogato con Ordinanza Ministeriale n 3060 del 2/6/2000

Il Contratto per la Provincia di Napoli veniva sottoscritto dalle parti, essendo divenuto Commissario delegato pro tempore Bassolino, il 7 giugno 2000 rep. 11503, quello per le altre Province della Campania il 5 settembre 2001 rep. 51.

Giova rilevare, limitatamente ai punti controversi, che in detti contratti, si prevede espressamente quanto segue:

- l'art. 2 che oggetto del contratto sia il servizio di smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata; che l'affidataria avrebbe provveduto alla realizzazione degli impianti con mezzi finanziari propri e che ne avrebbe conservato la proprietà per la durata del contratto; l'articolo stabilisce, altresì, che "il sistema di cui sopra è completato da adeguate aree di messa in riserva del CDR";

- l'art. 3 l'obbligo per l'affidataria di formare una società di progetto per la realizzazione degli impianti;

- l'art. 4 nel determinare il corrispettivo lo quantifica il £ 85 per Kg di rifiuto conferito, oltre (art. 5) al corrispettivo di cui alla tariffa CIP 6/92 per l'energia ceduta;

- di estremo rilievo è l'art. 7 che indica la normativa di riferimento. In esso si dispone che "per quanto non espressamente previsto nel presente contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui al capitolato di oneri ovvero in via subordinata e in quanto applicabili la disciplina posta dalle seguenti norme: dalla legislazione sui Lavori Pubblici di conto dello Stato in quanto applicabili in particolare dalla legge 1365 numero 2248 allegato F e successive modifiche ed integrazioni; Regio decreto 350 del 1395; legge del 1981 numero 741; decreto legislativo numero 406 del 1991; legge 109 del 1994; DPR 554 del 1999; il decreto ministero lavori pubblici 145 del 2000; il contratto è inoltre soggetto al decreto legislativo numero 22 del 5



febbraio 97; al decreto Ministro dell'ambiente 19 novembre 97 numero 503; al decreto Ministro dell'ambiente 5 febbraio 98 numero 72; nonché in generale alle emanande normative nello specifico settore oggetto di servizio ed a tutte le OPC ed OM ivi espressamente indicate". Viene, infine, ricordata la possibilità per il Commissario di derogare alla legislazione vigente con le proprie ordinanze. Con tale inciso si è, di certo, inteso fare riferimento alla l. 225/92 che, come è noto, consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso il ricorso al potere di ordinanza, di derogare alla disciplina giuridica primaria, nel rispetto dei principi costituzionali.

Si evidenzia al riguardo, perché è stato oggetto di ampia controversia nel presente processo e che pertanto andrà esaminato nella presente sentenza, che il DM 5/2/1998 indicava, tra le altre cose, in una umidità del 25% ed un PCI minimo 15000 kJ/kg i valori del CDR per gli impianti autorizzati con procedura semplificata .

- l'art. 8 indicava quale tempo utile per la realizzazione degli impianti: 300 giorni naturali e consecutivi, per gli impianti di CDR; entro 24 mesi, per il termovalorizzatore, dalla consegna dei lavori;

- l'art. 19 in tema di risoluzione del contratto prevedeva che: *"per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse, derivanti dall'inquinamento ambientale arrecato dall'inadeguato funzionamento degli impianti o da altre cause imputabili all'Affidataria, nonché in caso di sospensione del servizio di ricezione dei rifiuti agli impianti di produzione di CDR oltre il termine di giorni 15 il Commissario delegato ha facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento. Il Commissario delegato ha, altresì, facoltà di risolvere il contratto in caso di constatato e contestato inadempimento dell'Affidataria nell'assolvimento degli obblighi dal medesimo assunti e dedotti in contratto. La risoluzione del contratto, sia che derivi dalle cause suesposte che da inadempimento dell'affidataria, comporta la conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio salvo azioni per il risarcimento del danno provocato e salvo in ogni caso la remunerazione dell'affidataria dei limiti di cui al precedente articolo 9"*

- l'art. 25 - modalità di adempimento degli obblighi assunti - stabili-



73

va, tra l'altro, che "il Commissario delegato procederà all'approvazione delle aree di stoccaggio e di messa in riserva, ove ne ricorrano i presupposti, (...)" del CDR;

- l'art. 26 - oneri a carico del Commissario Delegato - obbligava per l'appunto il Commissario Delegato "ad autorizzare l'utilizzo dei siti per la realizzazione e la messa in esercizio delle discariche di servizio e delle aree di stoccaggio e di messa in riserva ove ne ricorrano i presupposti" del CDR.

- l'art. 29, in ordine alle caratteristiche tecniche degli impianti prescriveva che nella realizzazione degli stessi si sarebbe dovuto rispettare quanto prescritto nella OM 2774/98 la maggiore protezione ambientale e la massima economicità di gestione. A tale affermazione di carattere generale seguiva una indicazione, "a solo fine esemplificativo e non esaustivo" di norme tra le quali il DM 5.2.1998.

In ossequio all'articolo 3 del contratto, funzionale - come detto - alle regole del project financing, in data 13/7/2000 l'ATI costituiva una società denominata FIBE Spa, per il contratto Napoli e- successivamente - un'altra denominata FIBE Campania, per i contratto delle altre province, che subentravano nel contratto di servizio nella qualità di Affidataria, assumendo altresì l'obbligo di realizzare gli impianti.

Terminata la ricostruzione del contenuto del contratto rilevante in questa sede, giova sottolineare come in sede di gara sia stata redatta una "proposta progettuale", non un progetto degli impianti.

Questo è stato redatto successivamente all'aggiudicazione; è stato verificato ed approvato prima della firma del contratto ed allegato allo stesso.

Gli impianti sono entrati in funzione tutti in ritardo rispetto alle date contrattualmente previste, per le ragioni che poi si analizzeranno.

Essi sono stati realizzati secondo il seguente calendario:

Caivano:

- in data 30/7/2001 veniva redatto il certificato di ultimazione lavori;

- in data 1/8/2001 la Commissione di Collaudo collaudava limitatamente all'aspetto tecnico nelle more della redazione del Certificato definitivo



74

di collaudo tecnico amministrativo;

- il 13/8/2001 veniva autorizzato l'esercizio provvisorio giusta ordinanza Commissariale 388 del 6/8/2001.

Giugliano:

- in data 28/1/2002 era stato redatto il certificato di ultimazione lavori;

- in data 29/1/2002 veniva rilasciato Nulla Osta all'esercizio provvisorio da parte della Commissione di Collaudo;

- il 4/2/2002 veniva autorizzato l'esercizio provvisorio giusta ordinanza Commissariale 30/2002.

Tufino:

- in data 12/8/2002 era stato redatto il certificato di ultimazione lavori;

- in data 30/8/2002 veniva rilasciato Nulla Osta all'esercizio provvisorio da parte della Commissione di Collaudo

- il 10/9/2002 veniva autorizzato l'esercizio provvisorio giusta ordinanza Commissariale 290/2002.

Pianodardine:

- in data 4/6/2001 era stato redatto il certificato di ultimazione lavori;

- in data 14/7/2001 veniva rilasciato certificato di collaudo provvisorio da parte della Commissione di Collaudo;

- il 16/7/2001 veniva autorizzato l'esercizio provvisorio giusta ordinanza Commissariale 361/2001.

S. Maria C. V. :

- in data 27/9/2001 era stato redatto il certificato di ultimazione lavori;


- in data 27/9/2001 veniva rilasciato Nulla Osta all'esercizio provvisorio da parte della Commissione di Collaudo

- il 5/11/2001 veniva autorizzato l'esercizio provvisorio.

Casalduni:

- in data 6/8/2002 era stato redatto il certificato di ultimazione lavori;

- in data 27/9/2002 veniva rilasciato Nulla Osta all'esercizio provvisorio da parte della Commissione di Collaudo



- il 27/9/2002 veniva autorizzato l'esercizio provvisorio .

Battipaglia:

- in data 26/3/2003 era stato redatto il certificato di ultimazione lavori;

- in data 7/4/2003 veniva rilasciato Nulla Osta all'esercizio provvisorio da parte della Commissione di Collaudo

- ad aprile 2003 veniva autorizzato l'esercizio provvisorio, ma i conferimenti sono andati a regime solo nell'ottobre 2003.

Nel progetto Napoli furono altresì stipulati anche altri 2 contratti:

L'EPC Contract (per la costruzione degli impianti) (tra Fibe e ATI Fisia Impregilo Deutsche Babcock ed Ewo);

L'Operational Manutention (OM) (tra Fibe e Gestione Napoli).

Ancora più complessa è la vicenda che ha portato alla realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

Di essa si parlerà analiticamente più avanti.

Qui per ora ci si limita ad osservare che esso doveva essere realizzato entro 180 giorni dalla stipula del contratto di affidamento, avvenuta il 7 giugno 2000, laddove, a seguito delle vicende che si esamineranno di qui a breve, esso è entrato in funzione solo nel 2009, dopo la risoluzione del contratto con l'ATI affidataria.

Nell'evidenziare il contenuto dei documenti rilevanti nell'odierno processo, occorre ancora dar conto delle Ordinanze Commissariali nn 382 e 383 del 2001 e 391 del 2002, indicate nel capo di imputazione.

Le prime due, a firma del Commissario di Governo Antonio Bassolino, attengono rispettivamente all'appalto della provincia di Napoli e a quello delle altre province campane e sono susseguenti all'entrata in esercizio provvisorio dell'impianto di Pianodardine.

Esse indicano nella parte descrittiva che, in ragione dell'imminente attivazione dell'impianto di Caivano e della recente attivazione dell'impianto di Pianodardine, le affidatarie, nelle more dell'approvazione dei progetti presentati per il ripristino ambientale di alcuni siti mediante l'utilizzo della frazione organica stabilizzata, progetti ancora in corso di esame, hanno avan-



76


zato richiesta di autorizzazione al conferimento del biostabilizzato, prodotto negli impianti, alle discariche pubbliche ancora in esercizio in ambito regionale, dichiarando la propria disponibilità ad utilizzare il medesimo quale ricoprimento giornaliero dei rifiuti urbani o come ripristino ambientale delle discariche stesse.

Nella parte dispositiva autorizzavano, il recupero della FOS come materiale di copertura quotidiana delle discariche a patto che avesse le caratteristiche di un IR (Indice Respirimetrico) inferiore a 600 ed una umidità tra 30 e 60%, ritenendo che ciò fosse possibile sulla base della Delibera del Comitato Interministeriale 27.7.1984 – Punto 3.4.2 (possibili utilizzi del compost non conforme ai limiti di accettabilità previsti dal medesimo provvedimento), lettera D), smaltimento in discarica.

Quanto all'Ordinanza n. 391 del 3/12/2002, anch'essa oggetto di specifica imputazione, deve osservarsi che era stata adottata nella persistenza dello stato di emergenza, prorogato fino al 31/12/2002.

In questa si rilevava che l'Affidataria aveva comunicato che dai controlli analitici del CDR prodotto negli impianti era risultato che il valore medio dei principali parametri risultava compreso nei limiti di cui alla voce dell'allegato 2 – sub allegato 1- del DM 5/2/1998, ma che l'umidità, occasionalmente, misurata nella stessa giornata di produzione risultava superiore al 25%, che ciò dipendeva dalla umidità del rifiuto urbano in ingresso, superiore ai valori attesi e di riferimenti previsti nel capitolato d'oneri e che comunque non rappresentava carattere di pericolosità ai fini della combustione, né di minor qualità del CDR stesso.

Si dava, altresì, atto che sulla base di tale comunicazione la Struttura Commissariale aveva chiesto al Ministero dell'Ambiente di far conoscere le proprie determinazioni in merito alla stessa ed il Ministero aveva risposto che *"per quanto riguarda il CDR prodotto, stoccato o utilizzato in impianti la cui costruzione ed il cui esercizio è stato autorizzato in base al regime ordinario (artt 27 e28 D. Lgvo 22/97), non esiste al momento normativa vigente che specifichi le caratteristiche tecniche che detto CDR deve possedere. Ciò fa sì che, per detti impianti, nel provvedimento autorizzativo vengano poste*



77

prescrizioni vincolanti con riguardo alla composizione del CDR. Pertanto... laddove l'approvazione del progetto, l'autorizzazione dell'impianto di recupero e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero sia avvenuta, di volta in volta, nelle prescrizioni contenute nel/i provvedimento/i autorizzatorio/i". In relazione a ciò si evidenziava che in sede di provvedimento autorizzatorio non erano state esplicitamente definite le caratteristiche del CDR prodotto, stoccato o utilizzato.

Sulla base di tali premesse dettava le caratteristiche che il CDR prodotto avrebbe dovuto rispettare, indicando, tra l'altro, una umidità del 30% ed un PCI minimo di 12500 kJ/kg.

Queste ordinanze sono sintomatiche dei numerosi problemi sorti nel corso della gestione dopo la stipula del contratto.

Come meglio si vedrà a breve, infatti, il sistema ha avuto sin dall'inizio enormi difficoltà operative, che fungono da base delle odierne contestazioni.

Prima di passare alla ricostruzione di queste, che presuppone l'esame delle ampie prove testimoniali e tecniche raccolte nel corso del dibattimento, è opportuno completare la messa in evidenza di quei fatti risultanti in maniera oggettiva dai documenti e dare conto degli ultimi due passaggi: il sequestro degli impianti e la risoluzione ex lege del contratto.

Ed invero, è stato disposto dal Pm in data 3/5/2004 (e convalidato dal GIP il 12/5/2004) il sequestro degli impianti, sul presupposto che il CDR da questi prodotto non rispondesse alle caratteristiche di cui al DM 5/02/98.

La Procura riconsegnava poi alle affidatarie gli impianti imponendo, in particolare la produzione di CDR conforme a DM 5/02/98, previo adeguamento degli impianti.

In data 18/08/2004, a seguito di controlli effettuati sul CDR di Battipaglia, verificato che le attività di adeguamento dell'impianto non erano ancora iniziate diversamente da quanto riportato nel programma precedentemente trasmesso, i PM procedevano ad un nuovo sequestro degli impianti.

In data 31/08/2004 con istanza degli avvocati di Fibe e di Fisia veniva riconfermata la volontà di procedere agli adeguamenti degli impianti e con-



78

fermata la stipula di una garanzia di 10 milioni di euro; conseguentemente, in data 9/09/2004 il PM, vistava le polizze per 10 milioni di euro presentate e fissava nuovi termini a tutto il 24/11/2004.

In data 28/9/2004 Fibe, Fibe Campania e Fisia trasmettevano alla Procura di Napoli lo stato delle attività di adeguamento impianti: in tale documento, come nei precedenti programmi inviati alla Procura, venivano illustrati gli interventi fatti e ancora da fare ed in particolare veniva evidenziata la linea di additivazione dei RSU, necessaria per la produzione di CDR conforme al DM 5/02/98.

In data 23/11/2004, 27/11/2004 e 30/11/2004 la FIBE comunicava al RUP di avere completato gli interventi sugli impianti rispettivamente di Tufino, delle province di AV/BN/CE/SA e di Caivano e Giugliano, evidenziando le modifiche effettuate con l'inserimento delle linee di additivazione RSU.

La Procura, effettuava, quindi, attività ispettive volte alla verifica che gli interventi previsti dal piano di adeguamento accettato, ed in base al quale si era ottenuto il dissequestro a tutto il 24/11/2004, fossero stati effettivamente realizzati. Da questa risultava che la linea di additivazione del CDR era operativa per cui allo stato il cdr prodotto risultava arricchito con rifiuti speciali consistenti in pneumatici usati.

A completamento delle attività di installazione delle linee di additivazione e completati i test di funzionamento delle stesse in data 29/12/2004, Fibe comunica al Commissario che a partire dal successivo 1/01/2005 gli impianti sarebbero andati a regime con il sistema di additivazione funzionante.

A tale nota in data 31/12/2004, rispondevano i RUP affermando che : "si ritiene necessario subordinare la stessa al dovuto iter autorizzativo".

In data 13/01/2005 Fibe ritrasmetteva tutta la documentazione già trasmessa il 23/12/2003 ed in data 20/10/2004 indicando altresì modalità e tipologia dei materiali utilizzati per l'additivazione. Tale nota rimaneva priva di riscontro.

In data 2/02/2005 la Procura, all'esito dei controlli demandati alla PG e sulla base delle risultanze delle analisi effettuate da ACEA su incarico del Commissario, procedeva al ripristino del sequestro con decreto di revoca



79

della restituzione degli impianti.

Permanendo il sequestro e prospettandosi la chiusura definitiva degli impianti, il legislatore interveniva con il Decreto Legge n°14/2005 che all'art. 2 prevedeva l'adeguamento degli impianti CDR.

Conseguentemente il Commissario stipulava con le Affidatarie un ATTO di SOTTOMISSIONE in data 25/2/2005 con cui queste si impegnavano alla esecuzione degli interventi di adeguamento decisi dal Commissario e, nelle more, a dequalificare le attività in corso senza produzione di CDR e FOS. Sulla base di tali due atti e della richiesta di dissequestro inoltrata dal Commissario in data 19/02/2005 si otteneva un ulteriore provvedimento di restituzione in data 26/02/2005.

Le specifiche imposizioni erano:

utilizzo degli impianti senza la produzione di CDR e FOS, escluso l'utilizzo "allo stato" dei macchinari di additivazione;

predisposizione progetto di intervento da parte del Commissario;

divieto per Fibe e Fibe Campania di sospensione del servizio di conferimento RSU anche in mancanza di siti di smaltimento;

termine di 45 giorni per la redazione del programma così come richiesto nella istanza del Commissario.

Nelle more, non avendo ottenuto alcun riscontro alle richieste inoltrate in ordine alla richiesta di additivazione Fibe in data 21/02/2005 aveva diffidato il Commissario alla emissione del provvedimento autorizzativo. A tale diffida il Commissario aveva risposto in data 22/02/2005 di "non poter accogliere la richiesta, stante il provvedimento cautelare dell'A.G." Avverso tale diniego Fibe proponeva impugnazione al TAR ottenendo dallo stesso una ordinanza di sospensione del diniego invitando il Commissario ad emettere un provvedimento motivato (doc. 84 bis). Il Commissario non dava seguito alla sospensiva del TAR, proponendo appello al Consiglio di Stato (mai discusso).

Ciò perché interveniva il decreto legge n. 245 del 30 novembre 2005, convertito con modificazioni in legge n. 21 del 2006, il quale all'articolo 1 disponeva la risoluzione del contratto di affidamento del servizio a Fibe (per la provincia di Napoli) ed a Fibe Campania (per le altre quattro province cam-

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Ode' followed by a large flourish, and the initials '80' are written to the right.

pane).

A tale dato si ferma lo sviluppo storico dell'odierno processo.

L'Accusa ha introdotto l'odierno processo illustrando con una ampia consulenza, a firma dell'Ing. Rabitti, le numerose irregolarità sulle quali ella basava l'ipotesi di accusa ed è pertanto opportuno a questo punto ricostruire le dichiarazioni dibattimentali del suddetto consulente.

Prima di procedere all'esame degli aspetti tecnici occorre dar conto delle dichiarazioni di Sodano che sono quelle che hanno dato l'avvio alle indagini.

Queste, come detto, sono partite da un esposto presentato da Tommaso SODANO, escusso come teste all'udienza del 11/3/2009.

Ed invero le dichiarazioni dibattimentali del teste, vanno qui analizzate perché ben compendiano la struttura dei capi di accusa.

Egli ha, infatti, mosso una sequela di rilievi alle modalità con le quali l'ATI aggiudicataria della gara ed il Commissariato di Governo hanno gestito il rapporto dopo la stipula del relativo contratto. L'apparente frammentarietà della relativa ricostruzione verrà chiarita oltre con la discussione dei singoli temi sollevati dal teste, nell'ambito dell'esame dei capi di accusa che sono scaturiti da queste dichiarazioni.

Egli, infatti, presentava in data 10/2/2003 un'articolata denuncia ai Carabinieri di Castello di Cisterna, il cui contenuto, integrato dalle successive dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e compendiate nel corso dell'esame dibattimentale dinanzi a questo Tribunale, può riassumersi nei termini che seguono.

Quale componente della Commissione Ambiente del Senato e quale perito agronomo, egli aveva verificato la idoneità della allocazione programmata in Acerra dell'inceneritore che doveva fungere come completamento del progetto di smaltimento dei rifiuti in Campania.

Aveva quindi avuto modo di studiare gli atti che avevano portato alla gara. Nell'attività di recupero degli atti era stato molto aiutato dal Commissario Giulio Facchi.

Il rapporto con questi era stato dapprima conflittuale, poi lo stesso

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive, somewhat illegible scribble. The signature on the right is more legible, appearing to be 'W. S.' followed by the number '81' written below it.

Facchi aveva cominciato ad avere dei dubbi su come la Fibe gestiva gli impianti, manifestando perplessità sulla entrata in vigore degli impianti di cdr prima che fosse stato realizzato l'inceneritore. Ed invero, secondo il teste, lo stoccaggio delle balle di cdr che all'epoca si prospettava non era previsto dal capitolato che prevedeva, invece, l'obbligo per l'appaltatore di smaltire le balle nel caso in cui non fosse stato tempestivamente realizzato l'inceneritore. Le balle inoltre non potevano essere stoccate per più di sei mesi. Di ciò egli aveva parlato anche con Paolucci e aveva appreso da Facchi che tali rilievi critici erano stati resi noti pure a Bassolino. C'era stato un scambio di corrispondenza nel 1998 tra l'allora Ministero dell'ambiente Ronchi, e l'allora Presidente della Regione Antonio Rastrelli circa un accordo di programma che doveva essere stipulato tra l'ATI degli aggiudicatari, il Commissariato e il Ministero dell'industria e sviluppo economico per la parte relativa agli eventuali corrispettivi di cui al cip6 per la produzione di energia elettrica.

Di questo accordo di programma, secondo Sodano, se ne perse traccia.

Con ordinanza n 2774 del 1998 era stata disciplinata la procedura di gara. In essa era previsto che la società vincitrice avrebbe dovuto garantire il recupero energetico delle balle.

L'ATI affidataria aveva, invece, ottenuto dal Commissariato un'autorizzazione allo stoccaggio in Campania delle balle di CDR prodotte medio termine tra l'attivazione degli impianti di CDR e l'entrata in funzione dei termovalorizzatori. Ciò comportava un danno ambientale ed un danno economico.

Riteneva al riguardo Sodano che il permanere delle balle sul territorio per oltre sei mesi equiparava i siti in cui queste erano depositate alle discariche ed aveva un impatto negativo sull'ambiente a causa della perdita di percolato.

Inoltre lo smaltimento previsto a carico dell'aggiudicatario non avrebbe comportato oneri per lo Stato.

Lo stoccaggio, inoltre, non consentiva al gestore di far funzionare gli

Handwritten signatures and the number 82.

impianti e, se le balle fossero state combuste, si sarebbe evidenziata la idoneità del cdr che veniva prodotto negli impianti della Campania ad essere bruciato, cosa di cui Sodano era convinto.

Gli impianti, poi, si bloccavano spesso.

Nella commissione d'inchiesta il Prefetto Catenacci aveva, infatti, più volte detto che le balle di cdr non erano tali, ma erano un mero normale rifiuto tritovagliato ed imbustato, non essiccato in alcun modo.

Altro rilievo mosso dal teste ha riguardato la condizione di stress in cui si trovavano gli impianti di produzione del cdr.

Altra anomalia che egli aveva rilevato era che, in sede di gara, l'aspetto economico e dei tempi di consegna era stato preferito rispetto al dato tecnico nel determinare l'aggiudicatario. Ed infatti l'ATI aveva vinto la gara pur avendo offerto un programma a tecnologia obsoleta. Altre concorrenti avevano ricevuto un punteggio migliore con riguardo alla tecnologia offerta.

Nel contratto di gara si autorizzava a bruciare negli impianti una quantità pari alla raccolta, maggiore rispetto a quella indicata nel bando, in cui un 35% doveva essere differenziata, e da quella che si desumeva dagli impegni tra il Ministro Ronchi ed il Presidente Commissario Rastrelli in una lettera del 15.10.1998.

Il dimensionamento degli impianti avrebbe dovuto prevedere che il 35% del rifiuto raccolto dovesse essere differenziato. Il restante 65% avrebbe dovuto essere lavorato da un gestore unico per la Campania che lo avrebbe dovuto ricevere e trattare negli impianti di cdr separando l'umido, i metalli, gli ingombranti. Il 50% di questa frazione di 65% doveva andare in inceneritore. Con questa separazione di cui alla impostazione del ministro Ronchi dall'ipotesi iniziale di 5 inceneritori in Campania, si era arrivati ad una previsione di 2.

Gli impianti furono dimensionati per tutti i rifiuti prodotti in Campania ed il contratto prevedeva la possibilità di bruciare tutta la spazzatura, anche il "talquale" (cioè non cdr).

Egli rendendo le sommarie informazioni al PM ha prodotto una serie



di documenti che nel corso dell'udienza ha riconosciuto e che sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

I fatti su cui ha riferito erano stati condivisi in sede di commissione bicamerale di inchiesta e dallo stesso Facchi, ed erano stati portati a conoscenza di Paolucci, Vanoli e Bassolino.

Nel 1998, il Ministro dell'Ambiente era Ronchi e quello dell'Interno era Napolitano.

Altro elemento critico era la disponibilità delle aree da parte dell'aggiudicatario perché nella gara era previsto che questi avrebbe dovuto avere la disponibilità delle aree al momento della stipula, mentre la Fibe aveva la disponibilità di solo una parte dell'area su cui doveva sorgere l'inceneritore di Acerra.


Egli incontrava anche l'ingegnere responsabile dell'impianto di Caivano che davanti a lui e ad altri parlamentari della commissione di inchiesta aveva affermato che l'impianto non funzionava bene perché il materiale che arrivava non era di buona qualità ed infatti il materiale aveva dei codici non corrispondenti a quelli di legge, cosa che egli aveva segnalato nel corso di numerosi interventi parlamentari.

Il cdr veniva tutto stoccato, salva la fase di emergenza acuta quando era stato inviato in Germania ed in alcune altre regioni come Umbria, Toscana che lo smaltivano in genere in discarica. Ciò con spesa di denaro pubblico, come avveniva anche per le piazzole necessarie allo stoccaggio delle ecoballe.

Inoltre vi era stata una cauzione di 105.000.000.000 per l'adeguamento degli impianti cdr di Napoli da parte del commissario, consegnati alla FIBE e non restituiti.

Anche per avviare gli impianti fuori provincia di Napoli vi era stata un'anticipazione del Commissariato, denaro che non era stato più restituito.

Solo in seguito vi erano stati alcuni lavori di adeguamento e di copertura degli impianti, soprattutto a Caivano. Vi era una fossa all'aperto, laddove lo scarico doveva avvenire all'interno di un tunnel. Tale adeguamento fu successivo a proteste dei cittadini e fu realizzato a spese del Commissariato



84

e non dalla Fisia che era tenuta a realizzarlo. Tale protesta era stata particolarmente violenta ed era motivata anche dalla permanenza delle balle all'interno dell'impianto, cosa che il contratto non consentiva.

Facchi gli aveva riferito che non c'era una giusta attenzione verso tali problemi. Dietro lo spettro dell'emergenza si continuava a perpetrare un sistema sempre più oneroso.

Sodano ha riferito, altresì, di aver discusso di questi temi con Paolucci nel 2003. Nel corso di tali colloqui, questi si mostrava ottimista e riteneva che prima o poi il sistema avrebbe funzionato, e bollava le critiche come visionarie. L'unico problema che si poneva era quello di ricercare nuove aree per lo stoccaggio e riteneva che con l'inceneritore ogni problema si sarebbe risolto. Anche Bassolino era su questa linea.

Nel corso del rapporto era cominciata una frizione tra Facchi e Bassolino originata dal cattivo funzionamento degli impianti di cdr che non era corrispondente a quello di cui al capitolato.


Facchi voleva modificare gli impianti utilizzando 3 o 4 di questi come impianti di stabilizzazione dei rifiuti.

Sodano ha voluto precisare che in passato aveva più volte collaborato con Bassolino ed aveva avuto modo di constatare la sua attenzione scrupolosa agli atti che compiva.

Altro rilievo mosso dal teste era relativo al fatto che il sistema rendeva non conveniente la raccolta differenziata.

Il Piano Regionale prevedeva 2 impianti di incenerimento, 7 di cdr e 7 discariche e, a monte, la raccolta differenziata. Nel 2003, data della denuncia, mancava la raccolta differenziata, mancava il termovalorizzatore, alcune discariche erano state chiuse. A Tufino vi erano le discariche di Panzano 1 e 2 chiuse; altre discariche erano state chiuse con ordinanze commissariali (Parapoti, Giugliano negli anni 2001/2004).

Vi erano fattori di sovraccarico dovuti al fatto che il sistema era in costante emergenza ed era in emergenza perché non era stato completato. Gli impianti erano stressati perché c'era un difetto a monte perché il sistema come progettato non avrebbe potuto mai funzionare.



85

Il teste era ideologicamente contrario al sistema di termovalorizzazione e lo ha scritto nell'esposto, perché non incideva sulla diminuzione della produzione della quantità di rifiuti.

L'inceneritore avrebbe potuto bruciare fino a 2000 tonnellate a giorno, laddove la produzione giornaliera campana è di 7000 tonnellate.

Inoltre nel capitolato era previsto che se l'inceneritore non fosse partito nei 6 mesi, le balle di CDR sarebbero dovute essere smaltite a spese di Fibe. Consentendo lo stoccaggio si era consentito a Fibe di mantenerle e far-sele pagare all'atto dello smaltimento. Le balle di cdr stoccate erano state date in garanzia dalla Fibe alle banche le quali fondavano la soddisfazione dei crediti vantati nei confronti delle società affidatarie del servizio sul ricavato della loro combustione. Era quindi chiaro l'interesse di Fibe allo stoccaggio. Essa aveva interesse anche a produrre molto CDR e per questo non si curava della cattiva qualità. Ciò, secondo Sodano, era stato affermato anche dalle banche sentite in commissione.

Secondo il contratto, il termovalorizzatore doveva entrare in vigore 300 gg dopo l'inizio dei lavori. I lavori iniziarono il 17.8.2004 e il cantiere doveva terminare entro 300 gg.

A suo avviso ciò non sarebbe dipeso dalla contestazioni popolari.

Il commissariato avrebbe dovuto risolvere il contratto quando invece venne autorizzato lo stoccaggio (2001).

Si continuavano ad accumulare ecoballe senza avere come smaltirle. Ciò era avvenuto per 4 anni (alla fine per 8) ed avrebbe dovuto indurre il commissariato, onerato del controllo, ad intervenire.

Il commissariato non intervenne, ed in questo modo favorì la Fibe. Ciò, ad avviso di Sodano, non era stato fatto perché faceva comodo avere camion che giravano per la Campania e fare scariche un po' dovunque.

La differenziata poteva essere in parte realizzata dai sindaci anche senza gli impianti di compostaggio, che erano invece necessari per lo smaltimento dell'umido.

Nel periodo 2002-2004 l'emergenza rifiuti dettava l'agenda politica.

Sodano ha detto in dibattimento che il governo era a conoscenza di



tutte le criticità evidenziate, essendo il commissariato di Governo una emanazione della Presidenza del Consiglio.

Il contratto è stato risolto con decreto legge del novembre 2005.

Gli impianti di cdr vennero sequestrati tutti dalla Procura di Napoli per il cattivo funzionamento e per la loro inidoneità fin dall'inizio a realizzare un cdr a norma di legge e perché contenevano stoccaggi abusivi.

Gli impianti sono stati poi dissequestrati perché venissero adeguati, ma pure dopo tale adeguamento non producevano un prodotto a norma.

Con i sequestri si cercava soprattutto di ridurre il danno per la collettività.

Le balle di cdr si sarebbero potute smaltire, essendo a suo avviso poco più che rifiuto "talquale" impacchettato, era difficile da bruciare, ma poteva andare in discarica. Il teste non ha letto le domande dei partecipanti alla gara, ma i verbali della commissione aggiudicatrice.

Le sue valutazioni si sono basate su quanto emergeva dai suddetti verbali. E da questi emergeva che la ditta giudicatrice offriva una tecnologia obsoleta, ma solo economicamente più vantaggiosa e in cui si prometteva una realizzazione più rapida dell'inceneritore (che però a 5 anni da allora non era stato ancora realizzato).

Le tecnologie dei concorrenti non potevano costare meno di quelle della ATI Fibe, perché superiori.

Il piano regionale per la raccolta di rifiuti avrebbe potuto funzionare se si fosse rispettato il decreto Ronchi, ma le successive ordinanze lo hanno indebolito.

La Fibe aveva previsto il recupero energetico del cdr nelle more della realizzazione del termovalorizzatore. Nell'offerta si era, tuttavia, impegnata allo stoccaggio senza peraltro dire che le avrebbe stoccate all'interno dell'impianto, né il tempo di stoccaggio.

Per il rilascio delle aree dove realizzare gli impianti c'erano state proteste popolari, cui il teste ha partecipato, in particolare a quelle volte ad opporsi alla realizzazione del termovalorizzatore. Il rilascio delle aree avveniva solo a seguito dell'intervento della polizia.



87

Le proteste, secondo il teste, ci sono state solo nel 2004, quando l'inceneritore doveva essere già consegnato e comunque erano cessate nell'agosto 2004 e da allora il cantiere non aveva avuto problemi e l'inceneritore era stato comunque realizzato dopo molto tempo.

Sodano ha detto di ritenere l'area di Acerra inadeguata a ricevere il termovalorizzatore perché stressata sul piano ambientale. Quella di S. Maria la Fossa era parimenti sbagliata anche perché era comunque a ridosso di Acerra ed avrebbe comunque indotto un grosso movimento di camion per il trasporto dei rifiuti, fattore di inquinamento esso stesso. Tutto il sistema era concentrato al centro della Campania.

Lo smaltimento sarebbe potuto avvenire anche con tecniche diverse dall'incenerimento. Ci sono tecniche a freddo, o a trattamento meccanico biologico.

Dagli atti della commissione risultava che parte del cdr era stato inviato per l'incenerimento fuori regione, ma non ha saputo dire quanto e dove, anche perché la gestione commissariale non rendeva facile per la commissione accertare questi dati.

L'inceneritore di Acerra poteva bruciare solo 600.000 tonnellate all'anno e quello di Battipaglia 400.000 e la tariffa cip6 poteva durare massimo 8 anni.


Le balle in tal modo accumulate potrebbero essere smaltite in 30/50 anni con questa potenzialità di incenerimento.

Non era comunque logico il comportamento di Fibe di stoccare balle non di qualità.

Ha ancora ricordato il teste che la commissione Agricola aveva imposto 27 prescrizioni per la sicurezza dell'impianto, per riportarlo ai parametri di legge. Nella relazione si parlava di minimo vitale e ciò è quanto Agricola avrebbe riferito in commissione. Di queste prescrizioni v'erano aspetti che avrebbero dovuto concorrere a creare le condizioni di sicurezza, tutte erano rivolte all'Ati.

La commissione Agricola era nata su sollecitazione della popolazione.

L'impianto non aveva il piano delle ceneri. A lui risultava che non ve-



nissero rese inerti.

- Dal 2001 al 2004 furono aperti 4 piccoli impianti di compostaggio, dopo forse altri 2. Il tutto comunque insufficiente per la regione.

Nella relazione della commissione parlamentare si imponeva una revisione del sistema che non coinvolgesse solo il Commissariato, ma tutti i soggetti coinvolti.

Le ordinanze commissariali avevano talora direttive governative, ma non sempre. Il Commissario aveva comunque autonomia decisionale, comunque cristallizzata dalla legge.

La scelta del 2001 di autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti di cdr in assenza dei termovalorizzatori era intervenuta in un momento di "emergenza nella emergenza", come affermato dalla commissione.

La relazione evidenziava la necessità del supporto all'aggiudicatario da parte del Commissario.

Sodano ha detto di aver suggerito a Bassolino di non firmare il contratto e di aver manifestato in quella occasione anche preoccupazioni sull'espletamento della gara.

La struttura commissariale di Bassolino era sostanzialmente la stessa della precedente gestione commissariale (Losco).


Il Ministro Matteoli aveva Togni e D'Elia nello staff che avevano fatto parte, l'uno, della Commissione di Gara e, l'altro, era stato subcommissario di Rastrelli.

Per l'impianto le preoccupazioni ambientali erano principalmente le ceneri e la diossina.

La diossina: l'impianto era obsoleto. Non era mai stata fatta una valutazione di impianto ambientale.

Ciò egli ha affermato pur nella consapevolezza che nel 2005 il Commissariato aveva chiesto il supporto tecnico di un gruppo di lavoro di esperti qualificato. Questo gruppo di lavoro aveva concluso che l'impatto ambientale era inferiore di 500 volte al limite legale.

Non era rispettato, secondo Sodano, comunque il parametro di legge circa le emissioni di fumo in atmosfera.



89

Il teste ha detto di aver avuto modo in Commissione di esaminare I MUD (formulari annuali dei rifiuti). In quella sede egli avrebbe verificato dal materiale in uscita che la differenziazione del rifiuto lavorato non era stata sostanzialmente effettuata.

Nel corso dei sopralluoghi sugli impianti, peraltro, non ha acquisito dati di valutazione fattuali su cui riferire in tal senso.

Le discariche che furono chiuse non erano quelle affidate all'Ati, erano quelle che appartenevano al Consorzio. Fibe non aveva discariche vere e proprie, aveva siti di stoccaggio.

Le varie autorizzazioni che si sono succedute nel tempo avevano ad oggetto lo stoccaggio provvisorio ed il commissario aveva fin dall'inizio il potere di autorizzare lo stoccaggio.

La quantità massima di cdr conferibile nel termovalorizzatore era indicata nel capitolato.

L'impianto di Acerra poteva bruciare anche il tal quale.

Gli impianti di compostaggio (che non facevano capo a FIBE, bensì alla struttura commissariale) raccoglievano l'umido da raccolta differenziata. Questi vennero attivati nel 2003 - 2004. In essi, in almeno in uno di questi, durante l'emergenza, venne messo anche rifiuto talquale.

L'Accusa ha supportato i rilievi di Sodano con indagini tecniche, affidando ad alcuni consulenti, ed in primo luogo al dott. RABITTI, un ampio mandato all'esito del cui espletamento egli ha redatto un'ampia consulenza sulla quale ha riferito in dibattimento impegnando integralmente numerose udienze.

Questi ha, dapprima, ricostruito il quadro normativo della materia dei rifiuti ricordando che la prima normativa organica in materia è stato il DPR 915/82, poi abrogato dal D.L.g.s. 22/97 (Decreto Ronchi) salvo alcuni aspetti relativi alla classificazione dei rifiuti in vigore fino all'emanazione del DL 13.1.03 n.36, Discariche di rifiuti e del D.M. 13 marzo 2003, Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Poi è stato emanato il T.U. 152/06 (successivo, quindi, ai fatti per cui oggi è processo).

Handwritten signature and the number '90'.

Il DPR 915/82 e le delibere di applicazione dell'apposito Comitato Interministeriale (la principale è la DCI del 13.9.84) classificavano i rifiuti stabilendo una prima differenziazione tra urbani e speciali e definivano le relative tipologie di discariche. I rifiuti speciali venivano classificati tossico-nocivi in base alla concentrazione di determinate sostanze.

La DCI/194 stabiliva anche le caratteristiche agronomiche del COMPOST, il materiale derivante dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti.

Il DM 5.2.98 stabiliva le caratteristiche dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (articoli 31 e 33 del decreto Ronchi) tra cui il CDR (Combustibile derivato dai rifiuti) ed il materiale utilizzabile per i recuperi ambientali, che non comprende frazioni organiche.

Ha, poi, fornito un opportuno quadro dei principali concetti necessari per comprendere l'odierna vicenda processuale che è utile riportare per gli stessi motivi in questa sede.

Il CDR è il combustibile derivato dai rifiuti formato dalla frazione secca del rifiuto, cioè da quella idonea a produrre calore (carta, legno, plastica). La capacità di produrre calore si misura quando è secca (POTERE CALORIFICO SUPERIORE - PCS) o quando ha la sua umidità (POTERE CALORIFICO INFERIORE - PCI). Normalmente si guarda a quella inferiore l'unità di misura è il kj/kg.


Secondo il DM 5.2.1998 il potere calorifico inferiore (PCI) era di minimo 15.000 kj/kg e l'umidità massima del 25%.

Gas di discarica

È quello che viene prodotto dalla fermentazione organica non stabilizzata dei rifiuti in assenza d'aria (fermentazione anaerobica). È il cosiddetto biogas composto in gran parte da metano e deve essere captato nelle discariche perché puzza e perché è tossica.

Il percolato

È formato dal liquido che si forma dalla degradazione della frazione organica e dalla pioggia. È inquinante, puzza. Deve essere raccolto e smaltito da appositi impianti.



Handwritten signatures and initials, including the number 91.

Il percolato si raccoglie in pozzetti tramite una rete.

IL COMPOST

È la frazione organica dei rifiuti trattata con sufficiente quantità d'aria e che si trasforma, senza produrre né odori molesti né gas, in una specie di terriccio. E' il Compost di prima qualità. Questo non è un rifiuto.

Il compost e le sue caratteristiche sono definiti dalla DCI 27.7.84 applicativa del DPR 915/82, che così si esprime:

"Il compost è un prodotto ottenuto mediante un processo biologico aerobico dalla componente organica dei rifiuti solidi urbani, da materiali organici naturali fermentescibili o da loro miscele con fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque di scarico di insediamenti civili ...

Il processo di compostaggio deve assicurare, nella fase termofila, che il materiale organico in maturazione permanga per almeno tre giorni ad una temperatura non inferiore a 55 gradi C.

Al termine del processo produttivo il compost deve avere le caratteristiche agronomiche indicate nella tabella 3.1 e rispettare i valori limite di accettabilità indicati nella tabella 3.2.


Il compost non può essere addizionato con elementi fertilizzanti minerali prima della sua distribuzione agli utilizzatori".

La tabella cui la norma fa riferimento è la seguente:

TABELLA 3.1.

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE DEL COMPOST

Parametri	Unita' di misura	Limiti di accettabilità
Materiali Inerti	% sostanza secca	<u><3</u>
Vetri (vaglio)	mm	<u><3</u>
Vetri (quantità)	% sostanza secca	<u><3</u>
Materie plastiche	% sostanza secca	<u><1</u>
Materiali ferrosi	% sostanza secca	<u><0,5</u>
Umidità	% sostanza secca	< 45
Sostanza organica	% sostanza secca	> 40
Sostanza umidificata	% sostanza secca	> 20
Rapporto C/N	- - - - -	< 30
Azoto totale	% sostanza secca	< 1
P2O5	% sostanza secca	> 0,5

 92

K2O	% sostanza secca	> 0,4
Granulometria	mm	0,5 ÷ 25

C'è poi il Compost prodotto dal trattamento dei rifiuti urbani, cd Compost fuori specifica, ed è di minore qualità. Perché non vi è la sicurezza di quale materiali hanno dato luogo allo stesso. Per questo occorre far riferimento alla DCI/1984. Questo materiale - ad avviso del consulente in esame - per essere utilizzato doveva essere esaminato e doveva avere delle caratteristiche minime per poter essere utilizzato in agricoltura.

Secondo quanto ricostruito dal consulente, pertanto, il Composto poteva derivare solo da rifiuto umido proveniente da raccolta differenziata, ed in tal caso non si trattava di un rifiuto; mentre per quello proveniente da raccolta non differenziata doveva parlarsi di Compost fuori specifica, la cui unica fonte normativa utilizzabile era, all'epoca, una delibera della Regione Veneto che consentiva la creazione di compost da rifiuto non differenziato. Questo, secondo Rabitti, poteva esser utilizzato per recuperi ambientale, ma non in agricoltura.

Ed invero, la Regione Veneto nella Deliberazione Giunta Regionale 10/03/2000 n. 766 intitolata "*Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica*", così determinava i parametri caratterizzanti per la definizione delle varie tipologie di materiali stabilizzato e cioè di ammendante compost di qualità (ACQ - e frazione organica stabilizzata FOS). In tale tabella viene posto il limite di 600 mgO₂ kg SV-1h-1 per il materiale prodotto e le destinazioni e il suo utilizzo successivo.

Va, peraltro, sin d'ora dato atto che il Commissario della Regione Campania ha commissionato uno studio per definire i "Criteri e linee guida per l'utilizzo del materiale stabilizzato". La commissione nominata per tale incombenza ha prodotto documenti e suggerimenti per attuare linee guida e normative di merito. Tale documento che non è mai stato recepito ufficialmente e non è mai stato adottato dal Commissariato quali riferimento di norma tecnica.



Se il risultato della lavorazione non raggiungeva gli standard per essere considerato Compost fuori specifica, doveva parlarsi di FOS.

La FOS

La frazione organica dei RSU, sottoposta al solo processo di stabilizzazione, ma che non rispetta i requisiti richiesti per il compost, viene chiamata FOS (Frazione Organica Stabilizzata).

Per stabilire se la frazione organica è stabilizzata o meno il parametro è l'indice Respirometrico statico (IRS) o dinamico (IRD). La frazione organica se è stabilizzata diminuisce della metà il volume iniziale.

La Fos è un rifiuto ed ha il suo codice nel decreto Ronchi, essa è identificata nel CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) con un codice appartenente alla famiglia:

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi.

La sua unica possibile destinazione è la discarica.

Il CIP6

È il provvedimento n 6/92 del CIP. Era un provvedimento nato per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, poi si è aggiunto anche le fonti "Assimilate" nozione nella quale si sono inseriti i rifiuti.

Il contributo della tariffa cip 6 era molto alto.


Il cdr che avesse avuto il potere di 15000 kj avrebbe fruttato 300 £ al kg. La stessa energia prodotto senza la tariffa cip 6 avrebbe prodotto 80 £ al kg.

Il contributo che sarebbe derivato dall'incenerimento in 8 anni della metà dei rifiuti prodotti in Campania sarebbe stato di circa 332 milioni di euro.

La delibera del 1998 n 2774 stabiliva che poteva essere venduto con il cip 6 solo la metà dei rifiuti solidi della Campania.

Egli ha poi ricostruito la storia della vicenda partendo dalla fase di pregara fino alla risoluzione del contratto rilevando in più punti delle criticità.

Seguendo anche sul piano cronologico la sua ricostruzione, una prima censura egli ha mosso alla fase di gara laddove ha osservato che per la



Fisia la commissione aveva preso in considerazione gli impianti dalle referenze generali e non dai documenti a ciò destinati. Che quella prodotta con riferimento al Punto 3 del merito tecnico non era una relazione tecnica, ma un opuscolo in tedesco di tipo pubblicitario. Cionondimeno la commissione la riteneva adeguata a documentare il livello di merito tecnico degli impianti destinati al trattamento di rifiuti tal quali.

Non era, inoltre, veritiera la rilevata realizzazione di un impianto della capacità produttiva indicata. Non era rilevabile poi la potenza massima richiesta, ma solo quella media.

Su questi punti, ad avviso del Rabitti, la valutazione della commissione non era stata veritiera.

Sottolineava, poi, che un concorrente era stato eliminato perché non aveva documentato la realizzazione di un impianto di siffatta capacità produttiva.

La commissione aveva concluso che la documentazione non era sufficientemente dettagliata, ma alla fine aveva comunque dato alla azienda il coefficiente di 7,4, su 10.


Di estremo rilievo sono le censure di tipo tecnico che il consulente ha ritenuto di poter fare con riguardo al momento realizzativo degli impianti.

Egli ha, infatti, ritenuto che vi siano state delle modifiche tecniche peggiorative dell'impianto come realizzato rispetto a quello approvato.

L'impianto era costituito da una fossa di ricevimento del rifiuto, un sistema di trasmissione al trituratore composto da un aprisacchi, un primo vaglio di separazione a 120 mm. Il materiale scaricato da questo primo vaglio costituiva il cdr1 e andava ad una vagliatura secondaria composta da un separatore balistico da cui diveniva cdr2 + flusso di scarti (organico). La parte organica andava in compostaggio dove doveva rimanere circa 28 gg in zona non anossica per la stabilizzazione.

Ed invero, il processo di lavorazione dei rifiuti negli impianti di produzione di CDR si svolgeva secondo il seguente flusso:

la riduzione dimensionale;




95

la separazione dei componenti con dei vagli;
il secco è poi compattato con una serie di macchinari che ne fanno balle;
la frazione organica viene lavorata con macchine sostanzialmente del medesimo tipo.

Sia nel progetto approvato che in quello realizzato si prevedeva che negli impianti sarebbe stata effettuata la differenziazione dei flussi CDR1 (sopravaglio del vaglio primario) e CDR2 (frazione "leggera" proveniente dal balistico) a fronte di un unico flusso originario previsto

L'immagine che segue, relativa all'impianto di Giugliano, dal quale non differivano in maniera significativa gli altri, indica il progetto tecnico come presentato in sede di gara. Esso, infatti è contenuto nel plico C dell'offerta FIBE.



Il consulente ha incentrato le sue critiche su due questioni in particolare.

Quanto alla prima, egli ha affermato che sugli impianti di cdr realizzati era stato previsto un aprisacchi, ma è stato in realtà messo (ed approvato) un trituratore. Ha argomentato sulla differenza tra aprisacchi e trituratore ritenendo che nel secondo caso i rifiuti venissero compattati e mescolati.

[Handwritten signature]
96

La macchina di triturazione è, a suo avviso, completamente diversa da quella di cui al progetto esecutivo. Lì era previsto un aprisacchi, una macchina con denti relativamente piccoli e corrispondeva ad una macchina della Doppstadt. Questo non triturava pesantemente il materiale. Anche nel progetto del 2000 era prevista una macchina del genere. Al suo posto fu realizzato un vero e proprio trituratore che era una sorta di frullatore che compattava e bagnava anche la parte che andava in cdr indebolendone il potere calorico. Si tratta di una macchina completamente diversa.

Secondo Rabitti il rompisacco proposto nel 1999 e nella relazione del 2000 era caratterizzato da:

- la capacità di lacerare i sacchetti senza "impaccare" il rifiuto con la materia organica presente,

- la possibilità di tarare la pressione con cui i rifiuti sono premuti contro i denti di taglio

- la possibilità di regolare la pezzatura del rifiuto

- la possibilità di aprire idraulicamente la tavola di taglio regolando la pressione degli spintori (rifiuti non frantumabili o poco gestibili)

Il trituratore realizzato ha:

- una larghezza fissa di taglio

- la necessità di comprimere i rifiuti entro la tavola di taglio facendo aderire l'organico all'altro materiale, che ne viene così sporcato e vede aumentare il grado di umidità.

- la tavola di taglio fissa in cui si inseriscono 8 denti da 500 mm (previsti 17 da 150 mm)

Ha altresì affermato che il rompisacco è molto più grosso del trituratore.

Altra modifica stigmatizzata da Rabitti ha riguardato il separatore.

Negli impianti, infatti, è stato inserito un separatore balistico.

Egli ha, infatti, osservato che nel progetto esecutivo approvato dal commissariato era previsto un separatore aeraulico, mentre in quello inviato alla commissione VIA era sostituito con un separatore balistico.

Si tratta di apparecchi gravimetrici. Secondo Rabitti essi teoricamen-



te svolgono la stessa funzione, ma in concreto quello balistico funziona molto peggio. Quello aeraulico – nel progetto originario – era previsto in due posizioni diverse, in due punti diversi del circuito, di cui uno è stato sostituito dal separatore balistico, l'altro (che stava nella produzione della fos) non è stato sostituito da nulla.

I motivi presumibili erano, per il ctu, nella massimizzazione della frazione secca perché questo, grazie al cip6, avrebbe portato alla massimizzazione dei guadagni della affidataria.

I separatori aeraulici, dapprima inaffidabili, erano stati migliorati, sin dal 1996.

Tale modifica rendeva l'impianto non conforme né al progetto esecutivo, né a quelli inviati alla commissione VIA.

Tra il progetto approvato e quello portato alla VIA e quello realizzato vi sono state varianti.

Queste non erano possibili e certamente, ad avviso del consulente, le modifiche introdotte hanno portato un vero e proprio stravolgimento del progetto originario, tra l'altro nel bando di gara erano escluse successive varianti.

Rabitti ha ancora posto in evidenza che L'ATI FISIA, vincitrice della gara d'appalto, aveva offerto la costruzione di uno specifico tipo di impianto di produzione di CDR, in cui dovevano entrare RSU ed uscire:

35% di Compost,

30% di CDR con PCI > 17.000 kJ/kg, il

15% di residui a discarica (scarti)

2% di ferro.

Il realizzato, invero, non ha prodotto, a suo avviso, Compost, né CDR che avesse le caratteristiche caloriche sopra evidenziate.

Sono stati invece prodotti, egli ha aggiunto, due diversi tipi di CDR, cd CDR1 e CDR2 che comunque non raggiungevano le caratteristiche di cui al DM 5/2/1998.

Egli ha, poi, sottolineato che era stato approvato un progetto esecutivo sostanzialmente diverso dal punto di vista impiantistico, da cui non e-

sce più Compost, che è un prodotto, ma FOS, che è un rifiuto, perciò viene più che triplicata la quantità di rifiuti da mandare in discarica, passando dal 15 al 50%.

Rispetto all'offerta, veniva quindi peggiorata la qualità del servizio reso.

La Regione vedrà smaltire sul proprio territorio una quantità di rifiuti tripla di quella prevista in gara.

Il potere calorifico del CDR si abbassa da 17.000 a 15.000 kJ/kg

Conclusivamente i rilievi svolti dal consulente alla fase di gara ed al contratto, che sono anche, in gran parte, alla base delle contestazioni dell'Accusa, possono così sintetizzarsi:

attraverso una lunga serie di decisioni della struttura commissariale, si è stravolta l'impostazione che il Ministro dell'Interno aveva dato per la soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania;

si è costruita una serie di impianti di selezione meccanica e trattamento dei rifiuti solidi urbani tal quale senza tenere conto della raccolta differenziata. La gara è stata impostata richiedendo solo referenze relative all'inceneritore;

è stata fatta vincere un'ATI che aveva presentato documentazione non conforme alle richieste del bando e della lettera d'invito e pertanto doveva essere esclusa dalla gara, anche perché la documentazione era comunque insufficiente e, per quanto riguarda il bilancio dei materiali, errata;

l'inceneritore proposto era più adatto a bruciare RSU che CDR;

la dichiarazione da parte dell'ATI FISIA di produrre il 35% di compost rispetto ai rifiuti in ingresso era assolutamente insostenibile dal punto di vista tecnico, come peraltro la mancanza di un corretto riferimento alle quantità di materiali che dovevano finire in discarica, ed alla localizzazione gestione e chiusura delle discariche stesse;

si è passati da compost per recuperi ambientali a Fos;

il contratto, dichiarato conforme a quanto previsto dalle ordinanze ministeriali, ha permesso, in contrasto con le stesse ordinanze, ma anche con le prescrizioni del bando, del capitolato d'onori e della lettera d'invito,



che FISIA sostenesse di non essere più gravata dall'onere di smaltire il CDR nelle more della messa in funzione dell'inceneritore, consentendo così l'accumulo indiscriminato di milioni di tonnellate di balle di CDR in tutta la regione;

questo ha comportato un risparmio da parte di Fisia di oltre cento miliardi per il mancato smaltimento e la possibilità da parte dell'azienda di guardare con tutta tranquillità alle travagliate vicende della costruzione dell'inceneritore. Che, peraltro, dovrebbe essere impegnato per anni solo per smaltire il CDR già prodotto.

Su questo punto, peraltro, deve fin d'ora rilevarsi che Rabitti nella Slide n 147 parte prima ha testualmente affermato

"Nel contratto salta l'espressa previsione dell'obbligo di smaltire il CDR in impianti esistenti , nelle more della costruzione dell'inceneritore

L'art. 24 (oneri e obblighi a carico dell'affidatario) è praticamente identico all'art. 22 del Capitolato d'oneri, salvo l'obbligo della firma dell'Accordo di programma e dello smaltimento e recupero energetico del CDR in impianti esistenti nelle more della costruzione dell'inceneritore" .

Invero, rileva il Collegio che né nel contratto, né nel capitolato compare l'espressione "in impianti esistenti".

Tornando ai rilievi del consulente, egli ha ancora rilevato che l'estensione indebita degli incentivi CIP6, apparentemente peraltro non di competenza commissariale, alla totalità del CDR prodotto avrebbe comportato inoltre ulteriore guadagno dell'azienda di oltre 700 miliardi di lire e fatto aumentare il costo dello smaltimento di rifiuti a carico delle casse pubbliche.

Altri elementi tecnici a sostegno dell'Accusa sono stati portati dalla consulenza redatta da SANNA e FALLENI.

Il primo, chimico, dipendente dell'ARPA , dal 1971 si è interessato di inquinamento di aria e acque, docente presso la Università Sapienza, ha rappresentato l'Italia all'OCSE ed altro, sentito in dibattimento ha affermato di aver avuto, dapprima, l'incarico di verificare la modalità di smaltimento dei rsu nella regione Campania e la funzionalità degli impianti.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. One signature is a cursive scribble, and the other is a more legible signature with the number '100' written below it.

A tal fine egli non si è recato sui luoghi, né ha visionato impianti, ma ha esaminato unicamente gli atti amministrativi.

Da questi emergeva che il CDR prodotto negli impianti non risultava avere le caratteristiche previste dal capitolato, ed in particolare non aveva le caratteristiche indicate nel DM 5.2.98.

Quanto alle dimensioni degli impianti, questi dovevano avere una capacità produttiva di max 1100 tonnellate al giorno di CDR. Veniva precisato nel contratto che la quantità prevista faceva salva la raccolta differenziata, cioè che la quantità di rifiuti garantita era indipendente dalla raccolta differenziata.

Egli ha sostenuto che la raccolta differenziata incide sulla "qualità" del rsu: maggiore è la raccolta differenziata, minore è la capacità di produrre calore del rsu.

Nel descrivere il processo di lavorazione ha evidenziato anch'egli che gli impianti non erano stati realizzati in conformità ai progetti approvati ribadendo i rilievi tecnici già evidenziati da Rabitti. Ha ricostruito sommariamente il processo di lavorazione dei rifiuti riferendo che i rifiuti venivano conferiti nei sacchi. Era previsto un trituratore, ma in realtà vi era un mero rompisacchi; vi era poi un vaglio che separava sulla base delle dimensioni in un sopra e un sotto; il sopravaglio veniva purificato dei vagli; il sottovaglio veniva ulteriormente separato in un sopravaglio e un sottovaglio; secondo il progetto, il sopravaglio doveva poi passare per un separatore aeraulico che però non venne realizzato, in sua vece fu installato un separatore balistico; il secondo sottovaglio andava in impianti di stabilizzazione per produrre materiale organico; questo di massima, perché tra gli impianti vi erano pure delle differenze.

Per il consulente la differenza tra un separatore aeraulico ed uno balistico è che nel primo la separazione è più specifica e dettagliata e consente una separazione più precisa e quindi una migliore ricchezza del prodotto ottenuto.

Ha quindi affermato...che l'ordinanza 2774/98, nel prevedere un sistema integrato di gestione, fondava il capitolato di oneri che bisognava

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be 'M. N. 101'.

assumersi per la gara. In questo era previsto che chi avesse vinto la gara avrebbe dovuto produrre medio tempore energia in impianti esistenti. Ciò significava che bisognava bruciare i rifiuti e produrre energia. Tale non era lo stoccaggio, che non produceva neppure biogas.


Il CDR all'epoca era rifiuto lavorato e destinato alla termovalorizzazione. Doveva avere un potere calorico determinato ed un tasso di umidità determinato. All'epoca la norma di riferimento era il DM 5.2.1998 che prevedeva 15000 di PCI .

Il Commissario di governo, con l'Ord. n. 391/2002 aveva modificato il PCI portandolo a 12500, con ciò modificando le caratteristiche del cdr in maniera significativa; con la stessa ordinanza l'umidità, fu aumentata, ciò pure incideva sulla natura del cdr. L'ordinanza partiva da un'istanza FIBE dell'8.8.2002 in cui questa si doleva che il rifiuto era più umido di quanto previsto nel capitolato d'oneri ed a sostegno erano state allegate delle analisi svolte da un laboratorio di Genova per la Fisia su cdr di Caivano nel 2002. Effettivamente nel capitolato vi erano delle analisi, ma era anche detto che queste erano puramente indicative e che l'aggiudicatario poteva effettuare proprie analisi.

Le analisi indicate da FISIA davano un poter calorico comunque superiore a 15000 kj/kg di PCI, l'umidità, invece risultava superiore a quella previsti dal DM 5.2.1998.

Egli è quindi giunto alla conclusione che tale ordinanza modificava le regole di cui alla gara, cambiava, cioè, i parametri del materiale da lavorare e sul quale gli altri partecipanti alla gara avevano basato le proprie offerte. Queste modifiche del CDR incidevano sul combustibile del termovalorizzatore e quindi andavano modificate le caratteristiche degli impianti che si stavano realizzando. Negli atti di gara non era previsto uno stoccaggio. Si parlava di messa in riserva per avere un combustibile di servizio per ipotesi di mancanza di combustibile.

La messa in riserva, peraltro, egli ha osservato, è effettuata presso l'impianto e per un tempo limitato. Le aree di messa in riserva, in virtù del DM 503, se sono presso l'inceneritore non necessitano di una autorizzazio-



102

ne.

Sanna, pur avendo esaminato il Piano Regionale dei rifiuti, non ha saputo dire se in questo erano previsti impianti di compostaggio ed ha riconosciuto che, in base al contratto, agli impianti di CDR dovevano essere conferiti rsu, che residuassero dalla raccolta differenziata. Ha riconosciuto che, secondo il citato piano, entro il 31/12/1999 doveva essere raggiunta una percentuale di raccolta differenziata, ma non ha saputo dire quale fosse la percentuale raggiunta nella provincia di Napoli.

L'aggiudicataria non doveva organizzare la raccolta differenziata.

Su successivi temi l'esame di Sanna è stato condotto congiuntamente con quello di FALLENI MASSIMO, avendo i due redatto consulenze comuni.


Falleni è un chimico industriale che ha analizzato le caratteristiche merceologiche dei materiali e del trattamento dei rsu. La consulenza aveva come oggetto il corretto funzionamento degli impianti di rsu. Per espletare l'incarico i CT hanno fatto un accesso unico sui 7 impianti il 4.2.2004 anche con degli ausiliari. Sono anche stati acquisiti dei campioni di cdr previa selezione merceologica del materiale. Poi si è verificata per ogni impianto la linea di trattamento esaminando quali apparati erano in esercizio e quali fermi. Hanno anche valutato la conformità del realizzato al progetto, sia pur sommariamente, senza entrare nel merito al discorso dei collaudi.

Sono stati acquisiti i dati gestionali di base (turni di lavoro, numero di dipendenti, superficie, flussi in entrata e in uscita), verificando che in alcuni casi vi era del percolato.

Il campione di cdr è stato in taluni casi analizzato merceologicamente sugli impianti (in altri casi non vi si riusciva per mancanza di tempo).

Sulla base di tali attività i CT hanno rilevato che:

per l'impianto di SMCV: la frazione umida non veniva stabilizzata in impianto, ma, dopo il primo trattamento, veniva stabilizzata presso altri impianti a Parolisi o a S. Maria la Fossa. Il progetto prevedeva che la stabilizzazione dovesse avvenire nell'impianto, non sa perché ciò venisse fatto fuori. L'impianto sarebbe stato in grado di completare il ciclo.

 103

Il funzionamento medio degli impianti era garantito in tutti (tranne Caivano che era fermo), ma alcuni lavoravano a regime ridotto, altri erano in manutenzione, altri lavoravano su una sola linea.

Tutti gli impianti avevano un separatore balistico anziché aeraulico.


Ad Acerra vi era una doppia pressa perché veniva considerato anche il sottovaglio secondario. Per la FOS si usava la stabilizzazione, cioè una riduzione della granulometria del materiale, vi erano difformità su alcuni nastri trasportatori, ma la sostanza del progetto era rispettata.

Non tutti i componenti dell'impianto erano in funzione al momento del sopralluogo. Quasi sempre le linee che funzionavano non avevano tutti gli apparati attivi, talora per avaria o manutenzione. In genere la raffinazione non veniva eseguita. Talora non c'era la cernita manuale.

Il sistema di stabilizzazione aerobica talora era in esercizio, talora no.

Quanto ai flussi in ingresso ed in uscita è stata fatta una verifica sulla base dei dati forniti. Quelli in ingresso erano coerenti con i dati progettuali. Emergeva una più elevata produzione di CDR e di FOS, ciò era indice di riduzione degli scarti. Questo, secondo gli ausiliari, poteva giustificarsi solo con la mancanza delle perdite previste e che dovevano avvenire nella lavorazione. Paradossalmente talora la somma di quanto prodotto era talora superiore a quanto entrava, consumando la metà dell'energia. L'unica ipotesi che questi dati poteva indurre era che le frazioni separate erano sporche e quindi il CDR era un CDR sporco, la FOS era non stabilizzata, gli scarti somigliavano, merceologicamente, al CDR ecc. Gli impianti funzionavano in maniera pessima. Il trattamento oltre che inefficiente era inutile. Il commissariato, infatti, con ordinanza mandava tutto in discarica con ciò dimostrando la consapevolezza che i prodotti nominalmente differenti erano tuttavia ugualmente inutilizzabile altrimenti che in discarica.

I sistemi di pressatura ad Acerra unificavano due diversi flussi di cdr di diversa qualità, una notevolmente peggiore dell'altra perché uno era pressatura del primo sovrvallo, recuperando e ricompattando (il cdr2) avendo così caratteristiche organolettiche decisamente peggiore.



104


Le caratteristiche merceologiche: la frazione umida era più elevata. Le indagini al momento del sopralluogo hanno portato ad una campionatura effettuata in quella giornata ed hanno evidenziato al presenza dei materiali più vari. In particolare nell'impianto di SMCV vi era prevalenza di plastica stracci e cartone.

La parte umida: nell'offerta le caratteristiche non erano indicate ma si faceva riferimento alle normative vigenti (DM 5.2.98 e 27.7.1984). Si diceva che il materiale sarebbe stato interamente stabilizzato ed utilizzato per il riempimento di cave. Detto procedimento di compostaggio sarebbe stato costantemente monitorato per verificare la qualità del compost. Il compost all'epoca era definito dalla delibera 27.7.1984 che ne indicava le caratteristiche e che applicazione se ne poteva fare. Il dm 5.2.1998 nel parlare di compost faceva riferimento alla 748/84. Esso aveva funzione ammendante, doveva cioè migliorare il terreno sul quale veniva sparpagliato, doveva contenere sostanze nutrienti ed azoto, non doveva avere cattivo odore. Doveva essere quindi ben stabilizzato. La maturazione è una fase, l'ultima, della stabilizzazione. Il materiale non ha più bisogno di degradarsi. La delibera del 1984 indica anche le impurità del prodotto, mettendo delle soglie. Ciò fa parlare di compost a specifica e compost fuori specifica, ma deve pur sempre essere compost. Altrimenti non poteva parlarsi neppure di "fuori specifica". Perché ciò implica che l'impianto possa produrre di regola un compost a norma e talora non ci riesce.

Se l'impianto non è in grado di produrre Compost, non si può neppure parlare di "fuori specifica". Produrre Compost implica che parte della massa in ingresso vada dispersa. Non è compatibile con un'eguaglianza dei flussi in ingresso ed in uscita.

Quanto prodotto era, quindi, scarto ed avrebbe dovuto avere il codice CER 190501. La stabilizzazione, infatti, non basta a definire un prodotto come compost. Questo deve avere anche una composizione ammendante.

I consulenti hanno inteso chiarire che la loro indagine è stata comunque sommaria e volta a fotografare la situazione degli impianti in un determinato giorno e che, quindi i loro accertamenti sugli impianti si sono



svolti in una sola giornata "per avere una immagine istantanea".

Si trattava di impianti grossi e complessi. L'analisi era complessa, ma erano supportati da alcuni ausiliari che dovevano riempire delle schede che i consulenti avevano predisposto.

Ad ogni impianto la visita è durata 1 o 2 ore. Sono partiti da Napoli alle 4,30- 5,00 del mattino e terminato alle 17,40.

A Caivano hanno riscontrato che era fermo dal 19.1.2004 perché erano in atto lavori di manutenzione programmata, e l'rsu veniva deviato verso altri impianti. Giugliano lavorava solo in parte e non si sa perché. Non hanno saputo dire se in quel periodo vi fossero o meno discariche sufficienti.

Quanto alle modalità delle operazioni, in taluni casi hanno aperto una balla di cdr ed hanno descritto le componenti merceologiche che si evidenziavano. Una balla di cdr pesa, mediamente, una tonnellata. In una giornata vengono prodotte centinaia di balle al giorno. Per il peso si è usata una bilancia, con la bascula di impianto, non la pesa a ponte, probabilmente è stata usata anche una bilancia pesa persone, ma non ricordano. I dati in entrata e ufficio per i bilanci di massa su base mensile sono stati desunti documentalmente, senza tener conto dello stoccaggio. Alcuni impianti, almeno dichiaratamente, lavoravano 24h, altri no.

Hanno visionato le sale controllo e anche dai pannelli alcuni apparati erano funzionanti ed altri no.

Le linee potevano essere attivate separatamente ed anche alcune macchine potevano essere attivate e disattivate singolarmente.

La verifica merceologica talora era effettuata dagli ausiliari, comunque formati nell'attività da compiersi. Dovevano selezionare i rifiuti e accumularli secondo le caratteristiche merceologiche e poi si pesano i cumuli. Ciò non è stato fatto in tutti gli impianti, perché talora mancava lo spazio, talora la bilancia.

Hanno rinvenuto plastica stracci e tessuti ed hanno osservato che questi sono buoni combustibili, ma sono indici di una cattiva selezione e comunque non vi era una differenza tra qualità del cdr e dello scarto e co-

  106

munque oltre a tali materiali ve ne erano anche altri che erano decisamente inadatti alla combustione.

Il giudizio finale della consulenza è di sostanziale conformità tra progetto e realtà, anche se per alcuni impianti si sono soffermati sul diverso separatore (balistico, anziché aeraulico) che sarebbe stato più efficiente, ma hanno comunque riconosciuto la idoneità allo scopo anche di quello balistico.

Al riguardo, quanto al trituratore primario (Niro invece che Doopstadt) i CT, interrogati esplicitamente sul punto, non hanno saputo descrivere la diversità di apparato, ma hanno affermato che secondo loro sarebbero equivalenti.

Hanno ribadito che i bilanci di massa non quadravano, usciva più di ciò che entrava.

Ciò ha giustificato la loro conclusione secondo la quale il trattamento non modifica il dato quantitativo, ma al limite realizzava una mera separazione, senza alcun vantaggio, come se i rifiuti venissero smaltiti tal quali in discarica.

A sostegno di tale affermazione hanno evidenziato alcuni dati:

a Battipaglia nel gennaio 2004 sono entrate 1313 t al giorno e sono uscite 1147 t; a Caivano entrano 1621 t/g e sono uscite 1908.

I due impianti hanno prodotto risultati molto diversi, ma erano tecnicamente simili. Ciò può dipendere dagli accantonamenti in impianti o dalle difficoltà di smaltimento. Però i dati su un mese danno un + 2,6% complessivo valutando tutti gli impianti e questo è significativo del malfunzionamento.

Per valutare la conformità degli impianti al progetto e la funzionalità, i consulenti hanno esaminato le analisi de "i laboratori spa" e della società "Nautilus", nonché della "Ambiente srl" di Massa Carrara che prelevava ed esaminava campioni del prodotto.

Nautilus era un laboratorio accreditato cui era stata, cioè, riconosciuta la speciale possibilità di certificare ex ISO 9000 e SINAL. Non hanno, peraltro, saputo riferire per quali sostanze il laboratorio fosse stato accredi-



107

tato.

Questa società aveva avuto un incarico dal Commissariato di verificare e certificare quanto veniva prodotto negli impianti.

I consulenti hanno approfittato di questi dati che venivano acquisiti in un certo numero di giorni per tre mesi successivi.

I campioni prelevati (rsu, cdr, fos, scarti) sono stati analizzati dalle citate società e loro hanno esaminati dati sui quali hanno redatto una terza consulenza. Quindi campionamento e analisi sono stati svolti da Nautilus, soprattutto, e Ambiente srl, ma con la supervisione dei CT.

Per prelevare i campioni le società hanno campionato i rsu secondo il disciplinare della UNI 10802 con prelievi primario, poi ridotto con placca-tura e la predisposizione di un campione secondario da dividere poi in sub-aliquote.

Per gli altri materiali, escluso quelli ferrosi, si faceva riferimento alla metodica UNI 9903.

Le analisi merceologiche venivano fatte dalle società, i CT verificavano la corretta pesatura ed il corretto prelievo. Il materiale veniva poi macinato per renderlo omogeneo e diviso in 3 sub-aliquote, una all'organo di controllo, una alla società ed una veniva inviato a Massa Carrara per l'analisi. Qui veniva messo in stanza frigo ed analizzato secondo le norme UNI.

I CT hanno effettuato un sopralluogo in laboratorio e controllato la filiera di lavorazione verificandone la correttezza e la conformità alle norme UNI.

Il metodo di determinazione del PCI: in virtù del disciplinare tra Commissario di Governo e la società "Laboratori", il PCI doveva essere analizzato sia sul cdr che su rsu e sovralli secondo un metodo sperimentale: triturazione, conservazione e misurazione tramite "bomba calorimetrica". Questo metodo sperimentale simula, secondo i consulenti, correttamente la realtà.

La determinazione teorica, infatti, ha un senso a livello progettuale, ma ricorre a dati di letteratura e produce un PCI teorico che sicuramente

Handwritten signatures and the number 108.

non coincide con quello sperimentale che è certamente più corretto.

Per la frazione organica sono stati verificati molti parametri: l'umidità, il ph, la salinità, il carbonio organico totale, l'IRS.


Commentando l'ordinanza 383/01 del Commissario delegato, hanno sottolineato che essa prevedeva un indice respirometrico inferiore a 600 mg O₂/kg SS_{vh} e che una sostanza organica non correttamente stabilizzata può avere un indice respirometrico conforme a quello di cui all'ordinanza. Essa può, peraltro, riattivare il processo di fermentazione se la stabilizzazione non è avvenuta correttamente. Ciò dipende anche dal rapporto tra carbonio e azoto. Per riattivarsi occorre una condizione di umidità.

La mancanza di adeguata insufflazione può interrompere il processo di stabilizzazione. Per questo l'umidità va considerata. Se si riattiva produce percolato ed altri processi metabolici che andrebbero controllati in area di stabilizzazione aerobica.

Il personale dell'impianto in sede aiutava nel campionamento con personale motorizzato (pala semovente o bobcat). Il campione, poi, si riduceva per quartature successive fino al campione rappresentativo suddiviso nelle tre aliquote.

Questa analisi ha portato a ritenere che i dati delle 3 campagne sono omogenei e ciò rende le campagne rappresentative.

La quantità dei rsu ha rispettato l'andamento per caratteristiche merceologiche, i quantitativi massici di cdr e fos sono più elevati di quelli di progetto. Per il cdr le caratteristiche sperimentali e quelle da progetto hanno differenze: il PCI sperimentato è inferiore a quello da progetto e così anche l'umidità che è invece maggiore. La fos tal quale e raffinata è simile nelle due frazioni, cambiano gli inerti ed i fini. Essa risulta in entrambi i casi in valori non eccessivamente elevati con dubbi per la frazione fine a inglobare quantità organica simile all'altra. Ciò ha indotto a verificare più attentamente quella di sottovaglio (i fini) che era dato prevalentemente da materiale inerte e solo per 1/4 da sostanze organiche degradabili. Quanto agli scarti vi era una notevole quantità di sostanza plastica e infatti il PCI degli scarti era molto consistente, vicina al cdr e certamente indice di conserva-

 109

zione di sostanza organica combustibile.

Nelle 3 campagne i bilanci di massa sono risultati simili ed anche questi dati hanno confortato i consulenti nella valutazione di affidabilità, essi hanno evidenziato che il CDR sarebbe cresciuto rispetto alle aspettative progettuali con decremento degli scarti.

Non ci sono notizie esaustive quanto al percolato, anche perché in alcuni casi veniva irrorato, in altri casi la stabilizzazione andava all'esterno, comunque non era in quantità significative.

Erano state effettuate ed evase proposte di additivazione degli impianti cdr inserendo altri elementi. Una di queste consisteva nella additivazione con rifiuti speciali (pneumatici) del cdr per aumentare il potere calorifero. Le verifiche fatte evidenziavano un aumento ponderale del 10-15% con aumento del PCI fino a valori superiori ai 15000 kj/kg. L'additivazione in via sperimentale sul cdr prima della pressatura. I ct sono stati informati di questo, ma non hanno presenziato all'additivazione.

Essi hanno partecipato solo alla prima campagna, quella del 15.9 - 2.10.2004, nulla sanno di campagne precedenti.

Hanno solo assistito e condiviso il campionamento.

Nel corso della campagna sono stati effettuati un campionamento per ogni tipo di prodotto per ogni impianto.

Vi è stata una sola visita al laboratorio perché la loro verifica è stata solo sulle metodiche di analisi, non hanno presieduto all'analisi.

Espressamente interrogati sul punto Sanna e Falleni hanno riconosciuto di non essere a conoscenza delle modalità di raccolta del rsu ed hanno confermato che l'umidità nel cdr abbassa il potere calorifico. La mancata raccolta differenziata incide sul tasso di umidità del rsu se manca solo l'umido; se mancano anche le altre frazioni, il discorso cambia.

Gli impianti in cui sono stati effettuati i prelievi sono stati 2 (Casalduni e Giugliano) presupponendo la funzionalità ordinaria dell'impianto e se l'impianto aveva problemi di accumulo e se le scariche a servizio dello stesso funzionavano. L'additivazione: la proposta era stata fatta da Eibe e accettata dalla Procura, ma null'altro hanno saputo dire di questa proposta

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a cursive signature, a stylized initial 'M', and another signature. The number '110' is written near the 'M'.

se non che il dm 5.2.1998 (art 14.1) prevede la possibilità di additivazione fino al 50%. I consulenti hanno, infine, affermato di non saper nulla degli interventi della Procura sugli impianti riconsegnati, dopo il sequestro, con prescrizioni.

Fin qui i rilievi tecnici posti a fondamento dei capi di accusa.

Nella complessa disamina che ci occupa è ora opportuno dare conto dell'atteggiamento delle banche che hanno avuto un ruolo fondamentale nella vicenda.

Si è, infatti, evidenziato che il sistema era basato sul *project financing* e che pertanto le risorse economiche erano a carico dell'aggiudicatario, la FIBE, che aveva fatto ricorso al sistema bancario.


Le banche, quindi, naturalmente interessate al buon fine del contratto erano molto vigili posto che la garanzia per esse era costituita dalla bontà del progetto.

Esse, ed in particolare San Paolo IMI e USB che avevano in concreto strutturato il finanziamento che avevano poi diviso con altre banche, si erano affidate per le loro valutazioni tecniche alla MWH, società di consulenza. Oggetto del contratto era quello di esaminare il progetto e valutare potenziali rischi tecnici che avrebbero potuto creare problemi alla finanziabilità dello stesso.

La domanda delle banche era se ci sarebbe stato sufficiente combustibile per la produzione di energia elettrica, e quindi di possibilità di guadagno per il pagamento del debito.

MWH si affidò per tale contratto alle competenze, tra gli altri, dell'ingegner Paolo POLINELLI che aveva già maturato esperienza nel campo dei rifiuti realizzando l'impianto di Cagliari che bruciava che bruciava rsu realizzato da trito vagliatore. Questo era un rifiuto costituito principalmente da carta plastiche con un potere calorifico basso ed era denominato rdf. Ciò prima del decreto Ronchi.

Egli per le sue valutazioni ha esaminato il progetto esecutivo dell'impianto CDR di Giugliano, il progetto dell'impianto di Acerra, e la pianificazione dei siti di smaltimento (discariche e siti di stoccaggio del cdr).



Ha quindi sviluppato uno studio sul trend della raccolta differenziata, partendo da altre realtà e modificandola in relazione alle condizioni socio economiche dell'area.

Nello studio egli ha avuto vari incontri con personale dell'Ati, tra i quali l'ing. Pomodoro, ed in particolare con la struttura tecnica della Fibe, ingegneri Milano e Re.

Con questi egli ha esaminato anche i contratti ed in tale occasione ebbe modo di rilevare che gli impianti di CDR non garantivano il raggiungimento del livello qualitativo richiesto e quindi non era garantita la capacità degli impianti di raggiungere e mantenere il livello di 15000 kj previsto dal decreto Ronchi ed il decreto ministeriale attuativo.

Le ragioni tecniche di tali difficoltà erano individuate da Polinelli nel fatto che quel tipo di impianto non consentiva di controllare l'umidità, che è un elemento negativo rispetto al potere calorifico, rispetto al quale è inversamente proporzionale, cosa che altre tecnologie consentono (come ad es. in quello di Cagliari, quello di Biella).

Notava altresì che secondo le previsioni del progetto le percentuali di plastiche era, rispettivamente, del 92 e del 78%, con un 2% di residuo organico. Tale previsione appariva a suo giudizio troppo ottimistica. Provvide quindi ad indicare dei valori più attendibili ad es. un 10% di organico residuo. Riteneva, inoltre, che gli impianti non fossero in grado di controllare le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti. Essendo il materiale di ingresso variabile, l'impianto non poteva garantire una qualità standard del materiale in uscita.

Quanto alla frazione organica, rilevò un certo sottodimensionamento dei volumi disponibili sottolineando che non avevano margine al fine di garantire il tempo di residenza, perché questo è proporzionale al volume che si ha a disposizione per lo stoccaggio del materiale.

Tali volumi ritenne quindi che avrebbero dovuto essere migliorati con una ottimale manutenzione dell'impianto.

Delle criticità riscontrate informò sia le banche, sia la ATI ed in particolare, per quest'ultima, l'ing. Pomodoro. Le risposte date da questi ultimi

erano ottimistiche, confidavano nella capacità degli impianti di raggiungere i livelli previsti. Proposero degli accorgimenti: massima cura dell'impianto; rifiuto il più possibile fresco; pulizia ed efficienza di ogni singola apparecchiatura della linea di trattamento; materiali da aggiungere al prodotto al fine di raggiungere le caratteristiche qualitative.

Cionondimeno la valutazione finale di MWH fu nel senso di evidenziare tutte queste criticità.

Il loro obiettivo era unicamente quello di arrivare a un materiale che consentisse un livello di qualità tale da raggiungere la adeguata produzione di energia. Non si posero il problema giuridico degli obblighi conseguenti al rapporto concessorio.


Le banche cercarono quindi di ottenere dalla società un impegno contrattuale con il quale, nel caso in cui nonostante gli accorgimenti gli impianti non fossero riusciti a garantire la qualità di cdr2 richiesta, la Fibe sarebbe intervenuta con modifiche impiantistiche finalizzate al mantenimento della qualità.

Gli impegni Fibe - banche furono inseriti in una *side letter*, un documento richiesto dalle banche con valenza di necessarietà, che impegnava il costruttore a modificare gli impianti di cdr in caso di inadeguato funzionamento, per la definizione del contratto di finanziamento, in cui quale accorgimento tecnico era previsto che in ciascun impianto cdr si sarebbe creato un sub impianto per aggiungere il cdr con materiale ad alto potere calorico come pneumatici e fluff. Ciò in quanto all'additivazione non vi erano controindicazioni normative. Solo dopo la side letter le banche erogarono il finanziamento per i primi tre impianti di produzione di CDR. Nel contratto di finanziamento nulla si diceva quanto al termovalorizzatore.

I problemi rimasero tuttavia irrisolti fino al 2003 quando le banche ritennero di poter chiudere il finanziamento.

La concessione prevedeva che il cdr (senza distinguere tra 1 e 2) dovesse raggiungere il livello qualitativo di cui alla legge (15000 kj).

Per queste ragioni MWH propose che il CDR2 fosse destinato a discarica.



113

Nella valutazione si considerò, altresì, un progressivo aumento della raccolta differenziata. Si considerava l'entrata a regime del termovalorizzatore, la cui mancata realizzazione avrebbe comportato che il progetto non poteva funzionare e che esso sarebbe stato insostenibile dal punto di vista finanziario.

Le carenze evidenziate non impedirono alle banche di erogare il finanziamento. Anche perché queste erano imputabili al fatto che il sistema nel suo complesso non era stato completato. Si valutò, altresì, che il valore calorico del cdr e la sua percentuale di umidità deve essere valutato al momento in cui viene combusto. Era tecnicamente possibile creare sistemi di miglioramento dell'umidità successivi, ma non erano previsti dal progetto.

In ogni caso, egli ha precisato, l'alimentazione di un termovalorizzatore con un cdr inferiore a 15000 kj non dà luogo a nessuna controindicazione ambientale.

Come detto, MWH nello svolgere la consulenza su incarico delle banche e si interfacciava necessariamente e costantemente con l'Ati Affidataria, spesso in maniera conflittuale. Sul piano finanziario, la banca che doveva sorreggere il progetto finanziario era soprattutto l'IMI San Paolo ed il finanziamento delle banche era considerato indispensabile, anche se, ovviamente, il capitolato non prevedeva nulla sul finanziamento del progetto.

Tra i principali interlocutori delle banche e di MWH per conto delle imprese aggiudicatrici vi era Sergio POMODORO, tecnico dell'Impregilo che ha seguito da vicino, fin dalla fase dell'offerta di gara, le vicende del contratto, la cui deposizione è preziosa per comprendere la vicenda come vissuta da parte della parte privata del contratto, l'ATI affidataria.

Questi ha raccontato che per partecipare alla gara Impregilo associò la Deutsche Babcock, in quanto questa aveva il necessario *know how* e fu quindi quella che elaborò i calcoli base ed il dimissionamento degli impianti che furono poi trasmessi agli altri componenti dell'ATI, anche se, in seguito, la Deutsche Babcock in difficoltà economica fu rilevata dalla Babcock Boxing power che riunì, oltre la Deutsche Babcock, anche la Stein Muller ed Austrian

Energy.

Sulla base dei dati tecnici di Babcock venne fatta la valutazione economica che divenne un modello matematico finanziario sottoposto alle banche e fu elaborata la tariffa di smaltimento da inserire nell'offerta per le due gare (quella per la provincia di Napoli e quella per le altre province).

Nel far ciò si tenne naturalmente conto del cip6, il contributo in conto esercizio su ogni kw/h. Occorreva quindi valutare quanta energia poteva essere prodotta. Si comprese che l'economicità della impresa postulava che tutto il cdr fosse incenerito. Solo in tal modo i costi sarebbero stati coperti dai ricavi di energia elettrica e dai ricavi da conferimento rifiuti. Gli impianti vennero dimensionati secondo capitolato che prevedeva la quantità del cdr calcolato su quanto raccolto negli anni 1996 1997 senza tener conto della raccolta differenziata. Si considerò che nel tempo una quota di raccolta differenziata negli anni successivi vi sarebbe stata. Si considerò che questo prevedibile calo potesse essere compensato con il cdr stoccato nelle more della realizzazione del termovalorizzatore.

Ed invero, nell'ottobre 1998 era appena uscito il decreto Ronchi che imponeva una soglia minima di raccolta differenziata. Ma tali obiettivi non erano stati raggiunti in Campania e loro ne tennero conto.

Il cip6 prevedeva una durata massima di 8 anni, quindi loro calcolarono uno sviluppo modesto in tale arco temporale della raccolta differenziata in tale periodo. Non sapevano tra l'altro come si sarebbe sviluppata (secco/umido). Anche per questo non diedero molto peso a questa variabile.

Gli impianti dovevano produrre il cdr, il compostaggio e i sovvalli.

Quando il gruppo vinse le gare il lavoro fu frenetico.

In fase di preparazione della gara si era previsto un potere calorifico del cdr pari a 17.000 kj che era, quindi, maggiore a quello di cui al DM febbraio 1998.

Qualche giorno prima della finalizzazione della gara, peraltro, cominciarono a sorgere dei dubbi su tale capacità calorifica.

Per questo, in fase di gara si prevedero 2 valori: uno a 17.000 (valore nominale) ed uno a 16.140 (valore operativo) kj a seconda dei flussi. Era



alla fine del 1998 inizio 1999. Nel frattempo furono fatte ulteriori indagini e si vide che la previsione del potere calorifico del cdr diveniva sempre più pessimistica. MWH segnalò che tale valore era troppo alto. Anche IKW (un consulente di tedeschi) era pessimista.

Secondo loro anche i 15.000 erano difficili da produrre con continuità, mentre si sarebbe andati dai 12.000 ad uno scenario ottimistico poco superiore a 14000 kj/kg.

Furono fatti quindi studi paralleli commissionati all'università di Ferrara per contrastare IKW che però confermarono il dato pessimistico.

Fisia, peraltro, continuava ad essere più ottimista, l'ing. Gambato scrisse una lettera ai soci tedeschi con la quale si assicurava la possibilità di raggiungere i 15.000, migliorando la raccolta differenziata. L'rsu in ingresso aveva come percentuale di umidità, rilevata in 3 test del 2003 (Caivano Giugliano Tufino), del 38%, laddove il capitolato di oneri prevedeva un'umidità indicativa dal 36,82% al 39,85% per Ato (ambiti territoriali ottimali).

Intanto MWH nel redigere la *technical due diligence* manifestava le stesse perplessità sulla capacità di produrre un cdr sempre al di sopra del 15.000 kj. I

Il giudizio sulla criticità, espresso nel documento di *due diligence*, fu che la qualità del CDR1 poteva mediamente considerarsi raggiunta, si espressero, infatti, in termine di "conformità su basi medie", a condizione che l'impianto potesse trattare rifiuti freschi e che gli impianti fossero ben mantenuti; per il CDR2 il giudizio fu di netta inadeguatezza. Talora l'umidità del CDR 2 era superiore a quella del rsu. Ciò poteva dipendere o dal fatto che nel cdr era confluito materiale organico ovvero perché il rifiuto era stato sottoposto ad umidità. Nella *technical due diligence* era stata fatta una previsione di rsu in evoluzione nel corso degli anni che avrebbe inciso sulla qualità del cdr. Tale previsione fu fatta sulla base degli studi di bacino fatti in parallelo con la prima stesura della *technical due diligence* e quindi intorno all'anno 2000.

Per questo quando si presentò al commissariato il progetto esecutivo



116

si inserì il valore di 15.070 kj .

Certamente, secondo Pomodoro, quello del potere calorico del CDR era problema noto a tutti i vertici perché ampiamente dibattuto.

Nella successiva fase di progettazione esecutiva e costruzione degli impianti di cdr, Pomodoro divenne la diretta interfaccia di Impregilo con MWH. Questa chiese molte delucidazioni - che lui girò a Fisia - sulle tecnologie ed i materiali. Gli impianti, la cui progettazione fu fatta da Fisia, furono progettati e realizzati in tempi record.

Quando cominciarono le prove sugli impianti, prima dei finanziamenti, peraltro, una prima *technical due diligence* di MWH fece rilevare che non era garantita la permanente produzione di un cdr da 15.000 kj.

Ciò a seguito dei risultati di prelievi di campione analizzati presso la Ipla di Torino, un laboratorio terzo, insieme ad alcuni tecnici di Fisia.

Il primo test fu nel 2002 a Caivano e poco dopo a Giugliano. I risultati furono abbastanza buoni per il cdr1 a Caivano (salvo che per il contenuto di cromo che però dipendeva dalla qualità del rifiuto in entrata), mentre per il CDR 2 era di qualità più bassa (intorno ai 12000 ed una umidità più elevata di quelli di legge).

Solo dopo i test del primo impianto di Caivano si cominciò a parlare di CDR 1 e CDR 2. Prima non esisteva alcuna differenza, né questa indicazione era altrove contenuta.

Nell'impianto di Caivano si notò, peraltro, che il rifiuto in ingresso era decisamente più calorico di quello previsto. Il cdr era conforme ma con un rifiuto migliore di quello che mediamente si doveva attendere. Lui notò questa cosa e la segnalò ad Urciuoli. Ciò perché, se fosse diminuita la qualità del rifiuto in entrata, sarebbe calato anche il valore del cdr.

Per Giuliano, invece, i risultati furono peggiori. Ciò indusse Pomodoro a suggerire degli interventi migliorativi, ipotizzando un incremento del rifiuto ovvero che vi fosse una sua previa vagliatura, anche perché la differenza con Giugliano era significativa: il CDR 1 era appena sufficiente, il CDR 2 era decisamente peggiore. Tuttavia, le balle, che andavano nei siti di stoccaggio erano ammassate insieme e non veniva indicato se era 1 o 2.



Pomodoro suggerì a Cattaneo di marcarle diversamente, ma non ebbe risposta.

Egli ha osservato criticamente che era, invece, necessario conoscere se si trattava di CDR 1 o 2 per gestire correttamente l'inceneritore perché il combustibile deve avere un potere calorico il più possibile vicino al valore di gestione, altrimenti si sarebbe dovuto mescolare le balle. Il rapporto tra CDR 1 e CDR 2 era di 4 a 1. Il CDR 2 non era termovalorizzabile da solo, mescolato con il cdr1 era al limite del diagramma di combustione del termovalorizzatore di Acerra.

MWH criticò molto tale aspetto e si arrivò quindi alla *side letter* cui lui non partecipò.

Vennero, quindi, operate sulla linea di produzione del CDR delle modifiche sul foro di vagliatura e sulla velocità del trasportatore, ciò, comunque, dopo il 2003 e comunque dopo che vi fu la deroga del commissariato che aveva autorizzato la produzione di CDR di qualità inferiore.

Il problema si ripropose nel 2004 quando la deroga non fu rinnovata e si doveva nuovamente produrre CDR a 15000.

E' di rilievo sottolineare che lo stesso Pomodoro ha fatto riferimenti a contrasti di interesse tra le società del gruppo.

Ciò perché, essendo Impregilo il finanziatore ed il controllore del progetto, la Fisia l'esecutore, e la Fibe la società di scopo, spesso non vi erano interessi coincidenti pure nell'ambito dello stesso gruppo. In particolare, Fisia e Impregilo avevano l'interesse comune al funzionamento del progetto, Fibe, in quanto costruttore, non amava spendere per le varianti allo stesso. Questi contrasti andarono accentuandosi man mano che i problemi della catena degli impianti cominciavano ad essere evidenti.

Va altresì sottolineato che Pomodoro, a differenza di Polinelli, ha detto di ritenere che se l'inceneritore non avesse avuto un combustibile sufficiente a raggiungere il valore minimo di combustione della curva, avrebbero potuto prodursi anche problemi ambientali.

Per tal motivo egli propose di modificare l'inceneritore per adeguare le sue performance a quelle del cdr più scadente (che non raggiungeva,



118

una volta mischiato CDR 1 e CDR 2) le 15000 kj. Ciò lo indusse a suggerire ad Urciuoli una variante di progetto che incidesse sul dimensionamento del forno per potervi introdurre rifiuti di potere calorico inferiore. In alternativa sarebbe stato a suo avviso necessario migliorare la qualità del CDR. In mancanza di queste modifiche, riteneva che i due impianti non interfacciassero tra loro. Nessuna risposta gli pervenne, peraltro, né da Urciuoli, né da Cattaneo.

Altra possibilità presa in esame era quella dell'additivazione del CDR con materiale esterno e compatibile con la composizione merceologica del rsu e con la normativa. Questa fu una delle prime idee che vennero quando si notò che gli impianti non producevano un CDR di buona qualità.

Il primo impianto creato fu quello di Piano d'Ardine e da questo emersero subito la criticità nella produzione del CDR. All'interno di Impregilo tali criticità erano conclamate. Non fu fatto nulla per nascondere tale criticità.

Si cercava di prospettare la cosa senza perdere il finanziamento ma non vi fu attività di dissimulazione. Le banche sapevano della esistenza di CDR 1 e 2.

FISIA propose di portare la verifica del cdr "a bocca forno" e non allo stoccaggio.

Il tema dell'additivazione fu preso in considerazione all'interno del gruppo sin dal 2001. Questa postulava invece l'aggiunta di materiale secco ad alto potere calorico: plastiche, idrocarburi residui di lavorazione. Essa era prevista come possibile dal capitolato di gara.

Il teste non ha saputo riferire quale fosse stata la scelta finale, non avendo partecipato alla riunione in cui si prese la decisione.

Ha ricordato di aver partecipato ad alcune riunioni tecniche preparatorie nelle quali furono contattati alcuni fornitori di tali materie. Una di queste aziende era la Transider che produceva fluff non nocivo che poteva fornire quotidianamente

Sull'impianto di Caivano era stato introdotto un nastro lungo che portava il materiale additivante sul nastro trasportatore che portava il ma-



teriale alle macchine compattatrici e si andava quindi a miscelare col flusso di CDR1.

All'origine non era prevista l'additivazione e, quindi, non era stato previsto neppure uno spazio per lo stoccaggio del materiale additivante.

Ciò accadeva, peraltro, prima del sequestro della Procura.

Altro problema collegato al corretto adempimento del contratto fu quello dello stoccaggio del CDR prodotto nelle more dell'entrata in funzione dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

Al riguardo Pomodoro ha riferito che il capitolato prevedeva che nelle more della realizzazione del termovalorizzatore il CDR fosse smaltito in impianti diversi. Prima di partecipare alla gara l'Impregilo aveva fatto delle ricerche presso alcuni cementifici per bruciare CDR per produrre cemento, ma al momento della gara apparve evidente che non sarebbe stato possibile bruciare lo stesso altrove che nell'inceneritore per varie ragioni: la quantità era enorme (avrebbe dovuto investire tutti i cementifici d'Italia); c'erano problemi di miscelazione per tale smaltimento con necessità di investimenti e costi rilevanti. Anche la possibilità di smaltimento in centrali termoelettriche erano state escluse a seguito di esperimenti effettuati.

Secondo gli studi condotti, infatti, si poteva bruciare altrove max 850.000/1.000.000 di tonnellate all'anno (la previsione era di produrre 1.000.000 di tonnellate all'anno), ma investendo tutti i possibili luoghi di Italia.

Ciò, peraltro, in pratica sarebbe stato impossibile per i costi enormi.

Tra gli impianti c'era, ad esempio, RWE che poteva bruciare 300.000 tonnellate. Questa bruciava rifiuti e quindi non doveva fare alcun investimento. Altri avrebbero dovuto ristrutturare le linee di trattamento fumi e quindi costruire parti di impianti ex novo. La possibilità fu esclusa subito.

Gli investimenti erano poi necessari per un lavoro di soli 14 mesi e quindi non ammortizzabili.

Si concluse, quindi, che l'unico modo di smaltire il CDR prodotto era un adeguato dimensionamento del termovalorizzatore e far smaltire il CDR in questo, che MWH dopo lunga analisi giudicò adeguato al progetto esecu-



tivo presentato.

La convenzione con la rete elettrica fu di 125 MW, maggiore della potenza dell'inceneritore, per avere dal cip6 un margine da poter riservare ad altro.

Il termovalorizzatore poteva bruciare, secondo il progetto esecutivo, 600.000 tonnellate all'anno. Il CDR previsto era di circa 600/610.000 tonnellate ad Acerra e 400.000 per s. Maria la Fossa. Siccome si prevedeva un progressivo aumento della raccolta differenziata, e quindi una diminuzione di CDR, si pensava di compensare, negli 8 anni di contratto, tale mancanza con il CDR accumulato.

Quindi non fu prevista la possibilità di smaltire il cdr medio tempore prodotto pur essendo ciò previsto dal capitolato di gara.


Questo problema era sicuramente esistente per tutti i competitori, ciò anche per i tempi stretti della gara, proprio per questo non fu mai considerata la possibilità di non partecipare alla gara.

Sul punto altri concorrenti avevano proposto la messa in discarica del 95% di quanto si sarebbe prodotto. Nessuno dei concorrenti propose lo smaltimento integrale del cdr prodotto medio tempore.

D'altra parte, fu dichiarato nel progetto esecutivo che il CDR prodotto medio tempore sarebbe stato stoccato e tale progetto fu accettato.

Pomodoro ha detto di aver trovato inutile accantonare tante balle di cdr che non fossero idonee ad essere bruciate e di aver chiesto un adeguamento delle prestazioni dell'inceneritore.

A suo avviso non ci sarebbe stata alcuna differenza, né sul piano tecnico né su quello ambientale. Egli proponeva che il termovalorizzatore, che era stato progettato per un diagramma di combustione (cioè una possibilità di resa ottimale senza effetti collaterali) con combustibile che abbia un poter calorifico da 13000 a 18500, potesse essere portato ad un diagramma da 9000/16000 kj, avendo ipotizzato un valore centrale del PCI di 12.000 kj. La modifica del diagramma di combustione prima della costruzione sarebbe stata ampiamente possibile. L'impianto andava in parte riprogettato, soprattutto per la griglia. Tale modifica era un lavoro di inge-



121

gneria, ma non uno stravolgimento del progetto. Avrebbe impegnato un mese o due di rielaborazione tecnica.

Ciò egli disse nel 2002 in una relazione che ebbe anche a consegnare all'audit di Impregilo, una struttura accanto al presidente (all'epoca Romiti padre), presieduta dal dott. Manente, quando andò via.

Al riguardo, peraltro, ha riferito, l'ing. Cattaneo gli avrebbe detto: *"se ci tieni al tuo posto non inviare quel documento"*.

Altro tema rilevante è quello del Compost.

Secondo Pomodoro, la gara non prevedeva la fabbricazione del compost. Ma, per non lasciare del rifiuto talquale, il progetto prevedeva la biocompostazione del compost in capannoni per poterlo utilizzare e non inviare in discarica, tipo sottofondo stradale.

In ciò Fibe contava sulla prossima approvazione di leggi, che erano all'epoca in discussione, in tal senso, ma queste non furono approvate ed il compost rimase in sostanza, giuridicamente, un rifiuto talquale.

Loro presunsero la possibilità di un riutilizzo del compost, pur in assenza della normativa. Ciò perché in caso contrario sarebbe rimasto rifiuto circa il 50% del flusso e quindi il problema dei rifiuti si sarebbe stato risolto solo a metà. Per non far evidenziare ciò e per acquisire un punteggio tecnico (come d'altra parte fecero anche gli altri concorrenti) si parlò del riutilizzo del compost.

Riteneva Pomodoro che un buon compost avrebbero potuto essere riutilizzarlo in agricoltura. Ma il loro non lo era e poteva essere al limite essere riutilizzato in edilizia come prodotto di riempimento, oppure per riempire le cave che in Campania (risanamento ambientale) erano molte. Il tutto però sempre in presenza di una norma.

Pomodoro, infine, si è espresso anche con riguardo ai temi tecnici sollevato da Rabitti, osservando che con riguardo al trituratore ci fu una discussione se dovesse essere un mero rompisacco o dovesse essere un vero e proprio trituratore.

LuL. verifico che quello installato poneva problemi di compattazione.

Ci furono molte richieste di chiarimenti sul trituratore. In particolare



in una nota MWH (Polinelli) chiedeva espliciti chiarimenti sul trituratore perché procurava un'eccessiva compattazione di materiali con la conseguenza di estendere l'umidità alla frazione secca.

Può a questo punto allargarsi l'analisi ad alcuni punti particolarmente controversi del processo.

Ritardo nella costruzione del Termovalorizzatore (TMV).

Nel corso del dibattito, peraltro, è emerso con palese evidenza che ciò che più di tutto ha inciso sulla saturazione degli impianti, con la conseguente difficoltà di gestire appropriatamente il ciclo di lavorazione dei rifiuti è stato il blocco del ciclo a valle della lavorazione stessa: ovvero la mancanza di discariche e dell'inceneritore, i luoghi che avrebbero dovuto ricevere, rispettivamente, i sovvali, il CDR e, ma questo è un punto controverso, la fos e/o il compost.

Quanto al termovalorizzatore, osserva il collegio che secondo il contratto esso doveva entrare in vigore 300 gg dopo l'inizio dei lavori, ed infatti il 19\7\2000, 12 giorni dopo la firma del contratto, Fibe trasmetteva il progetto esecutivo.

Ma da quel momento, tra difficoltà di ogni tipo, ad iniziare dall'allacciamento alla rete di energia elettrica nazionale, dall'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto, dalla classificazione sismica fino all'occupazione dell'area sulla quale doveva essere edificato il TMV da parte di manifestanti- area poi liberata il 17\8\2004, quindi alla vigilia di Ferragosto, con una complessa operazione, solo grazie all'intervento di circa 1000 uomini delle Forze dell'Ordine, coordinate dal Ministro dell'Interno- l'inizio dei lavori si e' avuto soltanto il 17\8\2004, mentre l'ultimazione risale al 2009 (il 30 settembre 2007-data di sospensione dei lavori da parte di FIBE,- l'avanzamento era al 91% circa, i lavori erano ripresi successivamente con intervento governativo, ed ultimazione, come detto, nel 2009).

Numerose sono state, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, le testimonianze al riguardo: primo fra questi proprio il senatore (all'epoca) So-

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'M. M.' followed by a flourish, and the initials '123' are written to the right.

dano che si è fatto bandiera di aver partecipato alle proteste della popolazione locale volte ad evitare l'apertura del cantiere.

Paolucci ha affermato che sul termovalorizzatore di Acerra non era d'accordo nessuno, né la gente, né i partiti, né la chiesa. Termovalorizzatore: originariamente erano 2 per contratto, Acerra e S. Maria la Fossa. Egli si impegnò in defatiganti trattative politiche, con il consiglio comunale di Acerra, con il senatore Sodano ed una senatrice di FI, con la chiesa, trovando, peraltro, una chiusura totale. Come Paolucci, anche Losco, si recò più volte ad Acerra per dialogare con le autorità locali, con l'arcivescovo di Aversa (don Riboldi), al fine di trovare un consenso nella comunità territoriale. In questi incontri egli veniva accompagnato dal prefetto di Napoli (Romano) che settimanalmente segnalava lo stato di saturazione delle discariche.

Anche Pomodoro, dal suo punto di vista, ha avuto esperienza delle resistenze delle popolazioni locali ed ha verificato il ritardo che queste hanno avuto sull'inizio dei lavori. Ostacoli, furono, poi, frapposti dai comuni per far passare il cavo di collegamento alla rete elettrica. Pomodoro ha comunque riferito che Cattaneo si attivò per vincere tali resistenze e che Fibe non aveva alcun interesse a che il termovalorizzatore non partisse. Egli ha altresì evidenziato alcuni problemi verificatisi nel corso dei lavori, in particolare sulla falda acquifera. Fin da subito si apprese che c'era una falda a 4/8 metri e il progetto prevedeva una fossa fino a 11 metri. Si decise di proseguire con il progetto già presentato. Durante i lavori si verificò che un escavatore provocò la fuoriuscita dell'acqua ed il progetto dovette essere modificato aumentando il livello del piano campagna. Ciò provocò un ritardo di qualche mese.

Turiello ha, altresì, affermato che il termovalorizzatore non è stato realizzato per problemi di ordine pubblico, oltre che per la necessità di un adeguamento di progetto per la risonanza sismica. Egli ha, poi, affermato che il cantiere del termovalorizzatore fu aperto il 17 agosto 2004 e sequestrato il 18 agosto.

Buonocore ha poi ricordato che pur dopo il Verbale di consegna



124

dell'area del 24.1.2003, i lavori non iniziarono perché Fibe era autorizzata solo al compimento delle attività preliminari e perché erano ancora aperti alcuni problemi per la convenzione con l'Enel. Ed invero, il contratto di affidamento prevedeva che la consegna dei lavori fosse subordinata alla definizione dei rapporti tra affidataria ed Enel, anche perché il termovalorizzatore era una piccola centrale termoelettrica ed era necessario interfacciarsi con il gestore della rete elettrica nazionale. Ci furono ritardi per le difficoltà incontrate con Enel. Il contratto è stato firmato il 7.6.2000: il 20.6.2000 FIBE richiedeva ad Enel e GRTN la stipula della convenzione preliminare sottoscrivendola in data 28.7.2000. ENEL, nonostante i ripetuti solleciti rivolti anche all'AUTORITY dell'energia, non aderiva alla sottoscrizione del contratto. Solo quando all'Enel subentrò GRTN (dm 21.11.2000) si arrivava alla firma del contratto in data 5.2.2001.

Alla materiale apertura del cantiere si arrivò solo la notte tra il 14 ed il 15 agosto del 2004, come ha riferito il teste Letta, che ha raccontato di 800 agenti mandati alla vigilia di ferragosto 2004 solo per aprire il cantiere che restò militarizzato e presidiato. Questi ha riferito anche di un suo intervento presso l'on. Bertinotti per chiedere un suo intervento per ridurre la tensione nelle manifestazioni di protesta. C'era, altresì, il timore che dietro le proteste ci fosse l'interesse della criminalità organizzata.

L'intervento di forza si rese necessario perché, come ha riferito Ciarravola, le aree erano presidiate da movimenti e gruppi organizzati. Questi ebbe modo di partecipare o a 3 o 4 riunioni con il Questore di Napoli, Malvano, per organizzare un tentativo di immettersi in possesso. Ma non riuscivano a farlo né con blitz la mattina presto o la notte, perché non c'erano le condizioni di sicurezza. Si voleva fare in modo di poter chiudere in poche ore l'area e barricarsi dentro. Ed invero, anche Paolucci ha detto che già circa un anno e mezzo prima era previsto un simile blitz, una manovra di forza. Si doveva recintare tutto, con gli operai che rimanevano nel cantiere 7 -10 gg (erano previsti frigoriferi). Si era ai dettagli minimi. La mattina del blitz arrivò un contrordine per il quale non si fece più il blitz. Era coinvolta la Questura, l'esercito, ambulanze, elicotteri. Non ha mai saputo perché



non se ne fece più niente. Lui stesso ne aveva avuto conoscenza solo 7 gg prima. La decisione del blitz era stata presa a Roma, dal Governo.

Nella tormentata vicenda del Termovalorizzatore va altresì registrato il ricorso al TAR proposto dal Comune di Acerra avverso l'ordinanza Commissariale n 161 del 12/6/2000, la Delibera di Giunta Regionale n 5447 del 7.11.2002 che approvava la nuova classificazione sismica dei comuni della Campania e che, per Acerra, prevedeva un incremento del grado di sismicità da S06 a S=9. Da ciò scaturiva la necessità di revisione del progetto strutturale presentato da FIBE.

Fibe era determinata alla sollecita realizzazione del TMV come emerge sia dalle diffide inviate in quel periodo, sia, specialmente, dai numerosi ordini di fornitura di apparecchiature da installare ad Acerra (ad iniziare dal 22\10\2001 ordine caldaie etc. fino al 17\10\2002 ordine sottostazione elettrica (cfr. sl 233 Cecchetti). Tali macchinari, poi, dal 2003, non essendo disponibile il sito di Acerra, venivano temporaneamente conservati in capannoni.

Non pare accoglibile la tesi accusatoria secondo la quale il TMV non sia stato realizzato per difficoltà di fronte alle quali la Fibe non si sarebbe sufficientemente attivata, accettando supinamente lo stato di fatto, dal quale era in ultima analisi avvantaggiata.

L'affidataria avrebbe, nell'arco di tanti anni, presentato solo qualche diffida.

I fatti, però, come ricostruiti attestano il contrario (si vedano, es, le testimonianze di Corrado Catenacci, Commissario straordinario dopo Bassolino, escusso il 22\9 ed il 13\10\2010 il quale in proposito riferiva sia di aver ricevuto varie diffide da FIBE e FISIA, che sostenevano che l'amministrazione non voleva aprire il cantiere, sia che la FIBE aveva ottemperato con sollecitudine all'obbligo di mettere le reti e agli altri incombeni a proprio carico)

A ciò si aggiunga la mancanza di impianti di compostaggio, per i quali era stata prevista un'autonoma gara mai espletata (così come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti) e che erano indispensabili per la produ-



zione del compost ottenuto dalle frazioni organiche raccolte separatamente (si veda, in proposito, la deposizione di Giuseppe D'Occhio, sindaco di Telese fino al 2004, escusso all'udienza del 5\10\2011, il quale riferiva che, pur avendo raggiunto una percentuale di differenziata pari a circa il 50%, , però di questa, mentre la frazione secca poteva essere utilmente riutilizzata, tramite recupero affidato a ditte private, invece *quella umida poteva solo confluire nell'impianto Cdr di Casalduni*)- Ebbene, tali impianti di compostaggio erano stati attivati solo nel 2003-2004 (anche se Francesco Passaro, direttore del Consorzio di Bacino Caserta 2 dal 2002 al 2004 - escusso all'udienza del 12\10\2011- riferiva che i lavori per la realizzazione degli impianti di compostaggio- iniziarono nel 2003, ma non furono poi finiti). Altri elementi di criticità nel quadro complessivo, erano costituiti dalla rapida chiusura delle discariche pubbliche- progressivamente esauritesi; dall'insufficienza delle discariche di servizio -individuate dall'affidataria ma non tempestivamente approvate dalla struttura commissariale per esigenze collegate anche all'ostracismo delle popolazioni e ad esigenze di natura politica-.

Il teste Buonocore riferiva, in relazione alle manifestazioni di protesta, che molto spesso hanno ritardato, e spesso impedito, la realizzazione e la messa in esercizio dei relativi siti, e che, per gli impianti di Tufino e Battipaglia, c'erano state opposizioni delle amministrazioni locali e popolazioni, con "manifestazioni piuttosto violente" di queste ultime, che indusse ad un supplemento di istruttoria di compatibilità ambientale..

Numerosi sono stati i testi che hanno riferito, poi, delle difficoltà incontrate nell'aprire **le discariche**.

Nel 2001 i rifiuti venivano raccolti e sversati a Giuliano ed a Caserta S. Maria la Fossa, vi era, inoltre un impianto di tritovagliatura a Salerno. All'epoca le discariche erano gestite da consorzi provinciali.

Questi consorzi, in seguito, furono riuniti nella Impregeco, una società consortile che doveva tentare di gestire le residue volumetrie ancora a disposizione su base regionale. Queste discariche residue hanno operato prima che si aprisse la discarica di FIBE, Cava Giuliani. Questa fu aperta



127

verso al fine del 2002.

Vi sono stati momenti, come quando vi fu la chiusura di Cava Giuliani ed il sequestro di S. Maria la Fossa, in cui non si sapeva dove scaricare.

Con riguardo a tale tema, come ha riferito ad esempio Paolucci, commissario vicario per la gestione rifiuti dal 2001 al 2003, con il compito di curare i rapporti con gli enti locali (Comuni, Provincia), su indicazione di Bassolino, si verificarono enormi attriti tra la struttura Commissariale e FIBE.

Questa, infatti, lamentava, che il Commissariato non approvava i siti che essa proponeva. Numerose erano, inoltre, le difficoltà frapposte dagli enti locali.

Emblematica a tal fine è la vicenda di Settecainati:


il relativo sito venne proposto in data 17/12/2001 da Fibe al Comitato Tecnico ex ord. 212/01, costituito dal Commissario di Governo per la individuazione ed approvazione delle discariche. In data 17/1/2002 il Comitato approvava lo sviluppo della progettazione del sito in via preliminare. In data 22/3/2002 il Comitato esaminava ed approvava il progetto definitivo ed autorizzazione alla stesura dell'esecutivo;

in data 30/4/2002, con Ordinanza Commissariale n. 156 venne approvato il Progetto definitivo;

in data 26/6/2002 venne trasmesso il progetto esecutivo.

Con Ordinanza 270 del 25/07/2002 venne approvato il progetto della discarica e ne venne autorizzata la realizzazione ai sensi dell'art. 27 del DL22/97, vincolandosi però la messa in esercizio alla regolare esecuzione del progetto approvato ed al collaudo delle opere da parte del Collaudatore Tecnico.

I lavori iniziavano i primi giorni di settembre del 2002, ma, in data 11/09/2002, il Comando di Polizia Municipale di Giugliano diffidava la Fibe a sospendere momentaneamente tutte le attività nelle more della verifica da parte dell'UTC del Comune di Giugliano della rispondenza dei lavori in corso di esecuzione con i grafici progettuali depositati. Pur non avendo riscontrato

  128

alcuna difformità l'UTC in sede di sopralluogo, solo in data 5/10/2002 il Comando di Polizia Municipale di Giugliano con nota 1387 revocava la sospensione consentendo la ripresa dei lavori. I lavori quindi riprendevano.

In data 13/12/2002 il Commissario emetteva un Comunicato Stampa, in risposta ad un precedente di Legambiente, nel quale affermava che a Settecainati non si stava realizzando nessuna lavorazione per future discariche.

In data 27/12/2002 veniva lanciato un ordigno incendiario all'interno del cantiere che appiccava il fuoco ai teli di impermeabilizzazione fino ad allora posati. A riguardo veniva sporta denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Giugliano .

Dopo la sostituzione dei teli bruciati le lavorazioni proseguivano indisturbate, grazie anche all'opera di controllo effettuata dalle forze dell'ordine. Si arrivava quindi al completamento del primo lotto funzionale nel mese di maggio del 2003.

Si può già evidenziare come da tali fatti emergano sia le ostilità locali allo smaltimento dei rifiuti (autorità comunali, associazioni ambientaliste, delinquenza organizzata), sia la difficoltà del Commissariato che giunge a smentire addirittura la costruzione di una nuova discarica regolarmente autorizzata.

I lavori vennero ultimati in data 30 maggio 2003, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e rimesso al Commissariato con nota in data 16/6/2003. Ciò che mancava era soltanto il collaudo e l'autorizzazione all'utilizzo ai sensi dell'art.28 del DL 22/97, che, peraltro, non furono rilasciati, pur essendo prossima la chiusura di Cava Giuliani.

Il Commissario, peraltro, decideva di non autorizzare il sito, ma di individuare siti diversi ove recapitare fos e sovralli prodotti dagli impianti. Il primo dispositivo del genere è il 15272/CD del 26/06/2003 con cui imponeva il conferimento presso la discarica consortile di Santa Maria la Fossa gestita dal consorzio CE4, poi modificato con nuovo dispositivo in data 27/06/2003.



129

In data 2/09/2003 il Commissario, con Ordinanza 235, approvava nuovamente il progetto della discarica di Settecainati, integrato con le modifiche tecniche rese necessarie dalla prossima entrata in vigore del DL 36/2003. Tuttavia continuava a subordinare la emissione del provvedimento autorizzativo ex art.28 alla emissione del Certificato di Collaudo in corso di emissione da parte di un tecnico appartenente alla medesima struttura commissariale.

Solo in data 25/09/2003, il Collaudatore emetteva il Certificato di Collaudo, ma, pur in presenza di Collaudo, alcun provvedimento autorizzativo veniva emesso sino al 27 maggio 2004, quando, infine, il Commissario autorizzava l'utilizzo del sito, con Ordinanza 113.

Peraltro tale sito con ordinanza 104/2004 veniva assegnato non a FIBE ma ad IMPREGECO. Per le difficoltà operative di quest'ultima, la discarica, che venne riassegnata a FIBE solo nel luglio 2004, e rimaneva in funzione fino al febbraio 2005.

La ragione di questo comportamento emerge chiara dalla deposizione di Massimo PAOLUCCI, nominato commissario vicario per la gestione rifiuti dal 2001 al 2003, con il compito di curare i rapporti con gli enti locali (Comuni, Provincia), su indicazione di Bassolino.

Questi, in particolare, curava i rapporti politici con sindaci ed assessori e precedeva i tecnici che dovevano realizzare gli impianti ed ha raccontato delle proteste che puntualmente si verificavano per la realizzazione delle discariche.

Con riguardo a Settecainati, ha riferito che l'autorizzazione di tale discarica lo vedeva nettamente contrario. La considerava una scelta sbagliata che andava contro tutto quello che avevano concordato con la popolazione di Giugliano ed una perdita di credibilità del Commissariato.

C'era un impegno con l'amministrazione comunale a non aprire altre discariche nel comune che ne ospitava già altre.

Egli giunse a litigare con VANOLI ed ACAMPORA quando apprese della autorizzazione di tale discarica. Sapeva che c'era la proposta, ma in tutte le sedi lui si era detto contrario. Anche FACCHI era contrario. VANOLI

Handwritten signatures and the number 130.

riteneva che fosse l'unica soluzione. Appreso della autorizzazione lui protestò con VANOLI e la sua struttura, segnalando che avevano esposto il commissariato ad una situazione che rendeva impossibile a Giugliano colloquiare con alcuno.

L'autorizzazione, quindi, non venne revocata, ma la discarica non venne avviata. Ciò proprio a seguito di un incontro da VANOLI con CORTESE della FIBE in cui PAOLUCCI aveva chiesto la revoca dell'ordinanza.


La mancanza delle discariche ha caratterizzato tutta la vita del contratto con Impregilo, Ippolito COSTANTINO, Prefetto di Avellino dal 2004 al 2006 e come tale subcommissario del Prefetto di Napoli (Catenacci) per la gestione dei rifiuti, ha raccontato delle difficoltà incontrate nel reperire siti per nuove discariche, dopo che era stata chiusa per aver raggiunto la capienza massima quella di Ariano Irpino. Egli cercò di convincere il Sindaco di Ariano Irpino a riaprire la discarica ma ottenne rifiuto. Individuò altri 4 possibili siti e li comunicò al Prefetto commissario, ma i tecnici mandati dal commissario per gli accertamenti scatenarono rivolte popolari e la cosa si fermò.

Problemi di ordine pubblico c'erano stati anche per la discarica di Ariano Irpino. Il Sindaco lamentava la qualità del rifiuto ivi sversato, anche se dai controlli effettuati dalla Prefettura non emersero irregolarità. Ivi doveva essere sversato rsu.

Le difficoltà che nascevano per le proteste delle popolazioni, alle quali partecipavano anche i Sindaci dei territori in cui si cercava di aprire nuove discariche, è ben evidente nelle deposizioni dei Prefetti SOTTILE, COSTANTINO, PECORARO, LAUDANNA e D'AMBROSI per gli anni che hanno preceduto l'espletamento della gara e FERRIGNO per gli anni 2000/2003

Questi, Prefetto di Napoli da dicembre 2000 al maggio 2003, è stato commissario per l'emergenza rifiuti. Aveva una struttura composta dall'ing. Pettinato e vari tecnici. I compiti erano quelli di mettere a punto le discariche come quella di Tufino e poi di cercare soluzioni insieme ai Prefetti delle province campane.

Egli ha raccontato che fino al maggio 2003 la situazione era seria in



tutta la Campania e si studiò la possibilità di trasferire i rifiuti in altre nazioni. Riuscì a far aprire la discarica di Palma Campania, mentre nelle altre si cercava di saturare le capienze residue. C'erano notevoli problemi di ordine pubblico che fu necessario risolvere talora con la forza. A Palma Campania, ad es., fu necessario ricorrere alla forza pubblica per consentire l'apertura della discarica. Il decreto Ronchi impediva l'apertura di nuove discariche e per Palma Campania fu necessaria una autorizzazione governativa. Quelle residue erano ad esaurimento. Ciò creava una situazione emergenziale con accumulo dei rifiuti per strada. Non ha ricevuto pressioni politiche. Nelle discariche ad esaurimento andava il rifiuto talquale.

Analoghe difficoltà ha descritto l'ing. MORMONE, collaboratore del Prefetto delegato per l'emergenza rifiuti sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza al maggio 2004. Nei primi anni 2000, egli ha detto, la situazione era estremamente drammatica, tanto che i comuni furono autorizzati a creare luoghi di stoccaggio.

I Sindaci ebbero un atteggiamento di forte contrasto in questa fase emergenziale. Ciò causò il giacere dei rifiuti per strada. Non ricorda di opposizioni da parte di autorità parlamentari, almeno non sul territorio. Le popolazioni si opponevano fortemente anche attraverso i rappresentanti politici. Ciò ha creato difficoltà, ritardi e talora la necessità di modificare i luoghi delle discariche o soprassedere alla realizzazione di alcune di queste.

In questo clima si tentava di aprire le discariche.

L'art. 25 del contratto prevedeva che il commissario delegato avrebbe proceduto all'approvazione delle discariche e delle aree di stoccaggio e messa in riserva ove ne ricorressero i presupposti, successivamente alla presentazione di progetti da parte dell'affidataria.

L'affidataria il 13/9/2000 trasmetteva al Commissariato un piano complessivo di discariche che comprendeva 8 siti per 13 milioni di mq. Con ordinanza 212 del 4/10/2000 il commissario istituiva una commissione per l'esame dei progetti di discarica presentati dall'affidataria.

La procedura era la seguente: presentazione del progetto; sopralluogo della commissione; parere di quest'ultima e nulla osta per la proget-



tazione; presentazione della progettazione da parte di FIBE; approvazione del progetto da parte della commissione; emissione della ordinanza ex art 27 (costruzione) e 28 (messa in esercizio) d.lvo 22/97.

La Commissione che è stata in attività dal gennaio 2001 al luglio 2003 ha fatto 54 sopralluoghi e con riferimento al piano presentato da FIBE ha fatto 4 integrazioni.

Dei 20 siti presentati per 28 milioni di mc, peraltro, 13 erano ritenuti idonei per 15,8 milioni di mc, 4 per 8,5 non venivano nemmeno progettati per mancanza di assenso del commissario; 1 di 2 milioni (Chiaiano 3) venne progettato e il progetto approvato dalla commissione, ma non autorizzato dal commissario; 1 sito per 0,8 milioni per il quale c'era stato anche l'autorizzazione del commissario, è stato sequestrato dalla magistratura per precedenti irregolarità; 2 siti (Ripuarica e Villaricca) vennero progettati ed autorizzati, ma poi il Commissario revocò l'autorizzazione perché erano intervenute delle "tensioni sociali". Di Settecainati, poi, si è già detto.

Nessuno voleva la discarica sul territorio. In una regione ampiamente antropizzata non fu facile trovare i siti.

L'unico sito utilizzato fino al giugno 2003 è stato Cava Giuliani (1,6 milioni di mc

Tale stato di cose, non imputabile agli odierni imputati sotto alcun profilo penale- l'unico che in questa sede rileva, dovendosi prescindere da ogni diversa valutazione, anche politica, che non compete al Tribunale- comportava un documentato super afflusso di rifiuto negli impianti cdr nei periodi in contestazione.

Non vi è stata, infatti, quasi mai regolarità nei conferimenti dei RSU agli impianti: sono solo pochi i periodi durante i quali i conferimenti erano stati prossimi a quelli di progetto (si vedano i prospetti depositati dai CT difese dai quali, esemplificativamente, emergeva che nel periodo 1 marzo -15 dicembre 2005, si era registrata una quantità effettiva di RSU ritirata dagli impianti, maggiore di ben 52.530,00 tonnellate rispetto a quella teorica, astrattamente prevista per essi).

E, in uscita dagli impianti, vi era, per le ragioni esposte,




l'impossibilità di allontanamento delle balle di CDR prodotte , della FOS prodotta e dei sovvalli, non essendovi TMV, ne' discariche sufficienti, ne' impianti di compostaggio, onde si erano raggiunti anche quantitativi di 120.000 tonnellate di materiale stoccato in più, oltre a quello normalmente in processo (sl 462 Cecchetti), come emergeva in centinaia di verbali di ispezioni ARPAC redatti durante i sopralluoghi nei vari impianti CDR, sino ad aprile 2004.

L'aggravio in entrata ed il blocco in uscita, causavano il sovraccarico della fossa di ricevimento degli RSU negli impianti – documentata anche attraverso significativi ed impressionanti rilievi fotografici allegati alla consulenza CT Cecchetti (sl. 376 e ss), che a sua volta induceva l'eccessiva usura dei macchinari e la riduzione di efficienza degli stessi.

In proposito, il teste del PM Maurizio Avallone, all'udienza del 9\12\2009, riferiva, in qualità di ingegnere chimico in forza all'ARPAC Campania nel 2001 e coordinatore di tutto il SEAM, che gli impianti di CDR erano sovraccarichi, lavoravano sotto stress, con continuo accumulo di rifiuti, proprio perché il sistema dei rifiuti è un sistema a catena e la mancanza del termovalorizzatore provocava gravi problemi anche nelle fasi precedenti, così come la mancata raccolta differenziata a monte che consentiva che rifiuti non conformi (anche lavatrici e motori), potessero arrivare comunque agli impianti. Osservava che si trattava di dati obiettivi, per i quali i suoi uomini "vedevano" materialmente sia che le fosse erano bloccate dagli ingombranti , sia, inoltre, che dal registro di carico all'impianto c'era aumento di materiale in ingresso.

Occorre ricostruire con precisione i conferimenti agli impianti e constatare il frequentissimo sfioramento delle quantità, utilizzando i dati ufficiali desunti dai formulari di carico e scarico immessi nel sistema informativo e riscontrabili sui **MUD** (cioè il Modello unico di dichiarazione ambientale, comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, è ' modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nell'anno precedente la dichiarazione) dei flussi dei materiali agli impianti e



134

dagli impianti (cfr. sl 348 CT Cecchetti)

(Il **Formulario di Identificazione dei Rifiuti** (cosiddetto *FIR*), invece, è un documento di accompagnamento del trasporto dei rifiuti, effettuato da un trasportatore autorizzato, che contiene tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.)


Il consulente Cecchetti , poi, dai fogli di lavoro giornalieri firmati da ciascun capoturno e riportanti le ore effettivamente lavorate (sl 354) desu-
meva che le portate orarie di progetto erano state, in tutti gli impianti, rego-
larmente superate con punte anche del 300% in impianti particolarmente
sovraccaricati come quello di Pianodardine.

E ciò produceva, inoltre, un altro effetto molto rilevante: l'impossibilità di lavorare il rifiuto nella stessa giornata del conferimento. Mentre in condizioni ottimali, infatti, le due operazioni - di conferimento dei rifiuti e di loro lavorazione- all'interno degli impianti sarebbero dovute av-
venire con una certa contestualità, nella stessa giornata, invece quando la
constatata situazione di sovraccarico era presente, la contestualità non ve-
niva rispettata e i rifiuti conferiti giacevano all'interno di essi - con le già de-
scritte deleterie conseguenze sulla qualità del rifiuto e sull'efficienza degli
stabilimenti-rendendo impossibile la loro lavorazione immediata .

La fossa, il magazzino -polmone dell'impianto che consente, in situa-
zioni normali, di separare le due operazioni di conferimento dell'RSU e sua
lavorazione (sl 369 Cecchetti)- era strapiena , ed il rifiuto conferito veniva
abbancato ben al di sopra del livello di sversamento (sl 375 Cecchetti), eser-
citando, inoltre, una elevata pressione sul rifiuto abbancato nella parte sot-
tostante della fossa.

Ne conseguiva, tra l'altro, un abnorme trasferimento di umidità dalla
parte umida (materiale organico), alla parte secca (carta e cartone).

Questo fenomeno- del super afflusso, cioè, di RSU nella fossa e
dell'impossibilità di lavorazione contestuale di esso, desumibile dai dati
giornalieri- appare significativo e consente una convincente chiave di lettu-
ra sul perché, nonostante i livelli complessivi di RSU conferito fossero ri-

  135

spettati su base annua, gli effetti che si verificavano in realtà - e che, oltre ad essere chiaramente visibili al momento dei fatti, emergevano comunque in modo incontrovertibile dall'istruttoria dibattimentale- erano disastrosi._

Numerose sono state le testimonianze acquisite in proposito: POMODORO ha detto che gli impianti di cdr lavoravano in stato di particolare sovraccarico. Ha, invero, altresì osservato di aver riscontrato che il numero di ore di funzionamento non era quello contrattuale, era discontinuo. Ciò l'aveva indotto a proporre di verificare l'energia consumata dai singoli impianti, ma ciò non fu mai fatto. Ha soggiunto che comunque al momento dei test gli impianti non erano in sovraccarico ed erano stati appena mantenuti.

Egli ha poi osservato che il sovraccarico degli impianti di cdr dipendeva dal rapporto tra sopravvenienze e capacità di smaltimento, anche se poteva essere anche un mero sovraccarico orario. Il dimensionamento degli impianti era previsto nel capitolato. Il sovraccarico ha conseguenze sulla funzionalità e quindi sulla qualità del cdr se giornaliero. Se invece è solo orario, no. Gli impianti potevano andare in sovraccarico giornaliero solo se vi fosse stata una sopravvenienza di rifiuti maggiore di quella prevista, cosa sulla quale non ha saputo riferire.

Si è già osservato che secondo SODANO vi erano fattori di sovraccarico dovuti al fatto che il sistema era in costante emergenza ed era in emergenza perché non era stato completato. Gli impianti erano stressati perché c'era un difetto a monte perché il sistema come progettato non avrebbe potuto mai funzionare.

Ha parlato di problemi di sovraccarico anche il teste ZARRELLA, coordinatore della manutenzione del CDR di Piano D'Ardine (Avellino), sottolineando che i rifiuti in ingresso provenivano, non ha saputo dire perché, anche da zone diverse da quelle che l'impianto doveva servire.

Analoghe considerazioni hanno svolto NUNZIANTE, capoturno a Casalduni, D'ARGENIO, Capoturno di Tufino alle dipendenze di Fisia, assunto nel 2002, il quale ha lavorato a Giugliano, Caivano, SMCV e Piano D'Ardine, il quale ha sottolineato che l'evacuazione talora era lenta e ciò incideva sul-



136

la lavorazione perché l'impianto, sovraccarico, doveva fermarsi. Soprattutto per la fos e le balle che non si sapeva dove smaltire. Talora il sovraccarico era dovuto alla ricezione di rifiuti di impianti chiusi per manutenzione, ma il sovraccarico c'era anche quando gli impianti erano tutti aperti. AVALLONE, coordinatore del SEAM dell'ARPAC che ha svolto controlli presso gli impianti, ha detto di aver appreso di problemi del sovraccarico degli impianti dai suoi uomini che li avevano constatati personalmente. Questi erano imputabili al fatto che non v'era raccolta differenziata a monte ed arrivavano tra i rifiuti anche motori di lavatrice o frigoriferi. La eliminazione degli ingombranti già avrebbe migliorato di molto il funzionamento degli impianti di cdr, ancor più del rapporto umido/secco.

I principali rilievi mossi per il buon funzionamento degli impianti erano principalmente volti alla presenza nei rifiuti degli ingombranti. Ha aggiunto che per il costante sovraccarico degli impianti, non era possibile effettuare la manutenzione degli stessi. Ciò si aggravava d'estate quando la produzione di rifiuti aumentava perché aumenta la popolazione della Campania che è regione turistica.

D'ALISA Antonio, dipendente della Fisia Italimpianti, ha lavorato presso gli impianti dal 15.12.2002. Fisico dei sistemi biologici, ricercatore del CNR, ha parlato di difficoltà di sovraccarico e di evacuazione. C'erano periodi in cui non si riusciva a smaltire la fos, talora lo scarto, talora le balle di cdr. Ciò creava delle saturazioni nelle relative aree. I problemi nascevano dalla difficoltà di reperire aree dove smaltire. Quando si creava la saturazione le aie di stabilizzazione della frazione umida, e soprattutto quella MVS dove la movimentazione del rifiuto era manuale, il sovraccarico faceva sì che il materiale arrivasse oltre i limiti di altezza previsti.

TEMERANI Lorenzo, ingegnere dipendente della società AMBIENTE, consulente in materia ambientale, ha effettuato verifiche su incarico della società delegata da Laboratori spa di valutare gli impianti di cdr della regione Campania. Egli ha quindi effettuato analisi sui campioni selezionati dalla società Nautilus. Per queste ragioni si è recato ciclicamente su tutti e 7 gli impianti di produzione CDR.



Handwritten signatures and a page number. The page number is 137.

Anch'egli ha parlato di un sovraccarico degli impianti allorquando questi erano in manutenzione a turno. Ciò creava un sovraccarico sugli altri impianti che costringeva a ridurre i tempi di lavorazione che quindi non era conforme al progetto. Soprattutto nelle aie a movimentazione manuale (MVS). Egli ebbe modo di verificare che talora il sovraccarico lamentato dal gestore era maggiore di quello reale, altre volte era sostanzialmente corrispondente, ma gli impianti non erano sempre gestiti secondo gli orari di progetto che prevedeva 6 gg di esercizio su 7, mentre spesso lavoravano 7 su 7. Non era quindi facile stimare l'effettivo sovraccarico.

Anche DI MAGGIO Rosa, dipendente Fibe, ha parlato del problema del sovraccarico asserendo che l'accumulo dei prodotti all'interno degli impianti era determinato da una mancata evacuazione. Dopo la chiusura di cava Giuliani la situazione divenne critica perché FIBE aveva un obbligo, di trattare rsu in ingresso, e non poteva sottrarsi a questo obbligo ed il prodotto della lavorazione doveva essere stoccato o smaltito. Gli impianti avevano un minimo di elasticità per far fronte alle criticità, ma il perdurare della situazione non era gestibile. I siti di stoccaggio venivano allestiti solo come estremo rimedio, quando, cioè, il precedente era già saturo e quindi si creavano periodi tra la fine di un sito e l'apertura di un altro, in cui mancava un sito di stoccaggio. Ciò per problemi di autorizzazione o per contrasto delle popolazioni.

Anche BUONOCORE, dipendente del Consorzio Caserta Tre e dal 28 dicembre del 2000 distaccato presso il commissariato per l'emergenza rifiuti della Regione Campania, ha parlato di impianti sotto stress per sovraccarico, ciò soprattutto all'inizio del 2001, quando non erano stati realizzati tutti e sette.

Attilio VIDANO, ingegnere dipendente della Fisia Italimpianti, responsabile delle attività di ingegneria per quanto riguardava il trattamento dei rifiuti in generale, sia termici che meccanici a freddo, ha riferito che gli impianti avevano dei sovraccarichi puntuali, non giornalieri, ma periodi di eccezionale sovraccarico, a livello di quantità globali. Se si verifica un sovraccarico in ingresso, la prima parte dell'impianto che ne risente è la fossa



138

nella quale aumenta il volume dello stoccaggio. Questo volume ha comunque una capacità limitata. A quel punto, se si vuole rispondere alla sollecitazione che viene dall'esterno di consegnare di più, occorre sovraccaricare anche le linee.

Tutte le difficoltà fin qui esaminate hanno fatto sì che in alcuni momenti di particolare criticità dinanzi agli impianti si creassero lunghe file di auto compattatori che dovevano scaricare i rifiuti raccolti presso gli impianti di CDR che, peraltro, non erano in grado di riceverli in maniera ordinaria.

Più di un teste ha riferito al riguardo. DI NARDO Salvatore, e VIDANO Attilio, ad esempio, hanno detto che nel corso del rapporto si sono verificati casi di file di camion all'ingresso perché la fossa dove dovevano scaricare era piena, così il materiale doveva essere lavorato prima. Spesso l'attesa durava anche giornate. I camion entravano man mano che liberavano la fossa. Anche IAVAZZO Giuseppe, da ottobre 2003 in servizio presso l'ufficio flussi del Commissariato di Governo, ha ricordato che si verificavano casi in cui era necessario consegnare agli impianti rifiuti anche oltre i tetti settimanali previsti. Nei casi di sfornamento del programmato si cercava di scaricare lo stesso il settimo giorno, quando cioè, gli impianti della provincia non avrebbero dovuto lavorare. Gli impianti quando non evacuavano non potevano far entrare subito gli autocarri, occorrevano almeno due o tre ore di lavorazione perché si potesse fare un po' di spazio nella fossa. Ciò faceva sì che si creassero lunghe file. Poiché l'emergenza è durata a lungo, spesso ciò accadeva. In tali casi la avanfossa veniva riempita anche oltre il limite.

Delle difficoltà degli auto compattatori hanno parlato altresì alcuni sindaci: D'ALESSANDRO Sandro Nicola, Sindaco Benevento dal 2001 al 2006, ha detto che verso la fine degli anni '90 i Comuni del suo comprensorio avevano la disponibilità di due grandi discariche per il conferimento anche di altre città. Queste pertanto si esaurirono nel 2001. E da allora cominciarono i problemi Col decreto Pecoraro furono costretti a portare i rifiuti non più nella vicina discarica, ma nei più distanti impianti di tritovagliatura di Parolisi (fino 2001, inizio 2002) dove andavano anche altri comuni e



139

dove, quindi si facevano file interminabili; SALVATO Ersilia: sindaco di Castellammare dal 2002 al 2004 ha ricordato che spesso non si sapeva dove andare a scaricare con attese di ore e giorni, cosa che aveva ricadute sul lavoro di raccolta.

AMITRANO Aldo, dirigente di ASIA Napoli, sai tecnico che operativo, ha ricordato che ci sono sempre state difficoltà nella gestione dei rifiuti. Vi erano file fuori dagli impianti, insufficienza dei quantitativi assentiti. Durante le fasi emergenziali, in particolare, c'erano lunghe file agli impianti. Allora si sono rese necessarie stazioni di stoccaggio per poi portarli nei siti indicati dal commissariato.

TREZZA Umberto, capoturno allo STIR Battipaglia (ex CDR) dal 2003, ha raccontato in questa sua veste il problema dal punto di vista degli operatori degli impianti. Battipaglia aveva un target di 1350 t/d. Questo veniva superato di molto tutti i giorni. Ciò comportava stress dei macchinari, stress dell'impianto che giungeva a fermarsi (per rotture, intasamenti, per togliere ingombranti dai macchinari sfuggiti in avanfossa). Venivano redatti verbali di contestazione dei rifiuti in ingresso da parte degli addetti alla pesa quando riuscivano a cogliere le anomalie nei rifiuti in ingresso. Non sempre era facile individuare i materiali non conformi, perché gli scarrabili scaricavano di getto. Una volta venne scaricato mezzo scafo di una barca. I camion in attesa davanti all'impianto percolavano perché il rifiuto era bagnato e ciò causava la rottura di ingranaggi. Le file di camion in attesa era conseguente al fatto che il conferimento era maggiore del quello previsto e l'intasamento conseguente rallentava le operazioni di conferimenti. La saturazione dell'impianto non consentiva di lavorare i rifiuti. Ciò rendeva necessario fermare l'impianto.

Così brevemente esaurito l'esame dei fatti principali rilevanti nel presente processo, molti dei quali saranno ripresi ed analizzati più approfonditamente nell'analisi dei singoli capi di imputazione, si può passare all'esame di questi.



Occorre, peraltro, fare un'osservazione preliminare: l'Accusa ha chiesto dichiararsi la prescrizione per tutti i reati.

Orbene, in primo luogo, come si già evidenziato, non tutti i reati sono prescritti laddove si tenga conto, come è doveroso, delle sospensioni del decorso della prescrizione verificatisi nel corso del dibattimento.

E' pur vero che in sede di conclusioni il PM ha dedotto che per molti reati il dies a quo doveva anticiparsi rispetto alla data contestata nel decreto che dispone il giudizio, ma non ha proceduto ad una formale modifica del capo di imputazione.

Ciò fa sì che anche la individuazione del termine di consumazione dei reati e del corrispondente dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, costituisca valutazione di merito che non può, quindi prescindere dall'esame del materiale probatorio e non può tradursi nella mera presa d'atto di una computo matematico.

Quanto al rapporto tra causa di estinzione e assoluzione nel merito, deve osservarsi che, come già chiarito nella sentenza del 23.4.2012, questo collegio intende conformarsi all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità prevalente.

Ed invero, le sezioni Unite della Suprema Corte hanno posto fine al conflitto preesistente, al riguardo affermando che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità (*Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009*). Dopo tale pronuncia la Corte ha più volte ribadito questo principio (*cf. Sez. 1, Sentenza n. 6593 del 28/01/2010, Sez. 6, Sentenza n. 4855 del 07/01/2010*).

Ne consegue che, all'esito del giudizio, la pronuncia di assoluzione ai sensi del primo comma dell'art 530 cpp. prevale sulla declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione.

Sgombrato il campo dal tale questione preliminare si può procedere con l'esame dei capi di imputazione.

Quanto al capo A)

Nella articolata formulazione dello stesso l'Accusa contesta la dolosa



violazione degli obblighi assunti con i contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep. n. 51 del 5 settembre 2001, stipulati a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania esperite a seguito di ordinanza commissariale n. 58 del 12 giugno 1998, che prevedevano, in uno con le ordinanze e disposizioni richiamate e comunque applicabili.

E' opportuno esaminare la natura e la struttura del reato contestato al capo A).

Il centrale elemento oggettivo della fattispecie è l'inadempimento di un contratto con la Pubblica Amministrazione. Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, peraltro, non-è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un "*quid pluris*" che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (cfr. ad es., Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 36567 del 09/05/2001*; Sez. 6, *Sentenza n. 11144 del 25/02/2010*; Sez. 6, *Sentenza n. 5317 del 10/01/2011*).

Quanto all'elemento soggettivo, esso è costituito dalla consapevolezza di effettuare una prestazione diversa per quantità e qualità da quella dovuta, a meno che vengano scoperti ed allegati ulteriori elementi che attribuiscono all'oggettivo inadempimento una valenza colposa (cfr Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 34952 del 23/05/2003*).

La giurisprudenza non è, invece, univoca nella affermare se si tratti di reato di evento, ritenendo tale anche il mero pericolo, (così Cass. *Sentenza n. 16428 del 05/12/2007*) ovvero di pura condotta: in tale secondo caso, non è ipotizzabile in relazione ad esso una responsabilità da causalità omissiva (cfr Cass. Sez. 6, *Sentenza n. 771 del 31/10/2006*).

Intorno a questi principi di diritto va verificata la sussistenza del reato in esame.

Occorre, quindi, in primo luogo verificare se nel caso di specie vi sia stato o meno un inadempimento del contratto.

Questo va valutato nella accezione civilistica del termine e vagliato



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a signature that appears to be 'M' and another that appears to be '142' followed by a flourish.

in base alle norme civili che disciplinano la fattispecie negoziale corrispondente.

In tal senso per inadempimento si intende la mancata esecuzione della prestazione da cui dipende la realizzazione del diritto del creditore. La prestazione potrà dirsi esattamente eseguita in quanto realizzata in conformità del contenuto dell'obbligazione descritta nel contratto ed il diritto del creditore sia integralmente e tempestivamente soddisfatto.

In generale, l'inadempimento può essere anche parziale, allorché la prestazione venga resa in modo difforme da come dovuto e con realizzazione di una frazione più o meno limitata dell'interesse del creditore. In tal caso occorrerà valutare l'importanza dell'inadempimento in relazione all'incidenza che abbia avuto sul piano della realizzazione dello *jus credendi* ed andrà quindi esclusa la rilevanza penale di quelle condotte che, quantunque integrative di una inesatta prestazione contrattuale, abbiano però consentito al committente una pur imperfetta, ma sostanziale soddisfazione del bisogno cui è finalizzato l'obbligo di fare del contratto di fornitura.

Di sicuro, poi, l'inadempimento rilevante è solo quello privo di giustificazioni.

Lo stesso deve, invece, escludersi quando la prestazione del privato sia divenuta impossibile per caso fortuito o forza maggiore, ovvero per altra causa non imputabile al debitore, secondo la formula dell'art 1256 cc. (cfr. Cass. *Sentenza n. 1174 del 17/11/1998*).

D'altra parte, la fattispecie penalistica, attraverso il richiamo che l'art 356 cp. fa al precedente articolo 355, descrive l'inadempimento penalmente rilevante nella condotta in conseguenza della quale vengano a mancare cose o opere che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Il requisito della necessità delle cose od opere deve essere inteso in senso assoluto: le cose od opere sono quelle che in via immediata soddisfano le necessità del pubblico servizio (cfr Cass *Sentenza n. 9525 del 19/06/1998*). Ciò fa sì che rientri nell'alveo della fattispecie incriminatrice non qualsiasi difficoltà operativa ma ciò che rende inattuabile lo scopo cui

  143 

il servizio era demandato.

Non ogni inesatto adempimento o ritardo vale a concretare un fatto lesivo, dovendosi invece determinare un rapporto di congruità offensiva tra inadempimento ed il venir meno delle opere necessarie per la PA.

Non v'è dubbio, ad avviso del collegio, che l'inadempimento così descritto sia quello che riguarda – secondo la nota distinzione civilistica – la violazione degli obblighi principali del contratto e non di quelli sussidiari.

Le prestazioni sussidiarie non costituiscono forniture. Vengono in considerazione come puri elementi necessari alla corretta realizzazione del programma di obbligazione volto alla soddisfazione dell'interesse del creditore. La condotta che vi corrisponde non può essere pretesa in modo autonomo, il corrispondente dovere non è mai azionabile, in quanto si tratta di doveri di *praestare*, cioè di assicurare la controparte in ordine a qualcosa, che possa compromettere il suo soddisfacimento, non di doveri di procurare un soddisfacimento; in altre parole, di doveri di tenere la controparte al sicuro, assumendosi il relativo rischio, circa la presenza o l'assenza di comportamenti circostanze, esiti rilevanti in ordine alla realizzazione di un'altra prestazione che a sua volta può essere principale o accessoria al "programma d'obbligazione".


Da un punto di vista squisitamente penalistico, v'è da aggiungere che la giurisprudenza sul 356 cp. indica un criterio rigoroso di valutazione dell'inadempimento: si richiede una speciale intensità lesiva dell'interesse del creditore. Si dice (v Cass. 26/6/2004 n 32512). Occorre una valutazione sulla intensità lesiva dell'inadempimento. Dev'esservi un'intollerabilità.

Questa verifica sull'inadempimento deve tener conto anche della natura del contratto in questione.

Ed invero, nel caso di specie è opportuno ricordare ancora una volta che la particolare struttura del contratto ne rende dubbia persino la riconducibilità allo schema del contratto di appalto ovvero in quello di pubbliche forniture.

Difetta al riguardo il sinallagma funzionale e, quindi, la bilateralità...

Nella fase della gestione, infatti, gli obblighi sono tutti a carico

  144 

dell’Affidataria che riceve una remunerazione (eccetto una piccola quota a carico dei Comuni, che non sono parte del contratto, per il conferimento) non dall’altra parte del contratto, il Commissariato, ma dalla produzione, a propria cura, spese e rischio di impresa, di energia elettrica.

La conseguente atipicità di questo contratto con obbligazioni a carico di una sola parte, va considerata nella valutazione dell’inadempimento di quest’ultima che non può essere valutato alla stregua di quello che incide in un contratto con sinallagma funzionale paritario.

Fatte queste premesse ,diventa ora centrale verificare, sulla base dei criteri sin qui delineati, ancor prima della “frode”, se vi sia stato inadempimento.


L’Accusa ha contestato la frode e quindi l’inadempimento, nelle seguenti condotte:

- A) produzione di un CDR difforme dal DM 5/2/1998;
- B) produzione di un Compost inadatto a recuperi ambientali;
- C) mancato rispetto delle percentuali tra CDR, Compost e sovvalli;
- D) violazione dell’obbligo di garantire in ogni caso la ricezione dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania;
- E) effettuazione del subappalto dei trasporti delle frazioni del rifiuto lavorate verso i siti di smaltimento e stoccaggio;
- F) mancata effettuazione del recupero energetico delle balle di CDR in attesa della realizzazione del termovalorizzatore.

Occorre, quindi, verificare se tali condotte costituiscano obbligo principale del contratto.

Può fin da subito osservarsi che l’unico inadempimento che appare lesivo dell’interesse del creditore quale emerge dall’oggetto del contratto è quello sub D).

Si è già avuto modo di evidenziare, infatti, che l’art. 2, rubricato come “oggetto del contratto”, prevedeva che esso fosse il “*servizio di smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata*”; che l’affidataria avrebbe provveduto alla realizzazione degli impianti con mezzi finanziari propri e che ne avrebbe conservato la proprietà per la durata del contratto.

 145

E' da qui che bisogna partire per delimitare il programma di obbligazione delineato dal contratto, la cui violazione può portare ad una valutazione di inadempimento del sinallagma.

Con l'espressione servizio di smaltimento dei rifiuti le parti hanno con chiarezza inteso individuare quale contenuto della obbligazione principale a carico dell'ATI aggiudicataria la ricezione dei rifiuti e la loro trasformazione in un prodotto conforme a norma e non pericoloso per l'ambiente.

Ciò deve essere tenuto ben presente laddove si considerino come condotte di inadempimento quelle descritte sopra sub A), B), e C).

Ed invero, quanto al CDR, deve escludersi, in primo luogo, che oggetto del contratto sia la produzione di CDR e, solo in secondo luogo, che il CDR possa considerarsi, in generale, conforme a norma solo laddove rispetti i parametri del DM 5/2/1998.

Come meglio si dirà *infra*, questa è norma attuativa del dlgs 22/97 di cui il DM 5.2.98 e, come indica la sua rubrica, è volto ad individuare i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. Lo stesso è chiaro nel riferirsi, nella parte in cui individua per il CDR un'umidità massima (25%) ed un PCI minimo (15800 kj/kg), al CDR prodotto negli impianti autorizzati con procedura semplificata di cui agli artt. 31 33 del D l.g.vo 22/97.

Nel nostro caso non v'è dubbio che gli impianti di CDR siano stati autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 della medesima legge che dettano procedure più rigorose di quelle di cui ai 31 e 33. È per questo motivo che per tali impianti non sono predeterminate le caratteristiche che il CDR deve rispettare.

Anche la Suprema Corte (cfr.Cass. Pen. Sez. III n. 19955 del 09/05/2013) ha avuto modo di recente di affermare che il decreto ministeriale del 1998 è riferibile esclusivamente alle attività di recupero soggette a procedura semplificata, come è indicato nel titolo e come si rileva dall'esame del preambolo, dall'articolato e dal richiamo ad esso effettuato dal già menzionato articolo 214 d.lgs. 152/06.

Giova ancora osservare che il DM non è l'unica norma utilizzabile

 146

come riferimento per determinare le caratteristiche che il CDR deve rispettare.

Ed infatti, le norme UNI già nella versione del 1997 prevedevano che il CDR – lì definito R.D.F. e cioè REFUSE DERIVED FUELS - di qualità normale dovesse avere il potere calorico 10.500 kj/kg ed una umidità del 30%;

Escluso, quindi, che il DM 5/2/1998 si applichi per forza propria al contratto, occorre verificare se possa applicarsi per volontà delle parti, ovvero per essere stato richiamato nell'ambito delle clausole contrattuali.

Prima di far ciò, peraltro, occorre rilevare che l'art 1174 cc afferma che la prestazione oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di "*valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse del creditore*". In mancanza di ciò non può esserci inadempimento. Anche se vi fosse siffatta clausola, non vi sarebbe un'obbligazione in mancanza di un interesse del committente patrimoniale o non patrimoniale.

Nel caso di specie non vi è un interesse patrimoniale perché la qualità del CDR ed in particolare del PCI incide solo sui ricavi da cessione di energia che vanno alla FIBE FISIA. Era interesse solo di questa parte contrattuale produrre un CDR di buon potere calorifico. E' solo il committente ad aver ricevuto un danno dal mancato raggiungimento (se vi è stato) dei valori del CDR.

Giova sottolineare che la struttura del *project financing* adottata nel caso in esame, implicava che i fondi necessari per la realizzazione degli impianti fossero tutti a carico della parte privata che, a tal fine, ha fatto ricorso – come detto sopra – al sistema bancario.

Non vi è, quindi, un interesse patrimoniale del creditore alla qualità del CDR.

Può certamente dirsi che il committente ha, peraltro, anche un interesse, non patrimoniale, alla esecuzione della prestazione in conformità alla normativa.

Anche questo, quindi, dipende dalla applicabilità, ex se, dell'invocato DM 5/2/1998 al contratto in esame.

 147

Non esiste, invece, neppure un interesse non patrimoniale del committente al rispetto di tale DM ove questo non si applichi alla fattispecie, ovvero quando si applichi per mera forza negoziale.

Questa ultima osservazione rende evidente come la ricerca di una clausola contrattuale in tal senso appare superflua perché, quand'anche esistente, non sarebbe comunque idonea a configurare una obbligazione principale, idonea a configurare un inadempimento sufficiente configurare quello richiesto perché possa aversi "frode" ex art 356 cp. poiché non corrispondente né ad un interesse patrimoniale, né ad un interesse non patrimoniale del creditore.

Ciò anche alla luce del principio di offensività del reato, come delineato Corte Costituzionale che ha più volte affermato l'operatività di tale principio, sia sul terreno della previsione normativa, sia su quello dell'applicazione giudiziale: alla lesività in astratto, intesa quale limite alla discrezionalità del legislatore nella individuazione di interessi meritevoli di essere tutelati mediante lo strumento penale, suscettibili di essere chiaramente individuati attraverso la formulazione del modello legale della fattispecie incriminatrice, fa riscontro il compito del giudice di accertare in concreto, nel momento applicativo, se il comportamento posto in essere lede effettivamente l'interesse tutelato dalla norma (v. C. Cost. sentenze nn 263 e 519 del 2000; n. 360 del 1995).

Fatta questa premessa, e salva la considerazione che non avrebbe senso un clausola che prevedesse l'applicazione di una normativa non applicabile, in mancanza di un ulteriore interesse che non c'è, appare evidente che nessun rilievo può avere ai fini della sussistenza di un inadempimento idoneo a costituire la base materiale della frode contestata al capo A) la esistenza di una clausola contrattuale che estendesse il DM 5/2/1998 al contratto de quo.

Rinviando alla successiva analitica trattazione sul punto, qui giova solo osservare che la ritenuta estensione per forza contrattuale dell'applicazione del DM al contratto ne avrebbe comunque comportato la sua applicazione integrale.

 148 

Orbene, il DM 5/2/1998 prevedeva *nella produzione di combustibile derivante dai rifiuti(CDR) è ammessa per una percentuale massima del 50% in peso l'impiego di rifiuti dichiarati assimilati agli effetti di tale recupero costituiti da:*

- *plastiche non clorurate;*
- *poliaccoppiati;*
- *gomme sintetiche non clorurate;*
- *resine e fibre artificiali e sintetiche con contenuto di CL minore a 0,5% di massa;*
- *pneumatici fuori uso.*

L'additivazione, inoltre, era prevista dal capitolato d'onori (art. 27), e dal contratto (art.29).

Ne consegue che l'additivazione del CDR con pneumatici fuori uso era da considerarsi un'attività lecita in relazione al contratto *de quo*.- sia prima che durante l'arco temporale di riferimento ed anche successivamente - indipendentemente dal regime autorizzatorio, semplificato o ordinario che sia.

Questa avrebbe consentito la produzione di un CDR con potere calorico superiore ai 15.000KJ/Kg richiesto dal D.M. 5.2.98 per gli impianti sottoposti alla procedura semplificata, come affermato dal CT Liuzzo, a seguito dell'ordine della Procura della Repubblica e della prescrizione Agricola.

D'altra parte FIBE, già in data 9/12/2003, su pressione delle banche che - come si è osservato - erano interessate alla produzione di un CDR di qualità perché da ciò derivava la soddisfazione dei crediti che esse vantavano nei confronti dell'ATI affidataria, aveva trasmesso al Commissariato un progetto di adeguamento delle linee di produzione di CDR mediante l'inserimento delle linee di additivazione. Il Commissariato, da'altro canto, aveva disposto l'ingresso negli stabilimenti di rifiuti speciali con i dispositivi del Sub-Commissario Facchi, in data 7/2/2003, 9/4/2003 e 17/4/2003, con i quali veniva autorizzato il conferimento agli impianti dei rifiuti speciali derivanti dalla raccolta differenziata.

Inoltre l'ordinanza con la quale la Procura della Repubblica aveva di-

 149

sposto il dissequestro temporaneo aveva imposto l'esecuzione di sei interventi sugli impianti di CDR. Tra questi figurava anche la installazione delle linee di additivazione, indicate nell'istanza di dissequestro come intervento essenziale volto a migliorare la qualità del CDR.

Ed invero:

- in data in data 3 maggio 2004 vi era stato il sequestro degli impianti motivato dal fatto che gli stessi non avrebbero prodotto CDR a norma del D.M. 5.2.98;

- Fibe aveva presentato un'istanza di revoca del prospettando una serie di adempimenti migliorativi degli impianti, tra i quali l'inserimento delle linee di additivazione;

- la Procura disponeva quindi il dissequestro provvisorio degli impianti, che vengono restituiti al Commissario, con la imposizione di fare eseguire sei interventi modificativi degli impianti, fra i quali anche le linee di additivazione allo scopo di conseguire la produzione di CDR conforme alle prescrizioni tecniche del D.M. 5/2/98;


- in data 18 agosto 2004, giorno successivo alla consegna delle aree destinate al termovalorizzatore di Acerra, avvenuta dopo lo sgombero dei manifestanti *manu militari*, la Procura della Repubblica emetteva un nuovo provvedimento di sequestro;

- in data 9.9.2004 a seguito di istanza di FIBE e FISIA con la quale veniva riconfermata la volontà di procedere agli adeguamenti degli impianti e di offrire una garanzia di 10 milioni di Euro, ed in seguito alla presentazione delle polizze a garanzia, la Procura riconsegnava gli impianti, fissando un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori.

- le modifiche venivano effettuate, compresa l'aggiunta della linea di additivazione, entro il 29 dicembre 2004;

- in data 2 febbraio 2005, tuttavia, l'Ufficio di Procura all'esito dei controlli disposti procedeva al ripristino del sequestro con contestuale decreto di revoca della restituzione degli impianti.

In tale ordinanza, nella parte motiva, si leggeva che non appariva "opportuno" procedere all'additivazione e che essa avrebbe intaccato la

 150

ratio profonda del progetto.

In tal modo l'additivazione diveniva impossibile e, con essa, il rispetto del DM 5/2/1998.

In conclusione: se vi è stata estensione negoziale del DM 5/2/1998, questa è avvenuta nella sua interezza; ne consegue che doveva essere consentita la additivazione dei rifiuti per ottenere in CDR con le qualità prescritte; questa è stata di fatto impedita per causa non imputabile alla Affidataria. Ne consegue ulteriormente che, in virtù dei principi civilistici, può affermarsi che vi è stata inesigibilità della prestazione.

Gli artt, 1175 e 1375 cc. implicano, infatti, che è contraria alla correttezza la pretesa del creditore di voler ottenere l'inadempimento anche quando la prestazione è divenuta inesigibile v Cass. 2007 n 26958; n 21994/20121; Cost 19/94.

Quanto osservato in relazione al CDR consente di sgombrare il campo anche in relazione alle altre condotte individuate come elemento materiale della fattispecie contestata al capo A).

In primo luogo la contestazione relativa alla mancata termovalorizzazione medio tempore del CDR prodotto.

Anche qui non si coglie un interesse patrimoniale, né uno non patrimoniale del creditore alla termovalorizzazione immediata.

A ciò vanno aggiunte alcune semplici considerazioni:

- si è già osservato che in sede di offerta l'ATI non ha detto che si sarebbe impegnata a termovalorizzare medio tempore il CDR prodotto, ma a bruciare il CDR prodotto medio tempore e ciò a seguito dello scambio di lettere - di cui si è dato conto sopra nella ricostruzione del fatto - tra l'ABI ed il Commissario di Governo e comunque in maniera non difforme dagli altri partecipanti alla gara;

- la mancata termovalorizzazione è anche dovuta ai ritardi nella realizzazione degli impianti previsti, senza che ciò fosse imputabile all'Affidataria.

Ancora, quanto alla mancata produzione di Compost, si vedrà meglio più avanti nella trattazione che non esisteva né nel contratto, né nel bando

di gara un obbligo di produrre Compost e che questo comunque poteva dirsi tale solo se ricavato da raccolta differenziata.

Qui giova evidenziare che il Compost è un prodotto, mentre la FOS è un rifiuto.

Possono quindi ripetersi sia le osservazioni già svolte circa l'indifferenza ai fini dell'obbligazione assunta allo smaltimento dei rifiuti. La produzione di FOS anziché compost non corrisponde ad una obbligazione la cui violazione è suscettibile di generare inadempimento del contratto essendo solo accessoria all'obbligazione principale di ricevere e smaltire i rifiuti.

Ancora una volta la produzione di compost costituiva interesse economico solo dell'Affidataria per l'evidente diverso costo di gestione e/o possibilità di recupero economico che la produzione dell'uno anziché dell'altro avrebbe comportato.

Rileva anche qui l'osservazione circa la inesigibilità della prestazione sotto il profilo del rilievo che il Compost poteva essere ricavato solo dalla raccolta differenziata dei rifiuti e questa non era di competenza dell'ATI e comunque il rifiuto che arrivava negli impianti non era differenziato.

Parimenti non costituiva obbligazione principale quella relativa ai bilanci di massa, che pertanto resta assorbita nelle osservazioni fin qui svolte.

Quanto al subappalto dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate presso gli impianti di CDR verso i siti di smaltimento e stoccaggio, nonché gestione in regime di subappalto delle discariche di servizio realizzate, deve osservarsi che, nella pur vasta istruttoria espletata, non è emerso che le imprese affidatarie abbiano stipulato mai alcun contratto di sub-appalto avente ad oggetto la gestione delle discariche, dovendo escludersi che questo possa essere individuato nel tentativo del Commissariato di sottrarre la gestione delle discariche alle imprese affidatarie, con lo scopo di attribuire tale compito ai consorzi di bacino, atto che, lungi dal potersi definire contrattuale, si configurava come manifestazione del contrasto che andava montando tra il Commissariato e l'ATI affidataria, di tal chè non è ipotizza-

 152

bile un concorso degli odierni imputati, gli uni con gli altri a realizzare questa condotta.

Quanto al trasporto dei rifiuti va osservato che nella specie risultano stipulati contratti di trasporto (art. 1678 c.c.), non contratti di subappalto del servizio non consentiti (art. 12 dei contratti di servizio).

Il tema riguarda i trasporti di materiali CDR, FOS, sovvalli dall'impianto di produzione ai siti di stoccaggio e di messa a riserva, eseguiti dall'A.T.I.: C.C.T.E. Consorzio Campano Trasporti Ecologici, Edilcar S.r.l., Edicar &Co. S.n.c., Ecosistemi, con sede legale in via G.A. Campano n°53.

I relativi contratti, invero, riguardano il mero trasporto dei rifiuti speciali a valle degli impianti di produzione e non comportano per il vettore nessuna altra prestazione accessoria al di fuori di quella documentale e burocratica relativa ai medesimi trasporti e di quelle obbligazioni inerenti alla attività propria di impresa di trasporto, come emerge dall'articolo 2 del contratto che, quale oggetto dello stesso, prevede il mero trasporto delle cose da un luogo ad un altro, senza ulteriori prestazioni accessorie o collaterali, che – in qualche modo – avessero potuto snaturare il contenuto negoziale, trasformandolo in un contratto misto di trasporto e di subappalto del servizio di smaltimento dei rifiuti.

La conferma circa la natura dei contratti viene offerta dalla lettura degli articoli 7 e 8 dei predetti documenti.

Il primo riguarda gli oneri a carico di F.I.B.E S.p.a. e F.I.B.E CAMPANIA S.p.a. prevedendo che tutte le attività collaterali, inerenti strettamente al servizio di smaltimento dei rifiuti (in particolare: il carico e lo scarico delle cose; le autorizzazioni dei siti di prelievo e di smaltimento in funzione delle codifiche dei rifiuti conferiti, le autorizzazioni per il trasporto dei giorni festivi) siano oneri a carico dell'affidataria.

L'art 8 – nel determinare le obbligazioni del vettore – indica chiaramente il mero trasferimento delle cose da un luogo ad un altro e gli oneri relativi alle attività connesse a tale trasferimento, ivi comprese quelle di natura amministrativa e documentale.

 153 

Per quanto attiene al rischio di impresa, in capo al vettore vi è soltanto quello inerente all'attività di trasporto e non anche quello relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti.

Quindi, il tenore complessivo dell'attività negoziale dimostra da un lato, la totale carenza di clausole strettamente attinenti al contratto di appalto; dall'altro, la rigorosa compatibilità di tutte le disposizioni contrattuali con la disciplina normativa propria degli articoli 1678 e seguenti del c.c..

La Suprema Corte ha chiarito il *discrimen* tra il contratto di appalto e quello di trasporto prevedendo che il primo *ha per oggetto il risultato di un fare, il quale può concretarsi nel compimento di un'opera o di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente dietro corrispettivo; esso, inoltre, è contrassegnato dall'esistenza di un'organizzazione d'impresa presso l'appaltatore e dal carico esclusivo del rischio economico nella persona del medesimo; invece, si ha contratto di trasporto, quando un soggetto si obbliga nei confronti di un altro soggetto a trasferire persone e cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio esclusivo del trasporto e della direzione tecnica dello stesso (Cassazione 17.10.1992 n°11430; Cass: 16.10.1979 n°539, Giur. It. 1981 I, 1, 1979).*

A ciò si aggiunga che, come si desume dall'articolo 24 del contratto, anche quella del trasporto dei rifiuti è obbligazione accessoria.

L'art. 24 recita: l'affidataria si obbliga con mezzi finanziari propri in particolare, a rendere le seguenti prestazioni oggetto del servizio affidato.

Segue un'ampia elencazione di attività, molte delle quali necessariamente non sono e non possono essere espletate da soggetti intranei all'organizzazione sociale.

Risulta evidente, altresì, che in nessuna parte di questa proposizione negoziale si evince che l'affidatario sia tenuto ad adempiere con la propria organizzazione interna a tutte le prestazioni ivi previste; e ciò sarebbe illogico in considerazione di quanto sopra detto.

E se è pur vero che nell'elencazione delle attività, nelle quali la società è tenuta ad impegnare *mezzi finanziari propri*, vi è anche la costruzio-

ne delle opere e degli impianti e, cioè, una prestazione non certo accessoria o marginale nel contesto globale del contratto; è altrettanto vero che al punto 15 viene prevista anche la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ed al punto successivo viene considerata autonomamente l'attività di trasporto. Questa circostanza conferma la natura accessoria e non principale di tale prestazione, essendo l'obbligazione principale rapportata all'art. 2 del contratto e consisteva nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani che residuano dalla raccolta differenziata; laddove i trasporti - oggetto dei contratti affidati a terzi - si esauriscono esclusivamente nel trasferimento di cose da un luogo ad un altro, senza nessun impegno di responsabilità del vettore per ciò che attiene al servizio di smaltimento dei rifiuti.


Le parti con l'articolo 24 hanno inteso regolare soltanto l'aspetto economico e finanziario di una serie di attività indipendentemente dalla modalità di esecuzione di esse e dalla natura principale, accessoria o semplicemente strumentale rispetto all'espletamento del servizio, senza entrare nel merito se tali attività debbano essere necessariamente espletate dalle società con organizzazione propria o se la società possa avvalersi anche dell'opera di terzi.

E' certo ed incontrovertibile che in nessuna parte di questo articolo si dà evidenza dell'obbligazione di effettuare tutte queste attività con l'organizzazione propria dell'affidataria.

In altra prospettiva, di rilevanza squisitamente penale, non può omettersi di considerare che i trasporti sono stati garantiti, assicurati ed eseguiti.

Pertanto, in ogni caso, non potrebbe configurarsi giammai frode o semplice inadempimento nei contratti in pubbliche forniture; ciò perché le eventuali diverse modalità mediante le quali si è proceduto ad assolvere all'adempimento contrattuale non incidono sul servizio reso, né per qualità né per quantità.

In proposito vi è da osservare piuttosto che il trasferimento di CDR e di altri residui della lavorazione in siti di stoccaggio, secondo legge, deve avvenire a mezzo di imprese che siano iscritte all'albo nazionale speciale



155

delle Imprese Esercenti Servizi di Gestione dei Rifiuti (art. 10 D.L. 31, VIII, 1987 n. 361 convertito in art. 1, comma 1 1.29, X 1987 n. 441). Ne consegue che l'affidataria giammai avrebbe potuto effettuare con mezzi propri tali trasporti nei siti di stoccaggio provvisorio; ma necessariamente si sarebbe dovuta avvalere di una delle ditte munite di speciale titolo abilitante.

Va ancora considerato che tanto il bando di gara, quanto la lettera di invito - pur contenendo una lunga serie di prescrizioni e richieste di carattere tecnico e normativo in ordine alla gestione e realizzazione degli impianti - nulla prescrivono, né richiedono per quanto concerne anche le modalità dell'attività di trasporto; laddove, qualora fosse stato richiesto di eseguire i trasporti con mezzi propri, necessariamente avrebbe dovuto essere richiesta l'iscrizione all'albo nazionale speciale delle Imprese Esercenti Servizi di Gestione dei Rifiuti tra i requisiti di partecipazione alla gara.


Anche tale condotta non può quindi ritenersi manifestazione di un inadempimento contrattuale di FIBE che possa fungere da presupposto (in uno con una frode) per la contestazione in esame.

Merita, invece attenzione la questione della mancata ricezione dei rifiuti negli stabilimenti.

Questa, in sé, costituirebbe certamente la violazione dell'obbligazione principale. La ricezione dei rifiuti è condotta preliminare al loro smaltimento ed è chiaro che l'obbligo assunto nei confronti della PA dalla affidataria con il contratto in esame è principalmente quello di ricevere i rifiuti nei propri impianti per procedere alla relativa lavorazione.

Per questa, peraltro, si è già avuto modo di evidenziare nella ricostruzione del fatto che se è vero che si è verificato in alcuni casi che gli autocompattatori erano costretti a lunghe file presso gli impianti e talora si trovavano nell'impossibilità di scaricare, è altresì emerso che ciò è accaduto nelle fasi emergenziali acute che avevano provocato negli impianti una vera e propria impossibilità di ricevere il rifiuto.

Le cause di tale impossibilità possono dirsi acclamate: mancanza di discariche; mancanza del termovalorizzatore, molteplicità di rifiuti non conformi.

  156 

Tutto ciò ha provocato in lunghi momenti una saturazione degli impianti.

Se ciò è, appare evidente che la mancata ricezione è lungi dal potersi considerare una condotta voluta, ma appare fondata su una reale causa di impossibilità sopravvenuta che giustifica la mancata esecuzione della obbligazione giustificandone l'inadempimento.

D'altra parte sul punto il capo di imputazione, nel contestare una violazione dell'obbligo di garantire in ogni caso la ricezione dei rifiuti prodotti sembra configurare non una obbligazione di condotta, ma di garanzia di risultato. Questo può rilevare in sede civile, ma non può riconoscersi in sede penale una responsabilità oggettiva senza condotta.

Se, quindi, non vi sono condotte suscettibili di configurare un inadempimento dell'obbligazione principale, con conseguente assenza di interessi patrimoniali o non patrimoniali del creditore, a maggior ragione non potrà configurarsi una frode.

Buona fede e correttezza sono, invero, il punto cruciale della applicazione della giurisprudenza penale quando nella fattispecie è in gioco l'adempimento di un'obbligazione. Nel caso di specie, invero, occorre, oltre all'inadempimento, una condotta di malafede che specificamente consistesse nell'occultamento dell'inadempimento contrattuale. Mancando l'inadempimento, peraltro, deve dirsi che non può ravvisarsi alcuna condotta idonea sul piano penale a configurare un occultamento dell'inadempimento rilevante ex art 356 cp.

Va infine considerato, su un piano generale, che la violazione degli obblighi, compendiata nel capo di imputazione sarebbe avvenuta con il concorso dei componenti dei vertici della società componenti l'ATI affidatario (IMPREGILO- FIBE - FISIA), i responsabili dei singoli impianti, il commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, il vice commissario per l'emergenza rifiuti, l'ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nella provincia di Napoli e quello dei lavori per gli impianti ubicati nelle province campane diverse da Napoli, il subcommissario per l'emergenza rifiuti.

 
157

Orbene, se non v'è alcun ostacolo nel ritenere configurabile il concorso nel reato con condotte successive e senza la necessità di un previo accordo (cfr Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 18745 del 15/01/2013*), occorre pur sempre che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.

Si è avuto modo di porre in evidenza nel corso della ricostruzione dei fatti come tra i soggetti cui si imputa un concorso, e quindi quantomeno un *idem velle*, nelle condotte contestate vi sia stata una forte e palese conflittualità. Ciò non solo tra parte privata e parte pubblica, ma anche all'interno delle stesse.

Nel caso di specie, ciò rende inverosimile ed illogico che tutti coloro ai quali si imputa a titolo di concorso il reato in esame abbiano voluto violare i numerosi ed eterogenei obblighi nascenti dal contratto come individuati nel capo di imputazione.

Occorre ancora considerare, in proposito, la mutevolezza soggettiva, registratasi – in questo ampio arco di tempo – sia da parte pubblica che da parte privata.


Questa ultima osservazione mina fortemente l'ipotesi accusatoria di un accordo tra portatori di interessi così eterogenei. A ciò si aggiunga che non si coglie quale sia l'interesse che abbia potuto muovere un tale accordo criminoso.

Ed invero, è opportuno ribadire ancora una volta che la particolare struttura del contratto ne rendono dubbia persino la riconducibilità allo schema del contratto di appalto ovvero in quello di pubbliche forniture.

Gli imputati vanno, pertanto, assolti dal capo A) perché il fatto non sussiste.

I capi B) e D) possono trattarsi congiuntamente.

Ed invero la condotta contestata è comune ad entrambi i capi, ovvero la mancata ricezione dei rifiuti negli impianti e la conseguente formazione di lunghe file di auto compattatori alle porte degli stessi, con le conseguenti ricadute sul servizio di raccolta degli rsu nei comuni di provenienza degli automezzi.

 
158 

Tale condotta è sussunta sia nella fattispecie dell'inadempimento di contratti di pubbliche forniture che in quella della interruzione di servizio pubblico.

Invero tale condotta è già stata esaminata tra quelle che nell'ambito del capo A) sono state individuate come elemento materiale della frode in pubbliche forniture.


Si è quindi già avuto modo di mettere in rilievo come tale condotta non sia stata dolosa, né colposa, ma imputabile ad una condizione obbiettiva che nei momenti di cd "crisi nella crisi" ha fatto sì che il sistema si bloccasse.

Senza richiamare tutto quanto sopra osservato va solo ricordata la situazione delle discariche e del termovalorizzatore come ricostruita nella parte narrativa per dare atto della evidenza che il blocco a valle del ciclo per causa non imputabile agli odierni imputati.

Nel processo è emerso che fin dalla sua nascita il progetto di gestione del circuito dei rifiuti ha trovato enormi e preconcepite ostilità ideologiche, politiche e sociali, da parte delle popolazioni e - spiace dirlo - di rappresentanti delle istituzioni che hanno ostacolato ogni sua fase e ne hanno determinato il fallimento con le conseguenze ambientali che sono sotto gli occhi di tutti.

Su tutto ciò ha, inoltre, decisamente inciso la mancata raccolta differenziata che pure l'art 26 del contratto prevedeva come parte integrante del progetto. Questa non era ricadente sotto la responsabilità di Fibe e lo era solo marginalmente sotto quella del Commissariato. Questa è rimasta - e purtroppo lo è tuttora - ancora lontana dall'obiettivo che l'O.M. 31.03.1998 n. 2774 fissava nel 35% al 31.12.2000 per tutti i rifiuti urbani in genere.

Va pertanto ribadito che non può dirsi sussistente un'ipotesi di inadempimento, neppure colposo, a ragione dell'impossibilità sopravvenuta di tale prestazione (artt. 1256 e 1218 c.c.) o - quanto meno - della sua insigibilità da parte del presunto creditore committente alla stregua delle clausole generali di buona fede e di doverosa collaborazione del creditore (



artt. 1175 e 1375 c.c.).

Anche con riguardo a tali capi, pertanto, va pronunciata sentenza di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

Capo c: TRUFFA

Ritiene il Tribunale che le risultanze processuali conducano ad una pronuncia liberatoria degli imputati:


ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, GAMBATO ROBERTO URCIUOLI VINCENZO, POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO, DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, GARBARINO GABRIELLA, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE PISAPIA UMBERTO, FACCHI GIULIO in relazione al reato di truffa di cui agli artt. 110, 81 cpv 640 comma I e II n. 1) cp loro ascritto al capo c) della rubrica.

Invero nella fattispecie concretamente sottoposta all'attenzione del collegio, non è dato rinvenire nessuno degli elementi costitutivi della truffa.

Va preliminarmente rilevato, per una migliore comprensione della fattispecie in esame, che il merito tecnico, come già osservato, non aveva alcun rilievo determinante nei criteri per l'aggiudicazione della gara di appalto, che privilegiava l'economicità dell'offerta ed i tempi di realizzazione.

Il merito tecnico era stato posto all'ultimo gradino della valutazione, come evincibile dalla lettera d'invito, ove erano specificati i parametri di valutazione delle offerte, e d'altra parte lo stesso CT PM ing. Paolo Rabitti affermava che "il merito tecnico ed il valore tecnico della proposta non contavano nulla. Infatti applicando letteralmente il valore zero a questi due parametri nella proposta FISIA, si vede che avrebbe vinto ugualmente la gara".

Conseguentemente, dal momento che l'ATI Fisia aveva vinto la gara unicamente per l'economicità dell'offerta e per i tempi di realizzazione degli impianti, senza alcuna incidenza del merito tecnico-nel quale FISIA aveva riportato il punteggio più basso tra le offerte esaminate dalla Commissione-, non appare ragionevolmente convincente che l'affidataria abbia artata-

 160

mente creato un'apparenza non conforme al vero per poter vincere la gara ed ottenere l'affidamento del servizio di smaltimento.

Ed infatti i limiti tecnici del progetto erano palesi, non erano stati occultati e, per una scelta forse opinabile ma comunque reale della PA appaltante—che non è oggetto del presente processo—, non dovevano avere alcun valore determinante nell'aggiudicazione dell'appalto.


Fatta questa premessa, che deprivava di consistenza la possibilità di ravvisare una truffa nella stessa stipula del contratto, si osserva, nella valutazione dei singoli elementi costitutivi del reato ipotizzato, che in primo luogo non pare possa ravvisarsi **un soggetto indotto in errore** dall'attività delle persone fisiche componenti l'ATI affidataria.

Nell'imputazione si ipotizzava che gli imputati avessero agito inducendo in errore la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Interno e il Dipartimento della protezione civile in persona dei legali rappresentanti p.t. che procedevano, ignorando la situazione di inadempimento contrattuale in corso, alla emanazione di numerose .OPCM ed Ordinanze Ministeriali, senza contestare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla predetta ATI e dai suoi organi e rappresentanti

Ebbene, l'istruttoria smentiva che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in genere l'apparato politico-amministrativo centrale, ignorasse la situazione dei rifiuti in Campania, e che fosse per tale ragione indotta ad adottare provvedimenti a vantaggio dell'affidataria e a mantenere in vita i contratti di appalto.

Appare a tal fine illuminante la testimonianza dell'on. Gianni Letta escusso all'udienza del 3\12\2012, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per lunghi periodi .

Egli riferiva che la collaborazione tra Governo e Regione era stata massima, che il Governo era a conoscenza dei sequestri degli impianti e più volte aveva convocato entrambe le parti – l'ATI ed il Commissariato-intorno ad un tavolo, che gli incontri con il Commissariato erano stati numerosi e proficui, tutti ispirati all'esigenza primaria di liberare Napoli dai rifiuti.


161 

Aggiungeva che il Governo, quindi, era a conoscenza dei problemi di gestione del contratto e dei lamentati inadempimenti; che nel 2003/2004 il Governo non si era posto il problema della risoluzione del contratto, cercando piuttosto soluzioni armoniche, per evitare un aggravamento del problema rifiuti. E pertanto, egli riferiva che si era preferito aiutare e pungolare l'ATI, che era inoltre presente, attraverso propri rappresentanti, ad alcune riunioni di protezione civile .

Egli sosteneva che il Governo sapeva della mancata realizzazione del termovalorizzatore, ed aggiungeva che alla risoluzione del contratto si era arrivati nel 2005, affidando la gestione provvisoria alla impresa capogruppo, perché sul mercato non c'erano altre soluzioni.


L'Impregilo, infatti, continuava la gestione, ma i poteri di direzione della gestione erano stati accentrati nel Commissario.

Dunque, da tali parole emergeva senza incertezze che il governo centrale era perfettamente a conoscenza della situazione della Campania, ed inoltre che nulla gli era stato nascosto.

Appariva, poi, evidente che la scelta di non esigere la risoluzione dei contratti rispondeva anche a valutazioni politiche, dal momento che era stata preferita la via della persuasione politica piuttosto che quella delle risoluzioni autoritarie, anche in considerazione della circostanza che altre compagnie societarie in grado di gestire quella situazione, non v'erano.

Non erano stati effettuati **"artifici e raggiri"** intesi come una artefatta rappresentazione esteriore volta a trarre in inganno al fine di ottenere la realizzazione del profitto, posto che nessuna delle condotte delineate dalla pubblica accusa rispondeva, in concreto, a tale requisito.

La procura ipotizzava il compimento di artifici e raggiri consistiti in:
a) rappresentare falsamente la produzione di **compost idoneo a recuperi ambientali** così come dichiarato nel progetto vincente la gara pubblica, e successivamente presentare come corrispondente agli obblighi contrattuali la produzione di compost "fuori specifica" con *codice CER 190503* **b)** rappresentare falsamente la produzione di **CDR conforme** alle specifiche contrattuali di cui al DM 5 febbraio 1998, ciò anche mediante il costante utilizzo di

 162 

codici CER non rappresentativi delle reali caratteristiche del rifiuto "secco" e la successiva produzione di analisi alterate o comunque parziali, con procedure di additivazione con rifiuto speciale non autorizzate; **c)** rappresentare falsamente di adempiere all'obbligo di **assicurare il recupero energetico nelle more** della realizzazione degli impianti di CDR in Campania, **d)** rappresentare falsamente la corretta attività di gestione degli impianti: il tutto così contribuendo a costituire l'apparenza di un corretto e regolare adempimento del servizio oggetto dei contratti, ciò nonostante **la inidoneità tecnica degli impianti stessi** e la **e) disorganizzazione gestionale**.

L'istruttoria dibattimentale, invece, non confortava l'impianto accusatorio, ponendo in evidenza che non la produzione di Compost idoneo a recuperi ambientali, non l'utilizzo dei codici 190503, non la prospettazione della produzione di un CDR conforme al dm 5\2\1998, non le analisi, l'additivazione, erano idonee ad integrare tale elemento costitutivo del reato.

Ed invero, si osserva quanto segue.


a)1 COMPOST / FOS

Uno degli aspetti in cui, secondo l'accusa, si sarebbe tradotta la condotta illecita degli imputati ineriva alla produzione di compost.

Infatti, si assumeva che la affidataria dopo essersi aggiudicata la gara rappresentando nel progetto la produzione di *compost* per recuperi ambientali, avrebbe man mano nelle successive fasi modificato l'oggetto della prestazione che da compost sarebbe diventato FOS, il tutto con la compiacenza dei pubblici ufficiali incardinati nella PA committente dei due appalti (Ordinanze 382 e 383 del 30 luglio 2001).

L'affidataria avrebbe poi prodotto un materiale non stabilizzato e che non poteva in alcun modo essere destinato ai previsti recuperi ambientali, ma solo destinato alla discarica.

Orbene prima di passare all'esame della prospettazione accusatoria appare opportuno soffermarsi su alcuni aspetti terminologici e chiarire cosa si intende quando si parla di compost, e cosa quando si utilizza il termine FOS.


163

La definizione di compost, viene fornita dalla delibera interministeriale 27.7.84 applicativa del DPR 915/82:

Il composto è un prodotto ottenuto mediante un processo biologico aerobico dalla componente organica dei rifiuti solidi urbani, da materiali organici naturali fermentescibili o da loro miscele con fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque di scarico di insediamenti civili come definiti all'art. 1-quater lettera b), della legge 8 ottobre 1976, n. 690.

Il processo di compostaggio deve assicurare, nella fase termofila, che il materiale organico in maturazione permanga per almeno tre giorni ad una temperatura non inferiore a 55 gradi C.

Al termine del processo produttivo il compost deve avere le caratteristiche agronomiche indicate nella tabella 3.1 e rispettare i valori limite di accettabilità indicati nella tabella 3.2.

Il compost non può essere addizionato con elementi fertilizzanti minerali prima della sua distribuzione agli utilizzatori.

Quindi il *compost* è la risultante di un procedimento che interessa la massa organica dei rifiuti o comunque di altri materiali soggetti a fenomeni putrefattivi e che, attraverso un particolare processo mediante immissione di aria e acqua, consente ai batteri responsabili dei citati fenomeni putrefattivi di compiere il loro ciclo biologico. All'esito di questa attività, il materiale che deve rispettare dei parametri massimi in ordine alla presenza di elementi estranei alla componente organica – risulterà stabilizzato (cioè non più foci di fenomeni odorigeni e di percolazione) e igienizzato. In questo modo, tale materiale può essere impiegato per arricchire di nutrienti i terreni.

La definizione di FOS, che sta per frazione organica stabilizzata, all'epoca dei fatti non era normata, ma comunque essa costituisce la parte organica, prodotta dagli impianti, in seguito ad un processo di raffinazione e stabilizzazione, tale da permetterne la destinazione quale terreno di copertura giornaliera delle discariche a condizione che siano rispettati determinati parametri.

In particolare poi il Piano Regionale dei Rifiuti del 1996, che come già detto costituisce uno dei documenti pubblici richiamati negli atti di gara, a



sua volta opera una distinzione tra vari tipi di compost a seconda della accuratezza del sistema di selezione dei rifiuti , selezione che incide sulle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto finale, in particolare possono essere individuate diverse tipologie di *compost*:

compost verde, quello cioè derivante dalla raccolta di scarti vegetali, residui di verde ornamentale con esclusione delle alghe marittime;

compost misto quello cioè derivante dalla lavorazione della frazione umida raccolta in maniera differenziata, di liquami zootecnici e di fanghi da depurazione;

compost da rifiuti raccolti in maniera indifferenziata che può avere uno scarso impiego, quale quello di bonifica di cave e di discariche dismesse.


Quanto, poi, alla normativa applicabile in materia di *compost*, il piano regionale faceva riferimento alla delibera interministeriale 27 luglio 1984.

Tanto premesso la condotta illecita si sarebbe articolata nel prevedere nell' offerta la produzione di compost per recuperi ambientali e quindi a norma della Delibera Interministeriale 27 luglio 1984, che regola il compost destinato a tale funzione..

Impegno che sarebbe stato eroso nelle successive fasi di gara, producendo compost inidoneo ad essere utilizzato per recuperi ambientali, non rispettando i parametri della predetta DCI.

Inoltre Le Ordinanze 382 e 383 del 30 luglio 2001 (con le quali si autorizzava la utilizzazione della FOS come terreno di copertura giornaliero delle discariche pubbliche allora in esercizio) avrebbero consentito alle affidatarie la violazione del suddetto obbligo di produrre compost idoneo per recuperi ambientali, e per giunta costituirebbero una variante del contratto non autorizzata in violazione delle norme (art. 25 della L. 109/1994 e 134 del DPR 554/1999, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, artt. 3 e ss del D.lgs 157/1995) che non consentivano variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara.

Quanto al primo aspetto, quello inerente all'offerta di gara, secondo l'accusa nel progetto di gara pur non facendosi riferimento a parametri tecnici specifici, il riferimento ad un ciclo di " *fermentazione accelerata seguito*


165

da una fase di maturazione di circa due mesi" e la destinazione per il "risanamento di cave", non lascerebbe adito a dubbi in ordine agli impegni assunti dall'affidataria, atteso che una delle principali differenze che intercorre tra processo di lavorazione della FOS da quello del compost, è proprio il tempo di ritenzione del materiale nelle aie deputate al trattamento biologico: il FOS generalmente è sottoposto a una stabilizzazione di circa un mese, mentre il *compost*, viceversa, subisce un trattamento ben più lungo comprensivo della maturazione.


Ulteriore conferma a tale tesi si evincerebbe dallo schema di flusso proposto dall'affidataria, in cui il *compost* non è menzionato tra i prodotti e i rifiuti destinati alle discariche di tipo 2B, ossia discariche di servizio, dove smaltire lo scarto del processo di lavorazione, il c.d. sovrullo, nonché le scorie e le ceneri derivanti dalla combustione del CDR, nonché eventuali RSU in caso di fermo impianto.

La progressiva erosione del contenuto dell'offerta sarebbe già iniziata nel progetto sottoposto all'esame della commissione VIA quando, pur ribadendo la destinazione esclusiva del prodotto della lavorazione della frazione organica al recupero ambientale, si parla di Fos e non più di Compost.

Successivamente, poi, nella proposta di gestione non si fa più riferimento alla fase di maturazione di due mesi.

Nei progetti esecutivi, oggetto di approvazione da parte del commissariato, si prevedeva invece di sottoporre la frazione organica dei rifiuti a stabilizzazione aerobica controllata, in modo da trasformarla in un materiale idoneo all'impiego in interventi di recupero ambientale, facendosi riferimento ad un periodo di stabilizzazione fissato in 28 giorni, dopo di che il materiale stabilizzato, prima di essere destinato a bonifiche ambientali, sarebbe stato sottoposto ad un processo di raffinazione, per eliminarne i materiali inerti, plastici e cellulósici ancora in esso presenti.

Quanto alla sua destinazione finale si dichiarava testualmente: *"l'organico stabilizzato sarà utilizzato in via prioritaria per il ripristino ambientale di cave abbandonate e siti degradati ed anche come terreno di copertura delle discarica stesse; la parte residuale verrà smaltita in discarica"*.

 166

La tesi accusatoria si fonda essenzialmente su alcuni punti fondamentali quale l'applicazione della delibera interministeriale 27.7.84 applicativa del DPR 915/82 ed espressamente richiamata dal piano regionale

In altri termini secondo l'accusa, mentre le norme tecniche relative al compost di qualità, ossia il prodotto derivato da compostaggio di matrici selezionate da rifiuti raccolti in maniera differenziata, erano state adottate dal DM 5.2.1998, per il prodotto ottenuto dal compostaggio delle matrici organiche dei RSU indifferenziati la normativa di riferimento era rappresentata dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984, da ritenersi ancora in vigore fino all'emanazione dei decreti attuativi annunciati nel testo del D.Lvo n. 22/1997 c.d. Decreto Ronchi (granulometria, contenuto in materiali inerti, in materie plastiche, in vetri, metalli ferrosi e altri).


Orbene, a fronte della suggestiva impostazione accusatoria appare necessario verificare in concreto se effettivamente gli obblighi assunti dall'affidataria avevano avuto ad oggetto la produzione di compost per recuperi ambientali, soprattutto alla luce della complessità del tema, della non chiarezza della normativa di riferimento e della sua evoluzione.

In primo luogo pertanto occorre porre l'accento sull'oggetto della gara che non era in alcun modo la produzione di compost, bensì esclusivamente la realizzazione di impianti per la produzione di combustibile da rifiuto.

Gli impianti di compostaggio che non facevano capo a FIBE, bensì alla struttura commissariale e che dovevano raccogliere l'umido da raccolta differenziata, vennero attivati solo nel 2003 - 2004. In essi, in almeno in uno di questi, durante l'emergenza, venne sistemato anche rifiuto talquale.

Il Piano Regionale Rifiuti del 1997, richiamato nel contratto, che, partendo dalla qualità estremamente modesta del "compost", ipotizzava un suo utilizzo *"per la bonifica di cave e discariche dismesse"*.

A parere del collegio una tale precisazione appare essenziale per comprendere in quale quadro fu operata l'offerta di gara e al trattamento di quale materiale si facesse riferimento. Quest'ultimo, indipendentemente dalla terminologia adoperata, non poteva che essere il residuo umido della



lavorazione dei rifiuti per la produzione di CDR, che doveva essere stabilizzata e di cui si prevedeva l'utilizzo per *"il risanamento di cave"*.

Del resto comparando l'offerta degli altri partecipanti alla gara, appare evidente che nessuno di essi offriva la produzione di compost conforme alla delibera del 1984, ma solo il trattamento aerobico della frazione organica.


Il progetto esecutivo presentato dalla società affidataria, e conforme al Piano regionale dei rifiuti, è sul punto esplicito. Nel capitolo dedicato alle discariche di servizio si legge che *"l'organico stabilizzato sarà utilizzato in via prioritaria per il ripristino ambientale di cave abbandonate e siti degradati ed anche come terreno di copertura delle discariche stesse; la parte residuale sarà smaltita in discarica... Si è previsto di dotare gli impianti di discariche di servizio che saranno costruite adattando cave esistenti sul territorio e attualmente in disuso o abbandono. Le cave verranno dotate di tutti quei presidi ambientali necessari per poter essere classificate come discariche controllate.. tali cave, dopo gli interventi necessari, saranno utilizzate per lo smaltimento dei residui, dello stabilizzato, prodotti nel suddetto impianto, e rifiuto solido urbano in caso di emergenza per disservizio dell'impianto, e rifiuto solido urbano in caso di emergenza per disservizio dell'impianto"*

In sostanza: la FOS veniva indirizzata alle discariche di servizio, che però erano (in questa fase) distinte in due categorie le "cave" – attrezzate come discariche controllate - destinate alla FOS e le "discariche vere e proprie" destinate agli scarti (cioè ai materiali non combustibili e non organici, risultanti dalla selezione).

In linea sono i provvedimenti di approvazione dei progetti esecutivi.

Ad es. l'ordinanza commissariale n. 13 del 2000 di approvazione dei progetti esecutivi conferma la destinazione in cave, la scarsa qualità del prodotto e la sua natura di rifiuto equiparando sostanzialmente alla FOS quello che nel provvedimento viene chiamato "compost grigio".

Nella stessa linea si pongono le ordinanze commissariali di autorizzazione delle discariche di servizio (cfr ad es l'ordinanza n. 636 del 31.12.2001 con cui è stata autorizzata Cava Giuliani).


168

Oltre al dato di partenza di cui tener conto, va segnalato che tra le tantissime norme richiamate espressamente in contratto come potenzialmente applicabili non vi è il DCI 1984, di cui poi si dirà.

Dunque nessuno degli atti citati richiama la delibera del 27 luglio 1984, né il prodotto compost. In altri termini il termine "compost" veniva utilizzato in alternativa ad altre espressioni come frazione organica stabilizzata od organico stabilizzato, solo per indicare un materiale ad alto contenuto organico, ma di scarsa qualità.

La riprova di ciò si ha da quanto rappresentato nello "schema di processo" facente parte dell'offerta, dove con il termine compost viene indicata anche la frazione organica in ingresso, e che quindi non ha ancora subito alcun tipo di trattamento e per tale ragione non può essere in alcun modo considerata un prodotto.

Che non si fosse mai inteso produrre compost lo confermava il teste Vidano (udienza del 26.1.2011) che, in qualità di progettista di Fisia, diceva chiaramente che non era stato mai nelle intenzioni dell'affidataria la produzione di compost conforme alla delibera del 1984, che è un prodotto utilizzato come ammendante in agricoltura, essendo stato sempre evidente che si trattava solo di uno stabilizzato. Tanto che il riempimento di una cava con quel tipo di materiale doveva prevedere un manto di protezione sul fondo, e cioè in altri termini doveva essere attrezzata come una discarica.

L'entrata in vigore poi del Decreto Ronchi e del DM 5.2.1998 ha definitivamente chiarito che il compost per poter essere qualificato come prodotto e non come rifiuto deve essere ottenuto unicamente dalla frazione umida separata dalla raccolta del RSU e non può avere le caratteristiche stabilite dalla delibera del 1984, ma deve avere quelle stabilite dalla disciplina dei fertilizzanti (legge 748/1984).

La teste Muraro (ud. 10.2.2010) consulente di Fibe per il processo di stabilizzazione della Fos, aveva chiaramente distinto tra Fos idonea a recupero ambientale e l'uso agronomico di tale Fos.

Anche il teste Pomodoro, considerato uno dei testi chiave dell'accusa, aveva ben chiarito che la gara neanche prevedeva la fabbricazione di com-



post, ma che poiché non si poteva lasciare del rifiuto tal quale in giro era stata prevista la biocompostazione, in modo da avere un prodotto che si auspicava di poter avviare ad utilizzi diversi dalla discarica, in quanto si sapeva che erano in discussione leggi che potevano prevedere l'utilizzo del compost di bassa qualità in attività diverse dalla discarica.



Tale deposizione, a parere del Collegio, dimostra esattamente l'opposto di quanto sostenuto dall'accusa, ossia che sin dall'inizio l'offerta aveva ad oggetto la produzione di un organico stabilizzato e non di un compost di qualità, in considerazione della scarsa qualità del rifiuto in ingresso e dell'assenza di raccolta differenziata. Di tale organico stabilizzato si auspicava la possibilità di un utilizzo più ampio dell'allocazione in discarica, dal momento che all'epoca non si conosceva quale sarebbe stata la disciplina del compost.

Dunque, al di là delle aspettative di nuove normative, l'impegno assunto dall'affidataria era chiaramente sin dall'inizio quello della produzione di una frazione organica stabilizzata e non certo quella di un compost di qualità.

Anche l'espressione recuperi ambientali, faceva riferimento al recupero morfologico (ossia al riempimento) di cave dismesse, adeguatamente impermeabilizzate, in conformità alla normativa vigente all'epoca

Quanto poi alla normativa applicabile in materia occorre ripercorrere le diverse leggi che si sono succedute nel corso degli anni.

Prima dell'emanazione del decreto Ronchi la normativa che disciplinava il settore faceva riferimento al DPR 10 settembre 1982 n. 915 che prevedeva i principi generali in tema di smaltimento dei rifiuti e la Delibera Comitato Interministeriale 27/07/84 che, in applicazione del predetto DPR, conteneva le determinazioni statali di indirizzo e di determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche dei rifiuti, e che disciplina i possibili utilizzi del compost, stabilendo le condizioni alle quali si può recuperare dalla RSU un prodotto (il Compost), che è un fertilizzante o ammendante, che si può utilizzare in agricoltura, a determinate condizioni, indicate dalla norma, la principale delle quali è il divieto di uso massivo.

 
170 


Il DLgs 22/97(Decreto Ronchi) ha disciplinato ex novo la gestione dei rifiuti in attuazione di specifiche direttive comunitarie. Le disposizioni transitorie (art.57, comma 1 dlgs 22/97) prevedevano comunque che :*" Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi."*

Pertanto a parere dell'accusa, stante la norma transitoria e non essendo stati emanati all'epoca dei fatti che ci occupano i decreti attuativi, la disciplina a cui far riferimento per il *compost* di qualità (quello cioè derivante da raccolta selezionata, dalla lavorazione degli scarti di agricoltura) era quella sugli ammendanti (come richiamata dal DM 5.2.98 per gli impianti autorizzati con procedura semplificata), mentre per il compost di qualità inferiore, invece, occorreva mutuare dall'ancora vigente testo della delibera 27.7.84.

Orbene, a parere del Collegio, occorre rilevare che il Decreto Ronchi ha abrogato esplicitamente il DPR 915/1982 che era la norma in base alla quale era stata emanata la Delibera del 27.7.84.

Inoltre fissa una nozione di compost, in qualche modo incompatibile con quella del DM 27.7.84 dal momento che attribuisce al compost la qualità di prodotto solo in presenza di determinati requisiti in relazione alla sua origine (frazione organica da raccolta differenziata) ed alle caratteristiche del processo a cui viene sottoposto, ed assimila il prodotto ai fertilizzanti utilizzati in agricoltura. (cfr. sul punto Favoino che attribuisce la natura di rifiuto al compost che deriva da RSU indifferenziato)

Appare pertanto evidente che volutamente la Delibera del Comitato Interministeriale 27.7.1984 non è richiamata in contratto in quanto riguarda un prodotto, che non era compito di Fibe produrre, in quanto la società affidataria si era assunta il compito di una stabilizzazione dell'umido quale frazione residua dell'RSU che andava a comporre il CDR, ossia di un rifiuto.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

In tal senso, quelle norme riguardavano i vari consorzi che avrebbero dovuto curare la raccolta differenziata ed il compostaggio della frazione organica, ma non certo la società affidataria, che smaltiva l'indifferenziato.

Del resto la normativa sopravvenuta (cfr. Liuzzo) chiarisce che il compost per usi agronomici non può provenire dalla RSU indifferenziata, perché il sistema di selezione della stessa (vaghi, separatori balistici o aeraulici che siano) giammai possono garantire la eliminazione totale dei residui non compostabili (esempio, tappi di bottigliette, pezzi di vetro) che rendono impossibile l'uso agronomico.


Non a caso il piano regionale, parte integrante del contratto, si preoccupa di precisare che la qualità del compost da indifferenziato è "estremamente modesta" ed il miglior uso che se ne possa fare è il riempimento di cave, ossia quanto previsto da Fibe nel contratto.

Quanto alla condotta che viene sul punto contestata al Commissariato, essa si concretizza nell'emanazione delle ordinanze n. 382 e 382 del 30 luglio 2001.

Con tali ordinanze il Commissariato autorizzava l'utilizzo della FOS come copertura giornaliera di discarica. Per l'accusa si sarebbe così autorizzata una illegittima variante contrattuale, adottando criteri impropri, per favorire il contraente.

Nel dettaglio -secondo l'accusa- il Commissariato, attraverso un malizioso richiamo parziale ai provvedimenti normativi statali e regionali in seno alle due OC, in particolare alla Delibera della Regione Veneto, avrebbe evitato di imporre alla ATI affidataria del servizio di rispettare quanto da essa promesso in sede di gara, ossia la produzione di un compost utilizzabile per recuperi ambientali.

Orbene, però, chiarito che il presupposto da cui parte l'accusa, ossia l'impegno a produrre compost di qualità, deve ritenersi assolutamente priva di fondamento, avendo oggetto la gara la produzione di CDR, ed essendo autonomamente prevista la realizzazione di impianti di compostaggio, occorre comprendere il senso di tali provvedimenti alla luce del momento storico in cui si pervenne all'emissione di tali ordinanze.



172

Va premesso che l'affidataria, in data 13 settembre 2000, trasmetteva al Commissario un piano complessivo di discariche per la Provincia di Napoli, che comprendeva 8 siti per una volumetria superiore ai 13 milioni di mc (cfr. lettere FIBE N/00/445 del 26 luglio 2000 e N/00/593 del 13 settembre 2000 - doc. 11 e 12).

Suc-
cessivamente, FIBE produceva 4 integrazioni.

Per
l'esame di queste proposte, il Commissariato si era avvalso del Comitato di cui all'ordinanza 212/200 (pres. Rigillo), costituito allo scopo di *"esaminare le progettazioni presentate dall'affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti e relative al sistema di smaltimento dei sovralli prodotti dagli impianti di produzione del CDR"* e fornire alla Struttura Commissariale il proprio parere tecnico.

Il predetto Comitato aveva chiarito (vedi verbale della decima riunione 13.2.2001):

a) che per la normativa vigente, ancorchè obsoleta. *"... flussi di rifiuti costituenti i sovralli (FOS ed altri residui inerti) costituiscono rifiuti speciali, la cui destinazione formale tipica è la discarica di 2ª categoria, tipo B"* (oggi discariche per rifiuti non pericolosi);

b) che, per la FOS, la normativa di prossima emissione (in effetti mai emessa) prevedeva, in considerazione della provenienza (vagliatura di RSU indifferenziati) e le caratteristiche previste dal progettista, in alternativa allo smaltimento in discarica, solo la utilizzazione come copertura giornaliera di discariche.

c) Nel successivo verbale n. 12 del 20.2.2001, la stessa Commissione precisava poi che il recupero ambientale costituiva, per i singoli siti, una "ricaduta positiva", ma che *"al momento ed anche per il quadro normativo ... indicato"* i siti rappresentavano *"l'esito finale di smaltimento dei sovralli"* atteso che, malgrado il D.M. 5.2.1998 indicasse il criterio del recupero ambientale tuttavia, nulla era invece indicato nell'attuale normativa sulle condizioni per l'utilizzo della *"frazione organica stabilizzata per detti recuperi"*



ambientali".

In altri termini secondo la Commissione non esisteva alcuna normativa sulle condizioni per l'utilizzazione della FOS per recuperi ambientali e che i flussi di sovvalli potevano essere gestiti solo con lo smaltimento in discarica;

Pertanto quali conseguenze di tali premesse i siti di abbancamento dovevano essere considerati discariche e quindi progettati in conformità alle norme sulle discariche di 2^a categoria tipo B;

I due flussi - FOS e sovvalli - potevano essere indifferentemente abbancati assieme o in lotti separati; il Comitato considerava preferibile la messa a dimora separata.

Il Comitato approvò, nel tempo 11 siti per 15,8 milioni di mc, pari al 150% del fabbisogno dell'intero contratto.


In particolare il Comitato aveva approvato, sin dall'inizio del contratto, la discarica di Chiaiano (ove era previsto il conferimento in cave separate di FOS e sovvalli), ma il Commissario per motivi politici e non tecnici non aveva emesso l'approvazione formale.

Alla data del giugno 2001, non c' erano discariche e gli impianti stavano partendo.

In tale contesto il Commissariato aveva emesso due Ordinanze (382 e 383, una per la provincia di Napoli ed una per le altre province della Campania) con le quali autorizzava non già lo smaltimento della FOS in discarica (che non avrebbe avuto necessità di alcuna autorizzazione) ma la utilizzazione della stessa come terreno di copertura giornaliero delle discariche pubbliche di Ariano Irpino e Masseria del Pozzo.

Pertanto le ordinanze non erano certo intese a legittimare un uso della FOS diverso da quello previsto, ma, al contrario, a tamponare una situazione emergenziale dovuta alla mancata approvazione, a causa di valutazioni politiche, della discarica di Chiaiano .

Per autorizzare questo uso il Commissariato aveva ritenuto di dover dettare dei requisiti specifici, facendo riferimento alla Tabella E della Delibera della G.R. Veneto 766/2000, richiamati dalla legge stessa per il Biostabi-



lizzato da discarica, la cui unica destinazione era , appunto, la copertura giornaliera delle discariche.

Riassunti così i fatti non si comprende come tali ordinanze, aventi tra l'altro natura provvisoria (agosto- settembre 2001) possano aver apportato variazioni contrattuali non avendo alcun incidenza sull'oggetto del contratto e/o sul suo importo, dal momento che l'utilizzo della FOS come terreno di copertura per le discariche era comunque contrattualmente previsto (cfr. progetti esecutivi).

In ogni caso rientrava nei poteri del commissariato sopperire alla situazione emergenziale dovuta alla mancata approvazione della discarica di Chiaiano.

Che poi tale situazione in ordine al conferimento della Fos in discarica fosse rimasta sostanzialmente invariata sino alla rescissione del contratto, si giustifica con la necessità di smaltire nell'unica discarica pro tempore disponibile sia la FOS sia gli scarti.

Quanto poi relativo ai problemi della ridotta stabilizzazione della Fos, il dibattimento faceva emergere le condizioni in cui in concreto veniva svolto il servizio e che vengono richiamate in via esemplificativa essendo stato ampiamente trattato l'argomento in altri punti della sentenza .

In particolare sono emerse condizioni di sovraccarico degli impianti ed in particolare della aie di stabilizzazione a causa della mancata evacuazione dei prodotti in assenza di una destinazione finale; la mancanza delle manutenzioni straordinarie, che erano causa del c.d. "effetto suola" nell'aia MVA che impediva una corretta insufflazione, nonché da ultimo la mancanza di discariche di servizio che causava l'intasamento degli impianti.

Quello che qui preme evidenziare è la condotta tenuta dagli imputati di fronte alle difficoltà di un servizio che non riusciva a funzionare.

Infatti, sia il Commissariato che le società si erano fatti portatori di una serie di iniziative dirette alla risoluzione del problema con il coinvolgimento di esperti del settore.

Il Commissariato aveva istituito un nuovo comitato con il compito di valutare e indicare i limiti di accettabilità in discarica per lo stabilizzato pro-



dotto dagli impianti di CDR in Campania e che si era tradotto in un convegno al quale avevano partecipato i membri della commissione VANOLI, ACAMPORA, MURARO, PELLICCIA.

Sul punto, in particolare i testi del PM, Fabrizio Adani ed Enzo Favoino, riferivano di come Vanoli e Acampora, avessero chiesto consigli riguardo al compostaggio.

Adani, all'udienza del 9.3.2011, alla domanda della difesa, chiariva che per opinione personale era contrario all'utilizzo della FOS per ripristini ambientali, e che in Campania si era escluso di utilizzarla in quanto le cave in tufo sono una risorsa naturale, ciò non esclude utilizzi della Fos per riempire i buchi come è stato fatto anche in Veneto (ciò a dimostrare che l'operazione presentata da Fibe non era qualcosa di anomalo).


A sua volta Enzo Favoino, riferiva inoltre della collaborazione con la Muraro e dell'incontro con due tecnici FISIA (Schelotto e Garbarino) per chiarire aspetti in ordine all'essiccazione del materiale

Le società, a loro volta, nominavano Paola MURARO e Lorella ROSSI, che sono state rispettivamente consulenti di FIBE/FIBE CAMPANIA SPA e di FISIA ITALIMPIANTI SPA, al fine di verificare lo stato del processo di lavorazione della FOS e di proporre eventuali migliorie.

In particolare i suggerimenti della Muraro per migliorare il sistema erano stati seguiti, così ad es. si era avviata una sperimentazione di una raffinazione spinta con la tavola densimetrica, era stato installato un sistema di ventilazione temporizzata che permettesse di meglio modulare la insufflazione dell'aria, era stato predisposto un adeguamento impiantistico per posizionare diversamente gli ugelli da dove usciva il liquido per bagnare la massa (cfr deposizione teste Rosa Di Maggio).

Appare pertanto evidente che a fronte delle sollevate problematiche, erano state poste in essere una serie di iniziative che coinvolgevano i maggiori esponenti in materia, per cui non si può dire che le problematiche erano state ignorate o peggio messe a tacere.

----- Quanto poi alle reali condizioni in cui operavano gli impianti (cumuli di materiale organico che superavano di gran lunga l'altezza massima per

 176

operare un adeguato rivoltamento, le aie di stabilizzazione utilizzate come stoccaggio, le difficoltà di manutenzione ecc.) emergono tutte dalla conversazione tra la Muraro e Pompili del 18.5.2004 h. 20.08 sull'utenza cell. 335/7738618, nel corso della quale la Muraro si esprimeva nel senso di adeguatezza dell'impianto e della presenza di difficoltà gestionali.

a)2 CODICI CER

Prima di passare ad analizzare la correttezza o meno dell'utilizzo del codice 19.0503 per la FOS, occorre una breve premessa di ordine giuridico per comprendere cosa sono i codici CER e la funzione che questi hanno.

La filiera dei rifiuti prevede l'assolvimento di una serie di adempimenti diretti a una gestione degli stessi corretta e controllata dalla produzione alla loro destinazione finale.


Il decreto Ronchi, prima, il testo unico dell'ambiente, poi, prevedono che il produttore/detentore del rifiuto, in funzione di uno smaltimento/recupero finale lecito del rifiuto stesso, debba individuare dei soggetti autorizzati a trattare il rifiuto da lui detenuto.

Una volta fatto ciò, deve movimentare il rifiuto in maniera tale da permettere di ricostruirne l'iter.

Per tali ragioni è fatto obbligo di documentare la evacuazione del rifiuto mediante tenuta e aggiornamento fedele e puntuale del registro di carico e scarico, nonché nella redazione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (cd MUD).

Pertanto, presso ciascun impianto, la FIBE/FISIA, nella qualità di gestore e come tale detentore delle frazioni finali, doveva contabilizzare la produzione e la evacuazione dei rifiuti attraverso propri responsabili, per poi presentare annualmente il relativo MUD.

Nel predetto MUD, il produttore doveva riportare le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti speciali evacuati.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the number 177.

Effettuata tale citata contabilizzazione, il rifiuto doveva essere consegnato fisicamente a un soggetto autorizzato a trasportarlo, redigendo contemporaneamente un formulario identificativo del rifiuto (FIR) nel quale il detentore doveva indicare le caratteristiche del rifiuto, oltre che il suo quantitativo, l'itinerario del trasporto, il nominativo del trasportatore e il destinatario, nella fattispecie un altro operatore autorizzato a trattare il rifiuto oggetto del trasporto.

Accettato il rifiuto dal destinatario, lo stesso veniva ad essere annotato nel registro di carico tenuto dallo stesso soggetto.

Tutto questo al fine di garantire una piena tracciabilità del rifiuto e quindi permettere alla PA di potere effettuare tutti i dovuti controlli.

Nel quadro di questo sistema, la indicazione delle caratteristiche del rifiuto prodotto avviene mediante l'attribuzione, da parte del produttore, di un codice CER.

Sulla base di tale premessa, l'accusa contestava che per la FOS prodotta negli impianti di CDR, era stato utilizzato indebitamente il codice CER 19.05.03, corrispondente al *compost* fuori specifica, in quanto l'utilizzazione di tale codice era possibile solo se attribuito da produttori di *compost*, in base alla legge 748 del 1984, allorquando il *compost* da costoro prodotto non presentasse regolari taluni parametri di legge. Pertanto solo impianti che avevano un trattamento a 90 gg, quindi con maturazione della sostanza compostata, potevano utilizzare il citato codice nel caso in cui tali parametri non fossero rispettati.

Secondo l'accusa sarebbe stato corretto utilizzare il codice CER 19.05.01 ossia quello della frazione non composta di rifiuti urbani e simili, atteso che vi era un mero trattamento di stabilizzazione del rifiuto organico.

La Procura, poi, nell'anno 2005 in occasione del sequestro degli impianti aveva imposto il codice 191212, che era un codice residuale, a tutto quello che usciva dagli impianti di CDR, sia secco che umido, dando luogo ad una vera e propria diatriba tra la Procura da un lato e il Commissariato e la società affidataria dall'altro.

 
178 

In particolare a seguito della emanazione del decreto legge 14 del 2005, era stato formato l'atto di sottomissione del 24 febbraio 2005 tra Cattaneo e Catenacci di cui si è fatta menzione in precedenza e con cui nello specifico la ATI si impegnava a utilizzare gli impianti, nell'attesa dell'approntamento degli interventi di loro implementazione, per un mero trattamento di tritovagliatura senza produrre CDR e FOS.

A seguito della emanazione del menzionato atto di sottomissione, l'ufficio di Procura emanava un nuovo provvedimento di restituzione con prescrizione degli impianti.

Con nota dell'8.3.05 i RUP disponevano l'attribuzione a tutte le frazioni della lavorazione in uscita dagli impianti del CER 19.12.12.


Dai verbali Arpac relativi a controlli effettuati presso gli impianti anche in epoca successiva all'8.3.05 emerge che l'organo di controllo aveva constatato l'utilizzo per la Fos sempre del codice CER 190503.

Invero, pochi giorni dopo la disposizione dei RUP dell'8.3.05 e precisamente in data 15.3.05 Sergio Asprone della Fibe indirizzava una nota a Sorace e De Biasio, con la quale li invitava ad assumere nuove determinazioni sul codice da assegnare alla FOS, indicando nel Cer 190503 quello più conferente perché relativo a frazione organica trattata.

Nella stessa data (15.3.05), i Rup autorizzavano la modifica del codice, giustificando tra l'altro tale autorizzazione con le difficoltà incontrate dall'affidataria nello smaltimento poiché il codice CER 19.12.12 avrebbe comportato problemi nell'accettazione del rifiuto da parte dei gestori degli impianti di smaltimento.

Orbene tale assunto accusatorio se pur logico rispetto alle premesse, si scontra rispetto alle deposizioni testimoniali di esperti del settore che concordavano con l'attribuzione del codice CER 19.05.03 alla FOS che usciva dagli impianti di CDR.

In particolare si ricorda la deposizione del prof. Adani che, pur non ritenendo corretto l'utilizzo del codice 19.05.03 da un punto di vista scientifico, ammetteva che era comunque prassi consolidata utilizzare tale codice anche per la FOS, in mancanza di una legislazione specifica sul punto. Infatti



ragioni di ordine pratico e funzionale avrebbero, comunque, consigliato di utilizzare il CER 19.05.03 *"giacchè è prassi comune che i siti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili accettano la Fos solo con il codice di compost fuori specifica"*

La dott.ssa Muraro, a sua volta sosteneva la correttezza del codice 19.05.03 utilizzato per la frazione organica prodotta dalle affidatarie, poiché tale codice prescinde dalla qualità della stabilizzazione, presupponendo un processo aerobico che comunque veniva fatto negli impianti *"per me poteva benissimo essere usato il 190503"* (cfr ud 10.2.2010).


Pertanto la tesi accusatoria veniva sconfessata dalle deposizioni di esperti del settore che chiarivano come per motivi di opportunità e per ragioni fattuali in virtù del processo a cui veniva sottoposta la frazione organica, l'attribuzione del codice CER 19.05.03 era corretto.

Quanto poi ai provvedimenti adottati dal Commissariato nel marzo 2005 numerose sono le conversazioni che davano conto delle difficoltà opposte dai gestori dei siti di conferimento ad accettare materiale con il codice 19.12.12 (cfr. conversazione n.2 del 7.3.2005 h. 10.54 del 7.3.2005, ut. intercettata 081/3192185 tra Asprone e Bellomo; conv. N. 19 del 10.3.2005 h. 10.19 ut. intercettata 081/3192185 tra Asprone e D'Antino, conv. N. 420 del 14.3.2005, h. 09.22 sull'ut. intercettata n. 339/5347551 tra Romiti e Catenacci; conv. 1397 del 14.3.2005 h. 17.59, ut. intercettate n.081/4976051 e n. 06/80693003 tra Sorace e Muraro).

a)3 **DISCARICHE DI SERVIZIO**

Strettamente connesso con l'argomento della FOS è quello delle discariche di servizio a cui si è solamente accennato.

Ulteriori specificazioni sul punto giovano da un lato a meglio individuare quale fosse realmente l'impegno contrattuale assunto dalla società affidataria (compost o fos), dall'altro a comprendere le difficoltà incontrate nello smaltimento dei rifiuti e nella gestione degli impianti.

 
180

Ricordiamo che, secondo il contratto il sistema unico di impianti doveva essere composto oltre che da 7 impianti di CDR, 2 termovalorizzatori, aree di messa in riserva del CDR, anche da discariche di servizio.

Le discariche di servizio sono le discariche non pubbliche, ove i contraenti prevedevano di smaltire la parte di rifiuti non combusta.


Sul punto nella relazione del progetto si legge che *"l'organico stabilizzato sarà utilizzato in via prioritaria per il ripristino ambientale di cave abbandonate e siti degradati ed anche come terreno di copertura delle discariche stesse; la parte residuale sarà smaltita in discarica ... le cave verranno dotate di tutti quei presidi ambientali necessari per poter essere classificate come discariche controllate"*.

In altri termini la FOS veniva indirizzata alle discariche di servizio, distinte in due categorie le "cave" - attrezzate come discariche controllate - destinate alla FOS e le "discariche vere e proprie" destinate agli scarti.

Questa indicazione circa la comune destinazione finale in discarica dello scarto e dello stabilizzato, come già visto, appare molto importante in ordine alla individuazione degli obblighi contrattuali.

L'ordinanza 13/2000 con cui venivano approvati i progetti esecutivi, nel prendere in esame la destinazione della FOS, la qualificava espressamente come rifiuto non pericoloso e ne prevedeva il conferimento in cave (*"i materiali di cui si prevede il conferimento in cave sono essenzialmente il compost grigio Senza volersi addentrare nella complessa tematica delle disposizioni di legge in materia di compostaggio pare sufficiente chiarire che ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera g del dl 22/1997 il materiale da conferire può essere considerato rifiuto speciale non pericoloso ... nel caso in cui all'interno del materiale medesimo siano ritrovati materiali di cui all'allegato D del DL 22/97 il materiale dovrà essere considerato rifiuto pericoloso."*).

Nella fase di progetto l'affidatario, in data 13 settembre 2000, trasmetteva al Commissario un piano complessivo di discariche per la Provincia di Napoli, che comprendeva 8 siti per una volumetria superiore ai 13 milioni di m³, successivamente produceva ulteriori quattro integrazioni. Quindi complessivamente si trattava di venti siti per 28 milioni di mc.



Del resto era chiaro interesse di FIBE, ai fini del finanziamento, avere siti per smaltire sovvalli e FOS, non a caso MWH (cfr. Pomodoro) volle le autorizzazioni esplicite alla costruzione di discariche in siti idonei e per tale ragione FIBE si era attivata moltissimo.

Per l'esame di queste proposte, il Commissariato si avvaleva del Comitato ex ordinanza 212/2000 che in assenza di una normativa che disciplinasse i principi per l'utilizzazione della FOS per recuperi ambientali, chiariva che per i flussi di sovvalli, tra i quali rientra appunto la FOS, quale scarto della lavorazione del CDR, l'unica destinazione possibile era lo smaltimento in discarica.

Pertanto i siti di abbancamento non potevano che essere considerati, e quindi progettati, in conformità alle norme sulle discariche di 2^a categoria tipo B.

Secondo il Comitato i due flussi - FOS e sovvalli - potevano essere indifferentemente abbancati assieme o in lotti separati, anche se appariva preferibile, anche per testare il comportamento dei materiali, la messa a dimora separata.

Appare pertanto evidente la necessità delle discariche essendo l'unica destinazione possibile per i residui della lavorazione del CDR.

Su tali presupposti il Comitato approvava nel tempo e con varie prescrizioni alcuni siti per 15,8 milioni di mc, pari al 150% del fabbisogno dell'intero contratto.

In particolare il Comitato aveva approvato, sin dall'inizio del contratto, la discarica di Chiaiano, dove era appunto previsto il conferimento in cave separate di FOS e sovvalli, ma il Commissario non aveva emesso l'approvazione formale per motivi di ordine politico in considerazione delle proteste delle popolazioni locali.

In questo stato di cose nel giugno 2001, nonostante gli impianti stessero partendo non c'erano ancora discariche.

Per sopperire alla carenza delle discariche di servizio, come già detto, il Commissariato emise le ordinanze 382 e 383 con le quali autorizzava la utilizzazione della FOS come terreno di copertura giornaliero delle discari-



che pubbliche di Ariano Irpino e Masseria del Pozzo.

Solo nel settembre 2001, finalmente veniva autorizzata la prima "discarica di servizio" (Cava Giuliani, costruita dalla Fibe e gestita dalla EDicar). Detta cava, secondo le indicazioni impartite dal Comitato, avrebbe dovuto essere suddivisa in due sub invasi, uno per la FOS ed uno per gli scarti.

Quando era pronto solo il primo sub-invaso, nel successivo mese di ottobre, il Commissario - stante l'urgenza di smaltire sia FOS che sovvalli - autorizzò lo smaltimento in modo indifferenziato (Ord. 46 del 12.10.2001 doc. 19).


Tale forma di-smaltimento congiunto rimase sostanzialmente invariata sino alla risoluzione del Contratto perché l'emergenza discariche accompagnò l'intero svolgimento del rapporto contrattuale.

Nel giugno 2003 Cava Giuliani era esaurita, e nonostante le proteste di FIBE (Lettere 9.5.2003, 13.6.2003, 23.6.2003) non venne autorizzata alcuna altra discarica di servizio tra le moltissime proposte dell'affidatario e le molte approvate dal Comitato preposto.

A seguito di ciò, in un primo tempo, il Commissario aveva avvocato a sé il reperimento e la gestione dei siti di smaltimento, ma senza risultati significativi; successivamente aveva approvato discariche di piccole dimensioni (Settecainati - Campagna) risultate sempre insufficienti.

In altre parole tra il giugno 2003 e il maggio 2004, non era stata aperta alcuna discarica, ed i sovvalli erano abbancati nelle discariche pubbliche dove vi era ancora capienza; tra maggio 2004 e marzo 2005 era stata aperta una sola piccola discarica che copriva poco più di metà del fabbisogno, e per giunta della sola Provincia di Napoli; tra marzo 2005 e maggio 2005 non era stata aperta alcuna discarica; ed infine tra maggio 2005 e dicembre 2005 era stata operativa una sola piccola discarica, in grado di coprire sempre una metà del fabbisogno;

Pertanto a fronte della difficoltà di smaltire in discarica era stata accumulata una gran quantità di sovvalli che erano stati smaltiti quando e dove se ne era trovata la possibilità.




L'accumulo costante dei materiali da smaltire in condizioni ben diverse da quelle di progetto hanno peggiorato sostanzialmente la stabilizzazione della Frazione Organica.

Numerosi sono i testi (cfr. Pomodoro, Muraro, Rossi) che chiaramente riferivano che la qualità del FOS dipende dalla corretta gestione degli impianti e da un corretto conferimento del materiale, e che in presenza di problemi di evacuazione del prodotto la permanenza del rifiuto in fossa veniva prolungata, rendendo di fatto la fossa uno stoccaggio.

Sul punto sono inoltre numerosissimi i testi che conformemente riferivano in ordine alla difficoltà ed alle conseguenze sul processo di stabilizzazione.

In queste situazioni quello che ne risentiva di più era - non tanto l'aia MVA, in quanto funzionava in automatico- ma quella MVS dove il rivoltamento della FOS era manuale ed il materiale arrivava oltre i limiti di altezza previsti. La situazione era diventata così critica che di fatto si rinunciò a fare uno stabilizzato in quanto i cumuli di materiale organico erano così alti da non poter essere lavorati, ne' si riusciva a rispettare il tempo necessario dei 28 giorni per una stabilizzazione (cfr. Parillo Pietro, Guarino Agostino, D'Argenio Andrea, Bovi Mario, Nunziante Fabio, Zarrella Armando, Di Nardo Salvatore, Avallone Maurizio, Iavazzo Giuseppe, D'Alisa Antonio).

Appare pertanto evidente che la mancanza di discariche di servizio, ossia di uno degli elementi che doveva integrare il ciclo completo del trattamento dei rifiuti ha indubbiamente influito sulla regolarità dell'evacuazione dei siti e delle aie e quindi sul corretto trattamento della FOS.



b)1 IL CDR

I rapporti tra struttura commissariale e l'ATI erano regolati, come detto, dai contratti di appalto tra la ATI e il commissariato medesimo. In os-

sequio ai due contratti di appalto, alla mandataria dell'ATI (Fisia Italimpianti SPA) erano subentrate rispettivamente FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA.

Nei rapporti interni, invece, vi erano due tipologie di rapporti:

il contratto di costruzione (cd EPC contract), in data 14.3.01 stipulato per il progetto Napoli tra la FIBE spa e il consorzio di costruttori composto da Impregilo spa, Fisia e Babcock Borsig Power Enviroment GmbH;

il contratto di gestione (cd O & M contract) intercorso tra la società di progetto (FIBE) e la società di gestione (per Napoli la Gestione Napoli Spa e per le province Fisia Italimpianti spa).

Ciò posto, va osservato che il contratto EPC prevedeva l'esecuzione di appositi test di accettazione da realizzarsi a cura della Fisia che avrebbero consentito al committente di verificare il raggiungimento delle prestazioni minime e le prestazioni garantite. I test di accettazione consistevano nei cc.dd. performance tests.

Infatti gli impianti dovevano essere costruiti con risorse proprie della affidataria.

Nella specie era stato previsto un finanziamento da parte delle banche (finanziamento che poi è stato elargito solo per gli impianti della provincia di Napoli).

A supervisionare la bontà del progetto, la corretta costruzione degli impianti, e la loro funzionalità vi era la figura dell'Independent Engineer, soggetto terzo nominato dagli istituti di credito finanziatori.

Tanto perché le banche avevano la necessità di avere un supporto tecnico in grado di escludere eventuali rischi finanziari legati a un insuccesso del progetto.

Per tale attività gli istituti di credito si erano rivolti ad una società di consulenza ingegneristica, la Montgomery Watson spa, poi denominata MWH.

Tale società aveva effettuato una verifica impiantistica, progettuale e si era avvalsa per le analisi sui campioni di CDR e Fos del laboratorio di

 
185

analisi IPLA.

Il tecnico della società era l'ing. Polinelli Paolo.

Il cdr

il CDR è definito dall'art 6, comma 1, lett. p) del D.Lgs n 22 del 5 febbraio 1997 (cd. "Decreto Ronchi") come "il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato alla eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche".

L'accusa sosteneva che nei contratti stipulati a seguito dell'aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, l'Affidataria si era impegnata, tra l'altro alla "*produzione di Cdr nel rispetto delle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 con un dato ponderale di circa il 32% rispetto al RSU conferito*". E, poiché ipotizzava la produzione di CDR non conforme al DM 5\2\1998, ravvisava i reati di cui agli artt. 356 cp (frode nelle pubbliche forniture) e 640 cpv cp (truffa aggravata in danno dello Stato).

modulo autorizzativo dell'impianto di recupero del-cdr.

Si osserva che il CDR poteva essere prodotto, stoccato o utilizzato: 1) o in impianti per la cui costruzione ed esercizio si intendeva far ricorso al regime di procedura ordinario (artt. 27 e 28 del D.Lgs 22\97).

2) o in impianti la cui costruzione ed il cui esercizio era stato autorizzato in base al regime semplificato di cui agli artt 31 e 33 del D.Lgs. 22\97.

Se con procedura ordinaria, ex art 27 e 28 del decreto Ronchi (Dlgs n 22 del 5\2\1997), era necessario che nel provvedimento autorizzatorio fossero indicati i parametri cui uniformarsi.

Se, invece, con procedura semplificata, ex art 31 e 33 del Dlgs 22\97-Decreto Ronchi-, era possibile intraprendere un'attività di recupero previa semplice comunicazione alla Provincia, essendo previsto, però, il rispetto dei parametri di cui al DM 5\2\1998.

Il punto è da ritenersi certo e depongono in tal senso anche le note della direzione Generale del Ministero dell'Ambiente del 1 marzo 2002, a firma dell'avv. Maurizio Pernice e del 15 ottobre 2002, a firma dott. Gian-



186

franco Mascazzini in cui si specificava che per il CDR prodotto in impianti autorizzati in base al regime ordinario (art 27 e 28 D.Lgs 22\97) non esisteva al momento normativa che specificasse le caratteristiche tecniche che tale CDR doveva possedere. Per detti impianti nel provvedimento autorizzatorio dovevano dunque esser poste prescrizioni vincolanti con riguardo alla composizione del CDR.

Nel caso in esame gli impianti erano stati autorizzati con procedura ordinaria, e, dunque, il rispetto dei dettami del DM 5\2\1998 non era imposto dalla legge.


Ed invero l'affidataria, aggiudicatasi la gara, aveva presentato i progetti degli impianti ed aveva atteso il rilascio delle autorizzazioni preventive previste dalle procedure ordinarie per poterli costruire e gestire. Quindi non aveva utilizzato le procedure semplificate.

Sul punto concordavano tutti i consulenti delle difese, mentre la diversa opinione del CTPM ing. Rabitti, in ordine all'esistenza di un preteso "tertium genus" nel caso specifico, non pare accoglibile poiché in contrasto con l'andamento dei fatti.

Egli, infatti, nella slide n 34 presentata all'udienza del 29 aprile 2009, a supporto della tesi secondo la quale il CDR prodotto dagli impianti realizzati dall'Affidataria dovesse per legge essere conforme al DM 5\2\1998, affermava che gli impianti non sarebbero stati autorizzati con le procedure ordinarie di cui agli art 27 e 28 del Dlgs 22\97, ma "in deroga" a questi articoli.

Invece, gli art 24 e 26 rispettivamente del capitolato d'onori e del contratto, che riguardano gli oneri del Commissario, espressamente riportavano che quest'ultimo era obbligato "a rilasciare all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo, l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero nonché all'esercizio delle operazioni delle operazioni di smaltimento e recupero ai sensi degli art 27 e 28 del Dlgs 22 del 5 febbraio 1997 e s.m.i. per la durata del periodo contrattuale ..."

E pertanto, proprio il capitolato d'onori ed il contratto stabilivano in modo chiaro che gli impianti dovevano essere autorizzati secondo le proce-



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

dure ordinarie

Le procedure autorizzative che avevano legittimato l'esercizio degli impianti CDR campani, invero, certo non erano quelle semplificate, viste le autorizzazioni sotto forma di ordinanze commissariali, intervenute nella specie.

E dal momento che il DM 5\2\98 si doveva applicare esclusivamente al CDR prodotto e\o termovalorizzato in impianti sottoposti alle procedure semplificate di recupero, non doveva trovare applicazione, nel nostro caso, il DM 5\2\1998, non derivando il CDR in questione da impianti di tal genere.

La conformita' al DM 5\2\98 non era quindi un obbligo di legge.

I consulenti delle difese sostenevano, altresì, con riflessioni che il Tribunale ritiene pienamente condivisibili, che la necessità del rispetto del DM 5\2\1998 neppure discendeva dalla previsione contrattuale, dal momento che dalla lettura degli atti di gara, emergeva che il richiamo al DM in parola non era specificamente richiamato in modo da comportare un'estensione nell'applicazione di esso, apparendo un richiamo solo ricognitivo della normativa vigente in quel periodo storico, piuttosto che estensivo, modificativo o prescrittivo (cfr. CT Giuffrè).

L'inclusione del DM 5.2.98 tra le norme di riferimento richiamate dal contratto, aveva pertanto l'unico significato che quel decreto doveva essere applicato nei casi in cui ciò fosse richiesto dalla legge ovvero, "*in quanto applicabile*", e quindi riguardava solo il CDR che fosse stato eventualmente conferito, come certamente non escludibile a priori, ad impianti di recupero diversi da quelli che l'Affidataria doveva costruire, e solo nel caso in cui questi impianti (cementifici, centrali termoelettriche o altri) fossero stati legittimati all'esercizio in virtù delle procedure semplificate.

Il richiamo del DM 5\2\1998, effettuato nel contratto unitamente a molte altre leggi, infatti, non aveva nessun valore estensivo o prescrittivo: non intendeva estendere il raggio d'azione di tale disposizione normativa oltre i confini degli impianti autorizzati in regime semplificato.

Ne' di prescrivere il rispetto dei dettami in esso contenuti oltre i naturali confini di esso, normativamente imposti.

 
188

Non appare possibile, quindi, definire semplicisticamente il cdr non a norma del 5\2\1998, un "CDR fuori legge"- come dichiarato dai CTPM- dal momento che l'obbligo di rispettarne i parametri (potere calorifico di 15 mila KJ/kg e umidità minore del 25%) non era relativo, per le motivazioni ora esposte, a quel CDR prodotto dagli impianti campani.

Va poi evidenziato, conformemente a quanto sostenuto dai CT difesa (cfr. dep ct Ing. Liuzzo), che solo dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06-e quindi ben dopo i fatti che ci occupano- ,il rifiuto combustibile ricavato dai rifiuti che presentava caratteristiche qualitative difformi dal DM 5.2.98, ha cominciato a dover essere qualificato come "frazione secca", e non più CDR, e a dover essere individuato nel CER (Catalogo europeo dei rifiuti) con il codice 191212, laddove quello conforme manteneva la denominazione di CDR e il codice 191210 .

Pertanto, anteriormente al Dlgs richiamato (152\06), e quindi all'epoca dei fatti, tutti i tipi di combustibili derivati dai rifiuti, conformi o meno che fossero al DM 5\2\98, dovevano essere qualificati come CDR.

L'unica differenza tra i due rifiuti- conforme al DM 5\2\1998, o non conforme- si riferiva, infatti, al regime autorizzativo al quale erano sottoposti: (anche) procedure semplificate per il CDR conforme, solo quelle ordinarie per il CDR non conforme, secondo la distinzione esplicitata.

Quindi nel periodo temporale in contestazione, l'utilizzo dell'acronimo CDR, che compariva nei documenti di gara, non involgeva alcuna necessità che esso presentasse caratteristiche conformi al DM 5\2\1998, poiché tale esigenza, come si e' visto, deve collocarsi temporalmente in un momento successivo, e precisamente a partire dall'entrata in vigore del DLgs 152\2006.

Ne' l'uso di codici CER 191210 prima di tale momento- e dunque nel nostro periodo storico di riferimento- doveva essere considerato indice di una conformità al DM 5\2\1998

Sia il CDR conforme che quello difforme dal DM 5\2\98, infatti, potevano essere qualificati CDR ed essere individuati nel CER con il codice 191210.



Non appare, dunque, condivisibile l'impostazione accusatoria che ravvisava uno dei profili di responsabilità degli imputati- costitutivo del reato di truffa- *nell'aver utilizzato codici CER non rappresentativi delle reali caratteristiche del rifiuto "secco".*

E ciò perché, come si diceva, al momento dei fatti - e *prima* dell'entrata in_vigore del DLgs 152\2006- l'uso del codice CER 191210 era legittimo anche in riferimento ad un CDR non conforme ai parametri del DM 5\2\1998

E dunque nell'uso di tale codice CER non era possibile ravvisare alcuna malevola volontà di celare -eventuali e presunte- manchevolezze del CDR prodotto.

Si osserva, inoltre che il CDR era stato individuato nel CER con il codice 191210 (*rifiuti combustibili [CDR: combustibile derivato dai rifiuti]*) solo a partire dal 1 gennaio 2002, con l'entrata in vigore del *nuovo CER*. Prima di questa data, ovvero nel *vecchio CER*, il CDR era individuato con il codice 190501 (*parte di rifiuti urbani e simili non compostata*).

Solo dal 1 gennaio 2002 il CDR aveva avuto il codice 191210. Per questo non compariva tale codice nei MUD 2001.

Non risulta, dunque, condivisibile la dichiarazione del CTPM ing. Rabitti, secondo cui la mancata indicazione del codice 191210 nei bilanci di materia del 2001 di Caivano, dimostrerebbe la mancata produzione di CDR in quell'impianto in tutto l'anno, così come negli impianti di Pianodardine e di S.M.Capua Vetere (cfr. slide 38,39, 44 e 47 e ud. del 6\5\2009)

Infatti il CTPM Rabitti sosteneva che quello prodotto non fosse CDR perché non gli era stato attribuito il codice 191210.

Egli non considerava, però, che quando è entrato in vigore il decreto Ronchi vi erano in allegato tutti i rifiuti con i codici. Questi sono cambiati nel 2002. Fino al 2001 non c'era un codice CER per il CDR, che rientrava nel codice 190501.

Quindi la mancata indicazione del codice CER 191210 nei MUD del 2001, non poteva ritenersi indicativa di una mancata produzione di CDR per quell'anno.



Il Ct ing. Liuzzo sosteneva, inoltre, che nel termovalorizzatore di Acerra vi era un diagramma di combustione che prevedeva un range di PCI entro il quale poteva lavorare il forno (da 12.500 kj/kg a 18000 kj/kg circa). Sul punto il CT aggiungeva che ogni forno deve essere tarato in funzione del diagramma di combustione e, nello specifico, che il diagramma di Acerra individuava nel valore di PCI di 15070 kj/kg la esatta metà della forbice del diagramma.

Egli indicava che, nei progetti esecutivi degli impianti di produzione di CDR il PCI, pari a 15.070 kJ/kg, era stato definito come "di riferimento", ovvero come utilizzabile per la esecuzione dei bilanci di energia, in quanto intermedio tra i valori minimo e massimo accettabili dall'impianto (e non come valore limite inferiore).

E, inoltre, che nel progetto esecutivo del TMV di Acerra era stato chiarito, per il tramite del diagramma di combustione, che il PCI del CDR avrebbe dovuto essere compreso tra 12.700 e 18.500 KJ/kg.

Pertanto, avendo il forno un diagramma di combustione entro il quale operare, il PCI di 15070 kj/kg era un valore meramente indicativo della linea mediana del diagramma.

Il sistema di abbattimento dei fumi, poi, assicurava la massima garanzia ambientale anche nel caso di combustibile non qualitativamente valido.

Pertanto:

il PCI del CDR aveva una sola valenza economica, con la conseguenza che, nel caso in cui si fosse immesso del CDR non a norma, l'unico danno sarebbe stato per la FIBE, che avrebbe tratto minori introiti dalla vendita dell'energia elettrica;

la presenza di un diagramma, quand'anche si volesse dare una valenza giuridica ai parametri del CDR, permetteva di ritenere giuridicamente legittimo bruciare CDR i cui valori di PCI siano all'interno del range di combustione.

Ebbene, ritiene il Tribunale che tali argomentazioni siano condivisibili.

Proprio la circostanza che la provvista economica per la realizzazione degli impianti era di natura privata, realizzata, cioè, attraverso il sistema del project financing con finanziamenti delle banche, è la chiave di lettura per comprendere la ragione profonda per la quale la FIBE aveva interesse a che il progetto fosse particolarmente remunerativo e che si producesse, quindi, un cdr con alto potere calorifico.

Brucciare un cdr che era dotato di maggiore potere calorifico, infatti, avrebbe consentito una maggiore resa sotto il profilo economico e dunque maggiori garanzie per le Banche finanziatrici.

Si osserva, infatti, che se il CDR era poco calorico, esso produceva meno energia e meno ricavi che non venivano più recuperati.

Ne' era possibile sopperire alla deficienza di potere calorifico con le quantità maggiori di CDR (di qui l'ipotizzato- da parte dell'accusa- interesse all'accumulo di balle di rifiuti-) dal momento che il TMV poteva bruciare solo le quantità di rifiuto per cui era autorizzato, pari a 600.000 tonnellate annue, ed il contratto e gli incentivi erano a termine (cfr. Giuffrè pg 61 Capo III della propria relazione di consulenza tecnica).

Pertanto non era ipotizzabile una combustione di CDR da parte dell'affidataria per quantitativi superiori o in un periodo successivo a quanto contrattualmente previsto.

Solo per il motivo economico, dunque, il rispetto del DM 5\2\1998 aveva valore.

Non perché fosse richiamato nel contratto ed imposto nei rapporti esterni-tra stazione appaltante e società affidataria.

Infatti, si osserva anche, concordemente alle osservazioni del CT della difesa avv. Giuffrè, che il committente non aveva alcun interesse a che il CDR prodotto avesse i particolari requisiti di cui al DM 5\2\1998, e dunque il PCI di 15 mila KJ/kg e umidità del 25%

I requisiti richiesti, ed in particolare il potere calorifico, come affermato autorevolmente dalla migliore scienza e recepito in numerosi atti normativi anche attuali, difatti, non avevano alcun rilievo ne' ambientale, ne' tecnico (in particolare: il potere calorifico ha valenza economica, il contenu-

 
192/8

to in cloro ha una valenza tecnica, il contenuto in mercurio ha una valenza ambientale, come ripetuto dai consulenti delle difese, avv. Giuffrè e ing Liuzzo).

Il potere calorifico aveva, dunque, una valenza esclusivamente economica (il requisito dell'umidità non viene più nemmeno considerato negli atti recenti, come affermato dal CT Liuzzo) e come tale, mentre poteva aver rilievo per l'ATI appaltatrice- ed in concreto ne aveva, (basti considerare i contratti interni stipulati dalla Fibe), al contrario non rivestiva alcun valore per il creditore committente.


Questi non aveva interesse a che il CDR fosse caratterizzato da un potere calorifico particolarmente elevato e che dunque rivestisse i caratteri del DM 5\2\1998, dal momento che il contratto di appalto stipulato con l'ATI affidataria era un contratto avente ad oggetto il servizio di smaltimento dei rifiuti e non la produzione di CDR o la trasformazione in CDR dei rifiuti di proprietà del Committente (ed infatti l'art 2 prevedeva che oggetto del contratto era il *"servizio in regime esclusivo di smaltimento dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata"*).

Il CDR doveva essere smaltito da FIBE e non dal Commissariato, e la non conformità del CDR al DM 5\2\1998 non incideva ne' sulla qualità del servizio, ne' comunque, sugli interessi del committente.

Quindi non c'era danno: ne' un danno derivante da una pretesa violazione contrattuale- come visto inesistente- ne' un danno di natura ambientale, come più avanti meglio si dirà.

Va peraltro considerato, che, inizialmente, il contratto non prevedeva la necessità che il CDR avesse il potere calorifico di 15 mila KJ e che tale necessità era stata imposta e ritenuta necessaria solo a partire dal 9\2\2005, con quella che nel corso del dibattimento veniva indicata dal CT difesa ing. Liuzzo, "prescrizione Agricola".

Si trattava della revisione della valutazione di impatto ambientale del termovalorizzatore di Acerra effettuata dal Ministero dell'Ambiente nel 2005 (parere aggiornato di compatibilità ambientale dell'impianto di Acerra, del 9\2\2005), che, tra le altre indicazioni, prescriveva espressamente che



193

l'unico rifiuto da recuperare presso il sito in parola fosse solo CDR a norma 5.2.98.

Questo parere amministrativo, secondo il CTP, aveva stravolto l'assetto dell'appalto, impedendo di potere recuperare CDR non a norma e risultava, poi, anche smentito dalla ordinanza del Governo Prodi (OPCM 3657 del 2008).

Inoltre non teneva conto delle caratteristiche del sistema di abbattimento delle polveri che permetteva il rispetto dei limiti di legge sulle emissioni anche nel caso in cui si fosse impiegato combustibile difforme dal 5.2.98.

Il rilievo, dunque, dell'elevata potenza calorifica del CDR prodotto, era esclusivamente rispondente ad un interesse economico dell'affidataria.

E proprio in considerazione dell'importanza, ai fini interni nel rapporto con le banche, che aveva per l'appaltatrice la produzione di un cdr dal quale si potesse trarre un soddisfacente rendimento, devono leggersi ed interpretarsi le molteplici evenienze in cui Fibe mostrava di essere particolarmente interessata alla produzione del cdr conforme, o comunque alle preoccupazioni manifestate per tutto ciò che atteneva a tale aspetto.

Così deve interpretarsi l'intercettazione nr. 120 del 07.03:2005 tra Pomodoro e Cattaneo in cui si parlava dell'abbassamento del potere calorifico del cdr prodotto, di cui si riporta il seguente passaggio.

A) - Tra l'altro loro poi dicevano: "Noi produrremo CDR di elevata qualità" e l'elevata qualità non solo rispondeva al decreto Ronchi, al decreto...

CATTANEO - No, no, tutto quello che hanno scritto in offerta è documentato e lo ha anche spiegato, lasciando piuttosto ghiacciati il comitato. No? E' chiarissimo.

A) - Ecco, tra l'altro loro hanno avuto la approvazione da parte di Vanoli di un progetto che non era conforme con il progetto offerta. Quindi lì già uno se dovesse fare...

CATTANEO - No, va bene, ma quella è una evoluzione. Sono passati due anni. No?

DAI
194

A) - *Esatto, però non è mai stata spiegata l'evoluzione. Cioè uno quando fa una cosa del genere dovrebbe perlomeno accompagnarla da una relazione tecnica dettagliata di cosa è successo e etc.. Uno da 17.000 è passato a 15.070, come p.c. del CDR, secondo me qualche piccola giustificazione ci doveva essere!*

Quindi, è convincimento del Tribunale che la preoccupazione manifestata dall'interlocutore Pomodoro per l'abbassamento del valore del CDR, sia da collegare alla valenza economica di esso, ai rapporti con le banche, ed alla paura che una flessione del potere calorifico potesse riverberare effetti negativi sotto il profilo economico.

Deve escludersi, invece, che il timore si ricollegasse ad una possibile violazione contrattuale nei confronti, dunque, del Commissariato e della parte pubblica.


O almeno, se pure una preoccupazione di tal genere si fosse ingenerata, essa era infondata, per le motivazioni sopra espresse dal collegio

D'altra parte, durante la testimonianza in dibattimento dell'ing. Sergio Pomodoro, egli precisava (ud 18\3\2009) di essere l'interfaccia per tutto il gruppo verso MWH, cioè verso la società che, nell'interesse delle banche finanziatrici, svolgeva una funzione di controllo sull'attività dell'ATI affidataria.

Ed il Tribunale deduce da essa, che la preoccupazione di Pomodoro e della società nella quale era inserito, Impregilo, era quella di ottenere prestazioni performanti che potessero tranquillizzare le banche finanziatrici (le banche, egli dice, non sbloccarono il finanziamento fino a che non furono definite in maniera certa, le prestazioni degli impianti e gli interventi di mitigazione richiesti).

Non si vuole contestare che all'interno della società si fosse diffuso, in alcuni momenti, il convincimento di dover produrre cdr conforme al Dm 5\2\1998 anche per ottemperare al contratto.

Ma ciò, per le motivazioni espresse, non era, invece, richiesto dal contratto e, inoltre, poteva essere raggiunto, come si vedrà meglio, attraverso il ricorso all'additivazione che era consentito e che, al contrario, non



195

venne permesso. Pertanto, anche sotto tale profilo, il mancato raggiungimento dei valori di potere calorifico di cui al DM 5\2\1998, non era addebitabile all'affidataria.

Si osserva, inoltre, che le caratteristiche del CDR prodotto negli impianti non sono elemento critico ai fini del contratto di servizio essendo questo CDR non un prodotto finale da restituire all'ambiente esterno e/o consegnato a terzi, ma destinato alla combustione in termovalorizzatore dedicato appositamente realizzato; quindi- a parere dei consulenti delle difese- il controllo dovrebbe essere fatto sulle emissioni e sull'impatto ambientale che avranno i termovalorizzatori che dovranno procedere alla combustione di quanto prodotto negli impianti CDR. .

Ciò posto, si osserva poi- e tale valutazione, pur non essendo direttamente contemplata nel capo d'imputazione, appare particolarmente rilevante e tranquillizzante per il collegio- che bruciare Cdr non rispettoso dei principi di cui al DM 5\2\1998, non aveva alcun **impatto ambientale**.

Il sistema di abbattimento dei fumi assicura, infatti, la massima garanzia ambientale anche nel caso di combustibile di cdr non conforme al DM 5\2\1998.

E' vero, come ribadito dal PM nella requisitoria finale, che la contestazione dell'accusa non si basa sulle conseguenze che sarebbero state recate a livello ambientale in caso di combustione di CDR non a norma, - pur rilevando, però, il collegio che il profilo ambientale non è avulso dal presente processo e aleggia costantemente su di esso sia in considerazione degli specifici reati ambientali contestati- in parte già dichiarati prescritti- sia del profilo di presunto danno al territorio ravvisato dall'accusa nell'intera realizzazione degli impianti e degli stoccaggi,(si veda il punto D) del danno in tema di truffa).

Ma è pur vero che aver ricevuto una panoramica compiuta della normativa del settore e tranquillizzanti conferme che non è "cosa si brucia", ma " come lo si fa" (temperatura, eccesso d'aria, tempo di permanenza e turbolenza dei fumi nella camera di combustione ecc) e "come si trattano i fumi" prodotti dalla combustione, rilevante per l'ambiente, conforta ulte-

 
196

riormente il Tribunale nella propria decisione.

Appare al riguardo particolarmente significativa una testimonianza resa durante la lunga istruttoria dibattimentale, da Sergio D'Offizi il 2\11\2011, dipendente della SOGIN (Società gestione impianti nucleari, che dovrebbe smantellare gli impianti nucleari presenti in Italia), quale responsabile dei settori ingegneria e ambiente.

Ebbene egli riferiva di aver ricevuto dal Commissariato l'incarico, con la SOGIN, di studiare e monitorare le situazioni ambientali di maggiore sofferenza.


In particolare, con riferimento alla zona di Acerra, dichiarava che livelli di diossina rilevati ad Acerra erano precedenti alla realizzazione del termovalorizzatore, e che si trattava di un superamento di oltre 10.000 volte. La causa era stata difficile da individuare. Invero, i suoli della regione non presentavano, in genere, livelli di diossina particolarmente alti.

Nei punti in cui si è concentrata la diossina, questa era dovuta all'incendio dei cumuli (circostanza drammaticamente presente anche nelle cronache di questi giorni).

La diossina è, infatti, prodotta dalle sostanze plastiche contenenti cloro, che bruciano a temperatura inferiore ad 800°. Essi avevano scoperto, interrogando a tal fine i Vigili del Fuoco, che in alcuni luoghi venivano scaricati camion di fili elettrici che venivano bruciati per liberare il rame. Ciò faceva scaturire la diossina nel raggio di qualche decina di metri (Il fenomeno avveniva in particolare a Calabricito - Acerra).

Lo scopo di questa indagine era fare il "punto zero" della situazione e verificare sulla base di sofisticati modelli matematici in 20 anni quanta diossina si sarebbe accumulata nella zona dal termovalorizzatore e dove questa si sarebbe accumulata, posto che tali gas, pur se trattati, comunque si sarebbero prodotti ad una altezza di 120 m..

Anch'egli, inoltre, affermava che se il CDR non rispetta i parametri di legge per eccesso di umidità, non produce danni ambientali, ma produce meno energia, e che, dunque, il riflesso sulla combustione ha esclusivamente una valenza economica.



197

Questa testimonianza, messa in correlazione con la consulenza tecnica dell'ing. Liuzzo, consente di affermare che bruciare in modo incontrollato i rifiuti produce diossina pericolosissima per la salute.

Tanto, infatti, era verificabile ad Acerra prima della realizzazione del termovalorizzatore.

Ed invece, termovalorizzare con impianti all'uopo realizzati, con il sistema controllato dei fumi, costituisce una garanzia per la produzione controllata di immissioni per l'ambiente.

Infatti, il CT ing. Liuzzo riferiva che bruciare bene del benzene (una delle sostanze più pericolose) consente di ottenere co2 e acqua, mentre se si brucia male un pezzo di legno nel camino- e quindi materiale apparentemente innocuo- si hanno diossine.

E' importante sottolineare, poi, l'evoluzione che nel campo tecnico subivano tali concetti . Infatti, quando negli anni 70 (1977) erano state rinvenute le diossine nei fumi degli inceneritori olandesi, si era diffuso molto panico, anche a causa della circostanza che in Italia c'era stato nel 1976 l'incidente di Seveso.


Fino ad allora gli inceneritori erano stati ritenuti impianti assolutamente sicuri.

Invece, in conseguenza degli allarmanti rilievi erano stati fermati gli impianti ed erano stati spesi molti miliardi per comprendere come mai si formassero le diossine negli inceneritori.

Nel 1985 si era compreso (grazie ad uno studio effettuato presso l'Universita' di Kalsrue) che le diossine non dipendevano dal clorofenolo o dal PVC presente nei rifiuti, ma da una incompleta combustione. Essa faceva sì che fuoriuscissero residui di composti organici che si accumulavano sulle pareti della camera di combustione e da lì potevano liberarsi.

Si era compreso, cioè, che il vero problema è la qualità e completezza della combustione e che conservando sempre puliti i tubi della caldaia non si producono diossine. Infatti, sosteneva il consulente, nessuno oggi ritiene che la diossina possa essere condizionata dal potere calorifico o dalla umidità.

Oggi, la direttiva europea sull'incenerimento (2000/76/CEE) e il dlgs



198

133/05 che la recepisce , infatti, non prevedono limitazioni sul potere calorifico all'incenerimento.

IL DM Ambiente del 29 gennaio 2007 non prevede alcuna preclusione alla termovalorizzazione di un rifiuto, come conseguenza della sua umidità, del suo potere calorifico e più in generale della sua composizione , e prevede che il forno a griglia (come quello di Acerra) è idoneo a bruciare sia CDR conforme al DM 5\2\1998 (potere calorifico maggiore di 15 mila KJ/Kg), sia CDR con potere calorifico più basso, ricompreso tra gli 8 mila ed i 15 mila KJ/Kg.


E dall'impianto di Acerra alcun danno ambientale collegato alla produzione di diossina, per come affermato dal CT ing. Liuzzo, potrà verificarsi, sia perché è stato progettato e realizzato per fermarsi automaticamente quando i fumi superano i valori soglia, sia perché ad Acerra saranno necessari 10.000 anni per raggiungere quella concentrazione limite di legge e sempre che la diossina depositata al suolo non subisca decadimento (in realtà col sole le diossine si spaccano).

Si osserva, comunque, che il collaudo dimostrava che la concentrazione di diossina era la centesima parte di quella usata come base per il calcolo. Certamente meno di un inquinamento da sversamento abusivo sui suoli (cfr. Liuzzo).

D'altra parte, anche il teste Polinelli riferiva durante la sua escussione, che bruciare un CDR con potere calorifico e umidità difformi dal DM 5\2\1998, avrebbe comportato una minore resa in termini energetici, ma nessun problema ambientale.

Inoltre, rilevava il CT che non risponde a verità che le ecoballe non potessero essere bruciate nel TMV in quanto non in possesso del potere calorifico richiesto dalla normativa e dal contratto, e che fossero compatibili solo con un abbancamento in discarica.

Infatti, in un primo tempo l'impianto era stato autorizzato a bruciare le ecoballe non rispondenti ai requisiti del DM 5\2\1998 codice CER 191212. Solo successivamente, per mezzo di un supplemento di VIA (cioè attraverso la revisione della valutazione di impatto ambientale del termovalorizzatore di

 199 

Acerra effettuata dal Ministero dell'Ambiente il 9\2\2005, la già richiamata cd "prescrizione Agricola"), si era imposto di bruciare unicamente CDR a norma del 5\2\1998. Prescrizione comunque modificata dall'ordinanza Prodi OPCM 20 febbraio 2008 n 3657 (che autorizzava la termovalorizzazione nell'impianto di Acerra dei rifiuti contraddistinti dai codici CER 191212, 190501, 19053).

Anzi, oggi l'80% dei rifiuti termovalorizzati in Italia è difforme dal DM 5\2\1998 e Acerra sta bruciando da 4 anni ecoballe di qualità inferiore a quelle prodotte da FIBE o comunque "fuori norma" (la relazione di collaudo, come richiamato dal CT avv. Giuffrè, fa riferimento ad un rifiuto bruciato avente un "potere calorifico significativamente minore rispetto a quello previsto a progetto" e con emissioni di molto al di sotto dei limiti di legge)

Anche alla luce della normativa attualmente in vigore, le balle prodotte da Fibe sarebbero da considerare come Combustibile Solido Secondario, per la cui classificazione il potere calorifico non è un dato rilevante (cfr. CT Cecchetti sl. 141). Ed infatti, a riprova dell'irrilevanza del dato del PCI, deve, appunto, rilevarsi che attualmente, il cdr brucia rifiuto di qualità inferiore al 5.2.98 e nessun problema relativo alle emissioni è emerso.

Tali balle, inoltre, lungi dalla destinazione in discarica, dovrebbero, invece, essere proprio destinate alla termovalorizzazione, poiché la normativa attuale, ed in particolare il DLgs 13 gennaio 2003 n 36 attuativo della direttiva 1999/31/CE, stabilisce che non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Potere Calorifico Inferiore) superiore a 13.000 KJ/Kg a partire dal 1\1\2007, scadenza sempre prorogata, da ultimo con il D.L. 216\2011 al 31 dicembre 2012 .

Pertanto il CDR- oggi Combustibile Solido Secondario (CSS, l'equivalente del CDR, classificato come rifiuto ai sensi degli art 183 lett cc e ss del DL 3\12\2010 n 205)- avente una capacità calorica superiore ai 13 mila KJ, deve essere termovalorizzato.

Conseguentemente le balle attualmente stoccate, aventi un potere calorifico sicuramente superiore a tale valore .possono\devono essere ogget-



200

to di termovalorizzazione (cfr. Giuffrè pg 67 e ss della propria relazione, Capo III).

Conclusivamente deve affermarsi, dunque, che potere calorifico e umidità non avevano alcun rilievo per stabilire se la termovalorizzazione potesse essere o meno legittimamente effettuata, e che le caratteristiche del CDR, dunque, continuano ad avere rilievo unicamente per stabilire il regime giuridico di tipo autorizzatorio nel cui ambito quelle operazioni possono essere effettuate e "su questo argomento non hanno mai nutrito alcun dubbio né il legislatore europeo e statale né i tecnici del settore". Così il CT ing Liuzzo, il quale a suffragare la propria affermazione, indicava una numerosa e qualificata bibliografia, con indicazione specifica dei maggiori esperti del settore.

Pertanto all'epoca dei fatti, se il CDR:

non raggiungeva le specifiche stabilite dal DM 5.2.98, il recupero poteva essere effettuato solo nell'ambito del regime autorizzatorio ordinario;


rispettava le specifiche stabilite dal DM 5.2.98, il suo recupero poteva usufruire delle procedure semplificate;

b)2 LE ANALISI

Altro aspetto in cui, secondo l'accusa, si sarebbe concretizzata la condotta truffaldina degli imputati, è la falsificazione dei risultati delle analisi in ordine alla qualità del CDR e della FOS prodotta negli impianti.

Tale condotta si sarebbe articolata in più momenti sia sottoponendo ad analisi campioni non rappresentativi della reale produzione o comunque concentrando i campionamenti sulle aliquote di CDR migliori, sia rendendo dei rapporti di prova sulla FOS e sul CDR con dati falsi e/o omessi.

Quanto al primo degli aspetti, ossia l'intervento operato sui campioni, questo emergerebbe da alcune deposizioni come quelle di Polinelli e di Pomodoro che ebbero a contestare alla società affidataria alcuni campioni che apparivano troppo ricchi di plastica e quindi non realmente rappresentativi, oltre che dal dato documentale.



In particolare, dalla relazione Fisia Italimpianti in riferimento al Protocollo di Intesa ARPAC-APAT-FIBE - Impianto di Tufino - per la campagna di caratterizzazione periodo dal 9 al 15 dicembre 2003 e dalla relazione nr. RT0143 Rev.A, datata 23.12.2004, riportante come titolo: "Campagna di caratterizzazione di RSU e CDR prodotto negli impianti di Caivano, Tufino, Giugliano - Provincia di Napoli - periodo: dicembre 2004", emergerebbe con chiarezza che le analisi sarebbero state eseguite su campioni di RSU additivati con rifiuti speciali quali gomme, plastiche ed altro.

Orbene, osserva il Collegio sul punto che nel caso di specie non può certo parlarsi di falsificazione, o comunque di artifici e raggiri, atteso che è dichiarata la metodologia di formazione del campione ed il suo arricchimento con materiali ad alto potere calorifero.

In altri termini, ferma restando ogni disquisizione in ordine alla possibilità legittima di additivare l'RSU in ingresso e alla cui trattazione specifica si rimanda, bisogna sottolineare che la circostanza era palesata dall'affidataria che chiaramente indicava che quel potere calorifero era stato raggiunto con l'aggiunta di materiale con elevato potere di combustione, per cui non si comprende nel caso di specie quale sia l'artificio e raggiro posto in essere.

Analogamente deve dirsi per quanto concerne i campionamenti sul CDR 1, quando cioè dopo i primi collaudi interni e le prime verifiche di MWH, al fine di consentire la redazione della *technical due diligence* da consegnare alle banche in modo da assicurare, ai fini del finanziamento, che il sistema progettuale era in grado di "reggere" tecnicamente e contrattualmente, si era deciso di effettuare una modifica impiantistica tale da permettere di differenziare i flussi di CDR in uscita e quindi concentrare i campionamenti sulle aliquote migliori a livello prestazionale.

Anche in questo caso emerge chiaramente che tale differenziazione di flussi non fu un qualcosa che la società affidataria tenne segreta, bensì la circostanza era nota e conosciuta; del resto Polinelli chiarisce bene che l'interesse della banche era quello di assicurarsi un quantitativo sufficiente di combustibile, con caratteristiche a norma, per l'impianto di incenerimento



di Acerra, e non certo che tutto quello che usciva dagli impianti avesse le dette caratteristiche.

Altro elemento di sospetto, individuato dall'accusa sarebbe da individuare nelle modalità di analisi della FOS, dal momento che il parametro utilizzato, ossia l'indice respirometrico statico, non era di per sé rappresentativo di una corretta stabilizzazione.

Sul punto in particolare la teste Muraro (ud. 20.1.2010) ha sottolineato che nonostante un valore di IRS al di sotto dei 600, la temperatura della FOS risultava, al ventottesimo giorno, ancora alta, segno che il materiale non era ancora stabilizzato.

Orbene, a parere del Collegio, occorre però contestualizzare le affermazioni della Muraro nel più ampio complesso della sua deposizione.

La teste infatti, ha riferito che la Campania aveva fatto una scelta peculiare in quanto i sette impianti previsti erano i più grandi al mondo e non c'era nessuna esperienza, e che quando lei iniziò la sua collaborazione non c'era un manuale preciso per la stabilizzazione e mancava la formazione del personale.


In relazione poi all'indice respirometrico statico ha chiarito che, all'epoca dei fatti, era quello il parametro utilizzato, anche se il risultato non è garantito.

Quanto all'indice respirometrico dinamico (IRD), questo era stato suggerito da Adani che era stato appunto sugli impianti.

Dopo il controllo di Adani, ma siamo ormai nel 2005, fu redatto una sorta di piano di autocontrollo che doveva confluire in una ordinanza commissariale.

Lo stesso Adani conferma di aver potuto constatare una generale mancanza di dimestichezza con il processo di stabilizzazione e che il metodo analitico adottato, era un metodo che portava ad errori frequenti, e che per tale motivo suggerì di utilizzare come parametro l'indice respirometrico dinamico al posto di quello statico.

Orbene, sul punto osserva il Collegio che a fronte della accertata inesperienza in ordine al processo di stabilizzazione, non è possibile indi-



203

viduare alcuna malizia nell'adozione di un parametro, ossia l'indice respirometrico statico – a cui tra l'altro faceva riferimento anche l'ordinanza 383/01, che dava sì risultati inattendibili, ma che era quello generalmente utilizzato all'epoca dei fatti e per il quale il laboratorio di FISIA era accreditato.

Quanto poi alle difformità riscontrate nei risultati delle analisi effettuate da FISIA, rispetto a quelle di IPLA di cui si è avvalsa la MWH per il suo lavoro di consulenza in favore delle banche ed anche rispetto a quelle effettuate dalla società LaboratoRi SPA del gruppo ACEA nel 2004 (sul punto cfr. la deposizione del teste Principale Nicola), si riporta quanto osservato dal prof. Zingales.

Detto teste ha chiarito che in chimica non si hanno valori numerici assoluti, ma vi è un margine di incertezza, che può essere quantificato in – o + 10%.

Con questa precisazione il confronto tra i risultati delle analisi condotte da Fisia e quelli di IPLA sui medesimi campioni sono sostanzialmente conformi, mentre non possono essere messe a confronto quelle della società LABORATORI, in quanto effettuate su campioni tra loro diversi.

Quanto poi ai correttivi che sarebbero stati apportati dalla Garbarino nei rapporti di prova, rispetto ai risultati annotati nei Fogli di Lavoro, è emerso che nella maggior parte dei casi vi è corrispondenza tra i dati riportati nel Foglio Lavoro (cfr esame della difesa di Principale Nicola) e quelli risultanti dal rapporto di prova e che i dati erano suscettibili di valutazione, potendo non tenersi conto di alcuni risultati che potevano essere ripetuti, o scartati in quanto ritenuti non rappresentativi.

Invero dipendenti del laboratorio di Fisia hanno chiaramente riferito in ordine alle modalità di valutazione dei risultati delle analisi da parte del direttore del laboratorio. Del resto che tali discordanze non siano il frutto di una falsificazione dei dati emerge dal dato che in alcuni casi non si è tenuto conto di esiti di analisi particolarmente favorevoli per FISIA, in quanto non rappresentativi e che in moltissimi documenti ufficiali si



dava atto dei valori non conformi del potere calorifero del CDR (cfr esame difesa di Principale Nicola), per cui anche in questo caso non si comprende come si possa sostenere di trovarsi di fronte ad una sistematica alterazione dei risultati delle analisi condotte da FISIA.

b) 3 L'ADDITIVAZIONE

Ritiene il Collegio che la prospettazione accusatoria in ordine al divieto di additivazione non sia fondata.


Si contestava, invero, a taluni imputati (Gambato, Cattaneo, Urciuoli, Ferraris, Arazzini, Pompili, Pelliccia, De Laurentis, Rallo, i capi impianto Monaco Orazio Andrea, Fimiani Vito, Angelino Elpidio, Astronomo Silvio, Di Giacomo Alessandro, Moschella Pasquale, Ruggiero Domenico nonché agli esponenti della struttura commissariale) di *consentire, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali*, così violando il ritenuto divieto di additivazione e ponendo in essere una delle numerose specifiche condotte attraverso le quali sarebbero stati commessi e il delitto sub a) di frode nelle pubbliche forniture, e quello sub c) di truffa.

Ebbene, si osserva in proposito quanto segue.

La possibilità di effettuare l'additivazione era prevista sia dal contratto e sia, inoltre, dal DM 5\2\1998, ritenuta norma di riferimento in ordine alle caratteristiche qualitative del CDR, che deve pertanto essere applicata nella sua interezza.

Sotto il primo profilo, rileva il Tribunale che l'art 27 del capitolato d'oneri e l'art 29 del contratto espressamente prevedevano che alla produzione di CDR potessero "concorrere anche i rifiuti speciali compatibili alla produzione secondo le normative emanate dal Ministro dell'Ambiente e meglio indicate in seguito".

Inoltre nel Dm 5\2\1998, veniva contemplata direttamente la possibilità di impiego di pneumatici fuori uso, per una percentuale massima del 50% in peso (cfr. allegato 2 suballegato 1 al cit. decreto DM 5\2\1998).



205

Appare, dunque, convincente la conclusione cui pervenivano i consulenti delle difese: e che, cioè, la possibilità di effettuare l'additivazione era legittima.

Non pare, in proposito, accoglibile la prospettazione accusatoria specie sotto il profilo che il richiamo al DM 5\2\1998, era limitato ai soli parametri di qualità del CDR, e che si fosse voluto inserire anche il sistema di additivazione, lo si sarebbe dovuto espressamente prevedere. Deve infatti operarsi un ribaltamento del percorso argomentativo del PM: invero non pare legittimo ritenere una validità del richiamo al DM 5\2\1998, limitata esclusivamente al PCI ed al valore dell'umidità del CDR, poiché, anzi, la norma prevedeva espressamente la possibilità di additivazione, ed una sua esclusione avrebbe dovuto essere espressa.


Si osserva che nelle valutazioni compiute da Polinelli nella propria relazione conclusiva alle banche, (nella "technical due diligence", del 2003, nell'analisi, cioè, svolta dall'investitore per giungere ad una valutazione finale, analizzando i rischi dell'operazione e le sue potenzialità future), il ricorso all'additivazione era considerato lo strumento che consentiva di ovviare ai problemi di redditività del progetto.

Egli osservava, infatti, che la cattiva qualità del rifiuto (rifiuto vecchio, cioè non fresco, e bagnato a causa sia dell'eccesso di umidità del RSU, sia dell'esposizione prolungata agli agenti atmosferici) comprometteva la possibilità di raggiungere il potere calorifico idoneo a rendere produttivo per le banche il CDR.

Peraltro ciò poteva essere ovviato attraverso accorgimenti di buona gestione e, specialmente, attraverso l'additivazione.

Si ribadisce la valenza esclusivamente economica, come emerso dal dibattito, di siffatta esigenza (cioè quella di ottenere un CDR altamente calorifico, attraverso anche il ricorso all'additivazione).

Da qui l'interesse sempre manifestato dalle affidatarie per l'additivazione: interesse palesato fin dall'inizio-proprio in conseguenza delle valutazioni di Polinelli ed i risvolti economici con le banche- e via via ritenuto sempre più importante proprio per le richieste della Procura (sulla necessità,



cioè, che gli impianti producessero un CDR conforme ai requisiti del DM 5\2\1998).

Già dal 23/12/03, infatti, FIBE con propria missiva, trasmetteva al Commissario un progetto di adeguamento delle linee di produzione di CDR, mediante l'inserimento di linee di additivazione di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, alla quale non vi era riscontro da parte del Commissariato.

Si consideri poi che la FIBE nella propria "Side letter" cioè "lettera d'intenti" redatta da Cattaneo nel 2003 ed allegata alla "technical due diligence" per assicurare l'elargizione da parte delle banche del project financing, si impegnava ad effettuare l'additivazione del CDR con materiale ad alto potere calorifico

Si vedano in proposito i molteplici atti in cui la Procura veniva messa a conoscenza della volontà di effettuare l'additivazione.


E pertanto non pare fondato il rilievo che la ricezione di rifiuto speciale da additivare sia stata fatta nascostamente.

Invero l'istruttoria dibattimentale consentiva di ricostruire gli eventi succedutisi negli anni in contestazione, da cui traspariva che la modifica degli impianti al fine di realizzare l'additivazione era stata, anzi, laboriosa, comunicata in varie occasioni dalla Fibe e conosciuta da parte dell'interlocutore.

In particolare, il 28\9\2004, in un atto difensivo indirizzato alla Procura, richiamato dai CCTT Pm Sanna e Falleni a pg 106 della loro relazione, era stato proposto un programma di interventi- al fine di ottenere la revoca del provvedimento di chiusura impianti emesso il 18\8\2004- che contemplava- tra gli altri- anche l'additivazione, attraverso la creazione di una linea di alimentazione per la miscelazione dei flussi, di rifiuti speciali non pericolosi ed assimilabili agli urbani ad elevato potere calorifico.

Linea poi realizzata, come desumibile dalla nota FIBE del 13\1\2005, pure richiamata nella citata perizia, in cui si riferiva dell'esito positivo dell'additivazione, allegando a conferma tre rapporti di prova su tre campioni di CDR.

Durante l'escussione dibattimentale- peraltro- i CCTTPM Sanna e Fal-



leni mostravano un ricordo non sufficientemente limpido al riguardo, - ricordo da giustificare in considerazione del tempo trascorso dalla redazione della perizia- che però non inficiava la ricostruzione qui riportata, basata su atti e documenti e pertanto non revocabile in dubbio.

Inoltre, con nota Fibe indirizzata al Commissariato, del 29\12\2004, si comunicava il completamento delle installazioni delle linee di additivazione: gli interventi erano stati dunque realizzati entro il dicembre 2004 (ciò che si desume altresì dalla certificazione dei Laboratori spa, incaricata dal Commissario di monitorare gli impianti, e dalle ispezioni eseguite nel dicembre 2004 dalla Polizia Giudiziaria)

Non è quindi ipotizzabile una ricezione silenziosa, nascosta e non palesata, del rifiuto necessario ad effettuare l'additivazione .


Successivamente, poi, (Il 9 febbraio 2005_era stato reso pubblico il parere aggiornato di VIA relativo all'impianto di Acerra, nel quale l'ing. Agricola aveva inserito quella che in dibattimento era stata definita la sua "prescrizione", e cioè che all'interno del termovalorizzatore potesse essere combusto solo CDR conforme al DM 5\2\1998)

il 26 febbraio del 2005, il PM non consentiva l'additivazione con l'atto di integrazione del provvedimento di revoca del decreto di effettiva esecuzione del sequestro disposto dal GIP e di restituzione di cosa sequestrata con prescrizioni.

E' solo da questo momento- e dunque in conseguenza del mutato clima relativo alla possibilità di effettuare l'additivazione- che si verificavano alcuni tentativi, in seno alle società coinvolte, di "nascondere" l'additivazione.

Si veda, esemplificativamente, la telefonata 3581 del 29\3\2005, intercettata presso l'impianto CDR di Battipaglia, delle ore 15,19 in cui un dipendente del citato impianto ed un altro soggetto non meglio identificato, parlavano di tale processo che non doveva essere portato a conoscenza di altri, ed in particolare di "un cassone di gomma" da "mettere dentro la fossa", precisando però che "sta' cosa non adda asci".

Ebbene, tale mutato atteggiamento, ed in particolare la volontà di



208

non palesare esternamente l'additivazione, va inquadrata temporalmente nel periodo successivo alla "restituzione con prescrizioni" del 26 febbraio 2005 e, non essendo presente anteriormente per le motivazioni espresse- e dunque per il generale convincimento di poter liberamente effettuare tale additivazione- non può in alcun modo essere considerato indice di malafede dei soggetti coinvolti.

Ed infatti, prescindendo da ogni valutazione sulla condivisibilità di tale divieto- su cui molto si soffermava l'istruttoria dibattimentale- si osserva che comunque, vista l'evoluzione dei fatti, non è in alcun modo ravvisabile un dolo degli imputati nella realizzazione dell'additivazione, vietata solo a partire dal febbraio 2005- e dunque ben dopo l'inizio dei rapporti tra le società e l'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, a rimarcare ulteriormente la generale convinzione della legittimità dell'uso dell'additivazione, soccorre la lettera del 10 febbraio 2005 del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente, dr. Mascazzini, cui il Commissariato si era rivolto proprio in relazione all'additivazione del CDR con pneumatici fuori uso.

In essa il Ministero testualmente osservava: " *si rileva dunque che, fatti ovviamente salvi gli aspetti contrattuali inerenti al caso di specie, in generale l'utilizzo di pneumatici fuori uso, in percentuale non superiore al 50% per la produzione di CDR in procedura semplificata, è previsto dalla norma*".

Poiché nel caso di specie, come visto, il contratto consentiva l'additivazione, doveva concludersi nel senso della piena legittimità dell'additivazione.

Si osserva, inoltre, che il teste Catenacci dichiarava di non aver mai autorizzato l'additivazione e di essere sempre stato contrario ad essa, anche se non riusciva a dare idonea giustificazione del suo rifiuto (infatti, anche se alcuni dei tecnici erano d'accordo con la richiesta di additivazione presentata dalla FIBE, egli "a intuito" non era d'accordo. dep 13\10\2010.)

Deve, altresì, escludersi qualsiasi coinvolgimento, sotto forma di omissione del controllo, anche da parte dell'apparato commissariale, in merito allo specifico argomento, in considerazione delle note ministeriali che co-

stituivano , ad un tempo, riprova sia della conoscenza della circostanza anche da parte del Governo- sicchè ogni ipotizzabile comportamento tendente ad occultare siffatto elemento appare deprivato di fondamento- sia degli autorevoli pareri che confortavano l'apparato commissariale, in persona degli imputati Bassolino Antonio, Vanoli Raffaele, Acampora Salvatore, Pisapia Umberto, Facchi Giulio ai quali il reato era contestato, sulla legittimità del loro operato e sulla condivisibilità delle scelte dell'affidataria.

c) LO STOCCAGGIO


Neppure, là problematica afferente al recupero energetico del CDR prodotto nelle more della realizzazione dei termovalorizzatori, era idonea ad integrare gli artifici e raggiri della contestata truffa, non avendo mai direttamente l'ATI assunto l'impegno di bruciare immediatamente in impianti esistenti tale CDR.

Ed invero quanto allo stoccaggio, si osserva quanto segue.

Il problema relativo all'impiego del CDR prodotto dagli impianti prima dell'entrata in funzione dei termovalorizzatori- e cioè nel periodo intermedio intercorrente tra la messa in funzione degli impianti di CDR e quella dei termovalorizzatori- costituiva, secondo la prospettazione accusatoria, un'evidente condotta illecita, tale da integrare la truffa contestata sub c), oltre che gli ulteriori illeciti di frode in pubbliche forniture ex art 356 cp (capo a), abuso d'ufficio ex art 323 (capo q), e falso ex art 479- nella cd "Relazione conclusiva" -sub EE).

Si sosteneva, infatti, che tale CDR prodotto nelle more, era illecitamente stoccato dall'affidataria , contrariamente a quanto ella si era contrattualmente obbligata a fare, in siti appositamente locati.

E ciò era artatamente realizzato affinché fosse poi possibile bruciarlo nel TMV di Acerra con conseguente produzione di energia elettrica e dunque con l'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dal conseguimento della tariffa CIP6 anche relativamente a tale CDR prodotto prima dell'entrata in esercizio del TMV.

 210 

Ed invece quest'ultimo- il CDR prodotto "nelle more", cioè- avrebbe dovuto essere inviato ad un recupero immediato presso siti ed impianti diversi dal TMV, per evitare l'accumulo di ecoballe ed il conseguente danno ambientale derivante dalla realizzazione di un'illecita attività di discarica.

Deve osservarsi che, effettivamente, nell'O.P.C.M. 2774 del 31\3\1998 all'art 1 comma 5, si prevedeva-tra l'altro- la utilizzazione del combustibile in impianti esistenti , la realizzazione di impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti *"assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto"*.


Ed allo stesso modo, in tutti gli atti anteriori allo svolgimento della gara, si richiamava la necessità del recupero energetico del combustibile prodotto prima dell'avvio del TMV , collocando temporalmente tale recupero "nelle more della messa in esercizio del termovalorizzatore " (prevista nel termine del 31\12\2000), e quindi prima che il TMV venisse realizzato.

In particolare si osserva che ai primi dell'agosto 1998 la Fisia Itaimpianti riceveva la lettera di invito a presentare le offerte per entrambi i bandi con allegato lo schema del capitolato d'oneri contenente le norme e le condizioni per l'espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata.

In tal senso si vedano i bandi di gara Commissariale che erano stati predisposti con Decreti Commissariali nn 58 e 59 del 12/6/1998 e nel bando si diceva: "assicurando nelle more della messa in esercizio di detto impianto il recupero energetico del combustibile prodotto"

Anche nella lettera d'invito alla gara d'appalto, del successivo 5 agosto 1998, si usava una identica dizione "assicurando nelle more dell'entrata in esercizio di detto impianto il recupero energetico del combustibile prodotto".

Nel capitolato d'oneri, che era richiamato nella lettera d'invito, pure si menzionava una formulazione analoga mediante "l'utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti, nelle more della messa in esercizio dell'impianto dedicato di produzione di energia elettrica"



211

Ebbene, tanto osservato rileva, però, il Tribunale che l'Affidataria non si era contrattualmente impegnata ad uno smaltimento immediato del CDR prodotto nelle more e che, soprattutto, la sua volontà di effettuare lo stoccaggio era stata già ampiamente discussa, era nota alla controparte alla quale non era stata taciuta, ed era anzi ben evidente negli atti ad essa riconducibili.

Ed infatti le procedure seguite per l'aggiudicazione dell'appalto, licitazioni private, prevedevano una prima fase dei soggetti da invitare ed una seconda fase (la gara vera e propria) ove venivano presentate le offerte ed individuato l'aggiudicatario.

La prima fase non era quindi finalizzata a configurare il contenuto del rapporto, ma unicamente ad individuare i soggetti interessati al contratto ed in possesso dei requisiti. Trattavasi, pertanto, conformemente a quanto sostenuto dai CT delle difese, ed assolutamente condivisibile perché rispecchiante i principi normativi, non di una fase negoziale ma solo preliminare che, come tale, non era idonea a comportare alcun impegno da parte dei candidati.

Nota il Tribunale che mentre tutti i partecipanti avevano reso dichiarazione di prequalifica di identico contenuto, conformi alla lettera d'invito alla gara d'appalto, invece nessuno degli stessi assicurava in sede di offerta, il recupero energetico del combustibile prodotto nelle more.

Ed invero, in data 30.10.1998, le Società imputate (raggruppate nell'ATI FISIA Italimpianti S.p.A.), presentavano l'offerta.

Sul punto in esame, l'offerta non era formulata nel tenore esatto richiesto dalla lettera di invito; in essa, infatti, FISIA dichiarava *"...assicurando il recupero energetico del combustibile prodotto nelle more dell'entrata in esercizio di detto impianto"*.

E' sottile ma importante la differenza tra un impegno siffatto con quello diverso richiesto di *"assicurare nelle more"* il recupero energetico del combustibile.

212-6

Anche tutti gli altri partecipanti alla gara prendevano posizioni sottilmente ambigue, discostandosi sul punto dalla lettera di invito.

In sede di gara, l'ATI FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. offriva, altresì, per quel che qui rileva:

la realizzazione e la messa in esercizio in 300 giorni naturali consecutivi degli impianti di CDR, e del termovalorizzatore entro il 31/12/2000, *"assicurando – come già rilevato sopra – il recupero energetico del combustibile prodotto nelle more dell'entrata in esercizio di detto impianto"*.


E pertanto, negli atti realmente produttivi di un vincolo giuridicamente rilevante per il proponente, l'ATI Fisia Italimpianti spa, sottolineava di poter provvedere al recupero energetico senza indicare che questo sarebbe avvenuto prima dell'entrata in funzione del TMV.

D'altra parte, nell'offerta, ed in particolare nella relazione sul merito tecnico (plico c) dell'offerta Fisia Italimpianti spa, si precisava che *"durante il tempo per la costruzione dell'impianto di termovalorizzazione, quando gli impianti di produzione di CDR saranno già in esercizio, il combustibile prodotto verrà pressato ed imballato in fogli di materia plastica e stoccato in un deposito intermedio". Dopo la messa in esercizio dell'impianto di termovalorizzazione, il CDR a stoccaggio sarà progressivamente prelevato ed ivi utilizzato per la produzione di energia"*

Pertanto la commissione aggiudicatrice prima e la stazione appaltante poi, erano pienamente a conoscenza del fatto che la Fisia Italimpianti avrebbe proceduto al recupero energetico differito del CDR.

Ma, oltre a tali evidenze documentali, dalle quali emerge che il problema dello stoccaggio era stato portato all'attenzione della controparte, ed illustrato, anzi, come punto caratterizzante dell'offerta, rileva il collegio che da carteggi dell'epoca, appare evidente che il dibattito sul punto era sentito e frequente, e che pertanto non c'era alcuna volontà di trarre in inganno la controparte.

la Fisia aveva, infatti, prospettato alla stazione appaltante le proprie perplessità in relazione al recupero energetico del CDR prodotto nelle more della realizzazione dei termovalorizzatori, chiedendo, prima della presenta-



213

zione della propria offerta di gara, il 21 settembre 1998 al Presidente Rastrelli delucidazione in merito, ed, in particolare " *se nelle more della costruzione dell'impianto, l'Affidatario sia libero di scegliere le modalità ed i tempi con cui procedere al recupero energetico del combustibile prodotto, nel rispetto delle leggi che regolano la materia*".

Con missiva del 12\10\1998 D'Elia scriveva a Fisia rispondendo di aver investito il RUP del problema e che modi e tempi del recupero energetico del CDR prodotto nelle more *erano di stretta competenza delle ditte partecipanti* alla gara, così evidenziando che il problema era di competenza esclusiva delle affidatarie.

Non può, quindi, non evidenziarsi che la ATI aveva scelto la via della trasparenza, informando il proprio interlocutore, prima ancora di presentare l'offerta, che non era possibile effettuare un'immediata termovalorizzazione in impianti esistenti nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio degli impianti di produzione CDR e l'avvio degli impianti di tmv, e che pertanto il CDR sarebbe stato posto a stoccaggio.

Si osserva, ancora, che il problema era stato messo in luce anche nella lettera del direttore generale ABI, Zadra, del 13\10\1998 indirizzata al Commissario di Governo Rastrelli. In tale missiva, che riportava le considerazioni delle banche italiane ed europee, particolarmente interessate alla vicenda, trattandosi di un'operazione finanziaria in project financing, e quindi di un finanziamento delle società affidatarie ad opere degli istituti bancari, Zadra suggeriva che il recupero non dovesse essere " *necessariamente effettuato nelle more dell'entrata in esercizio del termovalorizzatore*" essendo sufficiente " *effettuarlo entro la scadenza dell'affidamento*".

Il Commissario Rastrelli il 24\10\1998 rispondeva affermando che tali precisazioni sarebbero state prese in considerazione " *ben vero, dopo la gara, attraverso i successivi strumenti di definizione dei rapporti (accordo di programma, stipula dei contratti)... aderendo sin da questo momento sull'opportunità di integrazioni e garanzie utili al conseguimento operativo degli obiettivi*".

La franchezza con la quale si discuteva di tali aspetti, induce a rite-

 214 

nere insussistente una malevola volontà di occultarli.

Va poi sottolineato che la concreta fattibilità tecnica di un recupero immediato in impianti esistenti, veniva seriamente messa in discussione in dibattimento, dai consulenti delle difese, i quali evidenziavano, in particolare, come al momento dello svolgimento della gara, gli impianti esistenti nei quali smaltire immediatamente il CDR prodotto nelle more, avrebbero potuto essere solo i cementifici.


Questi, oltre ad essere in numero assolutamente insufficiente al momento del bando, cioè nel 1998, (n 73 forni), non erano neanche adeguatamente ambientalizzati (cfr. dep CT Centola).

- Essendo, quindi, privi di tutte le difese predisposte a tutela dell'ambiente (per "ambientalizzazione" si intende, infatti, l'attuazione delle modifiche agli impianti per consentire di rispettare il raggiungimento dei valori di alcuni parametri impiantistici (tempi di permanenza e tenori di ossigeno e temperature di combustione) ed ambientali previsti nelle norme per la conduzione degli inceneritori specificamente dedicati alla combustione di rifiuti o CDR, cfr. Zingales, pg 14 della relazione), non potevano essere idonei a tale smaltimento ed avrebbero provocato danni concreti che ne avrebbero reso sconsigliabile l'utilizzo, oltre ai concreti problemi di fattibilità.

Quanto poi alla possibilità di impiego in centrali termoelettriche a carbone (ipotesi prevista nell'offerta ENEL), e dunque la realizzazione della co-combustione del CDR con carbone in centrali elettriche a carbone, il CT Zingales evidenziava analoghi problemi attuativi, sottolineando, anche per un proprio diretto coinvolgimento in tentativi siffatti, che all'epoca del bando di gara non esisteva in Italia alcuna centrale termoelettrica a carbone in grado di bruciare il CDR, perché nessuna era stata "ambientalizzata" ne', come necessario, autorizzata.

Il consulente, quindi, con riferimenti puntuali ed assolutamente attendibili, giungeva alla conclusione che affermare che tale possibilità "sia esistita (o esista oggi) è platealmente erroneo" (cfr. Zingales pg 24).

La eventualità, infine, di sfruttare impianti all'estero non si presentava in concreto fattibile perché avrebbe richiesto autorizzazioni che prescin-



215

devano dai poteri e dal controllo dell'affidataria.

Conclusiva riflessione in relazione all'argomento in esame, deve poi effettuarsi in relazione ai tempi contrattualmente previsti per la realizzazione del TMV.

Ed invero durante lo svolgimento degli atti di gara e nel periodo in contestazione, la fase intermedia, intercorrente tra il funzionamento degli impianti cdr e l'avvio dell'attività dei termovalorizzatori, sarebbe dovuta durare solo 14 mesi.

La realtà, come è noto, è stata ben diversa: tra l'ultimazione del settimo impianto CDR e l'entrata in esercizio del TMV sono decorsi circa 6 anni, e sicuramente l'accumulo impressionante di ecoballe negli anni necessari alla realizzazione del TMV, non era assolutamente prevedibile al momento della conclusione del contratto, ne' l'aggravamento delle conseguenze di tale accumulo può essere posto a carico del contraente incolpevole, in virtù della necessità di adottare una prospettazione EX ante, e cioè conforme alla situazione che si delineava al momento dei fatti.

d) CORRETTA GESTIONE DEGLI IMPIANTI-INIDONEITA' TECNICA DI ESSI

Una delle accuse mosse nei confronti degli imputati- sia le persone fisiche appartenenti alle società, sia tutta la struttura commissariale - a mezzo tanto di una condotta omissiva di controllo che commissiva, per l'adozione di ordinanze agevolative- risiede nella presunta inidoneità tecnica degli impianti CDR e nella realizzazione di essi in modo non conforme ai progetti approvati.

Ebbene, ritiene al riguardo il Tribunale che i rilievi non siano fondati.

Le limpide relazioni dei consulenti delle difese (avv. Giuseppe Giuffrè nonché ing. Paolo Centola), che il Tribunale ritiene condivisibili per il rigore scientifico delle tesi in esse esposte, ed alle quali ritiene di conformarsi, evidenziavano, in proposito che



216

In sede di gara era stata redatta una "proposta progettuale" (non un progetto).

Il progetto era stato redatto successivamente all'aggiudicazione; era stato verificato ed approvato prima della firma del contratto ed allegato allo stesso.

Tra le "proposte progettuali" ed il progetto esecutivo vi erano fisiologicamente differenze, che non erano varianti, perché il progetto contrattualizzato era quello esecutivo, allegato al contratto.

Le modifiche al separatore balistico anziché aeraulico e al sistema di vagliatura erano già presenti nel progetto esecutivo e pertanto facevano parte del progetto contrattuale.

Inoltre, in sede di progetto esecutivo erano state apportate ulteriori varianti, la principale delle quali riguardava il sistema di rivoltamento tramite carroponete, con una maggiore spesa complessiva di circa 35 milioni di euro (circa 9,5 di impianti ed il resto di opere murarie), modifiche che sicuramente si erano risolte in un palese vantaggio per l'ottimizzazione della produzione e per un accrescimento dell'efficacia del servizio


Dopo la stipula del contratto era stato redatto il progetto costruttivo dell'opera, dove, tra l'altro era stata individuata la marca dei macchinari che sarebbero stati installati

La marca del trituratore (NIRO) era stata individuata ed accettata in sede di progetto costruttivo.

La questione del separatore dell'alluminio era stata ugualmente affrontata e risultava in sede di progetto esecutivo, che è stato contrattualizzato senza separatore per l'alluminio.

Le singole contestazioni

il separatore balistico



217

era una differenza tra la "proposta progettuale" ed il progetto esecutivo: nel progetto esecutivo era infatti chiaramente indicato "separatore balistico" con la relativa scheda tecnica;

non trattavasi, pertanto, di una variante, perché era stato inserito nel progetto esecutivo prima della firma del contratto;

il separatore balistico aveva un maggiore costo di circa 2 miliardi di lire;

il motivo del cambiamento discendeva dalla constatazione, in sede di progettazione, che il separatore "aeraulico" non era (all'epoca) una tecnologia consolidata ed affidabile ed era di difficile messa a punto;

in particolare, FISIA aveva bandito una gara per l'affidamento degli impianti alle 6 migliori ditte del settore e 5 su 6 avevano chiesto di sostituire l'aeraulico con il balistico;

si trattava perciò, concordemente a quanto affermato dai richiamati CT, di una miglioria, comportante una maggior spesa, ritenuta tecnicamente più efficiente dai migliori tecnici del settore.

Vaglio

nella "proposta progettuale" a base di gara era prevista una superficie vagliante di 1.420 m²;

nel progetto esecutivo, la superficie era stata portata a 2540 m (poi confermati a 2550 in sede costruttiva);

non era perciò una variante, perché già prevista nel progetto esecutivo di contratto; ed era evidentemente, una miglioria, comportante un maggior costo di 1.837.000.000 lire, derivante da una migliore valutazione della necessità di selezione degli impianti;

le dimensioni dei fori non erano una variante progettuale (si trattava di un dettaglio da regolare in fase di esercizio, dopo aver verificato la qualità della selezione).



218

Trituratore

La contestazione riguardava la pretesa sostituzione di un trituratore di marca Doppstadt con un trituratore di marca Niro, asseritamente funzionante in modo da comprimere l'immondizia e far passare l'umido dall'organico alla carta e stoffa;

Il CT evidenziava, però, che la contestazione era documentalmente erronea in quanto:

- nel progetto esecutivo non era individuata (né per questo né per nessun altro macchinario) la ditta costruttrice;
- il primo documento ove veniva individuata la ditta costruttrice era il progetto costruttivo, dove veniva individuato, proprio il costruttore Niro e non Doppstadt;

non vi era, pertanto alcuna variante.

Inoltre, sosteneva il consulente, le caratteristiche funzionali del NIRO erano equivalenti a quelle del DOPPSTADT, trattandosi, in entrambi i casi di "SHREDDERS" – cioè "dilaceratori" e cioè di macchine che tagliano e strappano, ma non triturano i rifiuti (CRUSHERS – cioè "mulini");

Si osserva, inoltre, che dal punto di vista funzionale, la compressione di alcuni secondi è del tutto irrilevante: la immondizia era stata compressa due volte sui camion, stoccata per periodi indeterminati e poi ammassata nelle fosse, e dunque deve concludersi che il trasferimento di umidità avveniva a monte degli impianti FIBE.

Separatore dell'alluminio

Osservava il CT Giuffrè che tale impianto:

- non era previsto nella "proposta progettuale";
- non era previsto nel progetto esecutivo approvato;
- non era previsto nel progetto costruttivo;
- e conseguentemente non era stato realizzato...

Ritiene il collegio che non appare, quindi, ravvisabile alcuna respon-

sabilità discendente dalla violazione di un obbligo inesistente.

Il CT osservava, poi, in conclusione, che le modifiche avevano comportato una maggiore spesa complessiva di circa 70 miliardi di lire;

che, inoltre la struttura commissariale – composta da esperti della materia– le aveva accettate ed approvate; ed infine che, il tecnico della Società Montgomery Watson, incaricata dalle Banche investitrici – Ing. Polinelli –riferiva, nella propria relazione in data 20 agosto 2000, che il progetto degli stabilimenti corrispondeva “allo stato dell’arte”.

Sulla base di tali considerazioni, all’esito dell’istruttoria dibattimentale e valutando complessivamente il compendio probatorio acquisito, il Collegio ritiene assolutamente condivisibili le conclusioni cui si perveniva, e cioè che le migliorie andavano, di fatto, integralmente a vantaggio della controparte, visto che gli stabilimenti sarebbero rimasti definitivamente in proprietà di quest’ultima.

CDR 1 e CDR2

Si è ipotizzato che l’aggiudicataria avrebbe separato il CDR in due flussi distinti, per consentire un falso esame del solo CDR 1 (migliore) e poi miscelare il tutto. La differenziazione tra CDR1 e CDR2 era stata proposta dall’ing. Ferraris, per come riferito in dibattimento dal teste Polinelli.

In proposito il CT Giuffre’ rilevava, invece che la separazione CDR 1 e CDR 2 era tecnica, funzionale ed originaria.


Ed invero, i rifiuti passavano da due vagli successivi:

- CDR1 era quello risultante dal primo vaglio (più largo);
- CDR 2 era quello che residuava dopo il secondo vaglio (più stretto).

Questo CDR era ovviamente più umido, perché più inquinato dalla parte organica.

I due flussi erano separati dall’origine, per motivi tecnici, in tutti gli impianti maggiori, salvo Pianodardine e Casalduni (impianti piccoli con una sola pressa).

Successivamente venivano operati interventi sulle linee, ma non per miscelarle o separarle, bensì solo per poter utilizzare le presse all’estremità



220

del secondo flusso anche per il primo, quando si rompeva la pressa, fermando l'intero impianto.


Inoltre, l'analisi del CDR 2 era stata regolarmente e contestualmente compiuta, senza sotterfugi.

In ordine, poi, alla lettera 18/12/01, quando era operativo per FIBE un solo impianto (Caivano. Era poi operativo Pianodardine, ma per FIBE Campania) nella quale l'amministratore di Fibe, Cattaneo, inviava al Commissario solo le analisi del CDR 1, e dunque ritenuta dalla Pubblica Accusa rivelatrice della volontà malevole dell'affidataria di tacere la reale consistenza del CDR, il CT Giuffrè rilevava quanto segue.

Nella lettera, in data 18/12/01 l'Amministratore di FIBE Cattaneo, scriveva al Commissario comunicando i risultati delle analisi del CDR di Caivano e precisava-tra l'altro- che erano state *effettuate le analisi delle caratteristiche del CDR prelevando, in modo casuale, numero 9 campioni da balle di CDR di produzione giornaliera. Il valore medio dei principali parametri ottenuti statisticamente, risultava compreso nei valori limite.* Alla nota erano allegati 9 campioni di analisi, che erano quelli inviati da FISIA e FIBE con la nota 4.12.2001. I dati erano relativi al solo CDR 1.

Il consulente osservava, in proposito, che ciò si spiegava con la circostanza che il 4/12/01, la FISIA (subcontraente di FIBE) aveva scritto a FIBE una lettera molto chiara, nella quale si affermava tra l'altro che la RSU in ingresso era merceologicamente conforme alle previsioni, salvo il fatto che era troppo umida, per mancanza della raccolta differenziata; che la vagliatura era corretta (il CDR rispettava le previsioni merceologiche) ma che il CDR2 era scadente; che, infine, dato che il CDR1, da solo, raggiungeva le percentuali previste (32%), era opportuno smaltire in discarica il CDR2, anche per evitare eccessivo stoccaggio di eco balle.

Ebbene, proprio in considerazione di tali rilievi e della ipotizzata soluzione di smaltire in discarica il cdr, trova una sua plausibile spiegazione il perché FIBE abbia riferito (all'inizio del contratto) solo dei dati del CDR 1: si taceva, infatti, che le indagini riguardavano il CDR1 per il motivo che si era deciso di utilizzare solo quello, mandando a discarica il CDR2.



221

D'altra parte le analisi compiute da un soggetto terzo ed indipendente (la IPLA di Torino,) , confermavano le analisi e le considerazioni FISIA, nonché quanto comunicato da Cattaneo al Commissario con la lettera succitata del dicembre 2001. Rilevava, infatti, la IPLA che : il CDR 1 era a norma; il CDR 2 era fuori norma a causa della eccessiva umidità, dovuta alla sua composizione (esso è infatti composto in misura elevata da carta e tessili, bagnati per la cattiva qualità del RSU in ingresso e per il trasferimento della umidità dalla parte organica.)

Le indagini del soggetto terzo confermavano, perciò, e non smentivano, la lettera di Cattaneo, che considerava solo il CDR 1 e poneva il problema del rischio di non poter pervenire a questi risultati se l'impianto si fosse sovraccaricato e la qualità del RSU fosse divenuta peggiore. Precisava, Cattaneo nella propria missiva, che in tal caso l'affidatario avrebbe comunque continuato ad operare, ed avrebbe provveduto ad ulteriori trattamenti, e cioè alla additivazione e ,qualora ciò fosse stato impossibile, avrebbe mandato a discarica il CDR troppo poco combustibile.

In ordine, poi, all'affermata consapevolezza da parte dell'organo commissariale della suddivisione tra CDR 1 e CDR2, emergeva in dibattimento che invece nessuno dei componenti di tale struttura era mai stato messo a conoscenza della suddivisione.

Deve conclusivamente osservarsi che alcuna responsabilità, a carico di nessuno degli imputati, possa profilarsi in relazione a tale contestazione, e che i macchinari effettivamente installati non erano meno efficaci, quasi che da essi fosse dipesa una minore adeguatezza degli impianti, ma, invece, avevano comportato un maggior costo per la società affidataria (stimato in 30-35 milioni di euro in più (cfr. deposizione dr. Centola, CT della difesa, durante l'escussione del 28\3\2012). Va poi ulteriormente ribadito che gli impianti sarebbero rimasti in proprietà della parte pubblica- così comportando un vantaggio patrimoniale per essa- e che non sarebbero divenuti appannaggio dell'affidataria, ed erano tecnicamente idonei al raggiungimento del servizio richiesto nel contratto, che era lo smaltimento dei rifiuti: l'atteggiamento dell'appaltatore, cioè appariva teso al miglioramento tecnico

e funzionale degli impianti, anziché alla riduzione dei costi.

E ciò anche per la scontata riflessione che era tutto interesse dell'affidataria quello di mantenere in buona efficienza gli impianti- e quindi impiegare in essi tutte le risorse umane ed economiche possibili-al fine di produrre un buon CDR e realizzare il profitto sperato.


e) disorganizzazione gestionale

Quanto all'affermata disorganizzazione gestionale, si osserva quanto segue.

E' una tragica realtà quella del disastroso tentativo di smaltimento dei rifiuti in Campania negli anni in contestazione (problema purtroppo non risolto compiutamente, se non in minima parte).

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, però, è possibile affermare che esso non era conseguenza ne' di illecite condotte degli imputati, ne' di inidoneità tecnica, ne' di una disorganizzazione nella gestione degli impianti.

Ciò che non funzionava non erano gli impianti, ma il fatto che il ciclo dei rifiuti come era stato organicamente ed efficacemente ideato, non era stato compiutamente posto in essere, essendo monco sia della fase iniziale- la raccolta differenziata, che come visto non si attestava affatto nei limiti ipotizzati- 35% entro il 31 dicembre 1999-, rimanendo, invece, su percentuali estremamente basse, come confermato dai numerosi Sindaci escussi in dibattimento (all'udienza del 28 settembre 2011: Valerio Ciavolino, ex Sindaco di Torre del Greco che, malgrado encomiabili sforzi, quale quello di portare le eco balle in giacenza per 6-7 giorni perfino nel piazzale alle spalle del Comune, confermava la bassa percentuale di differenziata, che si attestava circa sul 4%; Rosa Russo Iervolino, ex Sindaco di Napoli dal 2001 al maggio 2011, indicava nel 5% nell'anno 2001 il dato in esame, Di Gennaro Giam-piero, Sindaco di Melito dal giugno 2003 al dicembre 2005, rispondeva di non sapere circa il dato comunicato da Legambiente secondo il quale la raccolta differenziata nel suo comune era pari allo 0%, Luigi Falco, sindaco di Caserta fino al 2005, riferiva circa la difficoltà di convincere i cittadini a partecipare ed effettuare la raccolta differenziata, essendo opinione diffusa

 223

quella dell'inutilità della differenziazione poiché era unica - a loro parere- la destinazione finale: presso il CDR di SMCV ; mentre rimanevano felici esempi in positivo quelli di pochi comuni, quali quello di Montecorvino, il cui Sindaco Caio D'onofrio indicava nel 78% il dato della raccolta differenziata nel comune) e dalla copiosa documentazione acquisita- sia, specialmente, in quella finale, non essendo stati realizzati i termovalorizzatori che, da progetto, erano due- ad Acerra e Santa Maria la Fossa.

Come è noto veniva edificato il solo termovalorizzatore di Acerra, ad anni di distanza da quanto ideato (inizialmente i termovalorizzatori si prevedeva che sarebbero stati realizzati e posti in funzione 14 mesi dopo l'ultimazione degli impianti di produzione cdr, ed invece il (solo, perché ad oggi non è neanche iniziata la progettazione dell'altro in considerazione di diverse scelte legislative e di una diversa volontà politica) termovalorizzatore di Acerra veniva ultimato nel 2009 ed iniziava la propria attività il 21 maggio 2009, molti anni dopo il previsto).

e1) cause del sovraccarico


L'accusa ipotizzava, come si è detto, che il motivo del cattivo funzionamento degli impianti e della mancata risoluzione del problema dei rifiuti, riposasse sulle responsabilità dei soggetti imputati

Ed infatti il CT ing Rabitti in primo luogo negava che gli impianti si fossero mai trovati in situazione di sovraccarico- ciò che appare in contrasto con il dato fattuale riportato dai numerosi testi escussi e sopra indicati- e comunque rilevava che questi non lavoravano a pieno regime.

Ciò desumeva sia dall'esame dei rifiuti in entrata ed in uscita, sia dai consumi elettrici rapportati alla potenza dei singoli macchinari.

Ebbene, non è così.

Non è, infatti, possibile valutare solo il dato annuale dei conferimenti agli impianti (come enucleabile dai dati dei MUD, presi in considerazione da Rabitti): bisogna, invece, stimare in concreto cosa avveniva, considerando che il rifiuto conferito arrivava agli impianti in quantitativi giornalieri in genere superiori, anche di molto, al previsto (per quanto detto), causando un grave intasamento dell'impianto che produceva effetti deleteri non supera-



224

bili in breve tempo e facilmente

Il rifiuto, cioè, non si lavorava nello stesso giorno del conferimento, ed era vecchio e sporco (La dizione "vecchio" sta a significare che era un rifiuto abbancato per un tempo abbastanza lungo o addirittura in epoche di emergenza pregressa, in siti probabilmente non adatti ed esposti agli eventi meteorici (cfr. anche i rilievi fotografici relativi ai cumuli di rifiuti all'interno degli impianti, allegati alla consulenza Cecchetti, dalle quali emergeva la colorazione del rifiuto-giallina- indicativa di tali caratteristiche del rifiuto.).


Esso causava terribili sovraccarichi all'interno degli impianti e la congestione riverberava i suoi effetti anche per il futuro.

-E dunque, sebbene potesse apparire, leggendo solo-i numeri- peraltro riferiti ad una base annuale e non quotidiana- , che i dati coi quali gli impianti erano stati costruiti ne avrebbero consentito una perfetta efficienza (e che se dunque ciò non avveniva doveva essere a causa di colpevoli inadempimenti), la realtà era ben diversa.

Si veda, ad esempio, la deposizione di Nunziante Fabio, capoturno dell'impianto di Casalduni, escusso all'udienza del 9\12\2009, indicato tra i testi del PM. Ebbene, egli riferiva che il target d'ingresso di 300 tonnellate di rifiuti, veniva talvolta superato, -anche più volte al mese e anche del doppio-

Egli aggiungeva inoltre che, se è vero che nell'impianto si era a conoscenza del tonnellaggio in arrivo due o tre giorni prima e l'esatto tonnellaggio era indicato nelle disposizioni commissariali che lo preannunciavano (invero per la possibilità di ricevere RSU in quantitativo superiore a quanto previsto per ciascun impianto e cioè oltre il Target giornaliero, doveva intervenire una specifica disposizione commissariale), è pur vero che ciò comportava un sovraccarico.

Il rifiuto in eccedenza era effettivamente conferito all'impianto, in quanto i camion venivano tutti pesati, e si aveva modo, il giorno successivo nel quale si redigeva un "rapportino" in due copie sul quale venivano scritti i dati che arrivavano in pesa...di avere una cognizione piena di quello che avveniva.



225

Infatti i camion in ingresso venivano pesati ed egli era a conoscenza del tonnellaggio totale perché ogni giorno relazionava sul totale pesata nel giorno precedente.

Sottolineava che l'eccedenza si percepiva anche visivamente in quanto le aree di ricezione erano colme, altrimenti il rifiuto sarebbe stato smaltito.

Talora il sovraccarico era dovuto alla ricezione di rifiuti di impianti chiusi per manutenzione, ma il sovraccarico c'era anche quando gli impianti erano tutti aperti.

Tale deposizione appare indicativa della realtà che si viveva all'interno degli impianti, e che emergeva, altresì dalle parole di D'Alisa Antonio, capoturno dell'impianto di Caivano all'epoca dei fatti, e poi addetto, dal settembre 2004, alla lavorazione della frazione organica, escusso il 16\12\2009, teste d'accusa.

Egli riferiva, tra l'altro, delle altezze dei cumuli di RSU all'interno delle AIE MVS ed anche MVA di stabilizzazione, aggiungeva che aveva dedotto l'esistenza del surplus, peraltro constatata *de visu, dal dato giornaliero*, in quanto il quantitativo del rifiuto, in ingresso ed in uscita era registrato su report giornalieri.

A specifica domanda del PM, rispondeva di non aver visionato i MUD.

Dunque, vi è riprova di quanto sopra affermato: che, cioè, malgrado i dati annuali, riassunti nei MUD, rappresentassero una situazione *globalmente* conforme ai quantitativi previsti per ciascun impianto, in concreto, però, con riferimento ai dati giornalieri, evidenziati nei fogli di lavoro e nei report giornalieri, si registrava uno sfioramento delle quantità ricevute ed un surplus letale per la lavorazione.

E' per tale ragione che deve dissentirsi, concordemente a quanto affermato dai CT della difesa (cfr. Liuzzo, pg 35 verbale 17\12\2012), dalle conclusioni dei CCTT PM Sanna e Falleni che dall'esame dei FIR relativi ad un periodo relativamente breve di funzionamento degli impianti, valutavano un aumento del rifiuto (con un apparente incremento del rifiuto prodotto rispetto a quello iniziale conferito), quasi che gli impianti determinassero un-

incredibile- incremento del rifiuto: dai dati relativi all'impianto di Caivano, riguardanti la prima campagna di monitoraggio riportata dai CCTTPM Sanna e Falleni nella loro seconda relazione, emergeva che entrava 100 ed usciva 105,3 .

Quindi quell'impianto- ma analoghe considerazioni potevano operarsi anche per gli altri, per come riportato dai CCTT- avrebbe prodotto il 5% dei rifiuti in più rispetto a quelli entranti.


In altri casi, poi, sempre evidenziati dai CT si sarebbe verificata- al contrario- una perdita di peso anche considerevole, come nell'impianto di Santa Maria CV tra il 5 e 7 novembre 2004, dove la terza campagna di monitoraggio aveva indicato una uscita pari al 24% dei rifiuti entranti, e, quindi, una perdita di peso del 76%) ed effettuavano, pertanto, valutazioni che si rivelavano inverosimili e non affidabili.

Invero, non sempre dalla lavorazione dei rifiuti urbani *entranti* negli impianti in una certa quantità, *fuoriuscivano* dagli stabilimenti gli esiti della lavorazione derivanti dai medesimi quantitativi di rifiuti entranti, valutati nella loro interezza. Cioè non sempre *tutto* quello che entrava veniva lavorato integralmente nella stessa giornata, fuoriuscendo dagli impianti con continuità.

Altri fattori, difatti- indicati dal CT Liuzzo, in problemi di allocazione della FOS, problemi di manutenzione, di stoccaggio del CDR- potevano incidere sui quantitativi di CDR uscenti. Ed infatti, non potendo portare i rifiuti al loro destino di discariche di servizio o TMV , essi si accumulavano all'interno degli impianti, con la possibile conseguenza di una quantità di CDR in uscita non coincidente- in quanto minore o maggiore- alla quantità di RSU in entrata.

e2) effetti del sovraccarico

Ed il surplus provocava effetti che andavano dalla "*ridotta possibilità di insufflare aria in modo omogeneo*" a causa dell'altezza dei cumuli- che raggiungeva livelli anche molto elevati, come testimoniato dalle fotografie prodotte dalle difese- all'impossibilità di svolgere il processo di raffinazione,


 227

(“ a locale saturo è impossibile svolgere il processo di raffinazione”). A ciò si aggiunga l’irregolarità nell’evacuazione che comportava conseguenze di accumulo ed effetti sul processo di stabilizzazione dell’organico

Il collasso di un giorno avrebbe bloccato l’impianto anche per quelli successivi, alterando in modo anomalo il suo ritmico funzionamento (conferimento di RSU; sua lavorazione; fuoriuscita di CDR, FOS e sovvalli).

E l’anomalia diventava sempre più irrimediabile al protrarsi e all’intensificarsi dei sovraccarichi nei conferimenti: in presenza di sforamenti che via via si susseguivano, infatti, l’effetto non poteva che essere il completo dissesto del sistema.

Da qui le tragiche conseguenze, i cumuli di rifiuti all’interno degli impianti cdr, la totale paralisi delle aie di stabilizzazione della frazione organica, la cementificazione delle solette di pavimentazione di esse, le lunghe file degli automezzi davanti agli impianti, la totale impossibilità di gestire una situazione tanto drammatica, che peggiorava di ora in ora perché si era sostanzialmente voluto far partire in maniera solo parziale un progetto (quello del ciclo integrato dei rifiuti), che sulla carta avrebbe potuto essere risolutivo, ma che, invece, proprio a causa della sua incompleta ed approssimativa realizzazione, si è rivelato-in concreto- catastrofico.

Sulla non ascrivibilità di tali “**problemi gestionali**” agli imputati appartenenti alle compagini societarie , osserva il Tribunale che, concordando con quanto affermato dal consulente delle difese dr. Cecchetti, non era possibile influire:


-sui flussi dei rifiuti in ingresso, sia qualitativamente che quantitativamente;

-sui flussi dei rifiuti prodotti in uscita, sulle modalità di stoccaggio e/o smaltimento di essi, sulla realizzazione di discariche e delle stazioni di stoccaggio;

-sulle norme emesse dal Commissario e sulle decisioni dei Gruppi Tecnici da esso nominati :

-sulle autorizzazioni necessarie all’esercizio degli impianti CDR

- sulla programmazione delle attività di manutenzione



228

- sulla percentuale della raccolta differenziata
- sulla costruzione degli impianti di compostaggio.

In particolare in ordine alla **manutenzione** si osserva che il mancato rispetto delle manutenzioni programmate dei macchinari, è un ulteriore aspetto che ha inciso sulla qualità sia del CDR che della FOS.

Sul punto specifico il teste ROSSI LORELLA, escussa all'udienza del 20.1.2010, processista che aveva ricevuto incarico dalla FISIA Italimpianti per migliorare il processo di stabilizzazione biologica della FOS dopo la trituratione negli impianti della Campania, nello svolgimento dell'incarico aveva redatto nel 2004 un vero e proprio manuale per la gestione e spiegava le possibili conseguenze della mancanza di una corretta manutenzione delle aie.


Riferiva il teste che il pavimento, sia per l'aia MVA che per quella MVS ha dei tubi immersi in una zona di ghiaia. L'aia parte dal basso e sul lato dell'aia ci sono i ventilatori; ogni ventilatore ventila un campo con portate diverse. Se i fori si ostruiscono per il deflusso del percolato e della sostanza organica - un materiale denso e ricco di organico che si attacca alla ghiaia e la cementa - si verificava un effetto suola. Tale cementificazione del pavimento dell'aia è un effetto inevitabile che va combattuto con una buona manutenzione straordinaria, poiché con la manutenzione ordinaria si poteva fare poco.

Specificava inoltre che la manutenzione straordinaria comporta necessariamente lo svuotamento dell'aia e che almeno ogni sei mesi bisogna fare una ispezione diretta dei fori.

Riferiva inoltre che la rimozione della suola non può essere eseguita rivoltando con il macchinario presente, poiché questo non è in grado di lavorare ad altezze diversa da quelle previste.

A fronte quindi della necessità di svuotare le aie della FOS per consentirne la manutenzione, il consulente di parte prof. Cecchetti metteva in evidenza come questa non era stata svolta nei tempi e con le cadenze previste.

Nell'ottobre 2002 il responsabile Divisioni generali ARAZZINI poneva



229

il problema della manutenzione, facendo presente che ogni 300 giorni di lavoro effettivo era necessario fare la manutenzione straordinaria, senza la quale vi era il concreto il rischio della fermata degli impianti.

In quel momento gli impianti ed in particolare CAIVANO erano in particolare difficoltà e necessitavano di fermo per manutenzione. Pertanto Arazzini rappresentava al Commissariato un programma di manutenzione dell'impianto di Caivano con un fermo di 9 giorni.

Il Commissariato, però, dovendo far fronte ad una situazione di emergenza rifiuti negava l'autorizzazione.


Analoghe note nel 2003 di FIBE sollevavano problemi anche per altri impianti. -

Infatti nel maggio 2003 l'impianto di Santa Maria Capua Vetere aveva elaborato le schede di manutenzione con fermata programmata, contattando i fornitori delle parti di ricambio da sostituire ed informando FIBE della necessità di tale fermata.

Fibe Campania spa, però, in data 23\5\2003, informava che il Commissariato di Governo aveva diffidato dal fermare l'impianto e pertanto i lavori venivano sospesi; il Responsabile della divisione gestioni di Fisìa, Arazzini, rispondeva con nota polemica, disponendo che il Responsabile degli impianti ordinasse "alle macchine" di "continuare a funzionare regolarmente" per motivi di "opportunità politica" (Cfr. Cecchetti sl 429).

Il carteggio è significativo dei tentativi operati per effettuare le manutenzioni, specie straordinarie,- anche negli altri impianti si erano verificate analoghe richieste- e della difficoltà con cui ciò veniva consentito (le manutenzioni straordinarie erano previste annualmente, ma erano state, invece, in concreto realizzate con un differimento anche di due anni, come a Caivano dove la manutenzione era stata effettuata dopo 30 mesi dall'avviamento dell'impianto, anziché dopo i 12 mesi previsti da contratto.)

Nell'ottobre 2003 FISIA informava il Commissariato che gli impianti erano ormai al collasso segnalando che nonostante fossero in funzione da più di 24 mesi, non era stata ancora autorizzata la manutenzione straordinaria. Nel dicembre 2003 con l'Annual Management Plan, veniva nuova-

 230

mente programmata la manutenzione straordinaria per il 2004


In proposito si veda la testimonianza di Massimo Mancini, escusso il 24\9\2012, responsabile della manutenzione nei vari impianti. Egli, dopo aver evidenziato che esisteva un preciso programma manutentivo da progetto , sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria (manutenzione ordinaria ogni giorno sulla singola linea, la manutenzione straordinaria, invece necessaria per effettuare il revamping dell'impianto, richiedeva che l'impianto restasse chiuso almeno un mese) riferiva, però, che la manutenzione ordinaria in realtà si effettuava solo quando c'era la rottura o l'intasamento di qualche componente, e che, invece la manutenzione straordinaria era stata fatta una sola volta per ciascun impianto, utilizzando un tempo minimo , vista la necessità di "liberare le strade dai rifiuti".

Precisava che non può considerarsi reale manutenzione straordinaria quella effettuata fermando solo una parte dell'impianto, effettuando una parziale manutenzione linea per linea.

Aggiungeva, infine, che l'effetto della mancata manutenzione era la continua rottura dei macchinari in tutti e sette gli impianti.

Si osserva, inoltre, che la mancanza di manutenzione comportava , come conseguenza diretta, l'automatico annullamento delle garanzie dei costruttori delle macchine negli impianti (si 434 e allegato 20 prof Cecchetti), nonché la cementificazione delle solette dei pavimenti delle AIE di stabilizzazione, (per liberare le quali dallo strato cementificato si è fatto ricorso anche al martello pneumatico cfr si 449 Cecchetti) e quindi un ridotto flusso d'aria per il trattamento aerobico dei rifiuti

Le osservazioni del PM per cui le manutenzioni ordinarie potevano essere eseguite durante il periodo giornaliero di fermata, mentre quelle straordinarie su una linea alla volta, senza chiudere l'intero impianto essendo le linee di ciascun impianto indipendenti, possono valere-al più- per le linee di produzione del CDR, ma non certo per la FOS. Essendo evidente che la necessità di svuotare le aie di stabilizzazione incideva necessariamente sul funzionamento dell'intero impianto.



23i

A parere del Collegio non contraddice la ricostruzione difensiva in ordine alla mancata esecuzione delle manutenzioni straordinarie la deposizione del teste D'Alisa, il quale pur essendo generico sulle date (parla di 2003-2004, e di ottobre 2003) riferiva chiaramente che l'impianto di Caivano era stato fermato per manutenzione straordinaria solo una volta.

Né è sostenibile che, a proposito dei valori della FOS, la dimostrazione dell'inadeguatezza degli impianti emerga dalla circostanza che nel maggio 2003 quando l'impianto di Battipaglia era appena partito e quindi ancora non necessitava di manutenzioni, si segnalava un aumento dell'indice respirometrico.

Su quest'ultimo particolare punto, infatti, la teste Rossi Lorella ha chiarito " che i tempi di messa a punto di un processo biologico non sono mai brevi perché ogni modifica produce degli effetti che richiedono tempo per essere verificati. (cfr. ud. 20.1.2010)


Raccolta differenziata

Osserva il Tribunale in proposito, che, conformemente a quanto sostenuto dalla Pubblica Accusa, il dimensionamento degli impianti, come previsto dal contratto era indipendente dalla raccolta differenziata e dalla componente merceologica del rifiuto in ingresso.

Deve, però, affermarsi, all'esito del dibattimento, che la **qualità del rifiuto** conferito agli impianti influenzava in modo irrimediabile l'attività degli impianti.

Il rifiuto, infatti, in assenza di raccolta differenziata, (con conferimenti molto travagliati- in cassonetti aperti - e dunque privi di qualsiasi protezione, per il rifiuto, da agenti esterni- ed esposti alle piogge-, a distanza di giorni e con il passaggio attraverso le aree di trasferimento) era di pessima qualità.

La mancanza di raccolta differenziata, inoltre, riverberava direttamente i suoi effetti sulla presenza della frazione organica, con produzione di una più alta percentuale di FOS; sulla presenza di vetro, che comprometteva


232

la qualità della FOS e la difficoltà di raffinazione della stessa, e sulla presenza di materiali ingombranti, che non avrebbero dovuto arrivare agli impianti, ma che invece vi giungevano e ne condizionavano pesantemente i tempi di lavoro e l'efficienza, in quanto non erano da essi gestibili e comportavano conseguenti rotture di organi meccanici.


La cattiva qualità del rifiuto in ingresso era, d'altronde, evincibile dai numerosissimi verbali di contestazione effettuati al momento del conferimento per rifiuti non conformi (in genere rifiuti ingombranti e dannosi per il funzionamento meccanico degli impianti), che erano stati redatti presso gli impianti.

In particolare, negli impianti CDR arrivavano gli automezzi dai Comuni, venivano posti su alcune bilance e venivano pesati. L'autista consegnava un FIR che identificava il rifiuto. Gli addetti alla ricezione a campione controllavano alcuni camion di provenienza da diversi comuni e controllavano lo scarico dell'automezzo. Quando c'era rifiuto non conforme, si redigeva un verbale di contestazione di rifiuto non conforme con l'aiuto del capoturno e che veniva controfirmato dall'autista del camion che aveva trasportato il rifiuto. Tali verbali venivano consegnati all'amministrazione per l'ulteriore inoltro.

Dal 2000 al 2004 sono stati elevati 8000 verbali per rifiuti non conformi ed ogni rifiuto non conforme che riusciva ad entrare nel circuito di lavorazione comportava la necessità di fermare l'impianto e rimuoverlo. Se sfuggiva ed andava in circolo, bloccava e danneggiava le macchine.

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti, ad esempio, mezzo cavallo, mezza autovettura, ruote di autovettura con relativo copertone, motorini, lavatrici, pezzi di legno, materassi, funi di navi, frigoriferi.

Sono molti i testi che hanno riferito: GROSSO Andrea, addetto al campionamento, che si è recato spesso su tutti gli impianti, ed ha campionato anche i rsu in ingresso; MORABITO Salvatore Emanuele, dipendente della Nautilus, la società cooperativa di Vibo Valentia che si occupava di monitoraggio ambientale. Questi nel 2004, in tutti e 7 gli impianti della Campania, svolgeva attività di monitoraggio ambientale sia sul talquale che



sul cdr, fos ed ecoballe, analizzandone la caratteristiche merceologiche; GUARDASCIONE Giampiero, negli anni di riferimento addetto pesa a Giuliano; MUSONE Fabio che ha redatto un'informativa su incarico della Procura.

Si osserva che, malgrado l'estrema parzialità dei controlli effettuati (era previsto, infatti, che solo una minima percentuale dei camion di RSU fosse controllata), nelle numerosissime constatazioni di difformità, venivano annoverati materiali sicuramente non destinati agli impianti CDR (come detto, *un motoscafo intero, uno scafo di imbarcazione, ordigni bellici, carogne di animali..*).

Inoltre, come si diceva, agli impianti arrivava un rifiuto "vecchio".


E' necessaria, poi, altra fondamentale considerazione. Gli impianti erano **sovradimensionati** per operare con un margine del 18-25% in più del necessario (cfr. consulenza Centola pg 94).

Tale dato è indiscusso e riconosciuto in maniera convergente da tutte le parti processuali: tutti gli impianti, erano stati progettati, in fase esecutiva e realizzativa, per operare con un margine del 18-25% in più del necessario.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale deve affermarsi, però, conformemente a quanto sostenuto dai consulenti delle difese (cfr. in particolare Centola pg 95 della propria consulenza), che questo dimensionamento doveva servire da back-up, cioè doveva consentire che, nel caso di disservizio o fermata per manutenzione programmata di uno degli impianti realizzati, i rifiuti dedicati ad esso potessero essere fatti confluire sugli altri impianti in funzione.

E ciò anche in considerazione della circostanza che nel contratto di servizio si indicava che l'affidatario doveva ritirare sempre i rifiuti che sarebbero stati consegnati.

Quindi, effettuare la raccolta differenziata avrebbe consentito di programmare ed effettuare **le manutenzioni**, sfruttando quel potenziale di conferimento di rifiuto non utilizzato, ed oggetto del sovradimensionamento degli impianti.



234

Sarebbero state possibili, pertanto, le manutenzioni degli impianti- che invece non sono state realizzate se non in misura minima ed assolutamente insufficiente- se, grazie alla raccolta differenziata, si fosse verificata una riduzione della quantità di RSU conferito (cfr. deposizione Cecchetti, ud 23\4\2012).

Se la raccolta differenziata fosse stata attuata secondo Legge, Piano Regionale, Ordinanze e Contratto, cioè raggiungimento del 35,66 % entro il 31/12/1999, infatti, la quantità di rifiuti conferiti da trattare sarebbe stata di circa 4.580.000 di tonnellate in meno (fonte APAT), come affermato dal CT Centola (cfr. pg 139).

Pertanto sarebbero state possibili le manutenzioni.

Invece, poiché gli impianti operavano a valle di una raccolta piena e non differenziata, non avevano il margine operativo previsto e non potevano consentirsi le soste che invece sarebbero state necessarie per effettuare le dovute manutenzioni.

Va altresì detto che la drastica riduzione alla fonte della frazione umida avrebbe migliorato la qualità del rifiuto ed avrebbe annullato il rischio della "diminuzione della parte "nobile" del rifiuto da termo valorizzare", ipotizzata dai CTPM come una possibile fonte di minor guadagno per l'affidataria, e quindi come una possibile causa di interesse contrario alla realizzazione della raccolta differenziata da parte di quest'ultima(cfr. relazione Cecchetti sl 170 e sl 174, dove si fornisce prova **che il PCI dopo la raccolta differenziata aumenta**, utilizzando i numeri della tabella del Piano per la gestione dei rifiuti Regione Campania, pg 475, relativa alle percentuali merceologiche recuperabili con la raccolta differenziata e calcolando le caratteristiche combustibili di ogni classe merceologica. D'altra parte, osservava il consulente, anche gli estensori del Piano Regionale avevano calcolato che il PCI, in caso di raccolta differenziata, aumenta (cfr. pg 562 tabella 3.6 Bollettino Ufficiale Regione Campania numero speciale 14 luglio 1997).

Per tali motivi, deve dunque dissentirsi dall'ipotesi accusatoria secondo cui sarebbe stato interesse dell'affidataria, quello di scoraggiare la raccolta differenziata (tema, peraltro, che era al di fuori delle sfere di controllo

dell'appaltatrice)


Con riferimento, poi, alle **caratteristiche merceologiche del rifiuto in ingresso**, si osserva quanto segue.

Le difese sottolineavano il dato che la presentazione del progetto preliminare, da parte FISIA ITALIMPIANTI in risposta alla gara d'appalto, aveva come prerequisito la raccolta differenziata (raccolta differenziata che viene anche richiamata all'interno del contratto di servizi): invece i rifiuti smaltiti verso gli impianti erano sempre stati "rifiuto tal quale" e quindi ciò significava che i rifiuti portati agli impianti erano difformi sia in termini quantitativi che qualitativi da quelli previsti dall'ordinanza.

L'accusa sosteneva, invece, che nel capitolato d'oneri si indicava- tra l'altro- che le aziende potevano verificare la tipologia, qualità e quantità di rifiuti portati in quel tempo nelle discariche, e che pertanto tale aspetto non poteva essere poi richiamato dalle Affidatarie stesse quale elemento giustificativo del proprio disservizio.

Si osserva, però, che il controllo effettivo della qualità di rifiuto in ingresso, avrebbe comportato l'impiego di un lasso di tempo tale da non poter più rispettare gli stringenti tempi per partecipare alla gara, cioè per presentare le domande di partecipazione- termine che era stato fissato per il 23\7\1998 ore 12,00- e rispondere in modo tempestivo al bando di gara (O.O.CC. n 58 e 59 del 12\6\1998).

Si osserva, cioè, che gli aspiranti concorrenti avevano a disposizione solo 20 giorni per presentare in tempo utile le domande di prequalifica, termine tanto breve (anche considerando che le domande di partecipazione dovevano essere corredate degli idonei certificati) che il raggruppamento presieduto da FISIA, così come gli altri concorrenti, si era limitato a riportare pedissequamente nella domanda di prequalifica, la dichiarazione di impegno prevista nel bando di gara, e a raccogliere la documentazione richiesta, senza effettuare alcun approfondimento o ulteriore ricerca. -



236

Tutte le aziende, se avessero voluto adempiere a tale onere, cioè, avrebbero completato l'opera di analisi fuori tempo per partecipare alla gara.

E pertanto è convincimento del Tribunale che la verifica della tipologia dell'RSU non poteva essere concretamente effettuata e che, invece, le reali caratteristiche del rifiuto in ingresso condizionavano in modo tanto rilevante le possibilità di lavorazione dello stesso, per come evidenziato sopra, da non poterne ignorare l'esistenza.

Si osserva, poi, che anche l'ingegnere indipendente (MWH)(Polinelli), rilevava l'esistenza di situazioni esterne ed oggettive che avevano influenzato concretamente la possibilità delle affidatarie di lavorare correttamente.

- Infatti nel "parere dell'ingegnere indipendente relativo alla questione qualità del CDR" (cfr. allegato n. 15 della relazione del CT del PM Ing. Rabitti), questi, oltre a fornire indicazioni tecniche circa il PCI del CDR1 (sempre maggiore ai 15.000 KJ/Kg con umidità costantemente inferiore al 25%) e al motivo che aveva indotto l'affidatario a generare un flusso CDR2, inseriva anche un paragrafo "Disturbi esterni oggettivi".


In questo paragrafo, vi era riportato:

"Va riconosciuto che gli impianti hanno operato in condizioni di sostanziale continua emergenza che ha impedito di effettuare quegli affinamenti di processo necessari al fine di massimizzare la corretta funzionalità delle apparecchiature." (cfr. relazione Centola).

Quanto al **consumo energetico**, I C.T. del P.M. evidenziavano i consumi energetici rilevati durante i sopralluoghi espressi in Kwh per tonnellata di rifiuto sia per i vari impianti sia per le sezioni di processo esistenti presso ogni impianto , concludendo che i consumi specifici medi rilevati erano largamente inferiori a quelli indicati nei dati progettuali.

Giungevano, quindi alle conclusioni che :

- a) i dati di progetto potevano essere stati sovrastimati
- b) le apparecchiature installate avevano potenze inferiori a quelle individuate nel progetto,
- c) non tutti gli apparati potevano essere eserciti nella loro piena configurazione



Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Orbene, il CT Centola, con rigorose considerazioni dalle quali il Tribunale non ritiene di doversi discostare, osservava che la discrasia tra potenza installata e consumi specifici effettivi poteva essere facilmente compresa e derivava non certo dal fatto che le potenze installate fossero sovrastimate, né perché le apparecchiature avessero potenze inferiori a quelle del progetto.


Sarebbe bastato, infatti, leggere la targa affissa ad ogni motore o utenza elettrica (anche le lampadine recano sul vetro l'indicazione della potenza) per verificare la congruità tra potenza espressa nel progetto e potenza installata.

La differenza individuata, stava fondamentalmente nel fatto che l'energia elettrica consumata doveva essere riferita alle ore di funzionamento effettive della macchina. Le ore di funzionamento con il carico effettivo, infatti, nel caso in cui i criteri di buona progettazione erano stati rispettati, erano sempre inferiori ai dati di targa delle macchine.

Ed il consulente indicava l'esempio di una macchina elettrica da 10 Kw di potenza di targa che consuma 240 Kwh/d solo se è in funzione per 24 ore al massimo carico.

INGIUSTO PROFITTO

Nel continuare la disanima degli elementi strutturali del contestato reato di truffa, rileva il collegio che quanto, poi, al profitto, l'accusa ipotizzava che l'attività posta in essere procurava alle società componenti la ATI affidataria del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani nella regione Campania- con la partecipazione attiva ed omissiva della struttura commissariale- **l'ingiusto profitto** consistente in una serie di vantaggi ravvisabili, tra l'altro, (con indicazione delle voci considerate più rilevanti), nel mantenimento dei contratti di appalto, nella edificazione degli impianti di produzione di CDR e del termovalorizzatore di Acerra, nell'incameramento della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani conferiti, nella acquisizione e comunque nella mancata restituzione dell'importo di € 53 milioni erogati dal Commissariato di Governo per la costruzione degli impianti di produzione di CDR.



238

Le voci del presunto profitto erano state-con una coincidenza pressochè totale- già poste a base della richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, avanzata dalla Procura, e concesso dal GIP con decreto di sequestro del giugno 2007 ai sensi degli artt. 19 e 53 del D.Lgs 231\01, per un importo finale di oltre 750 milioni di euro.

La travagliata e lunghissima vicenda cautelare, che si è dipanata attraverso molteplici pronunciamenti del Tribunale del Riesame di Napoli, della Cassazione a Sezioni Semplici e perfino della Cassazioni a Sezioni Unite(sent.27\3\2008)-oltre che di questo stesso collegio su richiesta dei Pm di nuova emissione di decreto di sequestro preventivo - si concludeva con il totale dissequestro delle somme.

Ritiene il Tribunale che per meglio comprendere l' infondatezza della prospettazione accusatoria con riferimento all'ipotizzato reato di truffa e all'ingiusto profitto in particolare, sia necessario ribadire che **gli impianti di CDR erano stati costruiti con soldi privati, non pubblici,** e cioè con il sistema del project financing.

Ed invero, come già si evidenziava, i due contratti per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani campani, erano operazioni in cd. Project financing (operazione di finanziamento di opere di pubblica utilità, effettuata - nel caso in esame- dalle banche , in cambio degli utili che deriveranno dai flussi di cassa generati, fattispecie introdotta nell'ordinamento vigente dalla legge 11\2\1994 n 109 (cd. Merloni ter) ed attualmente disciplinata dagli art 152 e ss del Dlgs 12\4\2006 n 163 cd codice dei contratti pubblici)

Nel caso specifico, (ed in concreto con riferimento ai soli impianti della provincia di Napoli, poiché gli altri- nelle diverse province campane- venivano costruiti con somme anticipate dallo Stato, pari a 53 milioni di Euro, delle quali più ampiamente si parlerà,) le banche finanziavano il progetto di costruzione degli impianti cdr e dei due termovalorizzatori- con soldi che quindi erano privati- ed in cambio avrebbero goduto di quei benefici che l'affidataria avrebbe ottenuto quale corrispettivo del contratto, ottenendo in tal modo il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio.


239


E ciò attraverso sia le somme a titolo di tariffa di smaltimento dei rifiuti corrisposte dai singoli comuni campani, sia i proventi derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta dagli impianti di termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti, con la cd. tariffa agevolata CIP 6.

L'equilibrio finanziario dell'intera operazione presupponeva, dunque, la piena operatività ed efficacia di tutti gli impianti: perché solo questo sarebbe stato il modo per consentire alle banche di rientrare dei propri investimenti iniziali e di condurre un progetto efficace e remunerativo.


Nel caso di specie la tariffa CIP 6, che costituiva la voce più cospicua del corrispettivo per le banche, non fu mai conseguita - non essendo stato mai realizzato il termovalorizzatore nel tempo che ci occupa - tanto che le banche abbandonarono il project financing il 31\1\2006, cedendo in blocco i crediti verso FIBE ad Impregilo.

Ipotizzare, dunque, che una voce del "profitto" del reato di truffa, potesse ravvisarsi nella **costruzione degli impianti di CDR e di TMV**, non è ipotizzabile, poiché i soldi impiegati erano esclusivamente privati.

Ma è l'intera operazione che era - sotto un profilo economico - in perdita e che non aveva permesso di conseguire alcun profitto alle affidatarie, come autorevolmente ed in modo convincente sostenuto dal CT prof Sciarelli nella propria relazione.

Dall'analisi dei bilanci certificati e depositati dalle "società di progetto", FIBE e FIBE CAMPANIA, divenute dopo la loro costituzione le Affidatarie del servizio, infatti, il CT concludeva che tali società, lungi dall'aver conseguito un "profitto" dall'espletamento del servizio di smaltimento degli RSU in Campania, avevano invece accumulato perdite per oltre 139 milioni di euro durante il periodo di vigenza dei contratti (quattro anni).

Tale risultato economico derivava, a parere del consulente, sia dal mancato conseguimento dei ricavi collegati alla produzione ed alla vendita dell'energia elettrica attraverso i termovalorizzatori (che dovevano rappresentare il 53% dei ricavi totali), sia dai maggiori costi sostenuti per far fronte a necessità incorse durante l'esecuzione del contratto e non previste (cd. "costi suppletivi").


 240

In relazione ad essi il consulente sottolineava specialmente quelli legati al trasporto e allo smaltimento della frazione organica e dei sovralli presso discariche "altrui", pubbliche o private.

In proposito si osserva che il sistema unico per lo smaltimento dei rifiuti, prevedeva che le Affidatarie sversassero in "proprie" discariche, le cd. "discariche di servizio", poste a servizio degli impianti di CDR, individuate dalle Affidatarie e che il Commissario avrebbe dovuto autorizzare, ex art 26 del contratto, delle quali si è già più estesamente riferito (cfr. prf a4 di "artifici e raggiri" del reato di truffa).

Una delle voci di profitto richiamate nell'imputazione- e costituenti altresì l'importo più considerevole, oltre 300 milioni di euro, nella richiesta di sequestro- era rappresentato dalla **tariffa di smaltimento** corrisposta dai Comuni ed incassata dalle Affidatarie per la lavorazione degli RSU conferiti negli impianti di CDR.

Ebbene, la Cassazione a Sezioni Unite, nella richiamata e nota sentenza del 27\3\2008, sottolineava la necessità di distinguere all'interno del profitto e di scorporare la parte di esso che corrispondesse ad un'utilità per il danneggiato nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente.

Ed infatti" il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto ai sensi degli art 19 e 53 del Dlgs 231\01 nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente".

In fase cautelare, la procura non aveva indicato la parte di profitto eccedente l'utilità conseguita dalla Pa nella fase di esecuzione del contratto, e, con successive pronunce inquadabili nell'articolato iter sopra richiamato, il sequestro era stato annullato.

A conferma della non individuabilità di un "illecito profitto" nell'attività delle Affidatarie, anche con riferimento alla tariffa di smaltimento, il CT Sciarelli nella sua analisi aveva sottolineato che il valore dell'utilità conseguita dalla PA per effetto della sola attività di trattamento e smaltimento degli

RSU svolta dalla ATI appaltatrice, era stato di gran lunga superiore (valore medio di 695 milioni di euro) a quanto incassato o da incassare con la tariffa di smaltimento corrisposta dai Comuni (415 milioni di euro).

Non v'è alcuna convincente ragione per discostarsi da tale analisi che, pertanto, visto il rigore scientifico che la sostiene, il Tribunale ritiene integralmente di condividere.

Quanto, poi, alla mancata restituzione dei **53 milioni di euro**, corrispondente alla somma anticipata dal Commissariato di Governo per la costruzione degli impianti CDR, nelle province diverse da quelle di Napoli, già la Cassazione aveva annullato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP, dal momento che la somma ricevuta era stata effettivamente utilizzata per la realizzazione complessiva del progetto relativo al piano di smaltimento dei rifiuti in Campania ed avrebbe potuto costituire, al più, un obbligo di restituzione della somma con maggiorazione di interessi. Tale motivazione appare pienamente condivisibile, e viene qui ribadita per affermare la non configurabilità riguardo ad essa di una voce di profitto.

Si osserva, inoltre, che di tale somma il Commissario Bassolino (v. nota del 15\7\2003 prodotta all'udienza del 23\9\2013) aveva chiesto ritualmente la restituzione a FIBE, sicchè anche sotto tale profilo non sembra in alcun modo ipotizzabile una callida collusione tra le parti.

Quanto, poi, al **mantenimento dei contratti** di appalto, nonché alla ordinaria prosecuzione – nonostante gli –affermati-inadempimenti contrattuali - della attività di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, deve ribadirsi l'argomentazione già prospettata, circa la mancanza di prova- e anzi la prova del contrario, in considerazione della deposizione dell'on. Gianni Letta- di un'attività volta a celare la situazione in Campania ed i -pretesi- inadempimenti contrattuali, e, inoltre, la considerazione di fondamentale rilievo dell'assenza di inadempimenti contrattuali, sia con riferimento alla produzione di CDR e FOS sia con riguardo agli stoccaggi, all'additivazione e a tutti gli ulteriori aspetti ritenuti dall'Accusa forieri di responsabilità penale per gli imputati.

  
242

In relazione, poi, al danno, si osserva che esso non è in alcun modo ricollegabile alla condotta imputata ai prevenuti, e che i numerosi profili di esso non possono essere, quindi, loro ascritti sotto il profilo penale, che, si ribadisce, è l'unico rilevante in tale sede.


Deve, poi, evidenziarsi che non è altresì individuabile una penale responsabilità degli appartenenti alla **struttura commissariale**.

Invero, in primo luogo si osserva che trattandosi di ipotizzata truffa a favore di un terzo soggetto- e non di se' stesso- andava provata la collusione che sola avrebbe potuto dar conto dell'imputazione concorsuale e della presunta partecipazione degli appartenenti alla struttura commissariale in un progetto fraudolento.

E ciò invece, non è stato indicato e provato: non emergeva, invero, dal complesso probatorio valutato nella sua interezza, alcun elemento seriamente indicativo di possibili intese intercorse tra i vari coimputati, alcuni dei quali nemmeno conoscentesi direttamente tra loro, non emergeva quale interesse gli appartenenti alla struttura commissariale avrebbero tratto dal fatto che le società' costituenti l'ATI ricavassero l'asserito ingiusto profitto nella prosecuzione del servizio, ne' quali ragioni vi erano per favorire l'azione fraudolenta del terzo mediante collusive omissioni ed azioni (attività commissiva individuata in alcune ordinanze).

Ne' la prova di accordi collusivi coinvolgenti, peraltro, l'intera struttura commissariale, in un progetto corale di frode, pareva emergere dalle parole dei testi dell'accusa: il teste Francesco Paolo Buonocore, distaccato da dicembre 2000 fino al 26\7\2004, alla Regione Campania, Commissariato Rifiuti e particolarmente addentro- per esserne direttamente co autore- alle dinamiche interne al Commissariato negli anni in contestazione, ad esempio, riferiva di non aver mai visto un atteggiamento di favoritismo nei confronti di FIBE da parte del Commissariato (cfr. ud 1\12\2010).

Ma soprattutto l'asserita **omissione di controlli** sull'esercizio degli impianti da parte del Commissariato, non solo non appariva provata ma anzi risultava smentita dalle evenienze istruttorie.



Deve osservarsi al riguardo che erano numerose le convenzioni sottoscritte dal Commissariato.


L'A.R.P.A.C. (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente in Campania) era incaricata dalla Struttura Commissariale, in virtù di apposita convenzione del 25\2\2000 e successivi atti, di effettuare i sopralluoghi necessari per la verifica delle modalità di gestione degli impianti in esercizio, unitamente ai siti di stoccaggio provvisorio e definitivo dei sovralli e del CDR prodotto. Anche la SOGIN era incaricata di effettuare analoghi controlli (cfr, in proposito dep. Sergio D'Offizi, ud 2\11\2011 responsabile per conto Sogin della convenzione del 2001 SOGIN-Commissariato per controllare lo stato dell'ambiente prima della realizzazione degli impianti).

L'ARPAC dava inoltre comunicazione alla struttura Commissariale dei risultati di tali controlli: ed in conseguenza di ciò il Commissariato effettuava rilievi ai gestori degli impianti.

Invero, la difesa di Vanoli produceva copia di corrispondenza Commissariato-ARPAC-FIBE-SOGIN (All.16,99 cartelle: 2 nel 2001, 27 nel 2002,61 nel 2003, 9 nel 2004) da cui si evince che alla comunicazione del rilievo degli organismi di controllo, seguiva lettera a FIBE di intimazione a provvedere e ad ARPAC di controllare quanto eseguito. Spesso gli atti venivano inviati, altresì, per conoscenza ad altri soggetti, quali Sindaci, Prefetti, Assessore all'ambiente etc.

Inoltre il teste Maurizio Avallone, ingegnere chimico che tra l'altro aveva prestato la propria attività professionale dal 2001 presso l'ARPAC Campania (escusso il 9\12\2009 ed il 2\11\2011) all'udienza del 2\11\2011, confermava che a seguito dei verbali ARPAC venivano effettuate intimazioni a FIBE, e se non si era posto rimedio, si ripeteva la prescrizione

Erano inoltre istituiti gruppi tecnici promossi dal Commissariato in osservanza dei protocolli d'intesa con i Comuni, e finalizzati sia a definire un programma di protocollo sugli impianti(cfr. Buonocore, ud 1\12\2010), sia ad effettuare misurazioni e controlli (es. rapporto prove 2021457 del 29\7\2002 di Fibe, firmato altresì dai componenti del gruppo tecnico di Cavaiano).



Handwritten signatures and a stamp with the number 244.

Quindi all'esito dell'istruttoria dibattimentale è possibile affermare che l'interesse principale degli imputati appartenenti al Commissariato, era quello di evitare, comunque, una paralisi nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti.

Era questo l'interesse- di natura politico istituzionale- da perseguire.

Ed il mancato raggiungimento dell'obiettivo (avvio a soluzione dell'emergenza_rifiuti), può rappresentare una responsabilità politica della struttura, ma non può costituire materia di repressione penale.

Si osserva, poi, quanto allo specifico profilo della mancata attivazione per chiedere **la risoluzione dei contratti**, quanto segue.


L'art 19 del contratto prevedeva *la facoltà* di risoluzione, non l'obbligo di essa.

E pertanto era frutto di una scelta discrezionale e non rispondente ad un obbligo cogente ed inderogabile per il Commissario Delegato. Sicchè, sindacare il perché non sia stata richiesta la risoluzione del contratto, involgerebbe profili che non competono al giudice ordinario, perché attinenti ad aspetti di discrezionalità amministrativa e politica

La riprova del fondamento di tale lettura della norma contrattuale risiede, a parere del Collegio, proprio nella constatazione che la risoluzione del contratto avveniva, nel 2005, non richiamando l'inadempimento contrattuale ed il citato art 19, ma, invece, si realizzava a mezzo di specifica risoluzione ex lege con apposita disposizione normativa (DL 30 novembre 2005, nel quale, peraltro, si indicava che *"lo stato di conservazione e manutenzione degli impianti non è tale da garantire il mantenimento delle autorizzazioni già concesse ai fini della realizzazione degli impianti medesimi e del loro esercizio"*: così non contestando la non conformità ai progetti approvati e realizzati, ma, invece, la manutenzione degli stessi e prendendo atto della disastrosa situazione territoriale in cui versava la Regione.

La difficoltà di individuare altri soggetti in grado di fronteggiare il problema dei rifiuti, inoltre, spingeva il legislatore a richiedere comunque che le ex affidatarie, restassero al servizio del Commissariato, continuando

245



ad occuparsi della gestione degli impianti ancora per altri mesi successivi alla risoluzione del contratto (termine del 31\5\2005, più volte prorogato) .

In conclusione non è possibile affermare, sul piano oggettivo, la sussistenza del contestato reato di truffa nei confronti degli esponenti della struttura Commissariale.

Nemmeno sul piano soggettivo si rinviene riprova convincente che le azioni ed omissioni contestate fossero consapevolmente ed intenzionalmente finalizzate ad una truffa, emergendo anzi il ragionevole convincimento che esse fossero piuttosto mosse dal desiderio di porre in qualche modo riparo, senza riuscirvi, ad una situazione che stava rendendo drammatica l'emergenza rifiuti.


Abuso d'Ufficio contestato ai capi Q e BB.

Occorre premettere che a seguito della formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997 n 234, che ha novellato l'art 323 cp, il reato in questione non può configurarsi se non "in presenza di una violazione di norma di legge o di regolamento". (ovvero di una omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti) (requisito sub A)

Ne consegue che è stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso dei poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione

Inoltre, l'ingiustizia del vantaggio – che prima rientrava tra le finalità che l'agente doveva proporsi nel momento della condotta, in tal modo delineando una figura di reato a dolo specifico- rappresenta, in virtù della richiamata modifica normativa, l'evento del reato, contribuendo a configurare l'elemento oggettivo della fattispecie astratta (Cfr. Cass 6561/98) (requisito sub B)

Sicché, ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio, è necessario che sussista la c.d. "doppia ingiustizia", nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in



246

base al diritto oggettivo regolante la materia (cfr. Cass II 2754 del 21\1\2010).


Occorre, poi evidenziare che in tema di abuso d'ufficio, nella formulazione dell'art 323 cp, l'uso dell'avverbio "intenzionalmente", per qualificare il dolo ha voluto limitare il sindacato del giudice penale a quelle condotte del pubblico ufficiale dirette, come conseguenza immediatamente perseguita, a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad arrecare un ingiusto danno.

Ne deriva che, qualora nello svolgimento della funzione amministrativa il pubblico ufficiale si prefigga di realizzare un interesse pubblico legittimamente affidato all'agente dall'ordinamento (non un fine privato per quanto lecito, non un fine collettivo, ne' un fine privato di un ente pubblico e nemmeno un fine politico), pur giungendo alla violazione di legge e realizzando un vantaggio al privato, deve escludersi la sussistenza del reato (cfr. Cass n 18149 del 16\5\2005, n 33068 del 5\8\2003, n 42839 del 18\12\2002, n 38498 del 18\11\2002.).

Ritiene il collegio di poter serenamente affermare, all'esito dell'istruttoria, che lo scopo che in via primaria gli imputati della struttura commissariale intendevano perseguire era l'interesse- pubblico e di preminente rilievo- di fronteggiare il problema- drammatico- dello smaltimento dei rifiuti in Campania.

E' però convincimento del Tribunale che l'istruttoria non abbia offerto elementi sicuramente decisivi ai fini del riconoscimento della sussistenza dei reati, neanche sotto il profilo della violazione di legge e dell'ingiustizia del vantaggio

Inoltre, quando, come nel caso di specie, é ipotizzato il concorso del privato, é necessaria la dimostrazione certa della collusione tra il pubblico ufficiale e il richiedente l'atto illegittimo, la quale deve risultare dal contesto fattuale che dimostri che la richiesta - coincidente col provvedimento adottato- é stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa con il pubblico funzionario o, comunque, da sollecitazioni poste in essere dal privato per



l'ottenimento del provvedimento favorevole (cfr. Cass VI 11\10\2007 n 37531, Cass 21/10/2004 n 43205, Cutino; 14/10/2003 n 43020)

Reato sub Q

L'ipotesi di abuso d'ufficio veniva contestata a Cattaneo, Asprone, Ferraris, Urciuoli, Romiti PG, Romiti Paolo, nelle rispettive qualità, per aver chiesto o comunque tratto vantaggio dalla richiesta di autorizzazione alla messa in riserva di balle di rifiuto secco con codice CER 191212 presso piazzole site in Villa Literno, da inviare a recupero energetico nel futuro termovalorizzatore di Acerra o agli impianti cdr per la "rilavorazione", e a De Biasio (*Sorace, omissis*) e Mogavero per aver autorizzato direttamente o contribuito all'adozione di tale provvedimento con note del 26 e 27 febbraio 2005 e ordinanza commissariale n 1 del 7 marzo 2005.

Ritiene il Collegio che gli imputati vadano assolti perchè il fatto non sussiste.

La richiesta e la concessione dell'autorizzazione incriminata, invero, devono essere inquadrate nella cornice storica del periodo in questione.

Dopo il decreto della Procura del 19.2.2005, infatti, (era anche intervenuto, inoltre, il DL n 14 del 17.2.2005), occorre elaborare una proposta di funzionamento del sistema FIBE per lo stoccaggio della frazione secca prodotta dagli impianti di CDR.

Il DL richiamato (n 14 del 17\2\2005), prevedeva la necessità di adeguare gli impianti mettendo a disposizione un fondo di 20 milioni.

Il 19.2.2005, dopo un ulteriore intervento della AG, era stato preparato un atto di sottomissione parte delle affidatarie che si impegnavano sia in termini economici, rinunciando ad una aliquota del corrispettivo di smaltimento, sia ad utilizzare gli impianti di CDR come mera tritovagliatura per non interrompere l'attività di conferimento dei comuni.

La Procura il 26 febbraio chiariva alcuni aspetti: imponeva alle affidatarie sotto il controllo del commissariato il da farsi in 9 punti. Individuando gli adeguamenti ed escludendo ogni additivazione, prevedendo che medio tempore non si potesse considerare CDR quanto prodotto negli impianti. Si prevedeva, altresì, lo smaltimento dello stesso ad onere e spese (compreso

il trasporto) delle affidatarie.

Il provvedimento della procura aveva destato allarme e preoccupazione all'interno della struttura commissariale per la necessità di fronteggiare con urgenza la situazione venutasi a creare (visto che era sabato pomeriggio, ed, in mancanza di provvedimenti adeguati, già dalla domenica mattina ci sarebbero stati problemi nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti).

Pertanto era stato redatto, da Sorace e con la piena condivisione di De Biasio (come da egli stesso riferito nel corso del suo esame), un documento che doveva essere un sostanziale adempimento a ciò che era stato richiesto dall'Autorità giudiziaria prevedendo, in particolare, per ciò che atteneva alle ecoballe, che esse da quel momento avrebbero acquisito il codice 191212 e avrebbero potuto essere stoccate.

Nel documento, ed inserito tra due parentesi, Sorace aveva aggiunto "per il successivo invio al termovalorizzatore se possibile".

Così le balle venivano diversamente contrassegnate con il codice CER e venivano tenute distinte dalle altre precedentemente prodotte.


C'era, infatti, la necessità di tenere distinte le balle dal momento che erano costituite solo da tritovagliato, come stabilito dall'Autorità Giudiziaria, e perciò era stato adottato il codice CER 191212.

C'era, poi, la necessità di studiare e riflettere su una possibile utilizzazione futura delle balle così contrassegnate: il rifiuto con potere calorifico superiore ai 13.000 KJ, infatti, non poteva più essere destinato alla discarica, come previsto dal DL 13 gennaio 2003 n 36, di attuazione della direttiva europea 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Tale DL prevedeva all'art 6 che non erano ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 KJ/KG a partire dal 1\1\2007.

Lo stoccaggio della frazione secca era parso ai RUP, come dichiarato da De Biasio, la soluzione per ottemperare alla indicazione della Procura

La messa in riserva era funzionale ad una possibilità di recupero (non necessariamente recupero energetico).

Inoltre, dalla settimana successiva, erano stati organizzati vari tavoli della struttura commissariale (legali e specialisti: Adani e Lombardi) per af-



249

frontare le varie problematiche: la sistemazione delle balle, la FOS, gli scarti, i miglioramenti da farsi agli impianti, i rifiuti da non lasciare per strada.

Quanto all'ordinanza n 1 di Mogavero: essa era stata richiesta dall'affidataria (ASPRONE e PELLICCIA).

Invero, il 7.3.2005 Cattaneo, nell'istanza di FIBE chiedeva di stoccare e mettere in riserva i rifiuti in funzione di successive opere di rilavorazione.

Mogavero, che era stato nominato subcommissario solo in data 3 marzo 2005 ed era privo di competenza specifica in tema di rifiuti, aveva mostrato le proprie perplessità in ordine alla possibilità di autorizzare lo stoccaggio ai sensi degli art 27 e 28 Dlgs 22\97, prospettando l'eventualità che l'autorizzazione potesse essere concessa ai sensi dell'art 13.


Appariva comunque evidente che egli non poteva in alcun modo essere ritenuto seriamente responsabile di tale provvedimento, dal momento che il brevissimo tempo intercorso dalla sua nomina e l'assenza di esperienze similari pregresse, escludevano un suo consapevole coinvolgimento nella vicenda.

Tali essendo i fatti, ritiene il collegio che non vi sia prova certa che la rilavorazione, chiesta ed autorizzata, fosse finalizzata ad un recupero energetico nell'impianto di Acerra.

Ed invero, se vi era la necessità di dare altra destinazione alle ecoballe, diversa dalla discarica (avendo un potere calorifico elevato ed incompatibile con essa, in base alla normativa europea) ed era necessario diversificarle dalle precedenti, non era, però, evincibile con certezza che le balle accantonate sarebbero state termovalorizzate ad Acerra.

E dunque non emerge dall'istruttoria prova sufficiente ne' che vi sia stata violazione di legge, ne' inoltre che si sia inteso perseguire un ingiusto vantaggio.

In ogni caso, è indubitabile, alla luce delle risultanze processuali, che l'attività posta in essere dai pubblici amministratori, sia stata mossa dal fine primario di perseguire un interesse pubblico, quello della risoluzione del problema dei rifiuti, in particolare a seguito del provvedimento della procura che

 250

imponessa di produrre solo tritovagliato e di evitare commistioni tra le balle successive a quel provvedimento, e quelle anteriori. E pertanto, visto che i pubblici ufficiali si prefiggevano di realizzare un interesse pubblico legittimamente affidato loro dall'ordinamento, non è configurabile il dolo intenzionale richiesto dalla norma, e pertanto il reato, nemmeno sotto tale profilo, è configurabile.


Quanto ai beneficiari, la mancanza della prova di collusione con i pubblici funzionari, ne comporta l'assoluzione.

Non è dubitabile, invero, che anche la persona che non abbia la qualità soggettiva pubblica, possa concorrere nel reato proprio di abuso d'ufficio, ex art.-110 cp, quando conosca la qualità dell'"intraneo" e ponga in essere una condotta che contribuisca alla realizzazione dell'evento (Cass sez. VI, 11/2/99). Ma perché possa configurarsi un contributo efficiente, idoneo a fondare la responsabilità concorsuale, occorre che il privato abbia posto in essere una condotta tale da avere svolto un ruolo 'causalmente rilevante' nella realizzazione della fattispecie criminosa. (Cass. VI pen, 29/5/2000).

Pertanto, come già detto, quando, come nel caso di specie, è ipotizzato il concorso del privato, è necessaria la dimostrazione della collusione tra il pubblico ufficiale e il richiedente l'atto illegittimo. La prova che un atto amministrativo sia il risultato di collusione tra privato e pubblico funzionario, non può essere dedotta di per se' sola dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo ed il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo invece necessario che il contesto fattuale sia desunto, al di là dei rapporti personali tra le parti, da un quid pluris il quale dimostri che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col pubblico funzionario o, comunque, da sollecitazioni poste in essere dal privato per l'ottenimento del provvedimento favorevole (cfr. Cass 21/10/2004 n 43205, Cutino; 14/10/2003 n 43020)

Ebbene, non risulta fornita prova sufficiente di contatti o rapporti personali tra i pubblici amministratori ed i privati fruitori da cui evincersi tale collusione.

In particolare, non paiono idonee a tal fine, la due telefonate inter-


 251

corse tra Asprone e De Biasio, avvenute una prima alle 8.29 del 7.3.2005.(n 19) nella quale si faceva riferimento alla scadenza della autorizzazione allo stoccaggio e ad alcune piazzole, e, dopo pochi minuti, la telefonata n 20, alle 8.38. In essa De Biasio parla con tal Sergio (Asprone) e si discute di una possibile rilavorazione dei rifiuti per ottenerne combustibile.


Da queste conversazioni, pressoché consecutive, emergeva l'attualità del problema che si poneva in quel momento e la necessità di trovare una soluzione condivisa per poterlo risolvere in modo legittimo, ragionando insieme (e infatti la telefonata durava circa 10 minuti, a riprova dell'evidente difficoltà avvertita dalle parti nell'affrontare e tentare di risolvere un problema di nuova presentazione).

Reato sub BB

Si contestava a Romiti Pier Giorgio, Romiti Paolo, Gambato Roberto, Cattaneo Armando, Ferraris Roberto, Urciuoli Vincenzo, Pelliccia Angelo, nelle rispettive qualità all'interno delle compagini societarie, ed inoltre a Vanoli Raffaele e Acampora Salvatore, quali esponenti della struttura Commissariale, un'ipotesi di abuso d'ufficio in concorso tra loro, per aver effettuato i primi e consentito i secondi - successivamente a nota FIBE/N/01/1905 del 22 novembre 2001 indirizzata al Commissario delegato di Governo e alla c.a. dell'ing. Acampora da parte del direttore generale di FIBE PELLICCIA Angelo, e nonostante il parere contrario dell'avv. Enrico Soprano - subappalti per il trasporto di materiali prodotti a valle dell'impianto CDR di Caivano, in violazione del divieto di subappaltare la gestione del servizio, comprensiva anche della attività di trasporto sopra descritta, con ciò procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società concessionarie il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania

Osserva, però, il collegio che non vi è prova certa che l'attività posta in essere dalla Fibe sia una forma di **subappalto** e come tale vietata dal contratto .

Deve premettersi che il 22 novembre 2001 la Fibe, a firma del direttore generale Pelliccia Angelo, con nota FIBE/N/01/1905 indirizzata al Commissario delegato di Governo e alla c.a. dell'ing. Acampora, chiedeva l'



252

autorizzazione ex art 31 del DPR 25.1.2000 n 34 a stipulare un contratto di subappalto per il trasporto di materiali prodotti a valle dell'impianto di CDR di Caivano. E che con nota predisposta dall'ufficio impianti ed a firma Vanoli, veniva chiesto dalla struttura commissariale all'avv. Enrico Soprano, un parere circa il dovere del commissariato di rilasciare l' autorizzazione richiesta.

Ebbene non può non rilevarsi una piena identità -anche lessicale- tra la nota di risposta inviata da Vanoli alla Fibe, ed il parere che era stato rilasciato dall'Avv. Soprano al Commissariato.

E' indubitabile, come notato dal PM nella formulazione dell'imputazione richiesta al GUP, che il citato avvocato con parere del 4.12.01 precisava che ".. l'autorizzazione richiesta dalla FIBE SPA non può trovare accoglimento ostandovi il chiaro disposto di cui al II comma dell'art. 12 del contratto di appalto, che, conformemente alle corrispondenti previsioni sul punto dell'art 10 del capitolato d'oneri, vieta espressamente la cessione anche parziale a terzi della gestione del servizio oggetto dell'affidamento", ma è pur vero che nella predetta nota evidenziava altresì"che la fattispecie in esame non risulta disciplinata ne' dall'art 10 del capitolato d'oneri, ne' dall'art12 del contratto di appalto, atteso che entrambi tali norme afferiscono alla cessione o al subappalto dei soli lavori realizzativi degli impianti, mentre le attività di gestione del servizio afferente allo smaltimento dei sovalli e dei reflui, nonché alle attività di trasporto del cdr al Termovalorizzatore, non sono attività di "realizzazione" degli impianti di cdr o del termovalorizzatore di cdr.

Lo smaltimento dei sovalli prodottisi dagli impianti di cdr o il trasporto del cdr, infatti, afferiscono piuttosto alla fase della gestione del servizio di smaltimento successiva alla messa in esecuzione degli impianti medesimi".

Ebbene, tali frasi erano pedissequamente riportate nella nota n. 38528 del 12 dicembre 2001, con cui si dichiarava - come indicato nel parere dell'avv. Soprano- che la richiesta ricevuta non trovava disciplina né nell'art 10 del capitolato d'oneri né nell'art. 12 del contratto di appalto, e si riproduceva l'ulteriore dizione sopra indicata , con l'unica aggiunta "e pertan-


to codesta affidataria nell'espletamento del servizio farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia".

Sicché non pare ravvisabile alcuna violazione di legge, o comunque alcuna volontà malevola di conseguire intenzionalmente illeciti profitti nella nota illustrata, emanata sulla base del parere ottenuto dal consigliere giuridico avv. Soprano, ed alla quale, inoltre, Fibe, a firma dell'AD Cattaneo, rispondeva che la Società si sarebbe avvalsa per le attività di trasporto dei materiali dell'impianto CDR di Caivano ai siti di stoccaggio CDR e Fos, di ditte terze iscritte agli specifici albi.

Si osserva, poi, che il dibattimento non offriva prova certa dell'esistenza di un contratto di subappalto relativo alla gestione del servizio. Ciò avrebbe comportato, come contestato, la violazione dell'art. 18 D.L. 17.3.1995 n.157 in rel. all'art. 18 L. 19.3.1990 n. 55

Ed invero, non è dato evincere con sicurezza -né dalle parole del teste Francesco Buonocore, all'udienza del 24\10\2010 (egli, invero, dichiarava di non occuparsi direttamente in seno al Commissariato della tematica dei trasporti e quindi di parlare in maniera "non tecnica" di subappalti con riferimento alle ditte terze che effettuavano i trasporti per conto di Fibe spa e Fibe Campania spa.), né da quelle di Arcucci Antonio (udienza 24\3\2010)(funzionario della struttura commissariale addetto alle istruttorie tecniche dei subappalti fino al dicembre 2003, escludeva che vi fossero subappalti anche di aspetti legati alla gestione del servizio), né da quelle di Urcioli Carmine,- che l'attività di trasporto dei materiali degli impianti CDR ai siti di stoccaggio CDR e Fos, effettuata da ditte terze, fosse inquadrabile in contratti di subappalto.

In particolare il teste Urcioli Carmine, solo omonimo dell'imputato Urcioli Vincenzo, escusso all'udienza del 9\12\2009, dipendente della Devizia Transfer spa, effettuava per conto di Fibe attività di trasporto, ma precisava che, tanto nella prima che nella seconda fase- rispettivamente di nolo a freddo, cioè dei soli mezzi di trasporto senza autisti, e di nolo a caldo, cioè ... comprensivo di questi ultimi, le attività erano comunque coordinate e gestite

 254

da Fibe, all'epoca attraverso la persona fisica del geometra Gremito, che era il coordinatore del settore trasporti e, appunto, dipendente della Fibe.

Pertanto, venendo meno il requisito dell'autonomia gestionale delle ditte terze che effettuavano i trasporti del materiale a valle degli impianti cdr, non è dato ravvisare l'esistenza di subappalti posti in violazione della normativa che ne vietava l'utilizzo e la conseguente insussistenza, anche sotto tale profilo- del reato contestato.

Deve dunque pervenirsi ad una pronuncia assolutoria perché la condotta realizzata non integra gli estremi del reato contestato per insussistenza dello stesso, non essendo ravvisabile alcuna violazione del divieto di subappalto della gestione del servizio, con riferimento all'attività di trasporto dei materiali prodotti a valle degli impianti.

In relazione a tale contestazione quindi, ritiene il collegio che non sia integrata nemmeno la violazione di legge, requisito sub A) nella descrizione sopra effettuata e che pertanto gli imputati vadano assolti con formula ampiamente liberatoria.

FALSI EX ART 110, 479 CP

Il capo P, relativo al reato di cui agli artt 110,479 cp concernente la "certificazione" del 9\2\2005 relativa alla FOS prodotta nell'impianto di produzione di cdr di Battipaglia da conferire nel sito di Basso dell'Olmo (provincia SA), era contestato a De Biasio Claudio e, inizialmente, a Sorace Giuseppe.

In tale "certificazione" gli imputati attestavano, secondo l'accusa, che la FOS prodotta nell'impianto CDR di Battipaglia aveva caratteristiche tali da garantirne la piena conformità alla disciplina normativa e contrattuale con riferimento ai valori di indice respirometrico.

Quanto a tale reato, addebitato a De Biasio Claudio, ritiene il Tribunale che egli vada assolto da tale imputazione perché il fatto non costituisce reato.

Occorre premettere che sul piano soggettivo, per ravvisare tale reato, è sufficiente il dolus generico.

Però è pur sempre indispensabile accertare che vi sia volontarietà e

 255



consapevolezza della falsa attestazione, e che ciò non sia dovuto a semplice leggerezza dell'agente o ad una sua incompleta conoscenza e/o errata interpretazione.

Si osserva che lo stesso imputato nel corso del proprio esame, in data 25\5\2011, aveva delineato lo scenario nel quale la "certificazione" del 9\2\2005 era stata redatta, scenario che, sulla base del compendio delle risultanze processuali, non appariva smentito.

Riferiva il prevenuto che in quel periodo si doveva realizzare la discarica di Basso dell'Olmo, individuata a seguito di una procedura iniziata con la Provincia di Salerno ed era stato indicato quel sito come idoneo per la realizzazione della discarica. Vi era stato un primo provvedimento del commissario delegato del settembre 2004 per fare il progetto. Il progetto esecutivo era stato approvato ex art 27 decreto Ronchi nel dicembre 2004.


Il comune di Campagna aveva impugnato dinanzi al TAR il progetto approvato, sottolineando che vi si sarebbero stati sversati rifiuti di pessima qualità.

Il Commissariato, resistente in tale procedura, aveva chiesto a tal fine una certificazione relativa alla tipologia del rifiuto che in quella discarica doveva sversarsi.

Conseguentemente, da questa esigenza, era nata la certificazione.

Sorace, poi, aveva estrapolato i dati del novembre -dicembre 2004 da cui risultava che l'IRS era basso e ciò metteva in evidenza che, essendo questo un parametro importante, quel rifiuto - compatibile con la discarica comunque - avendo anche caratteristiche olfattive basse ed abbastanza asciutto, sarebbe stato poco impattante quanto ad odore e produzione di percolato. . Nella certificazione si dava atto che i valori di IRS erano tra 240 e 322 mgO/kg .

Osserva il Tribunale che nell'imputazione si contestava la non conformità di tali parametri alla normativa di riferimento e contrattuale per specifica violazione dei limiti previsti nell'ordinanza commissariale 383 del 30\7\2001, ed inoltre che *"il dettato contrattuale disponeva la produzione di compost per recuperi ambientali"* .



256

Quanto all'ordinanza commissariale 383/01 del 30 luglio 2001, questa prevedeva la possibilità di utilizzare la FOS come materiale di copertura giornaliera delle discariche pubbliche allora in esercizio con un IRS inferiore a 600 e umidità tra 30 e 60% (l'ordinanza gemella era la 382/01 ed erano state adottate l'una per la provincia di Napoli e l'altra per le diverse province della Campania).

E quindi, a voler interpretare letteralmente l'imputazione, vi sarebbe stata nel caso di specie l'omissione del dato relativo all'umidità. Ebbene, non è dato ravvisare nella detta omissione il falso ipotizzato.


Inoltre non vi sono elementi certi per affermare che effettivamente De Biasio conoscesse tale ordinanza commissariale, specificamente adottata in vista dell'attivazione dell'impianto CDR di Avellino, e non vi è prova che egli la dovesse ritenere applicabile anche a discariche diverse da quella in relazione alla quale era stata adottata, onde appare ravvisabile, nella specie, un errore idoneo ad escludere la sussistenza del dolo.

Ancora , le determinazioni erano adottate, per come emerso dalle evenienze dibattimentali, sempre coralmemente, all'esito di un'istruttoria ed in riunioni cui partecipavano anche Avvocati dello Stato, nonché personale della struttura commissariale che, sebbene tale da rivestire ruoli sicuramente meno apicali di De Biasio, aveva comunque contribuito a formarne il convincimento e a tranquillizzarlo nell'operato.

E comunque tutti gli interventi, per come affermabile con tranquillizzante certezza all'esito della lunghissima istruttoria dibattimentale, erano adottati con il fine unico e determinante di risolvere il problema dei rifiuti in Campania.

O comunque di sopperire all'emergenza di rimuoverli dalla strada, per la necessità di evitare, comunque, una paralisi nella raccolta e nel trattamento di essi .

Deve in definitiva affermarsi che l'istruttoria dibattimentale non evidenziava elementi tali da poter sostenere la tesi accusatoria, e deve quindi affermarsi che, in assoluta buona fede ed in assenza di dolo, l'imputato aveva agito.




Handwritten signature and initials, including the number 257 and a fraction 1/6.

Quanto, poi, al rilievo che il contratto prevedeva, secondo la tesi accusatoria, la produzione di compost per recuperi ambientali, deve osservarsi sia che non è dato evincere dalla "certificazione" in esame che gli autori di essa avessero voluto sottendere l' idoneità della FOS ai recuperi ambientali sia che, a prescindere dall'esame della problematica - ampia e centrale- concernente l'impiego della Frazione Organica Stabilizzata prodotta dagli impianti- affrontata dal Collegio in altra sezione della sentenza, cui espressamente si rinvia,- cosa bisognasse intendere per recuperi ambientali, e se e dove l'affidataria si fosse impegnata ad effettuarli-De Biasio aveva assunto le sue funzioni, ed aveva cominciato ad operare molto dopo l'approntamento degli atti di gara, sicchè non pare sostenibile una sua dolosa volontà di voler supportare una dichiarazione contrattuale formulata in tempi antecedenti e quando il problema dello smaltimento dei rifiuti ancora assumeva profili meno drammatici di quelli di quel momento .

Si rileva, infatti, che il sito di Basso dell'Olmo era una discarica, come emerge anche dalla deposizione del teste dell'accusa dott.ssa Paola Muraro(processista di impianti di trattamento rifiuti, incaricata dal 2003 dalla FIBE di occuparsi della frazione organica proveniente dagli impianti, al fine di ottimizzare i processi di stabilizzazione degli impianti, escussa il 20\1\2010 ed il 10\2\2009) la quale precisava, infatti, che tale sito era una cava con i presidi ambientali di una discarica ed era dunque idonea a ricevere quel materiale che, di fatto, era un rifiuto. Infatti, il percolato sarebbe stato raccolto da adeguati presidi ambientali.

La "certificazione" era relativa, dunque, solo ad attestare un basso impatto ambientale della Fos, che era un rifiuto, avendo codice CER, e che non era impattante per la discarica, atteso l'indice respirometrico.

Si osserva, poi, che Il TAR Salerno con ordinanza 167/05 rigettava il ricorso del Comune di Campagna ed autorizzava l'utilizzo di quella discarica sostenendo che l'approvazione della discarica era legittimo a prescindere dalla cattiva qualità del rifiuto che vi doveva essere conferito, perché la discarica poteva ricevere un rifiuto di cattiva qualità. La certificazione si era quindi rivelata ininfluenza rispetto alla decisione del TAR



258

In relazione al reato **sub EE** concernente altra ipotesi di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, ex art110, 479 cp, contestato a Bassolino Antonio e Facchi Giulio, circa la "cd **relazione conclusiva**" sottoscritta in data 20 dicembre 2004, si osserva quanto segue.

Trattasi dell'ampia relazione, in cui si dava conto dell'intera gestione commissariale, e, secondo l'accusa, in essa erano attestati falsamente fatti e circostanze non corrispondenti al vero sia con riguardo alla possibilità di stoccare il cdr prodotto nelle more della realizzazione dei termovalorizzatori, sia con riguardo all'utilizzo della frazione organica stabilizzata (FOS), e sia, infine, relativamente alle condizioni di sovraccarico degli impianti cdr.

Inoltre, non era in essa rappresentata la cattiva gestione degli impianti, l'assenza di idonei macchinari, la mancata produzione di cdr e compost come previsti da contratto.

In tale relazione, secondo l'accusa, gli imputati rappresentavano, poi, tra gli oneri a carico del Commissariato, le spese per il trasferimento fuori regione degli RSU non conferiti negli impianti nonché i materiali prodotti e non smaltiti nelle discariche delle ATI, omettendo di indicare la regola del "fermo impianto".

Entrambi gli imputati vanno assolti con formula ampiamente liberatoria perché il fatto non sussiste.

Rileva il Tribunale che non appare condivisibile l'impostazione accusatoria in ordine alle pretese falsità enumerate nel capo d'imputazione, così come già ampiamente illustrato nelle altre sezioni della sentenza specificamente destinate ad illustrare gli specifici temi.

Pertanto con riguardo allo stoccaggio provvisorio non è dato evincere un sicuro divieto di esso, foriero di responsabilità penale; con riguardo all'utilizzazione della FOS, non appare condivisibile l'obbligo dell'impiego in recuperi ambientali. E ancora in relazione al sovraccarico degli impianti cdr, era evidente dagli atti processuali che la situazione fosse nota a tutti, ed anche al Governo che era intervenuto con numerose Ordinanze concernenti la


259 

situazione di emergenza .

Allo stesso modo, non risulta in alcun modo condivisibile l'impostazione accusatoria riguardo alla pretesa mancata rappresentazione della cattiva gestione degli impianti, o alla ipotizzata assenza di idonei macchinari, o alla affermata mancata produzione di cdr e compost come previsti da contratto, ne' con riguardo agli ulteriori profili richiamati nel capo d'imputazione, come già ampiamente illustrato negli specifici punti della sentenza dedicati all'approfondimento dei singoli temi, qui integralmente richiamati.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO

-- Il d. lgs. 8.6.2001 n. 231 disciplina la responsabilità degli enti collettivi "per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" e rappresenta l'epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il fenomeno della criminalità di impresa, superando il principio insito nella nostra cultura giuridica per cui *societas delinquere non potest*.

La normativa appare complessa e detta specifiche regole quanto alla struttura dell'illecito, all'apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dell'ente, al procedimento di esecuzione e a quello di cognizione; il tutto finalizzato a costituire un efficace sistema di controllo sociale.

Il sistema sanzionatorio e le disposizioni processuali introdotte dalla normativa limitano la responsabilità degli enti ad un numero ristretto di reati. In particolare gli art 23 e 24 individuano le sanzioni irrogabili agli enti come conseguenza di una pluralità di delitti contro la Pubblica Amministrazione, distinti, ai fini della sanzione, per fasce di grandezza.

Ovviamente in tale costruzione l'illecito amministrativo è legato al fatto di reato delle persone fisiche poste ai vertici della società o che si trovano in una posizione subordinata rispetto a questi ultimi che esercitano poteri di vigilanza e/o controllo.

Ne consegue che l'accertamento della sussistenza dell'illecito amministrativo in capo agli enti è strettamente dipendente dall'accertamento della sussistenza del reato presupposto, non a caso il Pubblico Ministero nella con-

testazione all'ente dell'illecito amministrativo deve esattamente indicare il reato da cui l'illecito dipende (art. 59).

A fronte quindi di tale costruzione della responsabilità amministrativa degli enti è evidente che il mancato accertamento della sussistenza del reato presupposto non può che comportare una pronunzia di esclusione della responsabilità dell'ente (art. 66).

Pertanto nel caso di specie essendosi pervenuti ad una pronunzia assolutoria in ordine al contestato reato di truffa, ogni ulteriore considerazione appare del tutto superflua ed assorbita dalla pronunzia assolutoria.

Non si ritiene quindi di doversi addentrare nell'esame dei ruoli e competenze rivestiti dagli imputati – persone fisiche nell'ambito delle diverse società, né nei rapporti tra le dette società o nei Modelli Organizzativi da queste adottati, atteso l'accertata insussistenza del reato di cui all'art. 640 bis cp.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Corollario delle principali contestazioni di truffa ed inadempimento in pubbliche forniture è la contestazione di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art 53 bis Dlgs 22\97 ora 260 Dlgs 152\06, operata solo nel corso dell'udienza del 15.6.2011.

Invero, secondo l'impostazione accusatoria, premesso che l'impegno contrattuale prevedeva l'attuazione di un progetto di smaltimento dei rifiuti orientato verso un ben preciso risultato ambientale, comportante il minimo versamento in discarica, le società aggiudicatrici in maniera fraudolenta avevano eluso tale finalità.

In altri termini pur provvedendo alla fisica eliminazione dei rifiuti, le società aggiudicatrici avevano omesso quella attività collaterale in grado di garantire le finalità a cui mirava il contratto tesa appunto al minimo impatto ambientale.

Quindi, poi, per celare tali violazioni contrattuali e difformità rispetto alla normativa vigente, avevano utilizzato codici CER non rispondenti all'effettivo ciclo di lavorazione del rifiuto in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di

destinazione finale, ponendo in essere un'attività di gestione abusiva del rifiuto.

Sul punto si ricorda come la giurisprudenza ha chiarito che il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti, si ha non solo quando le autorizzazioni manchino del tutto, ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti (Cass. Pen. Sez. V, 7 dicembre 2006, n. 40330).

Pertanto occorre verificare se i codici CER utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti abbiano in qualche modo inciso sulla destinazione finale degli stessi.

Sul punto per quanto concerne la FOS, si rinvia a tutto quanto già detto a proposito degli impegni contrattuali assunti e di cosa debba intendersi per recupero ambientale, della normativa applicabile e dell'utilizzo del Codice CER 19.12.12 previsto per il Compost fuori specifica.

Quello che qui preme rilevare è che l'utilizzo di un codice diverso da quello previsto per Compost fuori specifica ed in particolare, come sostenuto dal PM, del codice CER 19.05.01 previsto per la frazione non composta di rifiuti urbani e simili, non avrebbe comportato una destinazione del rifiuto diversa dalla discarica, siano esse discariche di servizio gestite da Fibe o discariche pubbliche o gestite da terzi.

In altri termini il trattamento del rifiuto sarebbe avvenuto esattamente nello stesso modo.

Analogamente deve dirsi per quanto concerne la produzione di CDR a norma del DM 5.2.98.

Anche in questo caso, per quanto esposto in dettaglio in ordine alla trattazione specifica dell'argomento, il potere calorifero e l'umidità del CDR non avevano alcun rilievo in ordine alla destinazione finale della termovalorizzazione, incidendo il diverso potere calorifero esclusivamente in ordine all'ottenimento della tariffa CIP 6 prevista per la produzione di energia da rifiuto.

In altri termini, non solo le autorizzazioni erano regolari e non affette da vizi o comunque illegittime, ma il rifiuto è stato trattato in maniera con-

forme alle sue caratteristiche per cui non si configura in alcun modo l'ipotesi di reato contestata di traffico illecito

Aree sottoposte a sequestro.

In data 6 agosto 2007, il GIP presso il Tribunale di Napoli disponeva il sequestro preventivo delle aree site in :

Villa Literno-Località Lo Spesso,

Giugliano-Cava Giuliani

Caivano-Area ASI,

Giugliano-Località Pontericcio

Marcianise

Capua

Capua-Località Brezza,

Pianodardine

Casalduni.

Nella fase di esecuzione di sequestro, poi, vennero sottoposte al vincolo anche le aree di :


Fragneto Monforte (BN)- Località Toppa Infuocata e

Igica-Caivano(NA).

Si precisa che le ulteriori aree di stoccaggio, diverse rispetto a quelle richiamate, non ineriscono a tale processo, in quanto sequestrate in altri ambiti.

Rileva il Tribunale che, in seguito alla risoluzione ex lege dei contratti di affidamento in data 30\11\2005 con DL n 245 convertito nella legge 21\06, le società precedentemente affidatarie venivano estromesse dalla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti che era, invece, trasferita in capo all'Amministrazione

Le ex affidatarie in via provvisoria, e quali mere esecutrici del Commissario Delegato, venivano però onerate dell'obbligo di assicurare la gestione provvisoria del servizio, fino al subentro di un nuovo soggetto affidatario.



263

Attualmente la gestione del ciclo dei rifiuti veniva attribuita ex lege alle Province, anche mediante le Società provinciali a tal fine costituite, ex lege 26\2\2010 n 26

I siti in sequestro, pertanto, devono essere restituiti all'avente diritto che e' da individuarsi nelle singole Province, in virtu' del DL 107 del 17\6\2008, poi confluito nella legge 123\2008.

Invero i siti non erano di proprietà delle società affidatarie (che li avevano regolarmente condotti in locazione), non dovevano più essere gestiti da esse e dunque non si ravvisa alcuna ragione giuridicamente fondata per considerare la Fibe o altra società affidataria, come "avente diritto" alla restituzione .

Tale decisione appare, inoltre, confortata dalla recente giurisprudenza (cfr. Cass VI 2 maggio- 22 agosto 2013 n 35320) che ribadisce come la restituzione del bene sequestrato che consegue come effetto della perdita di efficacia di esso, a seguito di sentenza di proscioglimento- come nel caso che ci occupa- o di non luogo a procedere, va disposta a favore dell'avente diritto che , in ipotesi, puo' essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato.

Ogni ulteriore valutazione e decisione sulla destinazione delle balle CDR esula dalle competenze del Collegio.

Si fissa in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi, ritenuto tale termine utile e necessario in considerazione della motivazione resa.

PQM

Letto l'art 530 cpp., assolve ROMITI Piergiorgio, ACAMPORA Salvatore, ANGELINO Elpidio, ARAZZINI Settimio Giancarlo, ASPRONE Sergio, ASTRONOMO Silvio, BASSOLINO Antonio, CATTANEO Armando, DE BIASIO Claudio, DE LAURENTIIS Giovanni, DI GIACOMO Alessandro, FACCHI Giulio, FERRARIS Roberto, FIMIANI Vito, GARBARINO Gabriella, GAMBATO Roberto, MOGAVERO Bruno, MONACO Orazio Andrea, MOSCHELLA Pasquale, PELLICIA Angelo, PISAPIA Umberto, POMPILI Antonio, RALLO Filippo, ROMITI Paolo, RUGGIERO Domenico, URCIUOLI Vincenzo, VANOLI Raffaele, dai reati loro rispettivamente ascritti e IMPREGILO Spa, FIBE Spa, anche quale incorpo-


rante di FIBE CAMPANIA Spa, FISIA ITALIMPIANTI Spa, GESTIONE NAPOLI Spa in liquidazione dall'illecito amministrativo, perché il fatto non sussiste e, quanto al capo P), perché il fatto non costituisce reato.

Dispone la revoca del sequestro dei siti e la restituzione degli stessi alle Province territorialmente competenti.


Indica in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

Napoli, 4 novembre 2013

IL PRESIDENTE Est.

(Dr.ssa Maria Adele SCARAMELLA)


IL GIUDICE Est

(Dr. Giuseppe SASSONE)


IL GIUDICE Est.

(Dr.ssa Antonia NAPOLITANO TAFURI)
